

Société d'investissement à capital variable
Costituuta in Lussemburgo

Prospetto



FidelityTM
INTERNATIONAL

INFORMAZIONI

IMPORTANTE. In caso di dubbi in merito al contenuto del presente prospetto (il "Prospetto") vogliate consultare un agente di cambio, un direttore di banca, un avvocato, un commercialista o un altro consulente finanziario indipendente di fiducia. Le Azioni vengono offerte sulla base delle informazioni contenute nel Prospetto, nei documenti ivi citati e nelle relative Informazioni chiave per gli Investitori (nel prosieguo, *Key Investor Information Document* o "KIID"). Prima di sottoscrivere una qualsiasi classe di Azioni e, nella misura richiesta da leggi e normative locali, i singoli investitori devono consultare i KIID, nei quali possono trovare in particolare informazioni relative a rendimenti pregressi, indicatore sintetico di rischio / rendimento e oneri commissionali. Prospetti semplificati (o eventuali documenti successivi). Nessuno è autorizzato a fornire informazioni e o a rilasciare dichiarazioni riguardanti la SICAV al di là di quanto riportato nei KIID. Eventuali sottoscrizioni di azioni effettuate da chiunque sulla base di affermazioni o dichiarazioni non contenute nei KIID o comunque difformi dalle informazioni e dalle dichiarazioni qui contenute sono ad esclusivo rischio del sottoscrittore. Le informazioni fornite nel Prospetto non costituiscono consulenza per gli investimenti.

Attualmente la SICAV è registrata ai sensi della Parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d'investimento collettivo (la "Legge del 2010"). Lo Statuto della SICAV è stato modificato l'11 febbraio 2008 per registrare nuovamente la SICAV non più ai sensi della Parte II ma ai sensi della Parte I della legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 per quanto riguarda gli organismi di investimento collettivo (la "Legge del 2002") (riformulata dalla Legge del 2010). Per questa registrazione non è necessaria nessuna approvazione da parte delle autorità lussemburghesi relativamente all'adeguatezza o all'accuratezza del Prospetto o del portafoglio di titoli detenuti dalla SICAV. Qualsiasi dichiarazione in senso contrario è da ritenersi non autorizzata e contraria alla legge.

La SICAV rientra tra gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") ed ha ottenuto il riconoscimento ai sensi della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e successive modificazioni e integrazioni, a fini di marketing in alcuni Stati membri della UE.

Il Consiglio ha fatto tutto quanto ragionevolmente possibile per garantire che i fatti riportati nel Prospetto siano veritieri ed esatti sotto ogni punto di vista sostanziale alla data odierna e che non esistano altri fatti significativi la cui omissione renda fuorviante qualsiasi dichiarazione di fatti od opinioni contenuta nel Prospetto. Gli Amministratori si assumono quindi la relativa responsabilità nei limiti di quanto testé indicato. Il Consiglio ha approvato la versione inglese integrale del Prospetto. Il Prospetto potrà essere tradotto in altre lingue. Se il Prospetto e/o i KIID vengono tradotti in altre lingue, la traduzione dovrà essere il più fedele possibile al testo inglese ed ogni variazione sostanziale dovrà essere conforme ai requisiti delle autorità di vigilanza di altri paesi.

La distribuzione del Prospetto e l'offerta delle Azioni possono essere vietati in alcuni paesi. Il presente Prospetto non costituisce un'offerta né una sollecitazione all'investimento in qualsiasi paese in cui una simile offerta o sollecitazione siano o potrebbero essere illegali, in cui chi propone l'offerta o la sollecitazione all'investimento non sia autorizzato in tal senso oppure in cui la persona cui viene rivolta l'offerta o la sollecitazione non possa legalmente riceverla.

Le informazioni contenute nel Prospetto sono integrate dai KIID, dall'ultimo bilancio annuale e relativa nota integrativa e dalle relazioni degli amministratori e dei revisori della SICAV e dai successivi bilanci e relazioni semestrali, se disponibili, di cui è possibile ottenere gratuitamente copia presso la sede legale della SICAV. Chiunque sia interessato all'acquisto di Azioni si deve informare in merito (a) ai requisiti previsti dalle leggi del suo paese per l'acquisto di Azioni, (b) ad eventuali restrizioni valutarie applicabili, e (c) alle conseguenze in materia d'imposte sui redditi ed altre imposte derivanti dalla sottoscrizione, conversione e rimborso di Azioni.

Le informazioni per gli investitori di alcuni paesi sono contenute nell'Appendice I al Prospetto. Si fa presente agli investitori che le informazioni di cui al Prospetto non devono essere intese come consulenza fiscale; gli Amministratori consigliano vivamente agli Azionisti di rivolgersi ai propri consulenti per quanto attiene alle conseguenze fiscali prima di investire in Azioni della SICAV.

La SICAV richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, ferme restando le disposizioni di cui alla Parte III, 3.4 "Investitori autorizzati e limitazioni alla proprietà", ognuno di essi potrà esercitare appieno i suoi diritti di investitore nei confronti della SICAV, in particolare il diritto a partecipare alle assemblee generali degli Azionisti, solamente nel caso in cui si tratti di investitori registrati a loro nome nel registro degli Azionisti della SICAV.

Nel caso in cui si tratti di investitori che investono nella SICAV tramite intermediari - che investono nella SICAV a loro nome per conto dell'investitore - potrebbe non essere sempre possibile per l'investitore esercitare determinati diritti degli Azionisti direttamente nei confronti della SICAV. Si consiglia agli investitori di rivolgersi ad un consulente di fiducia per quanto riguarda i loro diritti.

La SICAV non è registrata negli Stati Uniti d'America ai sensi dell'*Investment Company Act* del 1940. Le Azioni non sono state registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi del *Securities Act* del 1933. Le Azioni non possono essere offerte né vendute, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America e nei loro territori e possedimenti ed aree soggette alla loro giurisdizione né a o a vantaggio di cittadini o residenti di dette zone, salvo esenzioni dai requisiti di registrazione previste dal diritto USA, da leggi, regolamenti o interpretazioni applicabili. I Soggetti statunitensi (secondo la definizione di questa espressione contenuta nella Parte III, 3.4 "Investitori autorizzati e limitazioni alla proprietà") non possono investire nella SICAV. I potenziali investitori devono dichiarare di non essere Soggetti statunitensi.

La SICAV non è registrata in alcuna giurisdizione provinciale o territoriale del Canada e la distribuzione delle Azioni non è stata autorizzata in nessuna delle giurisdizioni canadesi ai sensi delle leggi sui titoli in vigore. Le Azioni rese disponibili con la presente offerta non possono essere offerte né vendute direttamente o indirettamente in nessuna giurisdizione provinciale o territoriale del Canada né a o a vantaggio di residenti in dette zone. I potenziali investitori possono essere tenuti a dichiarare di non essere residenti in Canada e che non chiedono di sottoscrivere Azioni per conto di residenti in Canada. Se un investitore prende la residenza in Canada dopo aver acquistato le Azioni della SICAV non può acquistarne altre.

Protezione dei dati

Ai fini di questa sezione, "Normativa sulla protezione dei dati" indica qualsiasi legge, dichiarazione, decreto, direttiva, provvedimento legislativo, disposizione, provvedimento, regolamento, norma o altro strumento vincolante adottati in attuazione del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (il "Regolamento generale sulla protezione dei dati") e successive modificazioni e integrazioni, e relativi provvedimenti di attuazione e l'eventuale normativa sostitutiva.

Il Fondo e la Società di gestione agiscono come responsabili congiunti del trattamento per quanto riguarda i dati personali (vale a dire, le informazioni in base alle quali le persone fisiche possono essere identificate direttamente o indirettamente, i "Dati personali") forniti dagli investitori al Fondo o alla Società di gestione (comprese le informazioni relative ai loro rappresentanti, riferimenti, amministratori e proprietari beneficiari) (i "Soggetti interessati").

L'investitore prende e dà atto che i suoi Dati personali verranno trattati nel rispetto dell'informativa sulla privacy (l' "Informativa sulla privacy"). L'Informativa sulla privacy comprende, tra l'altro, i dati per contattare i titolari del trattamento, il tipo di Dati personali trattati, lo scopo per cui i Dati personali vengono trattati, l'elenco dei Soggetti interessati al trattamento dei Dati personali, i diritti dei Soggetti interessati, ed è consultabile sul sito www.fidelityinternational.com. L'Informativa sulla privacy può inoltre essere fornita ai Soggetti interessati su richiesta o messa a disposizione presso la sede legale del Fondo o della Società di gestione. L'Informativa sulla privacy è soggetta a cambiamenti ad esclusiva discrezione del Fondo e della Società di gestione.

Se l'investitore non è una persona fisica e i Dati personali non vengono forniti direttamente dai Soggetti interessati, l'investitore dichiara di essere autorizzato a fornire i Dati personali al Fondo e alla Società di gestione e s'impegna a (i) informare i Soggetti interessati sul trattamento dei loro Dati personali e sui loro diritti come meglio indicato nell'Informativa sulla privacy, (ii) se necessario ed opportuno, ottenere in anticipo il consenso eventualmente necessario per il trattamento dei Dati personali dei Soggetti interessati, e (iii) garantire che la comunicazione dei Dati personali avvenga nel rispetto di tutte le Normative sulla protezione dei dati e che non vi siano divieti o limitazioni tali da: (a) impedire o limitare la comunicazione o il trasferimento dei Dati personali al Fondo o alla Società di gestione, (b) impedire o limitare che il Fondo o la Società di gestione comunichino o trasferiscano i Dati personali ai fornitori di servizi del Fondo e/o della Società di gestione, alle loro controllate o a eventuali terzi come subappaltatori, fornitori, società di informazioni creditizie e autorità competenti in base agli obblighi posti loro in capo ai sensi del presente Prospetto e del modulo di sottoscrizione, e (c) impedire o limitare che il Fondo, la Società di gestione, le loro controllate, fornitori di servizi e subappaltatori trattino i Dati personali indicati nell'Informativa sulla privacy.

L'investitore che condivide Dati personali dei Soggetti interessati con il Fondo e la Società di gestione deve manlevare e tenere indenni il Fondo e la Società di gestione da ogni e qualsiasi danno e conseguenze finanziarie dirette e indirette derivanti dalle eventuali violazioni degli obblighi di cui alla presente sezione "Protezione dei dati" e della normativa vigente in materia di protezione dei dati.

Market timing e negoziazione eccessiva

La SICAV è stata concepita e viene gestita con lo scopo di favorire investimenti a più lungo termine e si sconsiglia la negoziazione attiva. La negoziazione eccessiva o a breve termine può pregiudicare il rendimento delle Azioni della SICAV, interferendo con le strategie di gestione del portafoglio ed aumentando le spese. In linea con la politica e la prassi generale del Gruppo FIL e con la circolare CSSF 04/146, la SICAV ed i Collocatori sono impegnati a non consentire transazioni che, per quanto ne sappiano o abbiano motivo di ritenere, siano collegate a pratiche di market timing. Di conseguenza, la SICAV e i Collocatori possono rifiutare le richieste di negoziazione o di conversione di Azioni, specialmente se tali operazioni sono ritenute tali da comportare turbative, in modo particolare se poste in essere da "market timer" ovvero investitori che, secondo la SICAV o i Collocatori, hanno un profilo di negoziazione a breve termine o di negoziazione eccessiva o la cui attività di negoziazione abbia arrecato o possa arrecare turbative alla SICAV. A tal fine la SICAV e i Collocatori possono prendere in considerazione le attività di negoziazione precedenti dell'investitore in un comparto o in altri OIC del Gruppo FIL o in conti cointestati o controllati in comune.

SOMMARIO

Definizioni	4
GLOSSARIO DEI DERIVATI	7
Generalità: Principali funzioni di amministrazione	9
Generalità: Gestione della SICAV	10
Generalità: Collocatori GRUPPO FIL e strutture di negoziazione	12
Parte I 1. Informazioni sulla SICAV	13
1.1. La SICAV	13
1.2. Fattori di rischio	14
1.3. Investimenti sostenibili	23
1.3.1 Approccio generale agli investimenti sostenibili	23
1.3.2 Criteri d'investimento sostenibile Fidelity; Comparti soggetti ad obbligo dichiarativo ex articolo 8 del regolamento SFDR	24
1.3.3 Declino di responsabilità per la tassonomia	24
1.4. Politiche ed Obiettivi d'Investimento	25
1.4.1. Comparti Azionari – Politica di Investimento	26
1.5. Ulteriori Informazioni	30
Parte II 2. Classi di Azioni e negoziazione di Azioni	31
2.1. Classi di Azioni	31
2.1.1 Elenco degli Indicatori di classe e delle relative caratteristiche	31
2.1.2 Elenco dei sotto-indicatori di classe	35
2.2. Negoziazione di Azioni	36
2.2.1. Come acquistare le Azioni	36
2.2.2. Come vendere le Azioni	38
2.2.3. Come effettuare la conversione	39
2.3. Calcolo del Valore Patrimoniale Netto	40
2.4. Politica di Adeguamento del Prezzo (Swing Pricing)	41
2.5. Cogestione delle Attività	41
2.6. Sospensione Temporanea della Determinazione del Valore Patrimoniale Netto e dell'Emissione, Conversione e Rimborso delle Azioni	41
2.7. Restrizioni Applicabili all'Acquisto, alla Sottoscrizione e al Passaggio in Alcuni Comparti	42
Parte III 3. Informazioni generali	43
3.1. Dividendi	43
3.2. Assemblee, Relazioni e Comunicazioni agli Azionisti	43
3.3. Regime Fiscale	44
3.4. Investitori Autorizzati e limitazioni alla proprietà	47
3.5. Liquidazione dei Comparti FAST e delle Classi di Azioni	48
Parte IV 4. Dettagli sull'amministrazione, commissioni e spese	50
Parte V 5. Limitazioni agli investimenti	57
5.1. Poteri e Garanzie di Investimento	57
Appendice I Informazioni Importanti per gli Investitori in Alcuni Paesi	63
Appendice II Elenco di Classi di Azioni	78
Appendice III Regolamento Europeo sulle Operazioni Di Finanziamento Tramite Titoli	79
Appendice IV Elenco dei Comparti che Possono Essere Considerati "Fondi Azionari" o "Fondi Misti" ai fini della Normativa Fiscale Tedesca a Partire dal 2018	80

DEFINIZIONI

Altri OIC	Un organismo d'investimento collettivo ai sensi dell'Articolo 1, paragrafo (2), punti a) e b) della Direttiva 2009/65/CE, e successive integrazioni e modificazioni.
Amministratore	Tutti i membri del Consiglio d'Amministrazione.
Atto Costitutivo	Atto Costitutivo della SICAV, e successive integrazioni e modificazioni.
Azione	Una classe di azioni di uno qualsiasi dei comparti che costituiscono il capitale della SICAV o un'azione di tale classe.
Azioni di classe A	Azioni di classe A il cui nome può essere completato da uno o più sotto-indicatori di classe descritti nella Parte II 2.1.
Azioni di classe E	Azioni di classe E il cui nome può essere completato da uno o più sotto-indicatori di classe descritti nella Parte II 2.1.
Azioni di classe I	Azioni di classe I il cui nome può essere completato da uno o più sotto-indicatori di classe descritti nella Parte II 2.1.
Azioni di classe NP	Azioni di classe NP il cui nome può essere completato da uno o più sotto-indicatori di classe descritti nella Parte II 2.1.
Azioni di classe R	Azioni di classe R il cui nome può essere completato da uno o più sotto-indicatori di classe descritti nella Parte II 2.1.
Azioni di classe RA	Azioni di classe RA il cui nome può essere completato da uno o più sotto-indicatori di classe descritti nella Parte II 2.1.
Azioni di classe RY	Azioni di classe RY il cui nome può essere completato da uno o più sotto-indicatori di classe descritti nella Parte II 2.1.
Azioni di classe W	Azioni di classe W il cui nome può essere completato da uno o più sotto-indicatori di classe descritti nella Parte II 2.1.
Azioni di classe Y	Azioni di classe Y il cui nome può essere completato da uno o più sotto-indicatori di classe descritti nella Parte II 2.1.
Azionista	Detentore di Azioni.
Collocatore	Una delle società del Gruppo FIL nominata nel Prospetto attraverso le quali le Azioni della SICAV possono essere acquistate, vendute o convertite.
Commissioni di intermediazione	Commissioni pagabili da parte dei comparti a terzi, costituite da: (i) Commissioni per l'esecuzione di operazioni e/o (ii) eventuali Commissioni di ricerca applicabili.
Commissioni di ricerca	Commissioni pagabili da parte del comparto interessato a terzi in relazione alla ricerca degli investimenti in azioni e titoli legati alle azioni e relativi servizi di consulenza. Ulteriori informazioni sulle Commissioni di ricerca, compreso l'importo massimo che può essere addebitato a un comparto e le modalità di incasso, sono disponibili presso la sede legale della SICAV e consultabili sul sito www.fidelityinternational.com/researchbudget . A scanso di equivoci, attualmente non vengono addebitate commissioni.
Commissioni per l'esecuzione di operazioni	Commissioni pagate a terzi intermediari per l'esecuzione di operazioni.
comparto	Uno specifico portafoglio di attività e passività all'interno della SICAV gestito in conformità alla politica d'investimento specificata per la classe o le classi di Azioni riferite al comparto in questione.
Consiglio	Consiglio d'Amministrazione della SICAV.
Dollaro USA e USD	Dollaro statunitense.
Euro / EUR	Valuta dell'Unione Europea.
Funzionari responsabili	Qualsiasi persona (<i>"dirigeant"</i>) che si occupa della gestione giornaliera della Società di gestione.
Gestione efficiente del portafoglio	I riferimenti alla Gestione efficiente del portafoglio contenuti nel Prospetto si intendono a tecniche e strumenti che soddisfano i seguenti criteri: a) Idoneità economica, nel senso che vengono realizzati in modo valido sotto il profilo del rapporto costi-benefici; b) Scelta effettuata in funzione di uno o più dei seguenti scopi specifici; I. Riduzione del rischio; II. Riduzione del costo; III. Generazione di ulteriore capitale o reddito per i comparti con un livello di rischio coerente con il profilo di rischio dei comparti e con i criteri di diversificazione del rischio definiti nella Parte V); c) Gestione opportuna dei rischi inerenti da parte del processo di gestione del rischio della SICAV.

G20	Gruppo informale composto da venti tra ministri delle finanze e governatori di banche centrali di altrettante economie principali: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Indonesia, Italia, Giappone, Messico, Russia, Arabia Saudita, Sudafrica, Corea del Sud, Turchia, Regno Unito, USA ed Unione Europea.
giorno di apertura	I Collocatori e la SICAV saranno aperti almeno ogni Giorno Lavorativo dei rispettivi paesi. I Collocatori possono essere aperti anche in altri giorni a loro discrezione. Tenere presente che per le Azioni di classe I e di classe NP i Collocatori non saranno aperti nei giorni festivi del Regno Unito.
Giorno di Valutazione	Tutti i giorni della settimana (da lunedì a venerdì inclusi) ad esclusione del 25 dicembre ("Natale") e del 1° gennaio ("Capodanno") e qualsiasi altro giorno che gli Amministratori ritengano, nel superiore interesse degli Azionisti, Giorni di non valutazione per determinati comparti. Può essere Giorno di non valutazione, ad esempio, qualsiasi giorno considerato festivo in una borsa che costituisce il mercato principale per una parte significativa degli investimenti attribuibili a un comparto, o qualsiasi giorno che sia un giorno festivo in altri mercati, con la conseguente impossibilità di calcolare il valore equo di mercato degli investimenti attribuibili a un determinato comparto; si considera tale anche qualsiasi giorno immediatamente precedente la chiusura dei rispettivi mercati nei casi in cui l'orario di chiusura delle negoziazioni del rispettivo comparto coincide con un'ora in cui il rispettivo mercato principale sottostante è già chiuso alle negoziazioni e i giorni successivi sono giorni consecutivi di chiusura dei mercati. L'elenco dei Giorni di non valutazione previsti è disponibile su https://fidelityinternational.com/non-valuation-days/ e viene aggiornato in anticipo su base semestrale. Tuttavia l'elenco può essere ulteriormente aggiornato caso per caso in via anticipata appena ragionevolmente possibile in presenza di circostanze eccezionali, quando gli Amministratori ritengano che ciò sia nel superiore interesse degli Azionisti.
Giorno Lavorativo	Giorno nel quale le banche del paese interessato sono normalmente aperte al pubblico.
Gruppo FIL	FIL Limited e le rispettive società collegate.
in via primaria	Ogni volta che viene utilizzata questa espressione nella descrizione di un comparto o di una classe di Azioni o di un tipo di comparto o classe di Azioni della SICAV, si intende che almeno il 70% delle attività del relativo comparto è direttamente investito nella valuta, paese, tipologia di titolo o altro elemento rilevante indicato nel nome del comparto, nel suo obiettivo d'investimento e nella politica d'investimento della relativa serie di comparti.
Istituto finanziario	Un istituto detentore o depositario, un organo di investimento o una società assicuratrice, come indicato nella Legge lussemburghese del 24 luglio 2015 (la "legge FATCA") e nella Legge lussemburghese del 18 dicembre 2015 (la "legge CRS").
JPY	Yen giapponese.
Legge del 2010	Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, e successive integrazioni e modificazioni di volta in volta apportate.
Mercato autorizzato	Un mercato regolamentato di uno Stato autorizzato.
Mercato regolamentato	Mercato ex art. 1.13 della direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 sui mercati in strumenti finanziari e qualsiasi altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico. A scanso d'equivoci, rientrano tra i mercati regolamentati l' <i>US OTC Bond Market</i> , la borsa di Mosca, le borse valori di Shanghai e Shenzhen e il mercato obbligazionario interbancario della Cina continentale.
OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.
OIC	Organismo d'investimento collettivo.
OICVM	Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e successive modificazioni e integrazioni.
Persona collegata	Per "Persona collegata" a qualsiasi Consulente agli investimenti, Gestore degli investimenti, Depositario o Collocatore, si intende: a) qualsiasi persona che possiede effettivamente, direttamente o indirettamente, il 20% o più del capitale azionario ordinario di quella società o sia in grado di esercitare, direttamente o indirettamente, il 20% o più dei voti totali in quella società; b) qualsiasi persona controllata da una persona che risponda ad uno o entrambi i requisiti di cui al precedente paragrafo a); c) qualsiasi società nella quale il 20% o più del capitale azionario ordinario sia posseduto effettivamente, direttamente o indirettamente, da qualsiasi Consulente agli investimenti, Gestore degli investimenti o Collocatore di Azioni presi collettivamente, e qualsiasi società nella quale il 20% o più dei voti totali possa essere esercitato, direttamente o indirettamente, da detto consulente per gli investimenti, Gestore degli investimenti o Collocatore di Azioni presi collettivamente; e d) qualsiasi amministratore o dirigente di qualsiasi Consulente per gli investimenti, Gestore degli investimenti o Collocatore di Azioni o di qualsiasi Persona collegata di tale società, secondo le definizioni di cui ai precedenti paragrafi a), b) o c).
Regolamento del 2008	Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008.
Rischi di sostenibilità	I rischi di sostenibilità sono eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance che, qualora dovessero materializzarsi, potrebbero avere effetti sostanziali potenzialmente o effettivamente negativi sul valore degli investimenti, secondo la definizione del regolamento SFDR.

SFC	"Securities and Futures Commission" di Hong Kong.
SEK	Corona svedese.
SFDR	Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e successive integrazioni e modificazioni.
SFTR	Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo, e successive integrazioni e modificazioni di volta in volta apportate.
SICAV	Fidelity Active STrategy (per brevità, "FAST").
Società di gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., una <i>société anonyme</i> con sede legale in 2a Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Lussemburgo, che è stata nominata Società di gestione dalla SICAV per la fornitura di servizi di gestione degli investimenti, amministrazione e marketing alla SICAV con possibilità di delegare interamente o parzialmente le sue funzioni a terzi. La Società di gestione opera anche in qualità di Conservatore del Registro, Agente per i Trasferimenti, Agente per i Servizi Amministrativi ed Agente domiciliatore.
Stato autorizzato	Qualsiasi stato membro dell'UE o altro stato dell'Europa orientale o occidentale, asiatico, africano, australiano, dell'America del Nord o del Sud e dell'Oceania.
Stato FATF	Qualsiasi stato facente parte della FAFT (<i>Financial Action Task Force</i>).
Stato membro	Qualsiasi stato facente parte dell'UE e inoltre Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
Stato membro dell'UE	Qualsiasi stato facente parte dell'Unione Europea.
Sterlina o GBP	Sterlina britannica.
Strumenti del mercato monetario	Strumenti secondo la definizione dell'articolo 2(1) della Direttiva 2009/65/CE e successive modificazioni e integrazioni, di cui all'articolo 3 della Direttiva della Commissione 2007/16/CE.
Valuta di negoziazione principale	Per alcuni comparti vengono emesse classi di Azioni separate, il cui Valore Patrimoniale Netto viene calcolato – e il cui prezzo viene fissato – nella valuta di transazione della classe di azioni specificata nella colonna "Comparto" dell'Appendice II.
Valuta di riferimento	Valuta utilizzata a fini delle dichiarazioni.
Valori mobiliari	Indica: – azioni ed altri titoli equivalenti, – obbligazioni ed altri strumenti di debito, – qualsiasi altro titolo negoziabile che dia diritto ad acquistare uno qualsiasi dei valori mobiliari in discorso mediante sottoscrizione o scambio, con esclusione di tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario.
Valore Patrimoniale Netto ("NAV")	A seconda dei casi, può essere il valore delle attività meno le passività della SICAV, di un comparto, di una classe di Azioni o di un'Azione in un comparto, determinato in conformità ai principi definiti nel Prospetto.

GLOSSARIO DEI DERIVATI

Termine	Descrizione																		
Approccio del valore a rischio (Approccio VaR)	Come seconda metodologia standard, per calcolare l'esposizione standard i comparti possono utilizzare l'approccio del VaR relativo o l'approccio del VaR assoluto. L'OICVM decide qual è l'approccio VaR più appropriato e calcola quindi il VaR relativo al proprio valore patrimoniale netto ("NAV") ("approccio del VaR assoluto") o il VaR di un portafoglio di riferimento ("approccio del VaR relativo"). Per i comparti che utilizzano l'approccio VaR relativo, non è consentito che il VaR del portafoglio del fondo superi due volte il VaR del portafoglio di riferimento. L'approccio del VaR assoluto di norma viene utilizzato in assenza di portafoglio di riferimento o benchmark. Per i comparti che utilizzano l'approccio VaR assoluto, il limite VaR massimo è pari al 20% del NAV del comparto.																		
Approccio dell'impegno	Una delle due metodologie standard riconosciute per gli OICVM per stimare l'esposizione di un comparto al rischio di mercato tramite l'uso di derivati. L'esposizione globale relativa ai derivati secondo l'approccio dell'impegno è la somma del valore nozionale dei derivati, ad esclusione a) dei derivati finanziari relativi a operazioni di compensazione o copertura e b) di altri tipi di derivati finanziari che potrebbero essere esclusi dai calcoli dell'esposizione globale ai sensi delle Linee guida sulla misurazione del rischio CESR/10-788, espressa come percentuale del valore patrimoniale netto totale e limitato al 100%.																		
Contratti a termine	Contratti personalizzati tra due parti per l'acquisto o la vendita di un attivo a un prezzo specificato a una data futura. Possono essere utilizzati a scopi di copertura o di speculazione, anche se la loro natura non-standardizzata li rende particolarmente idonei per la copertura. Diversamente dai contratti future standard, i contratti a termine possono essere personalizzati in funzione di qualsiasi attivo finanziario, di qualsiasi importo o di qualsiasi data di consegna.																		
Contratti a termine senza consegna fisica	Contratti a termine (vedere sopra) in cui le controparti convengono di non scambiare un attivo al prezzo precedentemente concordato, ma solo la differenza tra il prezzo concordato e il prezzo di mercato corrente alla data della scadenza del contratto. Vengono utilizzati in diversi mercati, come quello dei cambi e quello delle materie prime. I contratti a termine senza consegna fisica vengono comunemente utilizzati per valute che non possono essere scambiate direttamente con altre valute a causa dei regolamenti sul controllo dei capitali.																		
Contratti per differenza ("CFD")	Contratti tra due parti, solitamente indicati come "acquirente" e "venditore", che prevedono che il venditore paghi all'acquirente la differenza tra il valore corrente di un attivo ed il valore che aveva al momento del contratto (se la differenza è negativa è l'acquirente che deve pagare la differenza al venditore). In questo modo gli investitori possono ottenere un'esposizione non solo agli attivi sottostanti che non avrebbero il diritto di acquistare direttamente, ma anche alla variazione del prezzo senza esposti al relativo rischio di cambio. Diversamente dai contratti futures (che vengono regolati tramite un apposito intermediario), quelli per differenza vengono negoziati privatamente tra due parti e non sono standardizzati																		
Credit default swap ("CDS")	Contratti derivati finanziari tra due parti, l'acquirente della protezione del credito e il venditore della stessa. L'acquirente effettua una serie di pagamenti al venditore e riceve un risarcimento per le perdite derivanti da eventi di credito predefiniti come il default di un terzo.																		
Futures	Sostanzialmente, i contratti a termine e i contratti future hanno la stessa finalità, nel senso che entrambi consentono agli investitori di acquistare o vendere un determinato tipo di attivo a una data specifica e a un determinato prezzo. Tuttavia, questi contratti si differenziano sotto alcuni aspetti, e precisamente: <table><tr><th>Caratteristica</th><th>Futures</th><th>Contratti a termine</th></tr><tr><td>Sede della negoziazione</td><td>Negoziati in borsa</td><td>Concordati privatamente</td></tr><tr><td>Tipo di contratto</td><td>Standardizzati</td><td>Non-standardizzati</td></tr><tr><td>Rischio di default della controparte</td><td>Le stanze di compensazione garantiscono le transazioni, il che riduce drasticamente probabilità di default</td><td>Maggiori rischi di default</td></tr><tr><td>Accordo di regolamento prima della scadenza</td><td>I contratti vengono valutati quotidianamente mark-to-market, il che significa che le variazioni giornaliere vengono regolate giornalmente fino alla fine del contratto</td><td>Il contratto viene regolato alla scadenza</td></tr><tr><td>Accordo di regolamento alla scadenza</td><td>Il regolamento può aver luogo in date diverse</td><td>È prevista una sola data di regolamento</td></tr></table>	Caratteristica	Futures	Contratti a termine	Sede della negoziazione	Negoziati in borsa	Concordati privatamente	Tipo di contratto	Standardizzati	Non-standardizzati	Rischio di default della controparte	Le stanze di compensazione garantiscono le transazioni, il che riduce drasticamente probabilità di default	Maggiori rischi di default	Accordo di regolamento prima della scadenza	I contratti vengono valutati quotidianamente mark-to-market, il che significa che le variazioni giornaliere vengono regolate giornalmente fino alla fine del contratto	Il contratto viene regolato alla scadenza	Accordo di regolamento alla scadenza	Il regolamento può aver luogo in date diverse	È prevista una sola data di regolamento
Caratteristica	Futures	Contratti a termine																	
Sede della negoziazione	Negoziati in borsa	Concordati privatamente																	
Tipo di contratto	Standardizzati	Non-standardizzati																	
Rischio di default della controparte	Le stanze di compensazione garantiscono le transazioni, il che riduce drasticamente probabilità di default	Maggiori rischi di default																	
Accordo di regolamento prima della scadenza	I contratti vengono valutati quotidianamente mark-to-market, il che significa che le variazioni giornaliere vengono regolate giornalmente fino alla fine del contratto	Il contratto viene regolato alla scadenza																	
Accordo di regolamento alla scadenza	Il regolamento può aver luogo in date diverse	È prevista una sola data di regolamento																	

Futures su obbligazioni	Contratti che prevedono l'obbligo, per il possessore del contratto, di acquistare o vendere un'obbligazione a una determinata data e a un determinato prezzo. I future su obbligazioni possono essere acquistati sui mercati dei future e i prezzi e le date vengono stabiliti al momento dell'acquisto.
Future sui tassi d'interesse	Contratti in cui l'acquirente e il venditore convengono la consegna futura di un attivo produttivo di interessi. I future sui tassi d'interesse consentono all'acquirente e al venditore di bloccare il prezzo dell'attivo produttivo di interessi a una data futura.
Importo capitale nozionale	L'importo nozionale (o importo capitale nozionale o valore nozionale) di uno strumento finanziario è il valore nominale o facciale che viene utilizzato per calcolare i pagamenti effettuati sullo strumento.
Opzioni put/call	Le opzioni put sono contratti su opzioni che danno al proprietario il diritto, ma non l'obbligo, di vendere una determinata quota di un titolo sottostante a un prezzo specificato entro un determinato periodo di tempo. Si tratta dell'opposto dell'opzione call, che dà al portatore il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare una determinata quota di un titolo sottostante a un prezzo specificato entro un determinato periodo di tempo.
Swap	Gli swap sono derivati in cui le controparti scambiano flussi di cassa di uno strumento finanziario di una parte con quelli dello strumento finanziario della controparte. Più precisamente, due controparti convengono di scambiare un flusso di cassa con un altro. I flussi sono detti le "gambe" dello swap. Il contratto di swap definisce le date in cui i flussi di cassa devono essere pagati e le modalità con cui maturano e vengono calcolati. Di solito, alla data dell'inizio del contratto, almeno una di queste serie di flussi di cassa viene determinata mediante una variabile incerta, come un tasso d'interesse variabile, un tasso di cambio, il prezzo di un'azione o il prezzo di una materia prima. Gli swap non vengono negoziati in borsa ma fuori borsa.
Swap sui tassi d'interesse	Derivati finanziari liquidi con cui due parti convengono di scambiare i flussi di cassa dei tassi d'interesse, sulla base di un importo capitale nozionale specificato, da tasso fisso a tasso variabile (o viceversa) o da un tasso variabile a un altro.
Swap sull'inflazione	Gli swap sull'inflazione sono derivati utilizzati per trasferire il rischio di inflazione da una parte a un'altra attraverso lo scambio di cashflow. Negli swap sull'inflazione, una parte paga un tasso fisso su un importo di capitale nozionale, mentre la controparte paga un tasso variabile legato a un indice di inflazione, come l'Indice dei prezzi al consumo ("IPC"). La parte che paga il tasso variabile paga il tasso aggiustato all'inflazione moltiplicato per l'importo capitale nozionale, ad esempio una parte può pagare un tasso fisso del 3% su uno swap sull'inflazione a due anni, ricevendo in cambio l'inflazione effettiva.
Swaption	Opzione su swap (vedere sopra). Le payer swaption danno al loro proprietario il diritto di stipulare uno swap in base al quale esso paga la "gamba" fissa e riceve quella "variabile". Le receiver swaption danno al loro proprietario il diritto di stipulare uno swap in base al quale esso riceve la "gamba" fissa e paga quella variabile.
Total return swap	Contratto swap in cui una parte effettua pagamenti a un tasso prestabilito, fisso o variabile, mentre la controparte effettua pagamenti basati sul rendimento di un attivo sottostante, comprensivo del reddito prodotto e delle eventuali plusvalenze. Nei total return swap l'attivo sottostante, detto anche attivo di riferimento, di solito è costituito da un indice azionario, da un indice finanziario o da obbligazioni ed è di proprietà della parte che riceve il pagamento al tasso prestabilito. I total return swap consentono alla parte che riceve il rendimento totale di ottenere esposizione all'attivo di riferimento e di beneficiarne senza possederlo effettivamente.
Value-at-Risk ("VaR")	Misura statistica utilizzata per stimare l'entità di una perdita potenziale su un orizzonte temporale e un livello di confidenza determinati. I comparti utilizzano un approccio VaR per calcolare la loro esposizione globale, che viene misurato con un livello di confidenza del 99% ed è basato su un intervallo temporale di un mese.
Warrant	Contratto che conferisce il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un titolo – di solito un'azione – a un determinato prezzo prima della scadenza. Il prezzo a cui il titolo sottostante può essere acquistato o venduto viene detto prezzo d'esercizio o prezzo strike. Diversamente dalle opzioni call, i warrant vengono emessi dalla società che emette anche il titolo sottostante.

GENERALITÀ: PRINCIPALI FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE

SEDE LEGALE	SOCIETÀ DI GESTIONE, CONSERVATORE DEL REGISTRO, AGENTE PER I TRASFERIMENTI, AGENTE PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI ED AGENTE DOMICILIATORE
2a, Rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Lussemburgo	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A 2a, Rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Lussemburgo
DEPOSITARIO	GESTORE DEGLI INVESTIMENTI
Brown Brothers Harriman S.C.A. 80 Route d'Esch L-1470 Lussemburgo	FIL Fund Management Limited Pembroke Hall 42 Crow Lane Pembroke HM19 Bermuda
REVISORI INDIPENDENTI	
Deloitte Audit S.à r.l. 20, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Lussemburgo	

GENERALITÀ: GESTIONE DELLA SICAV

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA SICAV

Florence Alexandre

Lussemburgo; Responsabile contabilità fondi per il Lussemburgo presso FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., con competenze per tutte le attività di amministrazione dei fondi domiciliati in Lussemburgo. È anche Funzionario responsabile di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., società di gestione della SICAV. Vanta più di 25 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari e prima di entrare in Fidelity nel 2015 è stata Vicepresidente, Alternative Depositary and Structured Product presso la State Street Bank a Lussemburgo. Florence ha conseguito un master in finanza presso il dipartimento finanziario della scuola Hautes Etudes Commerciales (HEC) di Liegi, con specializzazione in analisi e controllo in tutti i settori aziendali relativamente ai processi di controllo interni ed esterni, e al ruolo di sindaco o revisore indipendente per la verifica interna ed esterna delle società in Belgio.

Rani Jandu

Regno Unito; Responsabile globale dei conflitti d'interesse di Fidelity. È responsabile, tra l'altro, della gestione del programma globale sui conflitti d'interesse e fornisce servizi di consulenza sulla conformità alla Gestione degli investimenti, alle Vendite e distribuzione e agli enti della piattaforma Fidelity. Prima di entrare in Fidelity nel 2004, è stata consulente normativa sulla conformità di mercato alla Borsa Valori di Londra. Rani ha conseguito un master alla *London School of Economics and Political Science* ed è laureata in legge.

Corinna Valentine

Germania; Chief Operating Officer di Fidelity per la Germania e Responsabile Finance Germany. Ha iniziato la carriera in Fidelity nel Regno Unito nel 1999 e da allora ha ricoperto diversi incarichi internazionali. È laureata all'Università di Tubinga ed è in possesso della qualifica di *Chartered Accountant*. Prima di entrare in Fidelity ha lavorato per Dresdner Kleinwort Benson a Londra.

FIL (Luxembourg) S.A.

Società costituita in Lussemburgo il 14 ottobre 1988 con la denominazione di Fidelity International Service (Luxembourg) S.A., iscritta al R.C.S. al numero B 29 112 e con sede legale in 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1021 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, FIL (Luxembourg) S.A., che opera in qualità di Collocatore della SICAV in quanto agente del Collocatore generale, FIL Distributors, è rappresentata da Nishith Gandhi, Chief Financial Officer di Corporate Enablers & Europe. Prima di questa nomina, ha ricoperto numerose posizioni senior nei settori finanziario, operations e prodotti di Fidelity, tra cui Responsabile Asset Management Operations con mandato per tutti gli aspetti di investimento e operazioni sui fondi nelle gamme di fondi retail Fidelity.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE

Christopher Brealey

Lussemburgo; General Counsel Group Planning con responsabilità di diverse attività a livello aziendale. Ha lavorato nel settore dei fondi per più di 25 anni ricoprendo diversi ruoli nel Regno Unito, in Giappone, nelle Bermuda e in Lussemburgo. È *Chartered Accountant* e *Chartered Tax Adviser*.

Eliza Dungworth

Regno Unito; Global Chief Compliance Officer. È entrata in Fidelity a luglio del 2016 inizialmente con l'incarico di Interim Chief Risk Officer per passare poi al nuovo incarico di Global Chief Compliance Officer nel gennaio del 2017, responsabile delle funzioni Compliance di Fidelity e di sorveglianza, come AML, Anti-Bribery and Corruption, Code of Ethics e Sanctions. Eliza è laureata in legge ed è *Chartered Accountant* e *Chartered Tax Adviser*.

Dominic Rossi

Regno Unito; Amministratore non esecutivo. È stato Amministratore e Presidente di vari C.d.A. e Comitati. Inoltre, è uno degli Amministratori di Eight Roads Holding Ltd, e Presidente dei suoi comitati Investimento e Capitale. In precedenza era stato per 7 anni Global Chief Investment Officer, Equities, in Fidelity International, dopo essere entrato in azienda nel marzo 2011 proveniente da Gartmore.

Dominic ha conseguito la laurea in Scienze Politiche alla Sussex University e un MBA alla CASS University (ex City University). Dominic è inoltre Presidente dell'Advisory Board della School of Business Management and Economics dell'Università del Sussex ed è stato Executive Fellow alla London Business School.

Jon Skillman

Lussemburgo; Amministratore non esecutivo. In precedenza Amministratore Delegato, Responsabile Global Workplace Investing and Stock Plan Services, Continental Europe in Fidelity. È entrato in Fidelity nel 1994, con l'incarico di Director of Planning, Fidelity Management & Research. Prima della nomina ad Amministratore Delegato, Continental Europe, nel 2012 era stato Presidente di Fidelity Stock Plan Services in Fidelity Investments a Boston.

FUNZIONARI RESPONSABILI

Florence Alexandre

Lussemburgo; Responsabile contabilità fondi per il Lussemburgo presso FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., con competenze per tutte le attività di amministrazione dei fondi domiciliati in Lussemburgo. Vanta più di 25 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari e prima di entrare in Fidelity nel 2015 è stata Vicepresidente, Alternative Depositary and Structured Product presso la State Street Bank a Lussemburgo. Florence ha conseguito un master in finanza presso il dipartimento finanziario della scuola Hautes Etudes Commerciales (HEC) di Liegi, con specializzazione in analisi e controllo in tutti i settori aziendali relativamente ai processi di controllo interni ed esterni, e al ruolo di sindaco o revisore indipendente per la verifica interna ed esterna delle società in Belgio.

Stephan von Bismarck

Regno Unito; Direttore Sub-Advised Investment Management. È entrato nel Gruppo FIL nel 2004 con responsabilità per i processi di gestione dei rischi fino alla fine del 2017. In precedenza è stato Vicedirettore Global Risk Management per AXA Investment Managers.

Philip Hanssens

Lussemburgo; Chief Compliance Officer, Europe. Philip è entrato in Fidelity International a giugno del 2018. È a capo del team di consulenti sulla conformità in Europa che fornisce consulenza su tutta una serie di problematiche relative al controllo dei servizi finanziari e alle transazioni. Philip è un avvocato abilitato in Inghilterra e Galles e vanta più di 20 anni di esperienza in campo internazionale. Prima di entrare in Fidelity Philip ha ricoperto diversi incarichi negli uffici legali e normativi di GAM (Regno Unito), Nikko Asset Management (Regno Unito), AIG (Regno Unito), dell'Autorità per le Attività Finanziarie (Regno Unito), della Banca Centrale Europea (Germania) e di JP Morgan (Bruxelles).

Corinne Lamesch

Lussemburgo; Responsabile nazionale per il Lussemburgo, è entrata in Fidelity International nel 2008 ed è stata, responsabile per tutti gli aspetti legali dei fondi e delle filiali europee di Fidelity fino al 1° agosto 2019. Attualmente ricopre l'incarico di responsabile dell'ufficio Fidelity a Lussemburgo. Prima di entrare in Fidelity ha lavorato per dieci anni presso lo studio legale privato Allen & Overy and Clifford Chance. Inoltre, è presidente e membro del C.d.A. dell'Association of the Luxembourg Fund Industry ('ALFI').

Karin Winklbauer

Lussemburgo; Direttore dell'Investment Risk Oversight Team di Fidelity e Chief Risk Officer di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. È responsabile delle dinamiche e della governance dei rischi di investimento e della supervisione della liquidità dei fondi e del rischio dei modelli di investimento. Vanta oltre dieci anni di esperienza nella gestione dei rischi in diversi settori tra cui i rischi del credito, operativi e di investimento nel settore dei servizi finanziari. Prima di approdare in Fidelity Group a novembre del 2016, è stata Responsabile dei rischi e Funzionario responsabile presso WRM Capital Asset Management. In precedenza ha ricoperto l'incarico di Senior Risk per Alliance Bernstein e Raiffeisen Zentralbank, Vienna. Karin ha conseguito un master in economia all'Università di Passau, in Germany.

Paul Witham

Lussemburgo; Responsabile dell'Agenzia per i trasferimenti per il Lussemburgo in FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. È entrato in FIL Group nel 2014, ricoprendo inizialmente l'incarico di responsabile del Servizio clienti. Nel 2017 ha assunto l'incarico di responsabile dell'Agenzia per i trasferimenti. Ha 20 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari. Prima di entrare in FIL Group, è stato Assistant Vice President in Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., occupandosi dell'Agenzia per i trasferimenti.

GENERALITÀ: COLLOCATORI GRUPPO FIL E STRUTTURE DI NEGOZIAZIONE

COLLOCATORE GENERALE	
FIL Distributors	
Pembroke Hall 42 Crow Lane Pembroke HM19 Bermuda Telefono: (1) 441 297 7267 Fax: (1) 441 295 4493	
COLLOCATORI DELLE AZIONI E STRUTTURE DI NEGOZIAZIONE	
FIL (Luxembourg) S.A.*	FIL Investments International*
2a, Rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Lussemburgo Telefono: (352) 250 404 1 Fax: (352) 26 38 39 38	Beech Gate, Millfield Lane, Lower Kingswood, Tadworth, Surrey, KT20 6RP Regno Unito Telefono: (44) 1732 777377 Fax: (44) 1732 777262
FIL Distributors International Limited*	FIL Investment Services GmbH *
PO Box HM670 Hamilton HMCX Bermuda Telefono: (1) 441 2977267 Fax: (1) 441 295 4493	Kastanienhöhe 1 D-61476 Kronberg im Taunus Germania Telefono: (49) 6173 509 0 Fax: (49) 6173 509 4199
FIL Gestion	FIL Pensions Management
21 avenue Kléber 75784 Paris Cedex 16 Francia Telefono: (33) 1 7304 3000	Millfield Lane, Lower Kingswood, Tadworth, Surrey, KT20 6RP Regno Unito Telefono: (44) 1732 777377 Fax: (44) 1732 777262
FIL Investment Management (Singapore) Limited	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
8 Marina View #35-06, Asia Square Tower 1 Singapore 018960 Telefono: (65) 6511 2200 (principale) Fax: (65) 6536 1960	Level 21 Two Pacific Place 88 Queensway Admiralty Hong Kong Telefono: (852) 26 29 2629 Fax: (852) 2629 6088

I Collocatori delle Azioni contrassegnati da * mettono anche a disposizione le strutture di negoziazione. Le negoziazioni delle Azioni possono essere effettuate anche direttamente con la Società di gestione presso la sede legale.

PARTE I

1. Informazioni sulla SICAV

1.1. La SICAV

La SICAV è una società d'investimento a capitale variabile costituita in Lussemburgo sotto forma di SICAV (*société d'investissement à capital variable*). Le sue attività sono detenute in differenti comparti. Ogni comparto è costituito da un portafoglio distinto di titoli ed altre attività gestito secondo specifici obiettivi d'investimento. Per i comparti vengono o possono venire emesse diverse classi di Azioni.

La SICAV è stata costituita in Lussemburgo il 14 settembre 2004. Il suo Atto Costitutivo (e successive integrazioni e modificazioni) è conservato presso il *Registre de Commerce et des Sociétés* del Lussemburgo al numero B 102944. Tale documento può essere preso in visione ed è possibile ottenere delle copie dietro pagamento dei diritti al *Registre de Commerce et des Sociétés*. L'Atto Costitutivo può essere modificato dagli Azionisti in base al diritto lussemburghese. L'Atto Costitutivo è stato pubblicato per la prima volta sul *Mémorial* il 27 settembre 2004. Le più recenti modifiche all'Atto Costitutivo, datate 19 novembre 2012, sono state pubblicate sul *Mémorial* il 28 dicembre 2012. A seguito di tali modifiche si è reso necessario il rinnovo della registrazione della SICAV dalla Parte II alla Parte I della Legge del 2002 (e successive integrazioni e modificazioni), da cui uno spostamento in un ambiente compatibile con OICVM III. A decorrere dal 1° luglio 2011 la SICAV è divenuta automaticamente soggetta alla Legge del 2010. L'Atto Costitutivo della SICAV e ogni modifica allo stesso vincolano gli Azionisti.

Per le controversie stragiudiziali e il meccanismo di risarcimento contattare il Compliance Officer nominato, FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1021 Lussemburgo. Per la SICAV non sono previsti piani di compensazione degli investitori.

Il capitale della SICAV è uguale al Valore Patrimoniale Netto.

Secondo le leggi lussemburghesi, la SICAV è autorizzata ad emettere un numero illimitato di Azioni, tutte senza valore nominale. Una volta emessa, ogni Azione è libera ed interamente versata. Le Azioni non hanno diritti di privilegio, opzione o scambio (a parte i diritti di conversione tra comparti o le classi di Azioni).

Tutte le Azioni di un comparto hanno uguali diritti e privilegi. Ciascuna Azione in un comparto ha il diritto di partecipare in uguale misura in quello stesso comparto ai dividendi o altre distribuzioni dichiarati sulle Azioni in quel comparto e in caso di chiusura di quel dato comparto o di liquidazione della SICAV, ai proventi dalla liquidazione di quel comparto. Ogni Azione dà diritto ad un voto in tutte le assemblee degli Azionisti della SICAV, di un comparto o di una classe. Tuttavia, la SICAV può rifiutarsi di accettare il voto di qualsiasi Soggetto statunitense (secondo la definizione di cui alla Parte III, 3.4., "Investitori autorizzati e limitazioni alla proprietà" del Prospetto) o il voto di qualsiasi detentore in relazione ad una partecipazione superiore al 3% (come previsto nell'Atto Costitutivo).

La SICAV non ha emesso opzioni o azioni al portatore o altri diritti speciali relativi alle Azioni.

Il Consiglio ha generalmente il potere di limitare le emissioni di Azioni in base all'Articolo 7 dell'Atto Costitutivo e alle disposizioni anti-market timing descritte nel precedente paragrafo Nota Importante a qualsiasi soggetto che non sia un Investitore autorizzato (secondo la definizione di cui alla Parte III, 3.4., "Investitori autorizzati e limitazioni alla proprietà" del Prospetto). Informazioni sui comparti e le classi di Azioni non offerti in un dato momento agli investitori sono disponibili presso la sede legale della SICAV e della Società di gestione e gli uffici dei Collocatori.

Le classi di Azioni dei comparti possono essere quotate presso la Borsa del Lussemburgo. Caso per caso, sarà possibile quotare le Azioni in altre borse se il Consiglio lo riterrà opportuno. Ulteriori informazioni sulle quotazioni possono essere ottenute dalla Gestione di gestione su richiesta.

I seguenti documenti, insieme a una traduzione in inglese della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010, sono a disposizione e possono essere visionati gratuitamente nei normali orari d'ufficio di qualsiasi Giorno lavorativo presso la sede legale della SICAV della Società di gestione e possono essere visionati gratuitamente anche presso le sedi dei Collocatori.

Atto Costitutivo della SICAV

Contratto di servizi della Società di gestione

Contratto di incarico al Depositario

Contratti di incarico ai Collocatori

Contratto di Gestione degli Investimenti

Contratto di servizi

KIID

Relazioni finanziarie

Copie del Prospetto, dei KIID e delle ultime relazioni finanziarie della SICAV sono disponibili gratuitamente rivolgendosi alla sede legale della SICAV e della Società di gestione e agli uffici dei Collocatori e dei rappresentanti locali della SICAV.

Ulteriori informazioni sono rese disponibili dalla SICAV su richiesta presso la sede legale, ai sensi delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti lussemburghesi. Tra di esse figurano quelle relative alle procedure di gestione dei reclami, alla strategia da seguire per l'esercizio dei diritti di voto della SICAV, alla politica di effettuazione degli ordini di negoziazione per conto della SICAV presso altri organismi, ad altri aspetti relativi alle Commissioni di ricerca, alla politica di migliore esecuzione e agli accordi relativi a diritti, commissioni e vantaggi non monetari in relazione alla gestione degli investimenti e all'amministrazione della SICAV. L'autorità di controllo competente nello stato di appartenenza della SICAV è la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF), 283, route d'Arlon, L-1150 Lussemburgo.

1.2. Fattori di rischio

I. PROFILI DI RISCHIO DI FIDELITY ACTIVE STRATEGY FUND

Comparti	RISCHI GENERALI VALIDI PER TUTTI I COMPARTI	RISCHI COLLEGATI ALLE AZIONI	RISCHI PAESE, CONCENTRAZIONE E COLLEGATI ALLO STILE D' INVESTIMENTO	RISCHI COLLEGATI AI MERCATI EMERGENTI	RISCHI COLLEGATI A STRUMENTI SPECIFICI	RISCHI COLLEGATI AI DERIVATI	ULTERIORI FATTORI DI RISCHIO INDICATI NEL PROSPETTO*
FAST - Asia Fund	X	X		X	X	X	X (i)(a,b)
FAST – Emerging Markets Fund	X	X	X	X	X	X	X (i)(a,b)
FAST – Europe Fund	X	X				X	X (i)(a,b) + (ii)
FAST – Global Fund	X	X				X	X (i)(a) + (ii)

II. RISCHI GENERALI VALIDI PER TUTTI I COMPARTI

I paragrafi che seguono intendono informare gli investitori sulle incertezze e i rischi associati agli investimenti e alle transazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. Pur prestando la massima attenzione alla comprensione e alla gestione di tali rischi, i rischi associati agli investimenti in questi mercati vengono sostenuti in ultima analisi dai vari comparti e, pertanto, dai rispettivi Azionisti.

Rischi associati alla normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

La SICAV intende rispettare tutte le disposizioni e gli obblighi imposti dalla FATCA e quelli derivanti dall'accordo intergovernativo ("IGA") con gli USA. Non esiste tuttavia la sicurezza che vi riesca, evitando di conseguenza l'assoggettamento alla ritenuta fiscale USA. Nel caso in cui il Lussemburgo, come paese, dovesse essere considerato non soddisfare tali obblighi, o se la SICAV, come istituzione finanziaria lussemburghese, dovesse essere considerata dai governi lussemburghese e statunitense non in grado di soddisfare i suoi obblighi in futuro, la SICAV potrà essere soggetta ad ulteriori ritenute fiscali USA, il che potrebbe influire in modo sostanziale sui rendimenti prodotti da determinati titoli di origine USA. Inoltre, gli azionisti potrebbero subire perdite sostanziali in determinati comparti, nel caso in cui la ritenuta fiscale USA dovesse essere applicata sul valore di capitale dei titoli di origine USA. Prima di decidere di investire nel comparto gli investitori devono rivolgersi ai loro consulenti legali, fiscali e finanziari per chiarire il loro status ai sensi della normativa FATCA.

Sostituzione del LIBOR e di altri IBOR

Il London Inter-bank Offered Rate ("LIBOR") è la media dei tassi di interesse stimati dalle principali banche di Londra, basati sul costo che avrebbero dovuto pagare per contrarre prestiti con altre banche. Un comparto può effettuare operazioni su strumenti valutati utilizzando LIBOR o altri tassi IBOR specifici della valuta o stipulare contratti che comportino obblighi di pagamento con riferimento agli IBOR. Dalla fine del 2021 la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito non chiederà più alle banche del panel di presentare i tassi per il calcolo del LIBOR e pertanto non è certo se, e in che misura, le stesse continueranno a fornire le indicazioni e se il LIBOR continuerà a funzionare come funziona attualmente.

L'abbandono del LIBOR e di altri IBOR fa parte di un iter normativo che prevede il passaggio dagli IBOR a tassi di riferimento alternativi. La transizione presenta rischi per i comparti che non è possibile identificare in modo esaustivo, ma che possono influire negativamente sulla loro performance, sul loro Valore patrimoniale netto, sugli utili e sui rendimenti per gli Azionisti.

Se un IBOR viene interrotto o non è comunque più disponibile il tasso di interesse sugli strumenti di debito che fanno riferimento ad esso dovrà essere determinato sulla base di eventuali clausole di riserva. Ciò può dipendere, in determinate circostanze, dalla messa a disposizione, da parte delle banche di riferimento, di quotazioni per il tasso IBOR, che potrebbero non essere disponibili, o richiedere l'applicazione di un tasso fisso basato sull'ultimo tasso IBOR disponibile. Inoltre, nel caso in cui le clausole di riserva dovessero essere modificate per tener conto della mancata indicazione e sussistessero incertezze su una misura alternativa del tasso di interesse, non vi è alcuna garanzia che le modifiche o i tassi di interesse alternativi limiteranno allo stesso modo il rischio di tasso di interesse futuro.

Le posizioni in strumenti IBOR possono risentire della riduzione della liquidità e della perdita di valore a seguito della prevista sospensione. Inoltre, qualsiasi tasso di riferimento sostitutivo e qualsiasi adeguamento dei prezzi imposto unilateralmente, da un ente regolatore o dalle controparti, potrebbero non essere adatti a un comparto, con conseguenti aggravio di costi per chiudere posizioni ed effettuare operazioni di sostituzione. Nel caso in cui l'indice di riferimento dovesse essere richiamato o utilizzato da un comparto o in relazione agli investimenti ai quali lo stesso dovesse essere esposto (direttamente o indirettamente), potrebbe essere necessario sostituire l'indice con altri riferimenti e terminare o ristrutturare gli investimenti interessati, con possibile aggravio di costi per le operazioni di chiusura e di sostituzione. Potrebbero esservi ulteriori costi nel caso in cui non dovessero essere disponibili per un comparto strumenti con maggiore liquidità o prezzi più favorevoli.

* Ulteriori fattori di rischio indicati nel Prospetto: (i) Investimenti sostenibili; (ii) Rischi di sostenibilità associati ad investimenti in mercati sviluppati diversificati.

Performance storica

I dati relativi alla performance passata dei singoli comparti sono riportati nei rispettivi KIID. La performance passata non dev'essere considerata indicativa di quella futura, né può in alcun modo garantire rendimenti futuri.

Fluttuazioni di valore

Gli investimenti della SICAV sono soggetti alle fluttuazioni di mercato e ad altri rischi inerenti agli investimenti in titoli e strumenti finanziari in genere. Non può esservi garanzia alcuna di apprezzamento del valore degli investimenti, né può essere garantito il valore del capitale dell'investimento originale. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono aumentare o diminuire, e può capitare che l'investitore non riesca a recuperare l'importo originariamente investito. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo d'investimento dei singoli comparti venga effettivamente raggiunto.

Liquidazione di Comparti e di Classi di Azioni

In caso di liquidazione di un comparto o di una classe di Azioni, le attività del comparto o della classe verranno realizzate, le passività pagate e i proventi netti della realizzazione distribuiti agli Azionisti in proporzione alla rispettiva quota azionaria in detti comparto o classe. È possibile che nel momento in cui vengono effettuate la realizzazione o la distribuzione alcuni investimenti detenuti dal comparto o dalla classe di Azioni abbiano un valore inferiore al costo iniziale degli investimenti, con conseguente perdita per gli Azionisti. Tutte le normali spese di esercizio sostenute fino alla liquidazione saranno a carico del comparto o della classe. Non esistono spese organizzative non ammortizzate per quanto riguarda la SICAV, un comparto o una classe.

Rischi legali e fiscali

In alcuni paesi l'interpretazione e l'attuazione di leggi e regolamenti ed il sanzionamento giuridico dei diritti degli azionisti a fronte di detti leggi e regolamenti può comportare incertezze significative. Inoltre possono sussistere differenze tra gli standard contabili e di verifica, le prassi di rendicontazione ed i requisiti di dichiarazione e quelli generalmente accettati a livello internazionale. Alcuni comparti possono essere soggetti a ritenute fiscali ed altre imposte. Il diritto e le normative fiscali dei singoli paesi sono in costante evoluzione e le variazioni possono essere decise con effetto retroattivo. L'interpretazione e l'applicabilità del diritto e dei regolamenti fiscali da parte degli enti fiscali di alcuni paesi non sono coerenti e trasparenti come quelli dei paesi più sviluppati e possono variare da una regione all'altra.

Rischio valutario

Il rendimento totale e i bilanci di un comparto possono risentire in modo significativo dell'andamento dei tassi di cambio se le attività e i redditi del comparto sono denominati in valute diverse dalla valuta base dello stesso e ciò significa che i movimenti valutari possono influire in modo significativo sul prezzo delle Azioni di un comparto. Le tre principali aree di rischio valutario si hanno quando i movimenti dei tassi di cambio influiscono sul valore degli investimenti, sulle differenze temporali a breve termine o sull'incasso dei proventi. Un comparto può coprire o meno tali rischi con contratti di cambio spot o a termine ed i rischi associati a queste tecniche sono spiegati più avanti nella sezione relativa agli Strumenti finanziari derivati.

Rischio di liquidità

In condizioni di mercato normali le attività della SICAV sono costituite principalmente da investimenti realizzabili immediatamente vendibili. La principale passività di un comparto è costituita dal rimborso delle eventuali quote che gli investitori vogliono vendere. In generale la SICAV gestisce gli investimenti, compresa la liquidità, in modo da poter far fronte alle passività. Può essere necessario vendere gli investimenti detenuti in presenza di una liquidità insufficiente a finanziare i rimborsi. Se l'ammontare delle vendite è sufficientemente ampio, o se il mercato è illiquido, c'è il rischio che gli investimenti non possano essere venduti o che vengano venduti ad un prezzo tale da influire negativamente sul Valore Patrimoniale Netto del comparto.

Rischio di determinazione del prezzo e di valutazione

Le attività della SICAV sono costituite principalmente da investimenti quotati quando un prezzo di valutazione può essere ottenuto da una borsa valori o da una fonte parimenti verificabile. La SICAV tuttavia effettua anche investimenti non quotati e/o illiquidi, che aumentano il rischio di incorretta determinazione del prezzo. Inoltre, la SICAV calcola il Valore Patrimoniale Netto quando alcuni mercati sono chiusi per festività o altre ragioni. In questi e in analoghi casi non è disponibile alcuna fonte verificabile oggettiva dei prezzi di mercato e il Gestore degli investimenti ricorre ad un processo di Valore equo per stabilire il prezzo equo degli investimenti in questione; questo processo di Valore equo comporta l'assunzione di parametri soggettivi.

Rischio di credito della controparte e di regolamento

Qualsiasi comparto può stipulare transazioni direttamente con controparti approvate dal Gestore degli investimenti, il che li espone al credito delle stesse e alla loro capacità di soddisfare le condizioni contrattuali. Si tratta di transazioni che, in genere, non godono delle protezioni che tutelano quelle negoziate in borsa, tra cui le garanzie delle organizzazioni di compensazione, la negoziazione e il regolamento mark-to-market giornalieri e i requisiti di segregazione e di minimo capitale applicabile agli intermediari. In caso di fallimento o insolvenza di una controparte, il comparto potrebbe subire ritardi nella liquidazione della posizione e delle perdite, con possibile perdita di valore dell'investimento nel periodo in cui cerca di far valere i suoi diritti, non essere in grado di realizzare eventuali guadagni sull'investimento in detto periodo e dover pagare onorari e spese per far valere i suoi diritti. Esiste anche la possibilità che i contratti con le controparti vengano risolti, ad esempio per sopravvenuta illegalità o per variazioni delle normative fiscali o contabili rispetto a quelle in vigore al momento della stipula del contratto. Tuttavia, i rischi sopra indicati sono limitati in considerazione del sistema di gestione del rischio della controparte adottato dal Gestore degli investimenti e delle Limitazioni agli investimenti illustrati nel presente Prospetto. Il rischio della controparte è ovviamente maggiore per i contratti a più lunga scadenza o quando il comparto ha concentrato le transazioni su un unico gruppo o su un gruppo

ristretto di controparti. La SICAV non è soggetta a restrizioni per quanto riguarda la negoziazione con specifiche controparti né relativamente al numero di controparti con cui può negoziare.

Prestito titoli

Il prestito titoli comporta il rischio che (a) se il prestatore di titoli prestatati da un comparto non procede alla loro restituzione sussiste il rischio che il collaterale ricevuto possa realizzare un valore inferiore a quello dei titoli prestatati, a causa di un pricing inesatto, di andamenti sfavorevoli del mercato, di un deterioramento del rating del credito degli emittenti del collaterale o della mancanza di liquidità del mercato in cui il collaterale viene scambiato e che (b) nel caso in cui il collaterale liquido venga reinvestito, il reinvestimento può (i) comportare indebitamento con i rischi ad esso connessi e il rischio di perdite e volatilità, (ii) produrre esposizioni di mercato incoerenti con l'obiettivo di investimento del comparto, o (iii) conseguire un rendimento inferiore all'importo del collaterale da restituire e (c) la ritardata restituzione dei titoli prestatati può limitare la capacità di un comparto ad adempiere agli obblighi di consegna previsti dalla vendita dei titoli.

Rischio dell'orizzonte d'investimento

La scelta degli investimenti del comparto viene effettuata in funzione degli obiettivi d'investimento e può non allinearsi strettamente con l'orizzonte d'investimento degli investitori. Se gli investitori non scelgono esattamente un comparto che si allinei strettamente con il loro orizzonte d'investimento può esservi il rischio di un potenziale scostamento tra l'orizzonte d'investimento degli investitori e quello del comparto.

Passività incrociate

Anche se le attività e le passività sono chiaramente attribuibili alle singole classi di Azioni non vi è alcuna segregazione legale tra le classi di Azioni di un comparto, il che significa che se le passività di una classe di Azioni sono superiori alle rispettive attività, i creditori di detta classe possono rivalersi illimitatamente sulle attività attribuibili ad altre classi di Azioni dello stesso comparto. Pertanto gli Azionisti devono tenere presente che possono essere effettuate specifiche transazioni (come la copertura valutaria o la gestione della duration dei tassi d'interesse) a vantaggio di una determinata classe di Azioni, che però comportano passività per le altre classi di Azioni dello stesso comparto.

Rischio operativo

Le attività della SICAV (compresa la gestione degli investimenti) vengono svolte dai fornitori di servizi indicati nel presente Prospetto. In caso di fallimento o insolvenza di un fornitore di servizi, gli investitori potrebbero andare incontro a ritardi (ad esempio, ritardi nelle formalità di sottoscrizione, conversione e rimborso di Azioni) o ad altri problemi.

Rischio di custodia

Gli attivi della SICAV sono affidati in custodia ad un depositario, il che espone la SICAV al rischio di perdita degli attivi in custodia a seguito di insolvenza, negligenza o negoziazione fraudolenta da parte della banca depositaria. La banca depositaria non detiene direttamente tutti gli attivi della SICAV ma utilizza una rete di terzi delegati, per cui gli investitori sono esposti anche al rischio di fallimento di questi ultimi. LA SICAV può investire in mercati in cui i sistemi di custodia e/o di regolamento non sono completamente sviluppati.

III. RISCHI COLLEGATI ALLE AZIONI

Comparti azionari

Per i comparti che investono in azioni il valore delle azioni può fluttuare, spesso anche in maniera esorbitante, in risposta ad attività e risultati di singole società o per via di condizioni o di eventi generali dei mercati. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono provocare cambiamenti di valore quando la valuta d'investimento è diversa dalla valuta base del comparto che detiene l'investimento.

IV. RISCHI PAESE, CONCENTRAZIONE E COLLEGATI ALLO STILE D'INVESTIMENTO

Concentrazione per paese

I comparti che investono essenzialmente in un solo paese hanno una maggior esposizione ai rischi di mercato, politici, legali, economici e sociali di quel paese rispetto ai comparti che diversificano il rischio paese tra numerosi paesi. Esiste il rischio che un particolare paese possa imporre controlli sui cambi e/o le conversioni o di adottare regolamenti tali da turbare le modalità operative dei mercati di quel paese. Le conseguenze di tali azioni, e di altre come la confisca di attivi, possono ostacolare il normale funzionamento del comparto in relazione alla compravendita d'investimenti ed eventualmente anche la possibilità di onorare le richieste di disinvestimento. Come più dettagliatamente spiegato nella Parte II, 2.6, le operazioni del comparto possono essere sospese e gli investitori possono non essere in grado di acquistare unità del comparto o di ottenere il rimborso di quelle possedute. Queste ed altre azioni possono inoltre influire negativamente sulla capacità di determinazione del prezzo degli investimenti del comparto, il che a sua volta può influire in modo sostanziale sul Valore Patrimoniale Netto del comparto. Dal canto suo, tuttavia, la diversificazione su un gran numero di paesi può comportare altri rischi, come quello valutario. In alcuni paesi e per determinati tipi d'investimento i costi di transazione sono maggiori e la liquidità minore rispetto ad altri paesi.

Concentrazione per titoli e settore

Alcuni comparti possono investire in un numero relativamente ristretto di titoli o possono essere concentrati in uno specifico settore industriale ed il Valore Patrimoniale Netto del comparto può essere più volatile a seguito di tale concentrazione, rispetto ad un comparto che diversifica gli investimenti su un numero maggiore di titoli o settori.

Investimenti nelle PMI

Si possono avere limiti alla possibilità di trovare metodi alternativi per la gestione dei flussi di cassa, soprattutto quando l'investimento è concentrato sulle PMI. I prezzi dei titoli delle PMI sono in genere più volatili di quelli delle grandi aziende; si tratta di titoli spesso meno liquidi e le società emittenti possono essere soggette a fluttuazioni più repentine dei prezzi di mercato in misura maggiore rispetto alle aziende più grandi e più consolidate. Gli investimenti in titoli di società con minori capitalizzazioni di mercato sono in genere considerati maggiormente suscettibili di apprezzamento ma possono anche comportare rischi superiori a quelli normalmente associati alle aziende più consolidate, in quanto sono in genere più soggetti agli effetti negativi delle condizioni economiche o di mercato in peggioramento. Queste aziende possono avere linee di prodotti, mercati o risorse finanziarie limitate o possono dipendere da un gruppo dirigenziale ristretto. Oltre alla maggiore volatilità, i titoli delle PMI possono in certa misura fluttuare indipendentemente dai titoli delle aziende più grandi (vale a dire, i prezzi dei titoli delle PMI possono scendere quando i prezzi dei titoli delle aziende più grandi crescono o viceversa). Per i comparti specializzati in questo tipo d'investimenti, le transazioni, soprattutto quelle importanti, possono avere un impatto maggiore sui costi di gestione del comparto rispetto a transazioni simili effettuate da comparti più grandi o transazioni simili in aziende di dimensioni maggiori, per via della natura relativamente illiquida dei mercati per quanto riguarda le azioni delle PMI.

Per gli investimenti in società di piccole dimensioni trova applicazione tutta una serie di Rischi di sostenibilità. Tra i rischi ambientali figurano, senza intento limitativo, potenziali danni a infrastrutture fisiche dovuti a condizioni meteorologiche estreme e cambiamento climatico, la capacità delle società di mitigare e adeguarsi al cambiamento climatico e al potenziale aumento dei prezzi. Tra i rischi sociali figurano, senza intento limitativo, i rischi legati alla cibersecurity e il potenziale furto di dati dei clienti, le normative tecnologiche sempre più stringenti, la salute e la sicurezza e il benessere del personale. I rischi di governance comprendono la composizione e l'efficienza dei consigli di amministrazione, gli incentivi concessi al gruppo dirigente, la qualità dei dirigenti e l'allineamento della dirigenza con gli azionisti. Di solito, inoltre, le società più piccole forniscono meno informazioni in materia di sostenibilità aziendale e dedicano meno risorse a queste problematiche rispetto alle società più grandi. In questo senso esse possono presentare ulteriori criticità in sede di valutazione su come gestiscono i Rischi di sostenibilità e sui probabili effetti degli stessi sui comparti che investono nelle società più piccole. Una gestione inefficace dei Rischi di sostenibilità può portare al deterioramento dei risultati finanziari e avere effetti negativi sulla società e sull'ambiente.

V. RISCHI COLLEGATI AI MERCATI EMERGENTI

Mercati emergenti compresa la Russia

Molti comparti investono, in misura parziale o totale, in titoli dei mercati emergenti. Gli investitori devono sapere che tali titoli possono risultare più volatili rispetto ai titoli di mercati più sviluppati. Conseguentemente, rispetto ai comparti che investono in mercati più maturi, può aumentare il rischio di fluttuazione dei prezzi e di sospensione dei rimborsi. La volatilità può derivare da fattori politici ed economici e può essere accresciuta da fattori legati alle normative, alla liquidità del mercato, alla liquidazione e al trasferimento di azioni e a fattori valutari. Alcuni paesi con mercati emergenti hanno economie relativamente prospere, ma possono essere sensibili ai prezzi mondiali delle materie prime e/o ai tassi d'inflazione volatili. Altri paesi sono particolarmente vulnerabili alle condizioni economiche. Pur prestando la massima attenzione alla comprensione e alla gestione di tali rischi, i rischi associati agli investimenti in questi mercati vengono sostenuti in ultima analisi dai vari comparti e, pertanto, dai rispettivi Azionisti.

Per gli investimenti in mercati emergenti globali trova applicazione tutta una serie di Rischi di sostenibilità. I rischi di governance possono essere più accentuati nei paesi in via di sviluppo, nei quali fra i fattori di rischio figurano la mancanza di maturità o di permanenza in carica dei consigli di amministrazione. Altri rischi comprendono la composizione e l'efficienza dei consigli di amministrazione, gli incentivi concessi al gruppo dirigente, la qualità dei dirigenti e l'allineamento della dirigenza con gli azionisti. I rischi di governance nei mercati emergenti possono risultare maggiori rispetto ai mercati sviluppati; l'assetto proprietario comprende più di frequente interessi di controllo statali o di una singola persona o di un unico gruppo familiare. Inoltre, la compagine azionaria può essere molto più complessa, con le azioni prive di diritto di voto che danno meno potere decisionale alle componenti di minoranza e con soggetti collegati che possono introdurre rischi politici, con implicazioni di più ampio respiro.

Dal momento che nei mercati emergenti prevalgono le attività imprenditoriali nel settore delle materie prime, le industrie estrattive possono aumentare i rischi socio-ambientali. Si tratta in particolare di rischi che hanno a che fare con la capacità delle società di limitare il cambiamento climatico e di adattarsi, il che porta le società che operano sui mercati emergenti a doversi misurare - tra l'altro - con l'aumento dei prezzi del carbonio, con la crescente penuria idrica (e di conseguenza con l'aumento del prezzo dell'acqua), con le criticità legate alla gestione dei rifiuti, oltre che con le ricadute potenzialmente negative sugli ecosistemi locali e su quello globale. Fra i rischi sociali figurano, senza intento limitativo, la sicurezza del prodotto, la gestione della catena di fornitura e gli standard occupazionali, la salute e la sicurezza e i diritti umani, il benessere del personale, le preoccupazioni in materia di trattamento dati e privacy, le normative tecnologiche sempre più stringenti e la diversità, tutti aspetti che sono più esposti a potenziali criticità sui mercati emergenti.

Una gestione inefficace di questi rischi può portare al deterioramento dei risultati finanziari e avere effetti negativi sulla società e sull'ambiente.

Alcuni comparti possono investire una parte delle loro attività in Russia. Resta inteso che, ai sensi dell'attuale regolamentazione lussemburghese, un comparto non può investire più del 10% del patrimonio netto in titoli non quotati né scambiati su un mercato regolamentato. Alcuni investimenti in titoli russi sono considerati rientrare in questa limitazione. Esistono rischi specifici legati agli investimenti in Russia. Gli investitori devono essere a conoscenza del fatto che il mercato russo presenta rischi specifici in ordine alla liquidazione e alla custodia dei titoli, oltre che in ordine alla registrazione degli investimenti, poiché i Conservatori dei Registri non sempre sono soggetti all'effettiva supervisione delle autorità governative. I titoli del mercato russo non vengono fisicamente conservati presso il Depositario o i suoi agenti locali in Russia. Occorre pertanto considerare che né il Depositario né gli agenti locali dello stesso svolgono una funzione di conservazione o di custodia fisica in conformità agli standard internazionali riconosciuti. La responsabilità del Depositario si estende esclusivamente alla sua negligenza e/o inadempienza intenzionale e alla negligenza e inadempienza intenzionale dei suoi agenti locali in Russia e non si estende ad eventuali perdite dovute a liquidazione, fallimento, negligenza e inadempienza intenzionale dei Conservatori dei Registri. Ove si verificino simili perdite, la SICAV dovrà rivalersi nei confronti dell'emittente e/o dei Conservatori dei registri da essa designati.

Alcuni dei, o tutti i, rischi attribuiti agli investimenti in Russia possono valere anche per altri mercati emergenti.

VI. RISCHI COLLEGATI A STRUMENTI SPECIFICI

Collegati alla Cina

(i) Rischi di sostenibilità

Per gli investimenti in Cina trova applicazione tutta una serie di Rischi di sostenibilità.

I rischi di governance possono essere più accentuati nei paesi in via di sviluppo, nei quali fra i fattori di rischio figurano la mancanza di maturità o di permanenza in carica dei consigli di amministrazione. I rischi di governance comprendono la composizione e l'efficienza dei consigli di amministrazione, gli incentivi concessi al gruppo dirigente, la qualità dei dirigenti e l'allineamento della dirigenza con gli azionisti. I rischi di governance in Cina possono risultare maggiori rispetto ai mercati sviluppati; l'assetto proprietario comprende più di frequente interessi di controllo statali o di una singola persona o di un unico gruppo familiare. La compagine azionaria può essere più complessa, con le azioni senza diritto di voto che limitano decisamente il potere dei gruppi di minoranza. I soggetti collegati possono introdurre rischi politici, che hanno implicazioni di vasta portata, mentre i precedenti di trading molto limitati possono svantaggiare gli investitori sotto l'aspetto informativo.

Inoltre è fondamentale prendere atto che le industrie estrattive cinesi possono esacerbare i rischi ambientali e sociali. La capacità delle società di mitigare e adeguarsi al cambiamento climatico e al potenziale aumento dei prezzi del carbonio, l'esposizione alla crescente penuria delle risorse idriche e al potenziale aumento del prezzo dell'acqua, le sfide poste dalla gestione dei rifiuti e il loro effetto sull'ecosistema locale e su quello globale. Fra i rischi sociali figurano, senza intento limitativo, la sicurezza del prodotto, la gestione della catena di fornitura e gli standard occupazionali, la salute e la sicurezza e i diritti umani, il benessere del personale, le preoccupazioni in materia di trattamento dati e privacy e le normative tecnologiche sempre più stringenti.

Investire nel settore tecnologico in Cina può presentare ulteriori Rischi di sostenibilità. Ad esempio, per quanto riguarda la gestione della catena di fornitura, l'approvvigionamento responsabile di materiali e componenti e il benessere del personale che lavora nelle imprese manifatturiere controllate, ed il mancato impiego di manodopera minorile. Inoltre, in relazione alla sicurezza del prodotto, garantire che attrezzature e componenti non comportino alcun pericolo per la salute degli utilizzatori finali né degli addetti alle lavorazioni intermedie.

Per quanto riguarda gli editori online e i social media possono esservi rischi relativamente alla capacità di effettuare la verifica dei fatti e delle informazioni pubblicate sui loro siti, e su come siano in grado di limitare la diffusione della disinformazione senza pregiudicare il legittimo dibattito e la libertà d'espressione.

Possono anche sussistere preoccupazioni per quanto riguarda la cibersicurezza; ad esempio la "superficie" d'attacco a disposizione dei cybercriminali è aumentata significativamente nel corso del 2020 a seguito del maggiore ricorso all'informatica durante il lockdown; potrebbe non essere possibile stabilire se le aziende abbiano adottato misure opportune per limitarne le conseguenze. Per quanto riguarda la privacy, possono sussistere preoccupazioni in relazione alle opzioni e alle protezioni che le aziende che lavorano online possono dare agli utenti in termini di dati personali e su come gli stessi vengono gestiti. La sottrazione o la perdita di dati sensibili e le interruzioni dell'attività sono esempi di eventi sostanziali legati a questo tipo di rischio che potrebbero arrecare danni alla reputazione dell'azienda o alle sue attività.

Per i rischi relativi al benessere online potrebbero non essere evidenti i controlli che le aziende che operano online esercitano sui contenuti tossici e su quali mezzi mettono in campo per garantire il benessere degli utenti in generale.

In senso lato, dal momento che operano in zone relativamente sottoregolamentate, molte aziende tecnologiche della regione potrebbero non essere in grado di prevenire e gestire i Rischi di sostenibilità prima che si trasformino in criticità sotto il profilo normativo o politico.

Inoltre, per quanto riguarda i dipendenti, potrebbero sussistere rischi per quanto riguarda la capacità di un'organizzazione di attirare e mantenere un personale qualificato. Nel caso in cui dovessero venire attuate politiche e prassi insufficienti in materia di diversità e di discriminazione, ciò potrebbe avere effetti negativi sul tasso di rotazione del personale e sui costi d'esercizio relativi all'assunzione, alla formazione e alla fidelizzazione dei dipendenti.

Una gestione inefficace di questi rischi può portare al deterioramento dei risultati finanziari e avere effetti negativi sulla società e sull'ambiente.

(ii) Investimenti cinesi

Gli investimenti in Renminbi di un comparto in Azioni cinesi di classe A o in titoli a reddito fisso cinesi onshore ed altri titoli ammessi denominati in Renminbi verranno effettuati tramite tutti i mezzi consentiti ai sensi delle normative vigenti, comprese quote di Investitori Istituzionali Esteri Qualificati ("QFII"), il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect ("Stock Connect") e qualsiasi altro mezzo idoneo. L'incertezza e il cambiamento di leggi e normative delle relative leggi e normative nella Repubblica Popolare Cinese ("PRC") e la possibilità che il governo della PRC e/o gli enti normativi adottino politiche che possono riguardare i mercati finanziari possono influire negativamente sul comparto.

L'elevata volatilità e le potenziali difficoltà di regolamento nei mercati della PRC possono anche comportare significative fluttuazioni nei prezzi dei titoli negoziati in tali mercati. Inoltre, le borse della PRC hanno tipicamente il diritto di sospendere o limitare le attività di trading di qualsiasi titolo scambiato. Tutto ciò può influire negativamente sul valore patrimoniale netto dei comparti interessati.

QFII

Ai sensi dei regolamenti in vigore nella PRC gli investitori esteri possono investire in Azioni cinesi di classe A tramite istituti che hanno ottenuto lo status di Investitori Istituzionali Esteri Qualificati ("QFII") nella PRC. Gli attuali regolamenti QFII impongono rigide limitazioni sugli investimenti in Azioni cinesi di classe A o in titoli a reddito fisso cinesi onshore. La capacità di un comparto di effettuare gli investimenti o di perseguire a fondo l'obiettivo e la strategia di investimento è soggetta alle leggi, alla regolamentazione e alle normative (tra cui limitazioni agli investimenti, periodi minimi di detenzione

degli investimenti e requisiti sul rimpatrio di capitale e utili) nella PRC, che possono essere soggette a cambiamenti che possono anche avere effetto retroattivo. In determinati casi i relativi comparti possono subire perdite a causa delle limitate possibilità d'investimento, o possono non essere in grado di attuare o perseguire appieno gli obiettivi o la strategia d'investimento.

I comparti possono anche subire perdite sostanziali nel caso in cui l'autorizzazione dello stato QFII venga revocata o sospesa o non sia comunque più valida per il fatto che i relativi comparti potrebbero essere tenuti a cedere le partecipazioni in titoli o potrebbe essere impedito loro di negoziare i titoli interessati e rimpatriare la liquidità oppure nel caso in cui uno degli operatori o delle parti principali (compresi i depositari/intermediari QFII) falliscano e/o facciano default o non siano più in grado di tenere fede ai loro impegni (compresi l'esecuzione o il perfezionamento di transazioni o i trasferimenti di somme o titoli).

Stock Connect

Alcuni comparti possono avere accesso diretto ed investire in determinate Azioni cinesi di classe A autorizzate tramite Stock Connect allo scopo di consentire l'accesso reciproco ai mercati azionari della PRC e di Hong Kong.

Tramite Stock Connect, gli investitori esteri (compresi i comparti) possono essere autorizzati, nel rispetto di norme e regolamenti pubblicati e modificati di volta in volta, a negoziare in Azioni cinesi di classe A quotate alla borsa di Shanghai ("SSE") e alla borsa di Shenzhen ("SZSE") tramite il Northbound Trading Link.

Gli investimenti tramite Stock Connect sono soggetti a rischi, quali limitazioni di quote, rischio di sospensione, rischio operativo, limitazioni alla vendita imposte da controlli front-end, richiamo di titoli autorizzati, rischi di compensazione e liquidazione, accordi di prestanome per il possesso di Azioni cinesi di classe A e rischio normativo. Stock Exchange of Hong Kong Limited ("SEHK"). SSE e SZSE si riservano il diritto di sospendere la negoziazione tramite Stock Connect, qualora dovesse risultare necessario per garantire un mercato regolare ed equo e per gestire i rischi in modo prudente, il che potrebbe influire negativamente sulla capacità di accedere al mercato PRC. Se viene attuata una sospensione delle negoziazioni attraverso il programma, la capacità dei rispettivi comparti di investire in Azioni cinesi di classe A o di accedere ai mercati della PRC, attraverso il programma ne risentono negativamente. I regolamenti della PRC prevedono che per poter vendere le azioni gli investitori debbano detenere nei loro conti un numero di azioni sufficienti (monitoraggio front-end); altrimenti SSE e SZSE rifiutano l'ordine di vendita. SEHK effettua verifiche preliminari sugli ordini di vendita di Azioni cinesi di classe A degli operatori partecipanti (ad esempio, intermediari di borsa) per evitare l'overselling. Inoltre, Stock Connect opera solo nei giorni in cui i mercati della PRC e di Hong Kong sono aperti per le negoziazioni e quanto le banche di entrambi i mercati sono aperte nei giorni di regolamento corrispondenti, per cui è possibile che in determinati giorni, che sono giorni di negoziazione normale per i mercati della PRC, gli investitori di Hong Kong (ad esempio, i comparti) non possano effettuare operazioni in Azioni cinesi di classe A. I relativi comparti possono essere soggetti al rischio di fluttuazione del prezzo delle Azioni di classe A nei periodi in cui Stock Connect non è operativo.

Stock Connect è qualcosa di nuovo ed è soggetto a regolamenti promulgati da enti normativi ed a regolamenti di attuazione stabiliti dalle borse della PRC e di Hong Kong. Inoltre, possono essere sempre promulgati nuovi regolamenti da parte degli enti normativi in relazione alle attività e decisioni legali transfrontaliere in relazione alle operazioni transfrontaliere effettuate nell'ambito di Stock Connect. Tali regolamenti potrebbero anche avere effetto retroattivo.

A tutt'oggi i regolamenti non sono ancora stati verificati e non esiste la certezza che verranno applicati. Inoltre, l'attuale normativa è soggetta a cambiamenti e non può essere garantito che Stock Connect non venga abolito. I comparti interessati che possono investire sui mercati della PRC tramite Stock Connect possono risentire negativamente di tali cambiamenti.

Rischio fiscale nella PRC

Vi sono rischi e incertezze associati all'attuale normativa, dei regolamenti e delle prassi fiscali della PRC per quanto riguarda le plusvalenze realizzate attraverso quote QFII o Stock Connect o prodotti per l'accesso agli investimenti di un comparto nella PRC (con eventuali effetti retroattivi). L'eventuale aumento dell'onere fiscale di un comparto può influire negativamente sul suo valore.

Sulla base di pareri espressi da consulenti professionali indipendenti, attualmente nessuno dei comparti effettua accantonamenti per imposte sulle plusvalenze all'atto della cessione di (i) Azioni cinesi di classe A e B o (ii) titoli cinesi a reddito fisso quotati o negoziati in borsa o nel mercato obbligazionario interbancario della Cina continentale. Tuttavia il Gestore degli investimenti riesamina costantemente la politica di accantonamento fiscale e gli eventuali accantonamenti possono in ultima analisi risultare eccessivi o insufficienti per far fronte ad eventuali obblighi fiscali e in quest'ultimo caso il Valore patrimoniale netto potrebbe risentirne negativamente.

Equity Linked Notes (Titoli strutturati)

Equity linked notes (ELN) e titoli strutturati simili comportano una controparte che struttura un titolo il cui valore si prevede avrà un andamento in linea con il titolo sottostante indicato nel titolo. Diversamente dagli strumenti finanziari derivati, il denaro viene trasferito dal compratore al venditore del titolo strutturato. Se la controparte (che struttura il titolo) viene a trovarsi in default, il rischio per il comparto è quello della controparte, indipendentemente dal valore del titolo sottostante al titolo strutturato. L'investimento in questi strumenti può provocare perdite se il valore dei titoli sottostanti diminuisce.

Ulteriori rischi derivano dal fatto che la documentazione di tali titoli tende ad essere molto personalizzata. La liquidità di un titolo strutturato e di titoli simili può essere inferiore a quella del titolo sottostante, un'obbligazione o uno strumento di debito standard, il che può influire negativamente sulla possibilità di vendere la posizione o sul prezzo a cui la vendita viene effettuata.

Transazioni di riacquisto

Le transazioni di riacquisto comportano il rischio che (a) in caso di inadempimento della controparte presso la quale è stata impiegata la liquidità di un comparto, sussiste il rischio che il collaterale ricevuto possa rendere meno della liquidità impiegata, a causa di un pricing inesatto, di andamenti sfavorevoli del mercato, di un deterioramento del rating del credito degli emittenti del collaterale o della mancanza di liquidità del mercato in cui il collaterale viene scambiato; che (b) (i) l'impiego della liquidità in transazioni di entità o durata eccessive, (ii) il ritardato rientro in possesso della liquidità impiegata

o (iii) difficoltà nella realizzazione del collaterale possono limitare la capacità del comparto di far fronte alle richieste di rimborso, di acquisto di titoli o, più in generale, di reinvestimento, e (c) le transazioni di riacquisto esporranno, a seconda dei casi, ulteriormente un comparto a rischi simili a quelli associati agli strumenti finanziari derivati su opzioni o a termine.

VII. RISCHI COLLEGATI AI DERIVATI

Strumenti finanziari derivati

La SICAV può utilizzare Strumenti finanziari derivati diversi per ridurre i rischi o i costi o per generare ulteriore capitale o reddito al fine di conseguire i suoi obiettivi d'investimento. In particolare, gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati a fini d'investimento (ad esempio, per attuare strategie più complesse come meglio precisato nella politica d'investimento e nei rispettivi obiettivi d'investimento) come pure per la Gestione efficiente del portafoglio. La sottoscrizione di strumenti finanziari derivati a scopo d'investimento può in qualche misura alterare il profilo di rischio dei comparti.

In questa sezione e in altre sezioni che fanno riferimento ai derivati, i derivati che vengono negoziati privatamente o fuori borsa sono indicati come "over the counter" o "OTC".

Gli investitori possono rivolgersi a un consulente finanziario indipendente di loro fiducia per quanto riguarda l'idoneità di un determinato comparto per il conseguimento dei loro obiettivi d'investimento tenendo presente i loro poteri per quanto riguarda l'uso di derivati.

Sebbene il ricorso a strumenti derivati da parte di consulenti degli investimenti esperti come il Gestore degli investimenti può rivelarsi vantaggioso, gli strumenti derivati comportano anche rischi differenti, e in certi casi maggiori, rispetto ai rischi presentati dagli investimenti più tradizionali. L'uso di derivati può dar luogo ad una forma di leverage che può comportare una perdita notevolmente superiore all'importo investito in strumenti finanziari derivati e far sì che il Valore Patrimoniale Netto di questi comparti sia più volatile e/o possa variare in misura maggiore rispetto a quando non sono sottoposti ad operazioni di leverage. Questo perché il leverage tende ad amplificare l'effetto di un aumento o di una diminuzione del valore dei rispettivi titoli del portafoglio del comparto e di altri strumenti.

Quanto segue è una discussione generale su importanti fattori di rischio e problemi riguardanti l'uso di strumenti derivati che gli investitori dovrebbero avere ben chiari prima di sottoscrivere l'investimento in questi comparti.

- **Rischio di mercato:** questo è il rischio generico relativo a tutti gli investimenti che può far variare il valore di un particolare investimento. Quando il valore dell'attivo sottostante (titolo o benchmark) di uno strumento derivato cambia, il valore dello strumento diventa positivo o negativo, a seconda della performance dell'attivo sottostante. Per i derivati non opzione l'entità assoluta della fluttuazione di valore del derivato è molto simile alla fluttuazione di valore del titolo o del benchmark sottostanti. In caso di opzioni la variazione assoluta di valore di un'opzione non è necessariamente simile alla variazione di valore del sottostante perché, come spiegato più avanti, le variazioni di valore delle opzioni dipendono da molte altre variabili.
- **Rischio di liquidità:** esiste il rischio di liquidità quando è difficile acquistare o vendere un particolare strumento. Se una transazione di uno strumento derivato è particolarmente grande o se il relativo mercato non è liquido (come nel caso di molti strumenti derivati negoziati privatamente), potrebbe non essere possibile avviare una transazione o liquidare una posizione a un prezzo vantaggioso.
- **Rischio di credito della controparte:** in questo caso il comparto rischia di subire una perdita in conseguenza della inosservanza di un'altra parte interessata allo strumento derivato (solitamente indicata come "controparte") dei termini del contratto dello strumento derivato. Il rischio di credito della controparte per strumenti derivati scambiati in borsa è generalmente minore che per strumenti derivati OTC, poiché la camera di compensazione, che è l'emittente o la controparte di ogni strumento derivato scambiato in borsa, fornisce una garanzia di performance. Tale garanzia è supportata da un sistema di pagamenti giornalieri (cioè il margine iniziale) gestito dalla camera di compensazione in modo da ridurre il rischio del credito globale. Gli attivi depositati come margine presso broker e/o borse possono non essere detenuti su conti segregati da queste controparti e possono pertanto essere a disposizione dei creditori delle stesse in caso di default. Per strumenti derivati OTC negoziati privatamente non esiste una simile garanzia da parte di un'agenzia di compensazione. Pertanto, il Gestore degli investimenti adotta una struttura di gestione del rischio di controparte che misura, monitorizza e gestisce tale rischio tenendo conto dell'esposizione del credito attuale e di quella futura potenziale tramite l'uso di valutazioni interne del credito e di rating di agenzie esterne. I derivati OTC negoziati privatamente non sono standardizzati. Si tratta di contratti tra due parti che possono pertanto essere adattati alle esigenze delle parti stesse. Il rischio della documentazione viene ridotto con l'adesione alla documentazione ISDA standard.

L'esposizione di un comparto ad una singola controparte non deve superare il 10% delle attività nette del comparto stesso. Il rischio di credito della controparte può essere ulteriormente ridotto mediante l'uso di garanzie reali. Anche esse, però, sono comunque soggette al rischio di insolvenza ed al rischio di credito degli emittenti o del depositario della garanzia. Esistono inoltre limiti alla garanzia, al di sotto dei quali la garanzia non può essere escussa, e le differenze temporali tra il calcolo dell'esigenza della garanzia reale e il momento dell'effettiva ricezione della stessa da parte del comparto significano che non tutta l'esposizione corrente è protetta da garanzia reale.

- **Rischio di liquidazione:** esiste il rischio di liquidazione quando future, contratti a termine, contratti su differenze, opzioni e swap (di qualsiasi tipo) non vengono liquidati tempestivamente, aumentando così il rischio di credito della controparte prima della liquidazione ed esponendo il comparto a potenziali costi di finanziamento che altrimenti non si sarebbero avuti. Se la liquidazione non avviene, la perdita subita dal comparto è la stessa che subirebbe in qualsiasi altra situazione in cui è in gioco un titolo, ovvero la differenza tra il prezzo del contratto originario ed il prezzo del contratto sostitutivo o, nel caso in cui il contratto non venga sostituito, il valore assoluto del contratto al momento dell'annullamento.
- **Rischio di gestione del comparto:** gli strumenti derivati sono strumenti altamente specialistici che richiedono tecniche d'investimento e analisi di rischio diverse da quelle associate a titoli azionari e obbligazionari. L'uso di uno strumento derivato richiede la comprensione non solo dell'attività sottostante ma anche quella dello stesso strumento derivato, senza il vantaggio di osservare la performance dello strumento derivato in tutte le possibili condizioni di mercato. Inoltre, in alcune condizioni di mercato, il prezzo di un derivato OTC può non avere un andamento in linea con quello dello strumento sottostante.

- **Altri rischi:** altri rischi nell'utilizzo di strumenti derivati includono il rischio di prezzo errato o di valutazione non corretta. Alcuni strumenti derivati, in particolare quelli OTC negoziati privatamente, non hanno prezzi verificabili in borsa, per cui comportano l'uso di formule, ed i prezzi dei titoli o dei benchmark sottostanti vengono ottenuti da altre fonti di dati dei prezzi di mercato. Le opzioni OTC comportano l'uso di modelli, con assunzioni, che aumentano il rischio di errori di determinazione del prezzo. Le valutazioni non corrette possono determinare maggiori richieste di pagamenti di liquidità per le controparti o una perdita di valore per i comparti. Gli strumenti derivati non sempre si correlano perfettamente o ad un livello elevato o tracciano il valore di attività, con i tassi o indici per i quali sono stati ideati. Di conseguenza, l'uso di strumenti derivati nel comparto può non sempre rivelarsi un mezzo efficace per favorire l'obiettivo d'investimento e talvolta potrebbe essere controproducente.
- **Esposizione a breve:** I comparti utilizzano esposizioni corte sintetiche tramite l'uso di derivati liquidati in contanti come swap, future e contratti a termine allo scopo di migliorare la propria performance generale. Una posizione di vendita corta sintetica riproduce l'effetto economico di una transazione in cui un comparto vende un titolo che non possiede ma ha preso a prestito in previsione che il prezzo di mercato di detto titolo diminuisca o si apprezzi meno delle posizioni a lunga del comparto in altri titoli. Se un comparto inizia una posizione corta sintetica di questo tipo in un titolo che non possiede, stipula una transazione basata su derivati con una controparte o un broker-dealer e chiude la transazione entro la sua data di scadenza incassando gli eventuali guadagni o pagando le eventuali perdite derivanti dalla transazione. Un comparto può essere tenuto a pagare una commissione su determinati titoli sinteticamente corti ed è spesso obbligato a pagare più degli eventuali pagamenti ricevuti sui titoli presi a prestito.
Se il prezzo del titolo su cui la posizione corta sintetica viene venduta aumenta tra il momento dell'inizio della posizione corta sintetica e quello in cui la posizione viene chiusa, il comparto subisce una perdita; al contrario, se il prezzo diminuisce, il comparto realizza una plusvalenza a breve termine. L'eventuale plusvalenza viene ridotta, e l'eventuale perdita aumentata dai costi delle transazioni sopra descritte. Mentre la plusvalenza del comparto è limitata al prezzo di apertura della posizione corta sintetica, la perdita potenziale è teoricamente illimitata. Per limitare le perdite effettive, che dovrebbero altrimenti essere coperte mediante la chiusura di posizioni lunghe, vengono normalmente utilizzate politiche di stop loss.
- **Effetto leva:** Il portafoglio di un comparto può subire un effetto leva a causa dell'uso di strumenti derivati, vale a dire a seguito di transazioni sui mercati dei future e delle opzioni. Nella negoziazione dei future è necessario un deposito con un minore margine e il basso costo delle posizioni cash consente un grado di effetto leva che può comportare profitti o perdite eccessive per gli investitori. Un movimento di prezzo relativamente piccolo in una posizione future dello strumento sottostante può comportare una sostanziale perdita per il comparto con una conseguente analoga diminuzione del Valore Patrimoniale Netto per Azione. Il sottoscrittore di un'opzione è soggetto al rischio di perdita derivante dalla differenza tra il premio ricevuto per l'opzione e il prezzo del contratto future o della garanzia sottostante all'opzione che il sottoscrittore deve acquistare o consegnare al momento di esercitare l'opzione.

Rischi relativi a determinati strumenti derivati

Un elenco non esauriente degli strumenti finanziari derivati più comunemente utilizzati dai diversi comparti è riportato nella Parte I. Per i comparti che utilizzano una combinazione degli strumenti seguenti devono essere considerati, nella misura applicabile, i rischi di seguito indicati:

- **Contratti a termine e Contratti per differenza:** il rischio per il compratore o il venditore di tali contratti è la variazione del valore del titolo sottostante. Quando il valore dell'attività sottostante cambia, il valore del contratto diventa positivo o negativo a seconda della performance dell'attività sottostante. A differenza dei contratti future (che sono liquidati tramite una società di compensazione), i contratti a termine fuori borsa e i contratti per differenza sono negoziati privatamente tra due parti e non sono standardizzati. Per di più, le due parti devono sostenere il reciproco rischio di credito, cosa che non si verifica per un contratto future e vengono predisposte garanzie reali per ridurre il rischio. Inoltre, poiché questi contratti non sono scambiati in borsa, non vi è alcun margine iniziale "market-to-market", il che consente a un compratore di evitare quasi del tutto l'iniziale uscita di capitali.
- **Future su Indici azionari, su Azioni, su Tassi d'interesse e su Obbligazioni:** il rischio per il compratore o il venditore di un future scambiato in borsa è la variazione del valore dell'indice/titolo/contratto/obbligazione di riferimento sottostante. I contratti future sono contratti a termine, intendendo che essi rappresentano una costituzione in pegno per effettuare un determinato trasferimento economico a una data futura. Lo scambio del valore avviene entro la data specificata nel contratto; la maggior parte dei contratti devono essere liquidati in contanti e, quando la consegna fisica è un'opzione, lo strumento sottostante è in pratica raramente scambiato. I future si distinguono dai generici contratti a termine per il fatto che essi contengono termini standardizzati, si basano su uno scambio formale, sono regolamentati da agenzie di sorveglianza e sono garantiti da camere di compensazione. Inoltre, per garantire l'effettuazione del pagamento, i future hanno un margine iniziale e un margine richiesto che fluttua in linea con il valore di mercato dell'attività sottostante che deve essere liquidata giornalmente.
- **Opzioni scambiate in borsa e fuori borsa:** le opzioni sono strumenti complessi il cui valore dipende da molte variabili come il prezzo d'esercizio (strike) del sottostante (rispetto al prezzo spot al momento della transazione dell'opzione e successivamente), il tempo mancante alla scadenza dell'opzione, il tipo di opzione (europea o americana o altro tipo) e la volatilità etc. Il fattore più significativo del rischio di mercato derivante dalle opzioni è il rischio di mercato del sottostante quando l'opzione ha un valore intrinseco (cioè, "liquidità primaria") o il prezzo base è prossimo al prezzo del sottostante, cioè "liquidità secondaria". In queste circostanze il cambiamento di valore del sottostante esercita un'influenza significativa sul cambiamento di valore dell'opzione. Anche le altre variabili esercitano un'influenza probabilmente maggiore quanto più il prezzo strike si scosta dal prezzo del sottostante. A differenza dei contratti scambiati in borsa (che sono liquidati tramite una società di compensazione), i contratti di opzioni fuori borsa sono negoziati privatamente tra due parti e non sono standardizzati. Inoltre, le due parti devono sostenere il reciproco rischio di credito. Viene disposta una garanzia per attenuare questo rischio. La liquidità di un'opzione OTC può essere inferiore rispetto a quella di un'opzione scambiata in borsa e ciò può influire negativamente sulla possibilità di chiudere la posizione o sul prezzo di transazione della chiusura.
- **Swap su tassi d'interesse:** uno swap su tassi d'interesse riguarda lo scambio di un importo normalmente fisso per periodo di pagamento per un pagamento che è basato su un benchmark di tassi variabili. Il capitale nozionale di uno swap su tassi d'interesse non cambia mai, ma cambiano solo gli importi fissi e quelli variabili. Quando le date di pagamento dei due importi d'interessi coincidono, normalmente la liquidazione è netta. Il rischio di mercato di questo tipo di strumento è costituito dalla variazione dei benchmark di riferimento utilizzati per gli elementi fisso e variabile. Uno swap su tassi d'interesse è un accordo fuori borsa tra due parti e può quindi essere personalizzato in

base ai requisiti delle parti interessate. Di conseguenza, ogni parte deve sostenere il rischio del credito dell'altra. Viene disposta una garanzia per attenuare questo rischio.

- **Contratti di cambio:** questi contratti comportano lo scambio di una somma in una valuta con una somma in un'altra valuta ad una data specifica. Dopo che il contratto è stato stipulato il suo valore cambia in funzione dell'andamento dei tassi di cambio e, in caso di contratti a termine, dei differenziali dei tassi d'interesse. Nella misura in cui tali contratti vengono utilizzati per coprire l'esposizione in una valuta estera non di base in quella di base del comparto, esiste il rischio che la copertura possa non andare a buon fine e le sue variazioni di valore non compensino esattamente la variazione di valore dell'esposizione valutaria coperta. Poiché gli importi lordi del contratto vengono scambiati ad una data specifica, esiste il rischio che se la controparte con cui il contratto è stato stipulato fallisce tra il momento del pagamento da parte del comparto ma prima della ricezione da parte del comparto dell'importo dovuto dalla controparte, il comparto si trova esposto al rischio di credito della controparte per l'importo non ricevuto e l'intero capitale della transazione può andare perduto.
- **Credit Default Swap (CDS):** questi contratti rappresentano derivati su credito, il cui valore di mercato varia in linea con l'affidabilità creditizia percepita del titolo o paniere di titoli sottostante. Se è stata venduta la copertura, il comparto ha un'esposizione creditizia simile al sottostante o al paniere di titoli come se fossero stati effettivamente acquistati. Quando la protezione è stata acquistata il comparto riceve un pagamento dalla controparte dello swap se il titolo sottostante (o uno di quelli del paniere di titoli) va in default, sulla base della differenza tra il capitale nozionale dello swap e il valore di recupero previsto, determinate dal mercato al momento del default. Il contratto swap è un accordo tra due parti e, quindi, ogni parte deve sostenere il rischio del credito dell'altra. Viene disposta una garanzia per attenuare questo rischio. Il rischio di documentazione per i CDS si riduce con l'adesione alla documentazione ISDA standard. La liquidità di un CDS può essere peggiore rispetto a quella del titolo o dei titoli del paniere sottostanti e ciò può influire negativamente sulla possibilità di chiudere una posizione in CDS o sul prezzo di transazione di detta chiusura.
- **Total Return Swap (TRS):** questi contratti rappresentano una combinazione di derivati su mercato e default del credito e sono influenzati da variazioni dei tassi di interesse e da rischi di credito e previsioni di credito. Un TRS riguardante il comparto che riceve il rendimento complessivo è simile nel profilo di rischio a quello che effettivamente detiene l'obbligazione di riferimento sottostante. Inoltre, queste transazioni possono essere meno liquide poiché, a differenza degli swap su tassi d'interesse, non vi è alcuna standardizzazione dell'indice di riferimento e ciò può influire negativamente sulla possibilità di chiudere una posizione in TRS o sul prezzo di transazione di detta chiusura. Il contratto swap è un accordo tra due parti e, quindi, ogni parte deve sostenere il rischio del credito dell'altra. Viene disposta una garanzia per attenuare questo rischio. Il rischio di documentazione per i TRS si riduce con l'adesione alla documentazione ISDA standard.
- **Swap su indice d'inflazione:** il rischio di mercato di questo tipo di strumento è costituito dalla variazione del benchmark di riferimento utilizzati per i due elementi della transazione, uno dei quali è un benchmark di inflazione. Questo è un accordo tra due parti e può quindi essere personalizzato in base ai requisiti delle parti interessate. Di conseguenza, ogni parte deve sostenere il rischio del credito dell'altra. Viene disposta una garanzia per attenuare questo rischio. Uno swap su indice d'inflazione riguarda normalmente lo scambio di un importo finale fisso per un pagamento che non è fisso (l'elemento variabile dello swap dovrebbe essere solitamente collegato a un indice d'inflazione in una delle principali valute).

VIII. ULTERIORI RISCHI

(i) Investimenti sostenibili

- (a) Il Gestore degli investimenti ritiene che i Rischi di sostenibilità abbiano rilevanza ai fini dei rendimenti della SICAV.

L'individuazione dei Rischi di sostenibilità e delle loro probabili conseguenze viene effettuata sulle partecipazioni dei singoli portafogli. Per gli investimenti che riguardano singole aziende, la valutazione viene effettuata in base alla classificazione settoriale e al business model dell'azienda (ad es. emissioni di anidride carbonica per le imprese di costruzione ed etica e cultura per le società finanziarie) in abbinamento al costante dialogo tra analisti, gestori dei portafogli e i responsabili delle tematiche ESG. Quando un comparto non ha un'esposizione diretta alle partecipazioni sottostanti la valutazione viene fatta a livello sia del comparto, nelle cui strategie è possibile prendere in considerazione le tematiche ESG (escludendo, ad esempio, i fondi passivi che seguono un indice di mercato allargato) e, ove possibile, eseguendo analisi delle partecipazioni sottostanti per capire se vi sia un'esposizione potenziale al Rischio di sostenibilità.

Questo approccio consente una valutazione di materialità completa per capire quali sarebbero i potenziali effetti sui rendimenti finanziari qualora si materializzasse un Rischio di sostenibilità. I Rischi di sostenibilità individuati e i loro effetti potenziali sono descritti nelle rispettive avvertenze sui rischi nella sezione "Fattori di rischio", Parte I (1.2) del Prospetto.

Una gestione inefficace di questi rischi può portare al deterioramento dei risultati finanziari. La materialità di determinati rischi varia a seconda dei settori e dei business model, e le aziende possono anche essere esposte a rischi in relazione alla catena del valore, compresi fornitori e clienti.

La materializzazione di un Rischio di sostenibilità è considerata un evento di rischio di sostenibilità. Qualora dovesse verificarsi, un simile evento potrebbe avere effetti sui rendimenti del comparto a causa i) di perdite dirette degli investimenti che risentono dell'evento (effetti che possono essere immediati o gradualmente), o ii) di perdite subite a seguito del ribilanciamento del portafoglio dovuto all'evento per mantenere le caratteristiche sostenibili del comparto ritenute pertinenti dal Gestore degli investimenti.

- (b) Oltre a quanto indicato al precedente punto (a), questa sezione trova applicazione ai comparti soggetti agli obblighi dichiarativi ex art. 8 SFDR, che utilizzano i criteri ESG (secondo la definizione che se ne dà successiva nella sezione 1.3.1 "Approccio generale agli investimenti sostenibili" o negli obiettivi d'investimento dei singoli comparti) indicati dai responsabili delle ricerche interne e integrati dai fornitori di rating ESG esterni per addivenire ad una valutazione delle caratteristiche sostenibili di un titolo. La concentrazione del Gestore degli investimenti su titoli di emittenti con caratteristiche sostenibili può influire sulla performance degli investimenti del comparto e produrre rendimenti che talvolta possono risultare insoddisfacenti se confrontati con quelli di comparti simili che non hanno una simile concentrazione. Le caratteristiche sostenibili utilizzate nella politica d'investimento del comparto

possono far sì che lo stesso perda l'occasione di acquistare determinati titoli quando sarebbe opportuno farlo e/o venderne altri per via delle loro caratteristiche sostenibili quando fare ciò potrebbe essere svantaggioso. Nel breve periodo concentrarsi su titoli di emittenti che mantengono caratteristiche sostenibili può agire favorevolmente o sfavorevolmente sulla performance degli investimenti del comparto rispetto a comparti analoghi che non hanno tale concentrazione. Nel lungo periodo prevediamo che una simile concentrazione avrà un effetto favorevole, anche se non garantito. Ciononostante, l'applicazione di criteri ESG può limitare la capacità di un comparto di acquisire o cedere gli investimenti al prezzo e alla data previsti, il che può comportare una perdita per il comparto stesso. Inoltre le caratteristiche ESG dei titoli possono cambiare nel tempo, il che in taluni casi può costringere il Gestore degli investimenti a cedere i titoli interessati in un momento in cui risulti svantaggioso farlo in un'ottica esclusivamente finanziaria. Ciò può comportare un crollo del valore del comparto. L'adozione di criteri ESG può anche comportare la concentrazione del comparto in aziende che si ispirano a tali criteri rispetto a quella di comparti che hanno un portafoglio di investimenti più diversificato. C'è una mancanza di tassonomia standardizzata della metodologia di valutazione ESG e il modo in cui diversi comparti applicheranno i criteri ESG potrà essere diverso, dal momento che non esistono ancora principi e parametri comunemente accettati per la valutazione delle caratteristiche sostenibili degli investimenti effettuati da comparti. Per valutare i titoli in base alle caratteristiche sostenibili il Gestore degli investimenti fa affidamento sulle informazioni e sui dati forniti dai ricercatori interni e integrati da fornitori esterni di valutazioni ESG, che possono essere incomplete, imprecise o non disponibili. Di conseguenza c'è il rischio che il Gestore degli investimenti possa valutare in modo errato un titolo o un emittente. La valutazione delle caratteristiche sostenibili dei titoli e la scelta degli stessi può comportare il giudizio soggettivo del Gestore degli investimenti. Di conseguenza, c'è il rischio che le caratteristiche sostenibili pertinenti non siano applicate in modo corretto o che un comparto possa avere esposizione indiretta a emittenti che non soddisfano le caratteristiche sostenibili applicate dal comparto. Nel caso in cui le caratteristiche sostenibili di un titolo detenuto da un comparto dovessero cambiare, costringendo il Gestore degli investimenti a vendere il titolo, il comparto, la Società di gestione e il Gestore degli investimenti non accetterebbero alcuna responsabilità in merito al cambiamento. Non viene rilasciata alcuna dichiarazione né data alcuna garanzia in ordine all'idoneità, all'esattezza e alla completezza di tali caratteristiche sostenibili. Lo stato delle caratteristiche sostenibili di un titolo può cambiare col tempo.

Inoltre, per via della natura ad hoc del processo di valutazione della sostenibilità, sussiste il rischio che non tutti i Rischi di sostenibilità pertinenti vengano presi in considerazione, o che la materialità di un Rischio di sostenibilità sia diversa da quella che sarà poi la realtà nel caso in cui si verifichi effettivamente un evento di rischio di sostenibilità.

(ii) Rischi di sostenibilità associati ad investimenti in mercati sviluppati diversificati

Alcuni comparti possono investire, in misura parziale o totale, in titoli di mercati sviluppati diversificati.

Per le società che operano sui mercati sviluppati trova applicazione tutta una serie di Rischi di sostenibilità. Tra i rischi ambientali figurano, senza intento limitativo, la capacità delle società di mitigare e adeguarsi al cambiamento climatico e al potenziale aumento dei prezzi del carbonio, l'esposizione alla crescente penuria delle risorse idriche e al potenziale aumento del prezzo dell'acqua, le sfide poste dalla gestione dei rifiuti e il loro effetto sull'ecosistema locale e su quello globale. Fra i rischi sociali figurano, senza intento limitativo, la sicurezza del prodotto, la gestione della catena di fornitura e gli standard occupazionali, la salute e la sicurezza e i diritti umani, il benessere del personale e le preoccupazioni in materia di trattamento dati e privacy e le normative tecnologiche sempre più stringenti. I rischi di governance comprendono la composizione e l'efficienza dei consigli di amministrazione, gli incentivi concessi al gruppo dirigente, la qualità dei dirigenti e l'allineamento della dirigenza con gli azionisti.

Una gestione inefficace di questi rischi può portare al deterioramento dei risultati finanziari e avere effetti negativi sulla società e sull'ambiente.

La descrizione dei fattori di rischio legati agli investimenti in Azioni sopra riportata non intende essere completa. I potenziali investitori devono leggere l'intero Prospetto e rivolgersi ai loro consulenti legali, fiscali e finanziari prima di decidere di investire nella SICAV.

1.3 Investimenti sostenibili

1.3.1 APPROCCIO GENERALE AGLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI

Fidelity prende in considerazione i Rischi di sostenibilità in tutte le classi di attivi e tutti i comparti. I Rischi di sostenibilità si riferiscono a eventi ambientali (E), sociali (S) o di governance (G) (globalmente, "ESG") che, qualora dovessero materializzarsi, potrebbero avere effetti sostanziali potenzialmente o effettivamente negativi sul valore degli investimenti.

L'approccio all'integrazione dei Rischi di sostenibilità si prefigge di individuare e di valutare i rischi ESG a livello dei singoli emittenti. Tra i Rischi di sostenibilità che possono essere presi in considerazione dai responsabili degli investimenti di Fidelity figurano, senza intento limitativo:

- cattive prassi di governance aziendale (es., struttura del C.d.A., retribuzione dei dirigenti);
- diritti degli azionisti (es., scelta degli amministratori, modifica del capitale);
- cambiamenti normativi (es., limitazioni alle emissioni di gas serra, codici di governance);
- minacce fisiche (es., condizioni climatiche estreme, cambiamento climatico, scarsità idrica);
- problematiche inerenti al marchio e alla reputazione (es., statistiche negative per quanto riguarda la salute e la sicurezza, violazioni della cibersicurezza);
- gestione della catena di fornitura (es., aumento degli incidenti, perditempi legati ai sinistri, relazioni sindacali), e
- prassi lavorative (es., rispetto delle disposizioni in materia di salute, sicurezza e diritti umani).

I gestori di portafogli e gli analisti di Fidelity integrano lo studio dei risultati finanziari dei potenziali investimenti con ulteriori analisi quali-quantitative non finanziarie (o non relative ai fondamentali), comprese quelle dei rischi ESG, e ne tengono conto ai fini delle decisioni d'investimento e del monitoraggio dei rischi nella misura in cui vi siano rischi e/o opportunità sostanziali potenziali e/o reali per aumentare i rendimenti a lungo termine aggiustati al rischio.

Questa integrazione sistematica dei rischi ESG nelle analisi e nelle decisioni d'investimento si basa su:

- “valutazioni qualitative”, che verranno effettuate - senza intento limitativo - in riferimento a studi casistici, impatto ambientale, sociale e di governance associato agli emittenti, documenti di sicurezza dei prodotti, recensioni dei clienti, visite presso le aziende o dati di modelli proprietari e intelligence locale, e
- “valutazioni quantitative”, che verranno effettuate in riferimento ai rating ESG che potrebbero essere comunicati da fornitori esterni, compreso - senza intento limitativo - MSCI, o a rating interni attribuiti dal Gestore degli investimenti in via primaria sulla base di Fidelity Sustainability Ratings (descritti in seguito), dati pertinenti riportati su certificati o etichette di terzi, rapporti di valutazione delle carbon footprint, o percentuali di ricavi o profitti degli emittenti prodotti da attività sensibili ai criteri ESG.

Si deve tuttavia tener presente che anche se i rischi ESG non vengono sistematicamente considerati, nessun aspetto (compresi i rating ESG) potrebbe impedire ad un gestore di portafoglio di effettuare investimenti, dal momento che le decisioni d'investimento restano discrezionali.

Fidelity Sustainability Ratings è un sistema di rating proprietario di Fidelity messo a punto dagli analisti di ricerca della società per valutare i singoli emittenti. Si tratta di un sistema che attribuisce un punteggio agli emittenti su una scala da A ad E, basandosi su fattori di settore specifici e sull'andamento previsionale, a sua volta basato sulla valutazione dei cambiamenti previsti delle caratteristiche di sostenibilità degli emittenti nel tempo. Si tratta di rating basati sulla ricerca dei fondamentali con un approccio di tipo bottom-up e sulla valutazione di materialità effettuata secondo criteri specifici per il settore industriale dei rispettivi emittenti ESG (il 'Fidelity Sustainability Rating'). Le eventuali differenze sostanziali tra Fidelity Sustainability Ratings e i relativi rating ESG di terzi vengono esaminate e contribuiscono all'analisi e alla discussione da parte dei responsabili degli investimenti di Fidelity nell'ambito della valutazione delle opportunità d'investimento e dei relativi rischi ESG. I rating ESG e i dati ESG associati vengono conservati su una piattaforma di ricerca centralizzata di responsabilità del Gestore degli investimenti. La fornitura e la fonte dei dati ESG vengono riviste regolarmente per garantirne l'idoneità continua, l'adeguatezza e l'efficacia per la valutazione corrente dei Rischi di sostenibilità.

La politica d'investimento sostenibile di Fidelity si trova su <https://fidelityinternational.com/sustainable-investing-policy/>, definisce l'approccio di Fidelity per quanto riguarda il contributo alla promozione di un'economia sostenibile, illustra le aspettative aziendali di Fidelity, l'integrazione e l'attuazione dei criteri ESG, l'approccio all'interazione e alle votazioni, la politica d'esclusione e di disinvestimento, l'interesse prioritario per la collaborazione e le politiche di governance.

La Politica d'investimento sostenibile e le attività relative sono soggette alla supervisione del Sustainable Investing Operating Committee ("SIOC") di Fidelity, il quale è responsabile della definizione delle politiche e degli obiettivi di Fidelity in relazione agli investimenti sostenibili e della supervisione dell'attuazione e del rispetto delle politiche e degli obiettivi. Del comitato fanno parte i dirigenti superiori di tutti i rami d'azienda di Fidelity, compresa la figura del Global Head of Stewardship and Sustainable Investing. Il SIOC è inoltre responsabile della gestione, della supervisione e dell'attuazione dei diritti di proprietà di Fidelity negli emittenti partecipati, comprese le attività d'interazione e di voto per procura.

L'approccio generale all'integrazione dei rischi di sostenibilità sopra delineato trova applicazione a tutti i comparti di FAST soggetti all'obbligo dichiarativo ex articolo 6 del regolamento SFDR. Nell'ambito dell'impegno di Fidelity per gli investimenti responsabili e dell'estensione della sua responsabilità fiduciaria, Fidelity come azionista interagisce con le società in cui investe per promuovere un comportamento aziendale sostenibile e responsabile, come meglio precisato nella Politica d'investimento sostenibile di Fidelity.

I comparti soggetti ad obbligo dichiarativo ex art. 8 del regolamento SFDR (come precisato nelle Note agli obiettivi d'investimento dei relativi comparti) sono soggetti ai più rigorosi requisiti di sostenibilità sotto descritti.

1.3.2 CRITERI D'INVESTIMENTO SOSTENIBILE FIDELITY; COMPARTI SOGGETTI AD OBBLIGO DICHIARATIVO EX ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO SFDR

Se previsto negli obiettivi d'investimento alcuni comparti possono cercare di conseguire i loro obiettivi d'investimento promuovendo, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali o una loro combinazione. I criteri di questo approccio sono indicati di seguito e trovano applicazione a tutti i comparti soggetti agli obblighi dichiarativi ex art. 8 del regolamento SFDR (come precisato nelle Note agli obiettivi d'investimento dei rispettivi comparti).

Nell'ambito dei Criteri d'investimento sostenibile Fidelity, il Gestore degli investimenti prende costantemente in considerazione tutta una serie di caratteristiche socio-ambientali per ogni comparto, come di seguito precisato o come specificato negli obiettivi d'investimento dei singoli comparti, ma può, a sua discrezione, prevedere caratteristiche sostenibili più rigorose ed esclusioni caso per caso.

- Almeno il 50% del patrimonio netto del comparto è investito in titoli considerati in grado di mantenere caratteristiche sostenibili.
 - o Le caratteristiche sostenibili sono definite in riferimento a una combinazione di misure diverse, ad esempio i rating ESG forniti da agenzie esterne o da Fidelity Sustainability Ratings. Ulteriori particolari sulla metodologia applicata sono riportati su <https://fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework/> e possono essere aggiornati di volta in volta.
- Lo screening basato sulle norme riguarda anche emittenti che, a detta del Gestore degli investimenti, non hanno condotto le loro attività nel rispetto di norme internazionali accettate, comprese quelle definite dal Global Compact delle Nazioni Unite.
- Tutti i comparti gestiti dal Gestore degli investimenti sono soggetti a un elenco di esclusioni che vale per l'intera azienda, e che comprende, senza intento limitativo, munizioni cluster e mine antiuomo.
- Attraverso il processo di gestione degli investimenti, il Gestore degli investimenti intende garantire che le società partecipate adottino buone prassi di governance.

1.3.3 DECLINO DI RESPONSABILITÀ PER LA TASSONOMIA

Quando un comparto è identificato come soggetto ad obbligo dichiarativo ex art. 8 del Regolamento SFDR, lo stesso è tenuto, ai sensi del Regolamento UE sulla tassonomia 2020/852 (il "Regolamento sulla tassonomia") a dichiarare che il principio "non arrecare un danno significativo" trova applicazione solo agli investimenti sottostanti al prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche sostenibili per l'ambiente. Gli investimenti sottostanti alla parte restante del comparto non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche sostenibili per l'ambiente.

Non sono attualmente disponibili i dati di mercato per calcolare l'allineamento del portafoglio di questi comparti al Regolamento sulla tassonomia. Pertanto, nonostante la dichiarazione di cui sopra in merito all'assenza di un danno significativo, nessuno dei comparti cui trova applicazione l'art. 8 del Regolamento SFDR tiene attualmente conto dei criteri dell'UE per le attività economiche sostenibili.

per l'ambiente. A tempo debito, quando tali dati si renderanno disponibili per consentire una precisa valutazione degli investimenti di un comparto, il calcolo dell'allineamento del portafoglio ai criteri dell'UE per le attività economiche sostenibili per l'ambiente verrà messo a disposizione degli investitori.

Quando un comparto non viene identificato come soggetto agli obblighi dichiarativi ex art. 8 o art. 9 del Regolamento SFDR, lo stesso è soggetto all'art. 7 del Regolamento sulla tassonomia e gli investimenti ad esso sottostanti non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche sostenibili per l'ambiente.

1.4 Politiche ed Obiettivi d'Investimento

Gli investitori possono scegliere tra più comparti e classi di Azioni. Ogni comparto offre un investimento in gruppi di titoli gestiti professionalmente emessi in aree geografiche e in valute diverse, prefiggendosi come obiettivo d'investimento la crescita del capitale, il reddito oppure un equilibrio tra crescita e reddito. Di seguito vengono elencati i comparti e i relativi obiettivi di investimento. L'elenco dettagliato di tutte le classi di Azioni alla data del presente Prospetto è riportato nell'Appendice II. Le limitazioni agli investimenti applicabili a tutti i comparti sono riportate nella Parte V del Prospetto.

Performance delle Classi di Azioni

Per la performance delle classi di Azioni consultare l'ultima versione dei KIID delle rispettive classi di Azioni. Le performance passate non sono necessariamente indicative di risultati futuri delle classi di Azioni o del Gestore degli investimenti.

1.4.1. COMPARTI AZIONARI – POLITICA DI INVESTIMENTO

L'obiettivo dei comparti è offrire agli investitori incrementi di valore del capitale a lungo termine da portafogli diversificati e gestiti attivamente. Se non altrimenti specificato nell'obiettivo d'investimento, i comparti Azionari investiranno in via primaria in, od otterranno esposizione ad azioni (i) dei mercati e settori richiamati dal nome dei singoli comparti (quando l'obiettivo d'investimento fa riferimento a investimenti in società di un particolare paese o regione e in assenza di ulteriori precisazioni, nella valutazione è possibile fare riferimento alla quotazione, alla costituzione, alla sede legale o alle attività principale delle società) e (ii) in società costituite al di fuori di tali mercati ma che producano da essi una significativa quota dei loro guadagni. Per quanto riguarda altri eventuali investimenti, il Gestore degli investimenti è libero di effettuarli al di fuori delle regioni geografiche, dei settori di mercato, delle valute o delle tipologie di investimento principali.

I comparti Azionari cercheranno di realizzare i loro obiettivi d'investimento a lungo termine investendo la parte più importante delle loro attività in posizioni lunghe in titoli azionari, ed anche mantenendo un'ulteriore esposizione lunga e breve ai titoli azionari tramite l'uso di strumenti derivati, salvo se diversamente previsto nei loro obiettivi d'investimento. In tal modo viene dato al Gestore degli investimenti un certo grado di flessibilità di scelta di una particolare tecnica, o di concentrazione o di diversificazione degli investimenti per costituire liberamente i portafogli.

Se il Gestore degli investimenti ritiene che un particolare titolo sia sopravvalutato e soggetto quindi a una diminuzione del valore, può iniziare una posizione corta utilizzando strumenti sintetici per ottenere lo stesso effetto economico della vendita della posizione breve in titoli. Il Gestore degli investimenti può anche decidere di mantenere una posizione corta su un intero mercato, normalmente mediante l'uso di strumenti derivati. Tali posizioni possono essere costituite indipendentemente dal fatto che il comparto abbia o meno investito in quel particolare mercato, in conformità agli obiettivi di investimento del comparto stesso. Se lo ritiene opportuno, il Gestore degli investimenti può decidere di modificare l'esposizione totale di mercato del portafoglio.

Gli strumenti derivati possono essere utilizzati inoltre per ottenere l'esposizione a determinati mercati o singoli titoli o altre categorie d'investimento o per gestire i flussi di cassa. Dall'uso di strumenti derivati relativi a singoli titoli e indici si può ottenere un effetto leva.

Il portafoglio combinato di investimenti diretti e indiretti sarà in qualsiasi momento diversificato. Gli strumenti finanziari derivati liquidati in contanti utilizzati per realizzare posizione lunghe e brevi possono comprendere, a titolo meramente esemplificativo, opzioni OTC e/o negoziate in borsa, *futures* su indici azionari e azioni, contratti per differenza, contratti a termine, *swaps* o una combinazione di tali strumenti. Le posizioni corte per i comparti verranno ottenute mediante uso di strumenti finanziari derivati liquidati in contanti.

Ogni comparto avrà attivi liquidi sufficienti (comprese, se del caso, posizioni lunghe sufficientemente liquide) per la copertura in qualsiasi momento delle obbligazioni derivanti dalle sue posizioni in derivati finanziari (comprese le posizioni corte sintetiche).

Alcuni comparti possono avere un universo di investimento composto da diversi mercati, mentre altri possono concentrarsi su un mercato particolare. Se l'universo di investimento è composto di diversi mercati, non è fatto obbligo al Gestore degli investimenti di investire in tutti i mercati che costituiscono detto universo e il Gestore degli investimenti può, in qualsiasi momento, ove lo ritenga opportuno, decidere di concentrarsi su pochi mercati o, addirittura, su uno solo di essi.

Alcuni comparti possono anche detenere investimenti accessori, tramite derivati o proprietà diretta. Tali investimenti saranno in azioni di società con sede centrale o che esercitano la parte predominante della loro attività fuori da questi mercati, o in strumenti correlati in grado di dare esposizione alle società suddette, oppure in categorie d'investimento diverse dalle azioni, come reddito fisso, materie prime, immobiliare e cambi, nella misura consentita dalle limitazioni d'investimento della Parte V. L'eventuale esposizione alle materie prime verrà ottenuta tramite strumenti e derivati autorizzati quali – senza intento limitativo – quote/azioni di OICVM e/o altri OIC, fondi scambiati in borsa e transazioni swap su indici di materie prime. Il Gestore degli investimenti ricorrerà ad altre tipologie d'investimento per gestire le esposizioni a rischio attive residue in portafoglio.

Per i comparti la cui esposizione globale viene monitorata con la metodologia VaR, l'indebitamento viene determinato in base alla somma degli importi nozionali (espressa come somma di valori positivi) di tutti gli strumenti finanziari derivati utilizzati. Gli azionisti devono tenere presente che (i) un aumento dell'indebitamento previsto non significa automaticamente un livello più elevato di rischio dell'investimento e che (ii) il livello di indebitamento previsto può comprendere l'indebitamento generato dall'uso di derivati a fini di copertura.

Sebbene il ricorso a strumenti finanziari derivati può rivelarsi vantaggioso, tali strumenti comportano anche rischi differenti e, in certi casi, maggiori rispetto ai rischi presentati dagli investimenti più tradizionali. L'uso di strumenti finanziari derivati può rendere il prezzo delle Azioni più volatile. Per una descrizione completa di tutti i rischi relativi all'uso di strumenti finanziari derivati vedere il paragrafo "Fattori di rischio", Parte I (1.2) del Prospetto.

I comparti Azionari possono, ai fini della Gestione Efficiente del Portafoglio, effettuare operazioni di prestito titoli, come ulteriormente indicato nella Parte V. sezione H. "Regolamento dell'Unione Europea sulle operazioni di finanziamento tramite titoli" del Prospetto. Non possono invece effettuare operazioni di finanziamento con margini. Anche i comparti Azionari intendono utilizzare total return swap (compresi i contratti per differenza) come ulteriormente indicato nella stessa sezione del Prospetto.

Per ulteriori informazioni sui limiti massimi e su quelli previsti di utilizzo di queste transazioni da parte dei singoli comparti consultare l'Appendice III del presente Prospetto. Per i comparti che sono espressamente autorizzati in funzione degli obiettivi di investimento ad investire direttamente in Azioni cinesi di classe A, tali investimenti possono, oltre ai QFII, essere effettuati tramite qualsiasi mezzo consentito disponibile per i comparti ai sensi delle leggi e delle normative in vigore (compreso tramite Stock Connect o qualsiasi altro mezzo idoneo).

Profilo dell'investitore

I comparti azionari possono essere indicati per chi intende investire sui mercati azionari, essendo disposto ad accettare i rischi descritti per i singoli comparti azionari nel paragrafo "Fattori di rischio", Parte I (1.2) del Prospetto.

Denominazione del comparto	Obiettivo d'investimento	Note
FAST – Asia Fund	Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale investendo in via primaria in azioni di società con sede centrale, o quotate in o che esercitano la parte predominante della loro attività nella regione asiatica (escluso Giappone) e in strumenti correlati in grado di dare esposizione alle società suddette. Il comparto può investire il suo patrimonio netto direttamente in Azioni cinesi di classe A e B. Almeno il 50% del patrimonio netto del comparto sarà investito in titoli considerati in grado di mantenere caratteristiche sostenibili, come indicato nella precedente sezione "1.3.2 Criteri d'investimento sostenibile Fidelity". Il comparto prenderà costantemente in considerazione tutta una serie di caratteristiche ambientali e sociali. Tra le caratteristiche ambientali figurano, senza intento limitativo, la capacità delle società di limitare il cambiamento climatico e di adattarvi, la gestione delle acque e dei rifiuti, la biodiversità, mentre tra le caratteristiche sociali figurano, senza intento limitativo, la sicurezza dei prodotti, la catena di fornitura, la salute e la sicurezza e i diritti umani. Le caratteristiche ambientali e sociali vengono esaminate dagli analisti dei fondamentali di Fidelity e valutate tramite Fidelity Sustainability Ratings. Il comparto è gestito attivamente. Allo scopo di realizzare una sovraperformance rispetto all'Indice il Gestore degli investimenti fa riferimento all'indice MSCI AC Asia ex Japan ("l'Indice") in quanto i titoli che lo costituiscono sono rappresentativi del tipo di società in cui investe il comparto. La performance del comparto può essere confrontata rispetto a quella del relativo Indice. Il Gestore degli investimenti ha un'ampia discrezionalità rispetto all'Indice. Sebbene il comparto deterrà attivi che sono componenti dell'Indice, si prevede anche che investirà in società, settori, paesi e tipi di titoli che abbiano ponderazioni diverse da, e non possano essere inseriti nell'Indice per poter sfruttare opportunità di investimento. Si prevede che, in un'ottica di lungo termine, la performance del comparto sarà diversa da quella dell'Indice. Al contrario, nel breve termine, la performance del comparto potrebbe essere simile a quella dell'Indice, a seconda delle condizioni di mercato. L'interesse degli azionisti è destato dal fatto che l'Indice non prende in considerazione caratteristiche ambientali e sociali, mentre il comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali aderendo ai criteri d'investimento sostenibile Fidelity, come sopra descritto. Ai sensi della sezione H del Prospetto, la percentuale prevista del patrimonio gestito dal comparto che può essere investita in CFD è pari al 75%, con un massimo del 165%.	Valuta di riferimento: USD Commissione di performance: 20% della sovraperformance se la classe supera il rendimento dell'indice di più del 2% su base annualizzata. La commissione matura quotidianamente, ma i relativi importi vengono stornati in caso di sottoperformance e cristallizzati annualmente. Per ulteriori dettagli consultare la Parte IV. L'esposizione globale del comparto sarà monitorata tramite metodologia VaR su base relativa. Il VaR del comparto è limitato al 200% del VaR del portafoglio di riferimento, MSCI AC Asia ex-Japan Index. I livelli di indebitamento previsti sono rispettivamente pari al 70% e al 150% per le attività relative agli investimenti e per quelle relative alla classe di azioni coperte, per un totale del 220%. L'indebitamento del comparto può aumentare a livelli più elevati, anche in condizioni di mercato atipiche, ma non è previsto che vada oltre il 250% del Valore Patrimoniale Netto dello stesso. Il comparto può investire direttamente in Azioni cinesi di classe A tramite la quota QFII di FIL Investment Management (Hong Kong) Limited e/o qualsiasi altro mezzo autorizzato a disposizione dei comparti ai sensi delle leggi e dei regolamenti in vigore (compresi Stock Connect o qualsiasi altro mezzo idoneo). Il comparto investirà complessivamente meno del 50% del suo patrimonio netto direttamente e/o indirettamente in Azioni cinesi di classe A e B. Il comparto è soggetto ad obblighi dichiarativi ex articolo 8 del regolamento SFDR. L'investimento in questo comparto potrebbe essere considerato come investimento a lungo termine.

Denominazione del comparto	Obiettivo d'investimento	Note
FAST – Emerging Markets Fund	Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale investendo in via primaria in azioni di società con sede centrale, o quotate in o che esercitano la parte predominante della loro attività in mercati emergenti globali tra cui, senza intento limitativo, America Latina, Asia, Africa, Europa orientale (compresa Russia) e Medio Oriente e in strumenti correlati in grado di dare esposizione alle società suddette. Il comparto può investire il suo patrimonio netto direttamente in Azioni cinesi di classe A e B. Almeno il 50% del patrimonio netto del comparto sarà investito in titoli considerati in grado di mantenere caratteristiche sostenibili, come indicato nella precedente sezione "1.3.2 Criteri d'investimento sostenibile Fidelity". Il comparto prenderà costantemente in considerazione tutta una serie di caratteristiche ambientali e sociali. Tra le caratteristiche ambientali figurano, senza intento limitativo, la capacità delle società di limitare il cambiamento climatico e di adattarvi, la gestione delle acque e dei rifiuti, la biodiversità, mentre tra le caratteristiche sociali figurano, senza intento limitativo, la sicurezza dei prodotti, la catena di fornitura, la salute e la sicurezza e i diritti umani. Le caratteristiche ambientali e sociali vengono esaminate dagli analisti dei fondamentali di Fidelity e valutate tramite Fidelity Sustainability Ratings. Il comparto è gestito attivamente. Allo scopo di realizzare una sovraperformance rispetto all'Indice il Gestore degli investimenti fa riferimento all'Indice MSCI Emerging Markets ("l'Indice") in quanto i titoli che lo costituiscono sono rappresentativi del tipo di società in cui investe il comparto. La performance del comparto può essere confrontata rispetto a quella del relativo Indice. Il Gestore degli investimenti ha un'ampia discrezionalità rispetto all'Indice. Sebbene il comparto deterrà attivi che sono componenti dell'Indice, si prevede anche che investirà in società, settori, paesi e tipi di titoli che abbiano ponderazioni diverse da, e non possano essere inseriti nell'Indice per poter sfruttare opportunità di investimento. Si prevede che, in un'ottica di lungo termine, la performance del comparto sarà diversa da quella dell'Indice. Al contrario, nel breve termine, la performance del comparto potrebbe essere simile a quella dell'Indice, a seconda delle condizioni di mercato. L'interesse degli azionisti è destato dal fatto che l'Indice non prende in considerazione caratteristiche ambientali e sociali, mentre il comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali aderendo ai criteri d'investimento sostenibile Fidelity, come sopra descritto. Ai sensi della sezione H del Prospetto, la percentuale prevista del patrimonio gestito dal comparto che può essere investita in CFD è pari al 75%, con un massimo del 165%.	Valuta di riferimento: USD Commissione di performance: 20% della sovraperformance se la classe supera il rendimento dell'indice di più del 2% su base annualizzata. La commissione matura quotidianamente, ma i relativi importi vengono stornati in caso di sottoperformance e cristallizzati annualmente. Per ulteriori dettagli consultare la Parte IV. L'esposizione globale del comparto sarà monitorata tramite metodologia VaR su base relativa. Il VaR del comparto è limitato al 200% del VaR del portafoglio di riferimento, MSCI Emerging Markets Index. I livelli di indebitamento previsti sono pari al 150% per le attività relative agli investimenti e al 150% per quelle relative alla classe di azioni coperte, per un totale del 300%. L'indebitamento del comparto può aumentare a livelli più elevati, anche in condizioni di mercato atipiche, ma non è previsto che vada oltre il 400% del Valore Patrimoniale Netto dello stesso. Resta inteso che, ai sensi dell'attuale regolamentazione lussemburghese, un comparto non può investire più del 10% del patrimonio netto in titoli non quotati né scambiati su un mercato regolamentato. Alcuni investimenti in titoli russi sono considerati rientrare in questa limitazione. Il comparto può investire direttamente in Azioni cinesi di classe A tramite la quota QFII di FIL Investment Management (Hong Kong) Limited e/o qualsiasi altro mezzo autorizzato a disposizione dei comparti ai sensi delle leggi e dei regolamenti in vigore (compresi Stock Connect o qualsiasi altro mezzo idoneo). Il comparto investirà complessivamente meno del 50% del suo patrimonio netto direttamente e/o indirettamente in Azioni cinesi di classe A e B. Il comparto è soggetto ad obblighi dichiarativi ex articolo 8 del regolamento SFDR. L'investimento in questo comparto potrebbe essere considerato come investimento a lungo termine.

Denominazione del comparto	Obiettivo d'investimento	Note
FAST – Europe Fund	Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale investendo in via primaria in azioni di società con sede centrale o che esercitano la parte predominante della loro attività in Europa e in strumenti correlati in grado di dare esposizione alle società suddette. Almeno il 50% del patrimonio netto del comparto sarà investito in titoli considerati in grado di mantenere caratteristiche sostenibili, come indicato nella precedente sezione “1.3.2 Criteri d'investimento sostenibile Fidelity”. Il comparto prenderà costantemente in considerazione tutta una serie di caratteristiche ambientali e sociali. Tra le caratteristiche ambientali figurano, senza intento limitativo, la capacità delle società di limitare il cambiamento climatico e di adattarvi, la gestione delle acque e dei rifiuti, la biodiversità, mentre tra le caratteristiche sociali figurano, senza intento limitativo, la sicurezza dei prodotti, la catena di fornitura, la salute e la sicurezza e i diritti umani. Le caratteristiche ambientali e sociali vengono esaminate dagli analisti dei fondamentali di Fidelity e valutate tramite Fidelity Sustainability Ratings. Il comparto è gestito attivamente. Allo scopo di realizzare una sovraperformance rispetto all'Indice il Gestore degli investimenti fa riferimento all'indice MSCI Europe (l'“Indice”) in quanto i titoli che lo costituiscono sono rappresentativi del tipo di società in cui investe il comparto. La performance del comparto può essere confrontata rispetto a quella del relativo Indice. Il Gestore degli investimenti ha un'ampia discrezionalità rispetto all'Indice. Sebbene il comparto deterrà attivi che sono componenti dell'Indice, si prevede anche che investirà in società, settori, paesi e tipi di titoli che abbiano ponderazioni diverse da, e non possano essere inseriti nell'Indice per poter sfruttare opportunità di investimento. Si prevede che, in un'ottica di lungo termine, la performance del comparto sarà diversa da quella dell'Indice. Al contrario, nel breve termine, la performance del comparto potrebbe essere simile a quella dell'Indice, a seconda delle condizioni di mercato. L'interesse degli azionisti è destato dal fatto che l'Indice non prende in considerazione caratteristiche ambientali e sociali, mentre il comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali aderendo ai criteri d'investimento sostenibile Fidelity, come sopra descritto. Ai sensi della sezione H del Prospetto, la percentuale prevista del patrimonio gestito dal comparto che può essere investita in CFD è pari al 100%, con un massimo del 165%.	Valuta di riferimento: Euro Commissione di performance: il 20% della sovra performance se la classe corrispondente supera il rendimento dell'indice di più del 2% su base annualizzata. La commissione matura quotidianamente, ma i relativi importi vengono stornati in caso di sottoperformance e cristallizzati annualmente. Per ulteriori dettagli consultare la Parte IV. L'esposizione globale del comparto sarà monitorata tramite metodologia VaR su base relativa. Il VaR del comparto è limitato al 200% del VaR del portafoglio di riferimento, MSCI Europe Index. Il livello di indebitamento previsti sono rispettivamente pari al 50% e al 150% per le attività relative agli investimenti e per quelle relative alla classe di azioni coperte, per un totale del 200%. L'indebitamento del comparto può aumentare a livelli più elevati, anche in condizioni di mercato atipiche, ma non è previsto che vada oltre il 250% del Valore Patrimoniale Netto dello stesso. Il comparto è soggetto ad obblighi dichiarativi ex articolo 8 del regolamento SFDR. L'investimento in questo comparto potrebbe essere considerato come investimento a lungo termine.
FAST – Global Fund	Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale investendo in via primaria in azioni di società di tutto il mondo e in strumenti correlati in grado di dare esposizione alle suddette società. Ai sensi della sezione H del Prospetto, la percentuale prevista del patrimonio gestito dal comparto che può essere investita in CFD è pari al 75%, con un massimo del 165%. Il comparto è gestito attivamente. Allo scopo di realizzare una sovraperformance rispetto all'Indice il Gestore degli investimenti fa riferimento all'indice MSCI ACWI (l'“Indice”) in quanto i titoli che lo costituiscono sono rappresentativi del tipo di società in cui investe il comparto. La performance del comparto può essere confrontata rispetto a quella del relativo Indice. Il Gestore degli investimenti ha un'ampia discrezionalità rispetto all'Indice. Sebbene il comparto deterrà attivi che sono componenti dell'Indice, si prevede anche che investirà in società, settori, paesi e tipi di titoli che abbiano ponderazioni diverse da, e non possano essere inseriti nell'Indice per poter sfruttare opportunità di investimento. Si prevede che, in un'ottica di lungo termine, la performance del comparto sarà diversa da quella dell'Indice. Al contrario, nel breve termine, la performance del comparto potrebbe essere simile a quella dell'Indice, a seconda delle condizioni di mercato.	Valuta di riferimento: USD Commissione di performance: il 20% della sovraperformance se la classe corrispondente supera il rendimento dell'indice di più del 2% su base annualizzata. La commissione matura quotidianamente, ma i relativi importi vengono stornati in caso di sottoperformance e cristallizzati annualmente. Per ulteriori dettagli consultare la Parte IV. L'esposizione globale del comparto sarà monitorata tramite metodologia VaR su base relativa. Il VaR del comparto è limitato al 200% del VaR del portafoglio di riferimento, MSCI ACWI Index. I livelli di indebitamento previsti sono pari rispettivamente al 60% e al 150% per le attività relative agli investimenti e per quelle relative alla classe di azioni coperte, per un totale del 210%. L'indebitamento del comparto può aumentare a livelli più elevati, anche in condizioni di mercato atipiche, ma non è previsto che vada oltre il 250% del Valore Patrimoniale Netto dello stesso. L'investimento in questo comparto potrebbe essere considerato come investimento a lungo termine.

1.5 Ulteriori Informazioni

Informazioni di registrazione per comparti o classi di Azioni

In linea di massima si prevede di registrare i comparti esistenti e quelli nuovi, come pure le classi di Azioni esistenti e quelle nuove nei vari paesi. Tenere presente che non tutti i comparti o le classi di Azioni sono disponibili presso tutti i Collocatori e/o in tutte le giurisdizioni. Per ulteriori informazioni sulle registrazioni dei comparti gli investitori devono rivolgersi al consueto contatto presso il Gruppo FIL.

Normativa fiscale tedesca sui fondi d'investimento

A partire dal 1° gennaio 2018 una nuova versione della normativa fiscale tedesca sui fondi d'investimento ("ITA tedesca") trova applicazione alla tassazione a livello di comparto e di investitori. Una delle novità più importanti, la cosiddetta "esenzione fiscale parziale", prevede aliquote scaglionate di agevolazione fiscale a livello di investitori sul reddito imponibile derivante da fondi tedeschi o esteri. L'entità dell'agevolazione dipende dalla categoria dell'investitore (ad esempio, investitore persona fisica o giuridica) e dalla categoria del comparto (ad esempio, "fondo azionario" o "fondo misto" secondo la definizione dell'ITA tedesca). Per poter essere considerati fondo azionario o fondo misto e, come tali, consentire agli investitori di beneficiare di agevolazioni fiscali parziali, i fondi d'investimento OICVM devono soddisfare in modo permanente determinati criteri di investimento minimo in "partecipazioni azionarie" (secondo la definizione della sezione 2, sottosezione 8, dell'ITA tedesca). Tutti i comparti che possono essere considerati "fondi azionari" o "fondi misti" sono riportati nell'Appendice IV del Prospetto, "Elenco dei comparti che possono essere considerati "fondi azionari" o "fondi misti" ai fini fiscali dal 2018" del Prospetto. L'entità delle "partecipazioni azionarie" detenute in portafoglio da un comparto verrà monitorata regolarmente. Le variazioni della composizione del portafoglio, che costituiscono un'importante violazione delle percentuali minime d'investimento comportano conseguenze in termini di dichiarazioni e di notifiche.

Regolamento europeo sugli indici usati come indici di riferimento

Alcuni comparti possono utilizzare indici di riferimento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sugli indici utilizzati come indici di riferimento negli strumenti e nei contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi d'investimento, e successive modificazioni e integrazioni di volta in volta apportate (il "**Regolamento europeo sugli indici usati come indici di riferimento**").

Ai sensi del Regolamento europeo sugli indici usati come indici di riferimento, il Gestore degli investimenti adotterà un piano di contingenza degli indici che definirà le azioni da intraprendere nel caso in cui un indice di riferimento dovesse cambiare sostanzialmente o non essere più comunicato (il "**Piano di contingenza**"). Gli Azionisti possono accedere gratuitamente al Piano di contingenza su richiesta presso la sede legale della SICAV.

Gli indici di riferimento utilizzati dai comparti vengono forniti dagli amministratori indicati nel registro di cui all'articolo 36 del Regolamento europeo sugli indici usati come indici di riferimento o indicati come amministratori di paesi terzi.

PARTE II

2. Classi di Azioni e negoziazione di Azioni

2.1. Classi di Azioni

Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento di creare in ogni comparto diverse classi di Azioni le cui attività verranno comunemente investite in base alla specifica politica di investimento del comparto stesso, ma solo nei casi in cui possano venire applicate una struttura di commissioni specifica o altre funzioni specifiche in base alle caratteristiche delle singole classi di Azioni sotto indicate. Inoltre, possono essere create classi di Azioni in Euro, Dollari USA, Yen giapponesi, Sterline o in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile.

Ogni classe di Azioni è rappresentata da un codice composto da un indicatore (l'“**Indicatore di classe**”) e da uno o più sotto-indicatori di seguito definiti (i “**Sotto-indicatori di classe**”). Ogni sotto-indicatore di classe rappresenta una caratteristica specifica e diversi sotto-indicatori di classe possono essere combinati per stabilire le caratteristiche di una classe di azioni.

Un elenco completo delle classi di Azioni disponibili al momento della pubblicazione del Prospetto si trova nell'Appendice II, “Elenco di Classi di Azioni”. L'elenco può essere aggiornato di volta in volta. Per richiedere gratuitamente l'elenco completo di tutte le classi di Azioni disponibili rivolgersi alla sede legale della SICAV in Lussemburgo.

La Società di gestione può, di volta in volta, offrire classi di Azioni esistenti per mezzo di diversi canali di collocamento in diversi paesi.

Il Consiglio dovrà aggiornare le specifiche informazioni relative ai vari paesi con l'inserimento delle classi di Azioni esistenti per adeguarsi alla legge locale, agli usi, alle prassi commerciali o per qualsiasi altra ragione.

2.1.1 ELENCO DEGLI INDICATORI DI CLASSE E DELLE RELATIVE CARATTERISTICHE

Azioni di classe A

Classe	Investimento minimo*	Investimento successivo*
A	USD 2.500	USD 1.000

* oppure l'equivalente degli importi specificati in una qualsiasi delle principali valute liberamente convertibili.

Riepilogo Spese e Commissioni:

Commissione di sottoscrizione/ vendita iniziale in vigore	Commissione di conversione in vigore	Commissione di rimborso/ uscita in vigore	Commissione annuale di gestione in vigore	Commissione di collocamento	Commissione di performance per comparti con indici azionari
Fino al 5,25%	Fino al 2%	Fino all'1%	Fino all'1,50%	n/d	Il Gestore degli investimenti può incassare una commissione di performance se il rendimento della classe corrispondente supera quello dell'indice di più del tasso di rendimento minimo su base annualizzata. La commissione matura ad ogni Giorno di Valutazione, ma i relativi importi vengono stornati in caso di sottoperformance e cristallizzati annualmente. La base di calcolo, compresi commissione di performance, indice e tasso di rendimento minimo applicabili ai singoli comparti, è illustrata nei dettagli nella Parte IV del Prospetto.

L'aliquota della commissione di gestione annuale attualmente applicata per le Azioni di classe A è riportata nell'Appendice II, “Elenco di classi di Azioni”, del Prospetto.

Azioni di classe E

Classe	Investimento minimo*	Investimento successivo*
E	USD 2.500	USD 1.000

* oppure l'equivalente degli importi specificati in una qualsiasi delle principali valute liberamente convertibili.

Riepilogo Spese e Commissioni:

Commissione di sottoscrizione/ vendita iniziale in vigore	Commissione di conversione in vigore	Commissione di rimborso/ uscita in vigore	Commissione annuale di gestione in vigore	Commissione di collocamento	Commissione di performance per comparti con indici azionari
0%	Fino al 2%	Fino all'1%	Fino all'1,50%	Fino allo 0,75%	Il Gestore degli investimenti può incassare una commissione di performance se il rendimento della classe corrispondente supera quello dell'indice di più del tasso di rendimento minimo su base annualizzata. La commissione matura ad ogni Giorno di Valutazione, ma i relativi importi vengono stornati in caso di sottoperformance e cristallizzati annualmente. La base di calcolo, compresi commissione di performance, indice e tasso di rendimento minimo applicabili ai singoli comparti, è illustrata nei dettagli nella Parte IV del Prospetto.

L'aliquota della commissione di gestione annuale attualmente applicata per le Azioni di classe E è riportata nell'Appendice II, "Elenco di classi di Azioni", del Prospetto.

Azioni di classe I

Le Azioni di classe I possono essere acquistate esclusivamente da Investitori istituzionali che soddisfano i requisiti stabiliti di volta in volta dal Collocatore generale. Le Azioni di classe I sono concepite in via principale per l'investimento di capitali di Investitori istituzionali, come fondi pensioni, associazioni senza fini di lucro ed enti locali.

Il Consiglio può, a sua esclusiva discrezione, ritardare l'accettazione di eventuali sottoscrizioni/acquisti per le Azioni di classe I fino a quando non ha ricevuto prova soddisfacente della qualifica dell'investitore quale Investitore Istituzionale. Se dovesse risultare in qualsiasi momento che un possessore di Azioni di classe I non è un Investitore Istituzionale, il Consiglio provvede a convertire tali Azioni in Azioni di classe A del comparto interessato (o di un altro comparto con una politica d'investimento simile se il comparto interessato non emette Azioni di classe A) dando comunicazione della conversione all'Azionista interessato.

Attualmente sono in emissione le seguenti Azioni di classe I:

Classe	Investimento minimo*	Investimento successivo*	Partecipazione minima	Disinvestimento minimo
I	USD 20.000.000	USD 100.000	USD 20.000.000	USD 100.000

* oppure l'equivalente degli importi specificati in una qualsiasi delle principali valute liberamente convertibili.

Riepilogo Spese e Commissioni:

Commissione di sottoscrizione/ vendita iniziale in vigore	Commissione di conversione in vigore	Commissione di rimborso/ uscita in vigore	Commissione annuale di gestione in vigore	Commissione di collocamento	Commissione di performance per comparti con indici azionari
Fino all'1%	Fino al 2%	Fino all'1%	Fino allo 0,80%	n/d	Il Gestore degli investimenti può incassare una commissione di performance se il rendimento della classe corrispondente supera quello dell'indice di più del tasso di rendimento minimo su base annualizzata. La commissione matura ad ogni Giorno di Valutazione, ma i relativi importi vengono stornati in caso di sottoperformance e cristallizzati annualmente. La base di calcolo, compresi commissione di performance, indice e tasso di rendimento minimo applicabili ai singoli comparti, è illustrata nei dettagli nella Parte IV del Prospetto.

L'aliquota della commissione di gestione annuale attualmente applicata per le Azioni di classe I è riportata nell'Appendice II, "Elenco di classi di Azioni", del Prospetto.

Azioni di classe NP

Le Azioni di classe NP possono essere acquistate solo da Investitori istituzionali che soddisfano i requisiti di volta in volta definiti dal Collocatore generale. Le Azioni di classe NP sono indicate soprattutto per l'investimento in attività di Investitori istituzionali quali feeder fund del Gruppo FIL.

Attualmente sono in emissione le seguenti Azioni di classe NP:

Classe	Investimento minimo*	Investimento successivo*	Partecipazione minima	Disinvestimento minimo
NP	USD 20.000.000	USD 100.000	USD 20.000.000	USD 100.000

* oppure l'equivalente degli importi specificati in una qualsiasi delle principali valute liberamente convertibili.

Riepilogo Spese e Commissioni:

Commissione di sottoscrizione/ vendita iniziale in vigore	Commissione di conversione in vigore	Commissione di rimborso/ uscita in vigore	Commissione annuale di gestione in vigore	Commissione di collocamento	Commissione di performance per comparti con indici azionari
Fino all'1%	Fino al 2%	Fino all'1%	Fino allo 0,80%	n/d	n/d

L'aliquota della commissione di gestione annuale attualmente applicata per le Azioni di classe NP è riportata nell'Appendice II, "Elenco di classi di Azioni", del Prospetto.

Azioni di classe R

Le Azioni di classe R possono essere acquistate solo da investitori che soddisfano i requisiti di volta in volta definiti dal Collocatore generale o dalla Società di gestione.

Le Azioni di classe R possono essere rese disponibili tramite i sistemi di compensazione a determinate condizioni a discrezione della Società di gestione.

Classe	Investimento minimo*	Investimento successivo*	Partecipazione minima	Disinvestimento minimo
R	USD 100.000.000	USD 100.000	USD 100.000.000	USD 100.000

* oppure l'equivalente degli importi specificati in una qualsiasi delle principali valute liberamente convertibili.

Riepilogo Spese e Commissioni:

Commissione di sottoscrizione/ vendita iniziale in vigore	Commissione di conversione in vigore	Commissione di rimborso/ uscita in vigore	Commissione annuale di gestione in vigore	Commissione di collocamento	Commissione di performance per comparti con indici azionari
Fino all'1%	Fino al 2%	Fino all'1%	Fino allo 0,80%	n/a	Il Gestore degli investimenti può incassare una commissione di performance se il rendimento della classe corrispondente supera quello dell'indice di più del tasso di rendimento minimo su base annualizzata. La commissione matura ad ogni Giorno di Valutazione, ma i relativi importi vengono stornati in caso di sottoperformance e cristallizzati annualmente. La base di calcolo, compresi commissione di performance, indice e tasso di rendimento minimo applicabili ai singoli comparti, è illustrata nei dettagli nella Parte IV del Prospetto.

L'aliquota della commissione di gestione annuale attualmente applicata per le Azioni di classe R è riportata nell'Appendice II, "Elenco di classi di Azioni", del Prospetto.

Azioni di classe RA

Le Azioni di classe RA possono essere acquistate solo da investitori che soddisfano i requisiti di volta in volta definiti dal Collocatore generale o dalla Società di gestione.

Le Azioni di classe RA possono essere rese disponibili tramite i sistemi di compensazione a determinate condizioni a discrezione della Società di gestione.

Classe	Investimento minimo*	Investimento successivo*
RA	USD 100.000.000	USD 2.500

* oppure l'equivalente degli importi specificati in una qualsiasi delle principali valute liberamente convertibili.

Riepilogo Spese e Commissioni:

Commissione di sottoscrizione/ vendita iniziale in vigore	Commissione di conversione in vigore	Commissione di rimborso/ uscita in vigore	Commissione annuale di gestione in vigore	Commissione di collocamento	Commissione di performance per comparti con indici azionari
Fino al 5,25%	Fino al 2%	Fino all'1%	Fino all'1,50%	n/a	Il Gestore degli investimenti può incassare una commissione di performance se il rendimento della classe corrispondente supera quello dell'indice di più del tasso di rendimento minimo su base annualizzata. La commissione matura ad ogni Giorno di Valutazione, ma i relativi importi vengono stornati in caso di sottoperformance e cristallizzati annualmente. La base di calcolo, compresi commissione di performance, indice e tasso di rendimento minimo applicabili ai singoli comparti, è illustrata nei dettagli nella Parte IV del Prospetto.

L'aliquota della commissione di gestione annuale attualmente applicata per le Azioni di classe RA è riportata nell'Appendice II, "Elenco di classi di Azioni", del Prospetto.

Azioni di classe RY

Le Azioni di classe RY possono essere acquistate solo da investitori che soddisfano i requisiti di volta in volta definiti dal Collocatore generale o dalla Società di gestione.

Le Azioni di classe RY possono essere rese disponibili tramite i sistemi di compensazione a determinate condizioni a discrezione della Società di gestione.

Classe	Investimento minimo*	Investimento successivo*
RY	USD 100.000.000	USD 2.500

* oppure l'equivalente degli importi specificati in una qualsiasi delle principali valute liberamente convertibili.

Riepilogo Spese e Commissioni:

Commissione di sottoscrizione/ vendita iniziale in vigore	Commissione di conversione in vigore	Commissione di rimborso/ uscita in vigore	Commissione annuale di gestione in vigore	Commissione di collocamento	Commissione di performance per comparti con indici azionari
0	Fino al 2%	Fino all'1%	Fino all'1%	n/a	Il Gestore degli investimenti può incassare una commissione di performance se il rendimento della classe corrispondente supera quello dell'indice di più del tasso di rendimento minimo su base annualizzata. La commissione matura ad ogni Giorno di Valutazione, ma i relativi importi vengono stornati in caso di sottoperformance e cristallizzati annualmente. La base di calcolo, compresi commissione di performance, indice e tasso di rendimento minimo applicabili ai singoli comparti, è illustrata nei dettagli nella Parte IV del Prospetto.

L'aliquota della commissione di gestione annuale attualmente applicata per le Azioni di classe RY è riportata nell'Appendice II, "Elenco di classi di Azioni", del Prospetto.

Azioni di classe Y

Attualmente sono in emissione le seguenti Azioni di classe Y:

Classe	Investimento minimo*	Investimento successivo*
Y	USD 2.500	USD 1.000

* oppure l'equivalente degli importi specificati in una qualsiasi delle principali valute liberamente convertibili. I collocatori possono applicare importi minimi diversi.

Le Azioni di classe Y sono disponibili per:

- alcuni intermediari ed istituzioni finanziari per i loro servizi d'investimento pagati esclusivamente dai clienti, che hanno stipulato accordi di consulenza separati retribuiti con i clienti o forniscono consulenza indipendente o discrezionale ai gestori del portafoglio;
- altri investitori e intermediari delegati, a loro esclusiva discrezione, dal Consiglio, dalla Direzione della Società o dai loro delegati.

Alcune classi di Azioni con le stesse caratteristiche delle Azioni di classe Y, disponibili tramite alcuni Collocatori, possono essere denominate Azioni di classe W. Per queste Azioni i Collocatori possono rinunciare ai minimi o applicare importi minimi diversi.

Riepilogo Spese e Commissioni:

Commissione di sottoscrizione/ vendita iniziale in vigore	Commissione di conversione in vigore	Commissione di rimborso/ uscita in vigore	Commissione annuale di gestione in vigore	Commissione di collocamento	Commissione di performance per comparti con indici azionari
0%	Fino al 2%	Fino all'1%	Fino all'1%	n/d	Il Gestore degli investimenti può incassare una commissione di performance se il rendimento della classe corrispondente supera quello dell'indice di più del tasso di rendimento minimo su base annualizzata. La commissione matura ad ogni Giorno di Valutazione, ma i relativi importi vengono stornati in caso di sottoperformance e cristallizzati annualmente. La base di calcolo, compresi commissione di performance, indice e tasso di rendimento minimo applicabili ai singoli comparti, è illustrata nei dettagli nella Parte IV del Prospetto.

L'aliquota della commissione di gestione annuale attualmente applicata per le Azioni di classe Y è riportata nell'Appendice II, "Elenco di classi di Azioni", del Prospetto.

2.1.2 ELENCO DEI SOTTO-INDICATORI DI CLASSE

Sotto-indicatore di classe	Caratteristiche
(hedged)	Se figura nel nome di una classe di Azioni, indica che si tratta di una classe di Azioni coperta. Per quanto riguarda questa classe di Azioni, la copertura viene utilizzata per ridurre l'esposizione ai movimenti valutari tra la valuta delle classi di Azioni e le valute d'investimento della SICAV.
(hedged (accoppiamento valutario))	Se figura nel nome di una classe di Azioni, indica che si tratta di una classe di Azioni coperta. Per quanto riguarda questa classe di Azioni, vengono utilizzati contratti valutari a termine, di entità comparabile con il Valore patrimoniale netto della classe di Azioni, per ridurre l'esposizione ai movimenti valutari tra la valuta della classe di Azioni e quella di riferimento della SICAV.
ACC	Se figura nel nome di una classe di Azioni, indica che si tratta di una classe di Azioni a capitalizzazione.
DIST	Se figura nel nome di una classe di Azioni, indica che si tratta di una classe di Azioni a distribuzione.

Partecipazione minima

Per tutte le classi di Azioni il valore minimo di una partecipazione deve essere sempre pari all'investimento minimo iniziale lordo applicabile alla specifica classe di Azioni del comparto in questione. Se la partecipazione di un Azionista in una classe di Azioni è inferiore all'investimento minimo iniziale il Consiglio può procedere al rimborso d'ufficio di tutte le sue Azioni secondo la procedura indicata nella Parte III, 3.4. "Investitori autorizzati e limitazioni alla proprietà" del Prospetto.

Classi di Azioni coperte

Il Consiglio ha reso disponibili per alcuni comparti classi di Azioni coperte in valuta, le quali utilizzano contratti di cambio a termine per coprire il rischio valutario.

È importante tenere presente che le transazioni di copertura vengono effettuate indipendentemente dal fatto che la Valuta di riferimento di un comparto - o quella dei singoli titoli detenuti - diminuiscono o aumentano di valore rispetto ad altre valute. Occorre notare inoltre che se la copertura è in corso può proteggere sostanzialmente gli investitori delle rispettive classi da un calo del valore della valuta delle partecipazioni del portafoglio sottostante rispetto alla Valuta di Negoziazione Principale, ma può anche impedire agli investitori di beneficiare dell'aumento del valore della valuta delle partecipazioni del portafoglio sottostante. Inoltre non si ha la certezza che la copertura impiegata eliminerà tutti i rischi valutari per gli investitori. Le posizioni overhedged non devono superare il 105% del valore patrimoniale netto della classe di Azioni, quelle underhedged non devono essere inferiori al 95% della parte del valore patrimoniale netto della classe di Azioni che dev'essere coperta contro il rischio valutario.

Mentre l'andamento valutario influisce naturalmente sul Valore patrimoniale netto e sulla performance delle classi di Azioni coperte rispetto a quelle non coperte dello stesso comparto, la performance risente anche di fattori quali il differenziale dei tassi d'interesse e i relativi costi di transazione e di amministrazione collaterali.

Le principali tipologie di copertura valutaria sono due:

1. Copertura della Valuta di riferimento del comparto (Copertura della conversione)

Per la copertura della sola Valuta di riferimento del comparto vengono utilizzati contratti di cambio a termine, di entità comparabile con quella del Valore patrimoniale netto della classe di Azioni, più o meno il costo di copertura, come - senza intento limitativo - il differenziale del tasso d'interesse per la copertura della Valuta di riferimento. Queste classi di Azioni vengono contrassegnate da una coppia di valute tra parentesi dopo il nome della classe di Azioni, ad esempio "(EUR/USD hedged)". In questo caso la classe di azioni coperta intende replicare la performance in USD del comparto in EUR.

2. Classi di Azioni coperte con metodologia currency look-through

a) Copertura currency look-through del portafoglio sottostante (Look-through del portafoglio sottostante)

Lo scopo è coprire gli effetti valutari sottostanti a livello di singoli titoli per far sì che gli investitori ottengano i rendimenti di un titolo nella rispettiva Valuta di negoziazione principale senza il contributo valutario associato.

b) Copertura look-through in riferimento all'esposizione valutaria di un indice di riferimento (Look-through dell'indice di riferimento del comparto)

Questo tipo di copertura viene adottato nel caso in cui il Gestore degli investimenti cerchi di apportare valore, spostandosi attivamente dalle posizioni valutarie di un indice di riferimento. La copertura dell'esposizione valutaria del comparto rispetto all'indice di riferimento anziché ai titoli sottostanti mantiene l'effetto delle posizioni valutarie attive del Gestore degli investimenti, coprendo la parte residua di rischio valutario non voluta.

c) Look-through con copertura personalizzata (Copertura personalizzata)

In alcune classi di Azioni coperte di comparti che investono in una gamma diversificata di classi di attivi, viene coperta solo l'esposizione valutaria derivante da classi di attivi specifiche (ad esempio, reddito fisso).

Per ulteriori informazioni sui potenziali rischi relativi alla copertura valutaria gli investitori devono consultare la Parte I, 1. Informazioni sulla SICAV, 1.2. Fattori di rischio, del Prospetto. Nella politica di investimento delle singole serie di comparti della Parte I, 1. Informazioni sulla SICAV, del Prospetto, è riportato un elenco di strumenti utilizzabili per le transazioni di copertura valutaria.

Un elenco completo di tutte le classi di Azioni coperte disponibili per comparto al momento della pubblicazione del Prospetto si trova nell'Appendice II, "Elenco di classi di Azioni" alla fine del Prospetto.

2.2. Negoziazione di Azioni

Procedure di negoziazione

Generalmente, le Azioni possono essere acquistate, vendute o convertite presso uno qualsiasi dei Collocatori oppure possono essere sottoscritte o rimborsate o convertite dalla Società di gestione come ulteriormente spiegato sotto. L'interesse degli Azionisti è dettato dal fatto che possono essere utilizzate altre procedure se la negoziazione delle Azioni viene effettuata tramite Collocatori. Per ulteriori informazioni in proposito rivolgersi al consueto contatto presso il Gruppo FIL.

Prezzo unico

Il prezzo per l'acquisto e la vendita delle Azioni è unico ed è costituito dal Valore Patrimoniale Netto della relativa Azione. Se applicabile, verrà aggiunta una commissione di sottoscrizione/vendita iniziale in caso di acquisto o sottoscrizioni, una commissione di conversione in caso di conversione e una commissione di uscita o di rimborso in caso di vendita o rimborso.

Nota d'eseguito

Di norma, le note d'eseguito devono essere emesse entro 24 ore dalla ripartizione delle Azioni in caso di acquisto o della determinazione del prezzo in caso di rimborso o conversione.

Orari di chiusura delle negoziazioni

Gli orari standard di chiusura delle negoziazioni sono illustrati nella tabella seguente.

	Tutte le transazioni:	
Tutti i comparti	Ora dell'Europa Centrale	Ora del Regno Unito
	13:00	12:00

2.2.1. COME ACQUISTARE LE AZIONI

Sottoscrizioni

Gli investitori che acquistano le Azioni per la prima volta devono compilare un modulo di sottoscrizione. Le istruzioni per gli acquisti successivi devono di norma contenere tutti i dati di registrazione, il nome del comparto o dei comparti,

la classe di Azioni, la valuta o le valute di pagamento e il valore delle Azioni da comprare. Le istruzioni di acquisto verranno di regola eseguite solo dopo la comunicazione da parte della banca del ricevimento del pagamento effettuato.

In caso di partecipazione congiunta e salvo diversa indicazione scritta al momento della richiesta, i singoli Azionisti cointestari registrati sono autorizzati a sottoscrivere qualsiasi documento o a dare istruzioni in relazione alla partecipazione per conto degli altri Azionisti cointestari. Tale autorizzazione si intende permanente a meno che il Collocatore non riceva una revoca a mezzo comunicazione separata.

Gli ordini di acquisto contenuti nei moduli di sottoscrizione debitamente compilati e ricevuti, unitamente all'importo corrispondente, da un Collocatore o dalla SICAV, nel caso in cui l'investitore sottoscriva le Azioni direttamente presso la SICAV, in un Giorno di Apertura del Collocatore e della Società di gestione (o dalla Società di gestione soltanto nel caso in cui l'ordine di acquisto sia indirizzato alla stessa) e prima dell'orario di chiusura delle negoziazioni previsto in un qualsiasi Giorno di Valutazione, verranno generalmente eseguiti in tale data al Valore Patrimoniale Netto della rispettiva classe di Azioni successivamente calcolato, maggiorato delle eventuali commissioni di sottoscrizione applicabili.

Di norma la Società di gestione e/o il Collocatore di competenza non accettano e non erogano pagamenti da e a persone diverse dall'Azionista registrato o da qualsiasi Azionista cointestario.

La Società di gestione può ritardare la valutazione delle domande in attesa di ricevere tutta la documentazione da esso richiesta ai sensi delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Prezzo

Il prezzo d'acquisto è costituito dal Valore Patrimoniale Netto delle Azioni della classe interessata calcolato in un Giorno di Valutazione, maggiorato delle commissioni di sottoscrizione applicabili. Il numero di Azioni verrà arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Azione più vicino.

Informazioni sull'ultimo Valore Patrimoniale Netto delle Azioni delle singole classi sono disponibili presso i Collocatori o la Società di gestione. I Valori Patrimoniali Netti delle varie classi vengono pubblicati con le modalità di volta in volta decise dagli Amministratori.

Sottoscrizione mediante conferimento di titoli

Il prezzo d'acquisto, escluse le eventuali commissioni di vendita, può essere pagato conferendo nel comparto titoli coerenti con la politica di investimento e le limitazioni agli investimenti nel comparto. Il conferimento è soggetto all'approvazione del Consiglio ed a tutte le leggi e le normative in vigore, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione di un'apposita relazione da parte della società di revisione della SICAV, relazione che può anche essere richiesta espressamente dal Consiglio.

I costi specifici per il conferimento, in particolare quelli relativi alla relazione di cui sopra, sono normalmente a carico dell'acquirente o di terzi.

Valute

Oltre che nella Valuta di Negoziazione Principale dei singoli comparti e/o classi di Azioni, gli investitori possono ordinare le Azioni presso i Collocatori in ognuna delle principali valute liberamente convertibili. Gli investitori possono mettersi in contatto con i Collocatori per ricevere informazioni su tali valute. I Collocatori possono pubblicare informazioni relative ad altre valute da loro accettate. Le operazioni di cambio estero necessarie per gestire le operazioni di acquisto/rimborso del cliente possono essere aggregate e verranno effettuate dall'ufficio centrale di tesoreria del Gruppo FIL a condizioni di mercato tramite alcune società del Gruppo FIL, le quali potranno trarre benefici dalle predette operazioni. I pagamenti devono essere effettuati nella stessa valuta in cui è stato effettuato l'ordine.

Gli investitori che sottoscrivono le Azioni direttamente tramite la Società di gestione possono effettuare il pagamento esclusivamente in una delle Valute di Negoziazione Principali del rispettivo comparto o della rispettiva classe applicabile.

In caso di rimborso obbligatorio di Azioni da parte della SICAV, ferme restando le condizioni di cui all'Atto costitutivo/Statuto, il relativo investimento verrà automaticamente rimborsato nella Valuta di Negoziazione Principale (salvo specifica decisione contraria del Consiglio o diverse istruzioni dell'Azionista interessato), senza alcuna commissione di rimborso, al Valore Patrimoniale Netto per Azioni calcolato, e i proventi verranno bonificati sul conto bancario dell'Azionista interessato.

Liquidazione

La liquidazione dev'essere effettuata tramite bonifico bancario elettronico al netto delle commissioni bancarie. Il pagamento dev'essere effettuato sul conto bancario indicato dal Collocatore per la valuta di liquidazione.

Per eventuali altri metodi di pagamento è richiesta la preventiva approvazione del Collocatore o della Società di gestione. L'evasione delle richieste verrà normalmente effettuata solo dopo aver incassato il pagamento. L'importo ricevuto verrà investito al netto delle commissioni bancarie d'incasso.

Dopo l'acquisto o la sottoscrizione, gli Azionisti devono attendere almeno quattro Giorni Lavorativi prima di convertire o vendere ulteriormente le Azioni o chiederne il rimborso.

Di norma, la piena proprietà delle Azioni viene trasferita all'investitore al ricevimento del corrispondente importo.

Tipo di Azioni

Le Azioni vengono emesse in forma registrata e conservate in un registro aperto dalla SICAV o da un suo delegato a nome dell'investitore. Non viene emesso alcun certificato azionario. In genere, le Azioni delle classi A, E ed Y sono disponibili anche tramite Clearstream Banking, e le Azioni di classe I, R, RA, RY, possono essere disponibili attraverso sistemi di compensazione, salvo idoneità ed accettazione del Collocatore.

È possibile richiedere una certificazione del possesso azionario nominativo, che viene spedita circa quattro settimane dopo il pagamento delle Azioni e la comunicazione dei dettagli per l' intestazione al Collocatore o alla Società di gestione.

Legislazione in materia di prevenzione del riciclaggio e dei finanziamenti ad organizzazioni terroristiche

Ai sensi della legge lussemburghese del 5 aprile 1993 relativa al settore finanziario e successive integrazioni e modificazioni, della legge lussemburghese del 12 novembre 2004 relativa al riciclaggio di denaro e al contratto dei finanziamenti ad organizzazioni terroristiche e successive integrazioni e modificazioni, e del regolamento CSSF n. 12-02 del 14 dicembre 2012 e successive integrazioni e modificazioni, che ha modificato in senso restrittivo il quadro normativo, e delle circolari in materia emanate dall'autorità di controllo lussemburghese, alla SICAV è stato imposto l'obbligo di prendere opportune misure per impedire l'uso dei fondi di investimento per il riciclaggio e il finanziamento di organizzazioni terroristiche.

In quest'ottica la Società di gestione e/o il Collocatore interessato hanno messo a punto una procedura di identificazione degli investitori e, se del caso, degli eventuali proprietari effettivi. A tal fine il modulo di richiesta dell'investitore dev'essere corredato da una serie di documenti di identificazione decisi di volta in volta. Agli investitori può essere inoltre richiesto di fornire ulteriori documenti o estremi di identificazione aggiornati di volta in volta sulla base dei requisiti di due diligence per i clienti al momento in vigore ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili, ad esempio l'indicazione dell'origine del patrimonio e la professione esercitata. La mancata presentazione della documentazione può comportare ritardi nella procedura di investimento o la trattenuta dei proventi della vendita.

Per qualsiasi chiarimento in ordine ai documenti di identificazione richiesti rivolgersi alla Società di gestione o a un funzionario di fiducia del Gruppo FIL.

2.2.2. COME VENDERE LE AZIONI

Istruzioni di vendita

Le istruzioni di vendita delle Azioni devono essere indirizzate a un Collocatore o alla Società di gestione. Le istruzioni devono contenere tutti i dati di registrazione, il nome dei comparti, le classi di Azioni le valute di pagamento, il numero o il valore delle Azioni da vendere e le coordinate bancarie. Le istruzioni ricevute in un giorno di apertura del Collocatore o della Società di gestione, prima dei rispettivi orari di chiusura delle negoziazioni di un Giorno di Valutazione vengono di norma regolate al Valore Patrimoniale Netto successivamente calcolato della rispettiva classe. Di norma, la Società di gestione e/o il Collocatore interessato non accettano e non erogano pagamenti da e a persone diverse dall'Azionista registrato o da qualsiasi Azionista cointestatario.

Gli Azionisti devono inviare istruzioni scritte e sottoscritte. In caso di partecipazione congiunta e salvo diversa indicazione scritta al momento della richiesta, i singoli Azionisti cointestatari sono autorizzati a sottoscrivere qualsiasi documento o a dare istruzioni in relazione alla partecipazione per conto degli altri Azionisti cointestatari. Tale autorizzazione si intende permanente a meno che il Collocatore o la Società di gestione non ricevano una revoca a mezzo comunicazione separata.

Il valore minimo di una partecipazione in un qualsiasi comparto deve essere pari all'importo dell'investimento minimo iniziale. Se la partecipazione di un Azionista di un comparto è inferiore all'importo specificato come investimento minimo iniziale, la SICAV può procedere al rimborso obbligatorio di tutte le Azioni suddette detenute nel comparto, ai sensi del disposto dello Statuto.

Liquidazione

Solitamente la liquidazione si effettua tramite bonifico bancario elettronico. La Società di gestione cercherà di effettuare il pagamento entro tre Giorni Lavorativi (senza comunque superare quattro Giorni Lavorativi) dalla ricezione di istruzioni scritte. Qualora in circostanze eccezionali non dovesse essere possibile effettuare il pagamento nel periodo prestabilito, lo stesso dovrà essere effettuato non appena ragionevolmente possibile e senza interessi. Inoltre, possono essere applicati periodi di liquidazione diversi, nel caso in cui la liquidazione avvenga tramite banche corrispondenti, agenti per i pagamenti o altri agenti locali. Gli importi delle liquidazioni possono essere soggetti a commissioni bancarie da parte della banca dell'Azionista (o da una banca corrispondente). I pagamenti saranno effettuati in una delle principali valute di negoziazione della relativa classe di Azioni o possono essere effettuati anche in una qualsiasi delle principali valute liberamente convertibili qualora richiesto dall'Azionista (o dagli Azionisti) al momento di consegna dell'istruzione.

Prezzo

Potrà essere applicata una commissione di uscita o di rimborso d'importo massimo pari all'1% del Valore Patrimoniale Netto, spese comprese, entrambe di competenza del Collocatore generale.

Rimborso in natura ("in specie")

La SICAV e/o la Società di gestione avranno facoltà, qualora il Consiglio o la Società di gestione lo decidano, di corrispondere il prezzo di rimborso a un Azionista che richieda il rimborso delle proprie Azioni "in specie" (ma previo consenso dell'Azionista), assegnandogli investimenti di pari valore facenti parte del pool di attività costituito in relazione a tale classe o classi di Azioni (in base al calcolo di cui all'Art. 23 dell'Atto Costitutivo) al Giorno di Valutazione in cui viene calcolato il prezzo di rimborso rispetto al valore delle Azioni da rimborsare. La natura e il tipo di attività che verranno trasferite in tali casi saranno stabiliti secondo equità e ragionevolezza e senza recare pregiudizio agli interessi degli altri titolari delle Azioni della relativa classe o classi di Azioni; la valutazione sarà confermata da una apposita relazione del revisore nella misura richiesta dalla legge o dalle normative vigenti o dal Consiglio o dalla Società di gestione. I costi di trasferimento saranno normalmente a carico del beneficiario.

2.2.3. COME EFFETTUARE LA CONVERSIONE

Azioni di classe A

Gli Azionisti possono convertire interamente o in parte le loro Azioni di un comparto o classe in un altro comparto o classe di Azioni purché siano soddisfatti i requisiti d'investimento minimo del comparto o della classe di Azioni esistenti e quelli del nuovo comparto o della nuova classe di Azioni.

Azioni di classe E

Gli Azionisti possono convertire interamente o in parte le loro Azioni di classe E di un comparto in Azioni di classe E di un altro comparto a condizione che le stesse siano state emesse.

Azioni di classe I

Gli Azionisti possono convertire interamente o in parte le loro Azioni di classe I di un comparto in Azioni di classe I di un altro comparto, a condizione che le stesse siano state emesse.

Azioni di classe NP

Gli Azionisti possono convertire interamente o in parte le loro Azioni di classe NP di un comparto in Azioni di classe NP di un altro comparto a condizione che le stesse siano state emesse.

Azioni di classe R, RA, RY

Gli Azionisti che detengono Azioni di classe R, RA, RY, possono convertire tali azioni solo in determinate circostanze e a discrezione della Società di gestione.

Azioni di classe Y

Gli Azionisti possono convertire interamente o in parte le loro Azioni di classe Y di un comparto in Azioni della di Y di un altro comparto, a condizione che le stesse siano state emesse.

Indipendentemente dalle regole sopra ricordate per le Azioni da E a Y, il Consiglio o le persone da esso delegate possono, a propria discrezione, e nel rispetto dei criteri di autorizzazione indicati nel Prospetto, decidere di accettare istruzioni di convertire Azioni di un comparto in Azioni di un'altra classe di Azioni in un altro comparto, o nello stesso, a patto che tutti gli azionisti di una particolare classe che richiedono di effettuare la conversione nello stesso Giorno di Valutazione, vengano trattati ugualmente.

Procedure

Istruzioni di conversione delle Azioni devono essere indirizzate a un Collocatore o alla Società di gestione. Le istruzioni devono riportare tutti i dettagli relativi al conto e al numero o al valore delle Azioni oggetto della conversione tra i comparti e le classi specificati. In caso di partecipazione congiunta e salvo diversa indicazione scritta all'atto della richiesta, i singoli Azionisti cointestatari sono autorizzati a sottoscrivere qualsiasi documento o ad impartire istruzioni in relazione alla partecipazione in questione per conto degli altri Azionisti. Tale autorizzazione si intende permanente a meno che il Collocatore o la Società di gestione non ricevano una revoca a mezzo comunicazione separata.

Gli Azionisti non possono essere registrati quali proprietari delle nuove Azioni nel comparto in cui è stata effettuata la conversione fino al momento in cui il Collocatore o la Società di gestione non avrà ricevuto una liquidazione relativa alle Azioni del comparto dal quale gli Azionisti interessati hanno effettuato la conversione. In genere, prima di poter vendere o convertire le nuove Azioni in quelle di un altro comparto, gli Azionisti devono attendere fino a tre Giorni Lavorativi dal ricevimento delle istruzioni complete da parte del Collocatore o della Società di gestione.

Importi da convertire

Il valore minimo di una partecipazione in un qualsiasi comparto deve essere pari all'importo dell'investimento minimo iniziale.

Gli Azionisti devono pertanto convertire l'investimento iniziale minimo applicabile, oppure – nel caso d'investimento in un comparto in cui già possiedono una partecipazione azionaria – l'investimento successivo minimo applicabile. Quando si converte una partecipazione parziale, il valore minimo della partecipazione rimanente deve essere uguale all'investimento minimo iniziale.

Prezzo

Le istruzioni di conversione ricevute in un Giorno di Apertura del Collocatore o della Società di gestione prima dei rispetti orari di chiusura delle negoziazioni in un Giorno di Valutazione, vengono regolate al Valore Patrimoniale Netto calcolato in quella data per ciascuno dei relativi comparti. Le istruzioni di conversione ricevute prima dei rispettivi orari di chiusura delle negoziazioni in un giorno che non sia un Giorno di Valutazione per uno o entrambi i comparti avranno luogo il Giorno di Valutazione successivo per il rispettivo comparto. Le istruzioni di conversione ricevute dopo i rispettivi orari di chiusura delle negoziazioni vengono regolate al Valore Patrimoniale Netto calcolato al Giorno di Valutazione successivo.

Nei confronti di alcuni comparti si applicano le commissioni di conversione indicate nella tabella seguente, le quali vengono pagate al Collocatore generale.

		VERSO	
		Classe di Azioni senza commissione di sottoscrizione	Tutte le altre classi di Azioni
D A	Classe di Azioni senza commissione di sottoscrizione	fino al 2%	fino al 2%
	Tutte le altre classi di Azioni	fino al 2%	fino al 2%

Una commissione di conversione massima del 2% può essere applicata a tutte le conversioni tra comparti e, se del caso, tra classi di Azioni di un comparto.

Il tasso di cambio da applicare qualora i prezzi dei relativi comparti siano denominati in valute differenti è quello stabilito per l'acquisto delle Azioni per il giorno in questione. Il numero di Azioni verrà arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Azione più vicino.

2.3. Calcolo del Valore Patrimoniale Netto

Il Valore Patrimoniale Netto di ogni comparto è determinato nella Valuta di riferimento del rispettivo comparto ai sensi dell'Atto Costitutivo. La determinazione avviene normalmente nei singoli Giorni di Valutazione. L'importo così calcolato sarà diviso per il numero di Azioni del relativo comparto in circolazione alla chiusura delle attività per quanto fattibile.

L'Atto Costitutivo contiene le Norme di valutazione, le quali, al fine di determinare il Valore Patrimoniale Netto, prevedono che:

1. il valore di somme di denaro liquide o in deposito, delle cambiali, dei titoli pagabili a vista e dei crediti esigibili, degli anticipi sulle spese, dei dividendi e degli interessi dichiarati o maturati, come sopra specificato, e non ancora riscossi sarà considerato valore del patrimonio complessivo; se, tuttavia, dovesse risultare improbabile che gli stessi fossero pagati o riscossi integralmente, il suddetto valore verrebbe calcolato dopo avere effettuato una detrazione per un ammontare ritenuto, dagli Amministratori o dai loro delegati, adeguato a riflettere il valore effettivo degli stessi;
2. il valore di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e derivati finanziari viene stabilito sulla base dell'ultimo prezzo disponibile della borsa o del mercato regolamentato nei quali gli stessi vengono scambiati o ammessi alla negoziazione. Nel caso in cui i titoli o gli altri attivi siano quotati o negoziati in più borse o mercati regolamentati, il Consiglio o un suo delegato devono adottare politiche in relazione alla priorità con cui detti borse o altri mercati regolamentati devono essere utilizzati per la quotazione dei prezzi di titoli e attivi;
3. se un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario non sono scambiati o ammessi su borse ufficiali o mercati regolamentati, o nel caso in cui, pur essendo gli stessi scambiati o ammessi alle negoziazioni, l'ultimo prezzo disponibile non sia rappresentativo del rispettivo valore equo di mercato, il Consiglio o un suo delegato devono procedere sulla base del prezzo di vendita ragionevolmente prevedibile, da valutare secondo criteri di prudenza e in buona fede;
4. i derivati finanziari non quotati su borse ufficiali o non negoziati su altri mercati regolamentati verranno valutati secondo la prassi di mercato;
5. quote o azioni di organismi di investimento collettivo, compresi i comparti, devono essere valutate sulla base dell'ultimo Valore Patrimoniale Netto disponibile, pubblicato dagli organismi stessi;
6. le attività liquide e gli strumenti del mercato monetario possono essere valutati al valore nominale maggiorato degli eventuali interessi maturati o secondo il criterio dei costi ammortizzati. Tutti gli altri attivi, se la prassi lo consente, possono essere valutati in modo analogo.

Se uno dei principi di valutazione sopra riportati non rispecchia il metodo di valutazione comunemente utilizzato in determinati mercati o se uno dei principi suddetti non sembra essere accurato ai fini della determinazione del valore delle attività della SICAV, il Consiglio o un suo delegato possono adottare diversi principi di valutazione in buona fede e nel rispetto dei principi e delle procedure di valutazione generalmente accettati.

Se, ad esempio, un mercato in cui investe la SICAV è chiuso nel momento in cui la SICAV viene valutata, gli ultimi prezzi di mercato disponibili potrebbero non rispecchiare esattamente il valore equo delle partecipazioni della SICAV. Una situazione di questo tipo si può verificare se in altri mercati, aperti nel momento in cui la SICAV viene valutata, con i quali il mercato chiuso ha una stretta correlazione, si sono avuti movimenti dei prezzi (dopo l'orario di chiusura del mercato in cui la SICAV ha investito). Per stabilire il valore equo delle partecipazioni in un mercato chiuso possono essere presi in considerazione anche altri fattori. Il mancato aggiustamento dei prezzi di chiusura al valore equo potrebbe essere sfruttato da alcuni investitori a spese degli azionisti di lungo periodo in un'attività nota come market timing.

Di conseguenza, il Consiglio o i suoi delegati possono aggiustare l'ultimo prezzo di mercato disponibile per tener conto del mercato e di altri eventi verificatisi tra la chiusura del mercato ed il momento in cui la SICAV viene valutata. Tali aggiustamenti vengono effettuati sulla base di una politica e di una serie di procedure concordate trasparenti al depositario ed ai revisori della SICAV. Gli eventuali aggiustamenti vengono applicati coerentemente a tutti i comparti e classi di azioni.

Anche altre situazioni possono dar luogo ad un analogo processo di aggiustamento, ad esempio quando una partecipazione è stata sospesa, non è stata negoziata per un certo periodo o per la quale non è disponibile un prezzo di mercato aggiornato. Gli investitori devono tener presente che può succedere che i pagamenti da fare ad un comparto, ad esempio quelli in relazione ad una classe di Azioni, possono non essere compresi nel Valore Patrimoniale Netto di un comparto fino a quando non sono stati effettivamente ricevuti per via dell'incertezza intrinseca in detti pagamenti.

Il valore di tutte le attività e passività non espresso nella Valuta di riferimento di un comparto o nella Valuta di Negoziazione Principale di una classe sarà convertito nella Valuta di riferimento di quel comparto o nella Valuta di

Negoziazione Principale di una classe agli ultimi cambi quotati da qualsiasi primaria banca. Qualora tali quotazioni non siano disponibili, il cambio sarà determinato in buona fede dal Consiglio o secondo le procedure da esso stabilite.

Per "attività relative ad un comparto" s'intendono le attività attribuite a quel comparto meno le passività attribuite a tale comparto e, qualora un'attività o passività della SICAV non sia ritenuta attribuibile ad un dato comparto, essa sarà attribuita alle attività o passività relative a tutti i comparti o a quelli interessati in proporzione al Valore Patrimoniale Netto di questi. Le passività sono vincolanti solo per il comparto interessato, fermo restando che, in circostanze eccezionali, il Consiglio ha facoltà di assumere obbligazioni in solido che possono essere vincolanti per vari comparti o per tutti i comparti, se ciò è nell'interesse degli Azionisti interessati.

I calcoli del Valore Patrimoniale Netto sono effettuati per conto della SICAV dalla Società di gestione in conformità ai principi contabili generalmente riconosciuti. In assenza di malafede, negligenza o errori palesi, ogni decisione di calcolo del Valore Patrimoniale Netto presa dalla Società di gestione sarà definitiva e vincolante per la SICAV e gli Azionisti passati, presenti e futuri.

2.4. Politica di Adeguamento del Prezzo (Swing Pricing)

Le transazioni importanti di un comparto, attive e passive, possono comportarne la diluizione del patrimonio poiché il prezzo al quale un investitore compra o vende le Azioni di un comparto può non rispecchiare completamente i costi di negoziazione e di altro tipo che si hanno quando il gestore del portafoglio deve negoziare i titoli per tener conto di ingenti afflussi o deflussi di denaro. Per poter contrastare questa situazione e migliorare la protezione degli Azionisti esistenti, il Consiglio e/o la Società di gestione hanno adottato una politica di swing pricing per contrastare l'impatto dei costi di negoziazione e di altro tipo, nel caso in cui gli stessi siano considerati significativi e consentire adeguamenti di prezzo nell'ambito del regolare processo di valutazione quotidiano. La politica viene rivista annualmente.

Se in un qualsiasi giorno di negoziazione il volume delle transazioni nette complessive in Azioni di uno qualsiasi dei comparti supera la soglia di volta in volta prestabilita dal Consiglio per i singoli comparti, il valore patrimoniale può essere rivisto in più o in meno nella misura necessaria a rispecchiare i costi (i "Costi") presumibilmente da sostenere nella liquidazione o nell'acquisto di investimenti per soddisfare le transazioni nette quotidiane a livello di comparto. Tra i Costi possono figurare, senza intento limitativo, spread, commissioni di intermediazione, imposta sulle transazioni, commissioni e costi di transazione. La soglia viene definita dal Consiglio e/o dalla Società di gestione tenendo conto di fattori quali le condizioni di mercato in essere, i Costi stimati della diluizione e l'entità dei comparti, la cui applicazione verrà innescata meccanicamente o su base coerente. L'adeguamento sarà in più quando le transazioni totali nette comporteranno flussi di sottoscrizioni netti, mentre sarà in meno quando comporteranno flussi di rimborsi netti. Il valore patrimoniale aggiustato sarà applicabile a tutte le transazioni di quel determinato giorno.

Alcuni comparti sono attualmente cogestiti, nel qual caso i gruppi di asset aggregati vengono indicati con il termine "gruppo". I singoli comparti possono investire i loro patrimoni in uno o più gruppi. Ai fini dell'attuazione di una politica di adeguamento del prezzo, il Consiglio può decidere di stabilire una soglia per l'adeguamento prezzi a livello di gruppo.

L'adeguamento dei prezzi, basato sulle normali negoziazioni nette e sulla volatilità del mercato, non supererà il 2% del Valore Patrimoniale Netto originario. Il livello effettivo di adeguamento sarà fissato periodicamente da un comitato dedicato, al quale il Consiglio ha delegato poteri specifici. Tuttavia, anche se si prevede che l'adeguamento dei prezzi non dovrà superare il 2%, il Consiglio e/o la Società di gestione potrà decidere di aumentare tale limite di adeguamento in circostanze insolite o eccezionali per tutelare gli interessi degli Azionisti. Dal momento che gli eventuali adeguamenti di prezzo dipenderanno dalle transazioni nette complessive in Azioni, non è possibile prevedere con esattezza se in futuro verranno apportati ed eventualmente conseguenza, con quale frequenza. Gli Azionisti saranno informati di tale decisione di aumentare il limite di adeguamento mediante avviso su www.fidelityinternational.com.

2.5. Cogestione delle Attività

Ai fini di una gestione efficace, il Consiglio può scegliere che le attività di determinati comparti della gamma FAST siano cogestite. In tal caso, le attività di più comparti verranno gestite in comune. Le attività cogestite vengono indicate con il termine "gruppo", indipendentemente dal fatto che tali gruppi vengano utilizzati esclusivamente a scopo di gestione interna. I gruppi non costituiscono entità separate e non sono direttamente accessibili agli investitori. Ad ogni comparto cogestito verranno assegnate le rispettive attività specifiche.

Ove le attività di più comparti vengano raggruppate a scopo di gestione comune, le attività attribuibili a ogni comparto partecipante al gruppo verranno determinate inizialmente facendo riferimento alla composizione iniziale delle attività del comparto stesso e cambieranno a seguito di eventuali ulteriori assegnazioni o disinvestimenti.

I diritti dei singoli comparti partecipanti alle attività cogestite si applicano a ogni e qualsiasi linea d'investimento del gruppo in questione.

Gli investimenti successivi effettuati per conto dei comparti cogestiti verranno allocati ai comparti in base ai rispettivi diritti, mentre le attività cedute verranno similmente imputate alle attività attribuibili ai singoli comparti partecipanti.

2.6. Sospensione Temporanea della Determinazione del Valore Patrimoniale Netto e dell'Emissione, Conversione e Rimborso delle Azioni

La Società di gestione e/o la SICAV possono sospendere la determinazione del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di qualsiasi comparto e l'emissione, la conversione e il rimborso di tali Azioni:

- a. durante qualsiasi periodo di chiusura (ad eccezione delle normali festività o delle consuete chiusure per il weekend) dei mercati o delle borse presso cui è quotata una parte significativa degli investimenti della SICAV relativa a quel comparto e che sia il mercato o la borsa principali per tali investimenti, a condizione che la chiusura di tale borsa o mercato influisca sulla valutazione degli investimenti ivi quotati; o durante i periodi in cui le attività in tale mercato o borsa vengano sostanzialmente limitate o sospese, a condizione che tale limitazione o sospensione influisca sulla valutazione degli investimenti della SICAV relativi a quel comparto ivi quotato;

- b. durante un periodo in cui sussista una situazione d'emergenza in conseguenza della quale l'alienazione da parte della SICAV di investimenti relativi a quel comparto e rappresentanti una porzione sostanziale dei beni del comparto stesso non sia praticamente fattibile o possa essere gravemente pregiudizievole per gli Azionisti;
- c. durante interruzioni dei mezzi di comunicazione normalmente impiegati per determinare il prezzo di qualunque investimento della SICAV relativo a quel dato comparto o dei prezzi correnti su qualsiasi mercato o borsa;
- d. quando, per qualsiasi altra ragione, i prezzi di qualunque investimento posseduto dalla SICAV e relativi a quel dato comparto non possano essere prontamente o accuratamente accertati;
- e. durante un periodo in cui la rimessa di somme destinate effettivamente o potenzialmente alla realizzazione o pagamento di qualunque investimento della SICAV relativi a quel dato comparto non possa essere effettuata, a giudizio della Società di gestione, in base ai normali cambi;
- f. per il fatto che il valore degli investimenti detenuti tramite eventuali controllate della SICAV non può essere stabilito con esattezza;
- g. durante un periodo in cui, a giudizio del Consiglio o della Società di gestione, sussistano circostanze insolite nelle quali sarebbe impossibile o scorretto nei confronti degli Azionisti continuare a negoziare nelle Azioni della SICAV o di qualsiasi comparto, o circostanze in cui non fare ciò potrebbe comportare, a carico degli Azionisti della SICAV o di un comparto, obblighi fiscali o svantaggi pecuniari o altri danni che gli Azionisti della SICAV o il comparto non avrebbero dovuto subire in qualsiasi altra circostanza;
- h. qualora la SICAV o un comparto siano, o possano essere, soggetti a liquidazione, alla data in cui tale decisione viene adottata dal Consiglio o viene inviato agli Azionisti l'avviso di convocazione di un'assemblea generale in cui debba essere proposta una delibera di liquidazione della SICAV o di un comparto, o successivamente a tale data;
- i. in caso di fusione, se il Consiglio e/o la Società di gestione lo ritengano giustificato a tutela degli Azionisti; oppure
- j. in caso di sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto di uno o più fondi di investimento sottostanti in cui un comparto ha investito una parte sostanziale delle sue attività.

Inoltre, qualora in un qualsiasi Giorno di Valutazione le richieste di rimborso e le richieste di conversione riguardino più del 10% delle Azioni in emissione in relazione a un dato comparto, la Società di gestione e/o la SICAV potranno dichiarare che tutte o parte delle Azioni destinate al rimborso o alla conversione siano prorogate pro rata per un periodo ritenuto dalla Società di gestione, per conto della SICAV, il più conveniente nell'interesse della SICAV e/o la Società di gestione, per conto della SICAV, potrà tenere in sospeso eventuali richieste di conversione o rimborso che superino il 3% delle Azioni in emissione in relazione a un comparto o classe di Azioni o 5 milioni di Dollari USA (o l'equivalente in altra valuta). Detto periodo non potrà, di norma, superare 20 Giorni di Valutazione. In tali Giorni di Valutazione, queste richieste di rimborso e di conversione saranno soddisfatte con priorità rispetto a richieste successive.

La sospensione della determinazione del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di un comparto non implicherà la sospensione per altri comparti non interessati dagli eventi che ad essa hanno dato origine.

Agli Azionisti che hanno chiesto la conversione o il rimborso delle loro Azioni o che hanno presentato domanda di sottoscrizione di Azioni verrà data comunicazione scritta di qualsiasi sospensione del diritto di sottoscrivere, di convertire o di chiedere il rimborso delle Azioni e tempestiva comunicazione della fine di tale sospensione. Qualora a giudizio della Società di gestione una sospensione possa durare più di una settimana, tale sospensione verrà pubblicata con le modalità decise dalla Società di gestione.

In caso di prevista liquidazione della SICAV, non saranno ammesse ulteriori emissioni, conversioni o rimborsi di Azioni dopo la spedizione dell'avviso di convocazione dell'assemblea generale degli Azionisti allo scopo di procedere alla liquidazione della SICAV. Tutte le Azioni circolanti alla data di tale pubblicazione parteciperanno alla distribuzione dei proventi derivanti dalla liquidazione della SICAV.

Ciascun Collocatore si riserva il diritto di sospendere o cessare la vendita di Azioni in uno o più comparti e di non accettare richieste. Le vendite saranno di norma sospese quando la SICAV sospenderà la determinazione del Valore Patrimoniale Netto.

2.7. Restrizioni Applicabili all'Acquisto, alla Sottoscrizione e al Passaggio in Alcuni Comparti

Il Consiglio e/o la Società di gestione potrebbero precludere parzialmente gli acquisti, le sottoscrizioni e i passaggi in entrata di un comparto o una classe di azioni solo ai nuovi investitori, oppure di precludere totalmente gli acquisti, le sottoscrizioni o i passaggi in entrata di un comparto o di una classe di azioni (in nessun caso, né nella limitazione parziale né in quella totale, è possibile impedire i rimborsi o i passaggi in uscita dal comparto).

Laddove ciò accada, il sito Internet www.fidelityinternational.com sarà aggiornato al fine di indicare le modifiche applicabili al Comparto o alla Classe di Azioni. Gli azionisti e i potenziali sottoscrittori dovranno ottenere conferma dalla Società di gestione o dai Collocatori o verificare sul sito internet l'attuale stato del comparto o delle Classi di Azioni. Una volta chiuso, il comparto o la classe di azioni non sarà riaperta fin quando il Consiglio non ritiene che le circostanze che hanno determinato la chiusura non sussistano più.

PARTE III

3. INFORMAZIONI GENERALI

3.1. Dividendi

Per ulteriori informazioni sui Sotto-indicatori di cui in seguito gli investitori devono consultare la Parte II.2. Classi di Azioni e Negoziazione di Azioni, 2.1. Classi di Azioni nel presente Prospetto

Tipo di Azione	Sotto-indicatore corrispondente	Pagamenti
Azioni a capitalizzazione	ACC	Non verranno pagati dividendi per le Azioni a capitalizzazione. Tutti gli interessi e altri redditi derivanti dagli investimenti verranno capitalizzati.
Azioni a distribuzione (da reddito netto)	DIST	Il Consiglio intende raccomandare la distribuzione di praticamente tutti gli utili netti degli investimenti (annuali) di ogni classe. Di norma, i dividendi vengono dichiarati nel primo Giorno Lavorativo del mese di dicembre.

Azioni nominative

Reinvestimento dei dividendi

I dividendi vengono reinvestiti in ulteriori Azioni dello stesso comparto, salvo diversa disposizione scritta degli Azionisti.

I dividendi da reinvestire vengono accreditati presso la Società di gestione che agisce per conto degli Azionisti e investe l'importo dei dividendi in ulteriori Azioni dello stesso comparto. Le Azioni vengono emesse al Valore Patrimoniale Netto determinato alla data in cui è stato dichiarato il dividendo, sempre che si tratti di un Giorno di Valutazione, altrimenti al Giorno di Valutazione successivo.

Su tali Azioni non si applica alcuna commissione di vendita. Le Azioni emesse a seguito del reinvestimento dei dividendi vengono depositate su un conto a nome dell'investitore. Le Azioni vengono calcolate fino a due decimali e la rimanente parte di liquidità (il cui valore sia quindi inferiore allo 0,01 di un'Azione) viene trattenuta presso la SICAV per essere inserita nei calcoli successivi.

Pagamento dei dividendi

I possessori di Azioni a distribuzione possono decidere di ricevere il pagamento dei dividendi che normalmente viene effettuato entro cinque Giorni Lavorativi, o appena possibile trascorso tale termine, mediante bonifico elettronico, al netto delle commissioni bancarie. In questo caso, salvo diversa indicazione, il pagamento viene generalmente effettuato nella Valuta di Negoziazione Principale della classe di Azioni a distribuzione del comparto. Su richiesta, il pagamento può essere effettuato in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile al tasso di cambio in vigore.

Nel caso in cui il pagamento dell'importo dei dividendi per classi di Azioni maturati tra la data di lancio e la prima data di distribuzione prevista non fosse economicamente efficiente, il Consiglio si riserva il diritto di differire tale pagamento ad un periodo successivo.

Ove il pagamento dei dividendi sia inferiore a USD 50 (o all'importo equivalente in un'altra valuta) il dividendo verrà automaticamente reinvestito in ulteriori Azioni a distribuzione dello stesso comparto anziché essere pagato direttamente all'Azionista corrispondente.

Accordi di perequazione del reddito

Gli accordi di perequazione del reddito si applicano a tutte le classi di Azioni (a capitalizzazione e a distribuzione) e a tutti i comparti. Per le Azioni a distribuzione questi accordi sono volti ad assicurare che il reddito per Azione distribuito in relazione ad un dato periodo di distribuzione non sia influenzato da variazioni nel numero di Azioni in emissione durante quel periodo. L'importo della prima distribuzione percepito da un Azionista dopo l'acquisto di Azioni a distribuzione in quel comparto rappresenta in parte la partecipazione all'utile percepito dal comparto e in parte un reddito di capitale ("importo della perequazione"). In genere, l'importo della perequazione rappresenta l'importo medio dell'utile della classe di Azioni compresa nel Valore Patrimoniale Netto di ogni Azione emessa durante la distribuzione in questione. Si prevede che l'importo della perequazione non sarà tassabile come reddito percepito dall'Azionista, ma che sarà calcolato per ridurre il costo base di acquisizione delle Azioni ai fini del calcolo delle plusvalenze. Il trattamento fiscale degli importi della perequazione potrà tuttavia differire in alcuni paesi. Gli Azionisti che desiderano ottenere informazioni sull'importo della perequazione da essi percepito come parte della loro distribuzione potranno rivolgersi al Collocatore o alla Società di gestione, presso le rispettive sedi legali.

3.2. Assemblee, Relazioni e Comunicazioni agli Azionisti

L'assemblea generale annuale degli Azionisti si tiene in Lussemburgo alle ore 12.00 del secondo giovedì di marzo di ogni anno o, se il giorno in questione non è un Giorno Lavorativo in Lussemburgo, alla stessa ora del Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Se consentito dalle disposizioni delle leggi e delle normative lussemburghesi, l'assemblea generale annuale degli Azionisti può essere celebrata in un giorno, ora e luogo diversi da quelli previsti nel paragrafo precedente, decisi dal Consiglio e contenuti nell'avviso di convocazione.

Le altre assemblee degli Azionisti o dei comparti possono essere celebrate nel luogo e agli orari indicati nei rispettivi avvisi di convocazione.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee degli Azionisti verranno pubblicati sul *Mémorial* ai sensi delle leggi lussemburghesi e negli altri quotidiani di volta in volta decisi dagli Amministratori e verranno inviati agli Azionisti con almeno 8 giorni di anticipo sulle rispettive assemblee. Tutti gli avvisi di convocazione devono specificare l'orario, la sede e l'ordine del giorno dell'assemblea, oltre al quorum e alle percentuali di voto richieste. Gli Azionisti di qualsiasi comparto possono indire, in ogni momento, assemblee generali per prendere decisioni in merito a questioni legate esclusivamente al comparto in questione.

Ai sensi delle disposizioni delle leggi e delle normative lussemburghesi, l'avviso di convocazione delle assemblee generali degli azionisti può contenere l'indicazione del quorum, e la maggioranza nelle assemblee generali interessate dovrà essere stabilita in funzione delle azioni emesse e in circolazione in un determinato giorno e ad una determinata ora precedenti l'assemblea generale (la "Data di registrazione"), mentre il diritto degli Azionisti a partecipare ad un'assemblea generale degli Azionisti e ad esercitare i diritti di voto spettanti alle azioni in loro possesso dovrà essere stabilito in riferimento alle azioni da essi detenute alla Data di registrazione.

L'esercizio della SICAV si chiude al 30 settembre di ogni anno. La relazione annuale della SICAV, comprensiva del bilancio, viene pubblicata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed almeno due settimane prima dell'Assemblea generale annuale degli azionisti. I libri contabili della SICAV vengono conservati separatamente nelle Valute di riferimento di ogni comparto. I bilanci d'esercizio vengono presentati nelle valute di riferimento dei comparti, mentre il bilancio consolidato viene presentato in Dollari USA. La SICAV pubblica ogni sei mesi ed entro due mesi dalla data di redazione un rendiconto finanziario non sottoposto a revisione contenente un elenco dei beni di ogni comparto con i rispettivi valori di mercato.

Su richiesta, le relazioni annuali e semestrali possono essere scaricate dal sito www.fidelityinternational.com o possono essere ottenuti gratuitamente presso la Società di gestione, i Collocatori o i Rappresentanti della SICAV.

Le eventuali comunicazioni agli Azionisti verranno pubblicate sui siti web locali o nazionali e/o comunicate mediante posta elettronica (solo nell'ultimo caso), a condizione che i singoli Azionisti vi abbiano acconsentito indicando a tal fine un indirizzo di posta elettronica alla Società di gestione. Se previsto espressamente dal diritto o dalla normativa vigente, agli Azionisti dovranno essere anche inviate comunicazioni scritte o con modalità diverse, se previsto.

3.3. Regime Fiscale

Regime fiscale della SICAV

La SICAV non è soggetta ad alcuna imposizione fiscale lussemburghese sul reddito o sui redditi da capitale realizzati o non realizzati, né a ritenute fiscali lussemburghesi. La SICAV è soggetta ad una imposta annuale di sottoscrizione pari allo 0,05%, calcolata e pagabile ogni tre mesi sull'attivo netto del comparto così come determinato nell'ultimo giorno di ciascun trimestre fiscale.

Un'aliquota di imposta ridotta dello 0,01% annuo del patrimonio netto sarà applicata a classi di Azioni che vengono solo vendute o detenute da investitori istituzionali ai sensi del disposto dell'art. 174 della Legge del 2010.

Detta imposta non sarà applicabile in relazione alle attività investite in organismi di investimento collettivo lussemburghesi già di per sé soggetti a tale imposta.

I redditi da capitale, i dividendi e gli interessi relativi ai titoli posseduti dalla SICAV possono essere soggetti ad imposta sui redditi da capitale, a ritenuta d'acconto o ad altre imposte dal paese d'origine di volta in volta interessato e tali imposte non possono essere recuperate dalla SICAV né dagli Azionisti.

Tassazione delle attività cinesi

Il reddito e i guadagni realizzati nella Cina continentale ("Cina") da investitori non residenti senza una organizzazione o una sede stabile nella Cina continentale possono essere soggetti a ritenuta d'acconto e IVA, salvo esenzione o riduzioni specifiche.

I dividendi percepiti sono soggetti a ritenuta d'acconto del 10% ma non a IVA. Gli interessi attivi su titoli a reddito fisso onshore sono in linea di massima soggetti a ritenuta d'acconto e IVA, con le seguenti eccezioni:

- gli interessi sui titoli di stato nazionali e locali ricevuti da QFII sono esenti da ritenuta d'acconto (ai sensi della legge sui redditi delle persone giuridiche ("CIT") e IVA (ai sensi del Caishui [2016] 36 pubblicato congiuntamente dal Ministero delle Finanze ("MOF") e dalla *State Administration of Taxation* ("SAT") cinesi)
- il MOF ha pubblicato una Circolare (Caishui [2018] n. 108) in cui ha precisato che gli investitori esteri, senza una organizzazione o una sede stabile nella Cina, sono esenti da CIT e IVA sui titoli emessi dal 7 novembre 2018 al 6 novembre 2021.

La Circolare (Caishui [2014] N. 79) pubblicata congiuntamente dal Ministero delle Finanze cinese (MOF), dalla *State Administration of Taxation* (SAT) e dalla *China Securities Regulatory Commission* (CSRC), esenta temporaneamente i QFII da ritenuta fiscale sugli utili derivanti dalla negoziazione di investimenti azionari (azioni A), a condizione che gli stessi non abbiano sede o non svolgano attività in Cina o, se così fosse, i guadagni così realizzati in Cina non siano effettivamente collegati agli stessi. Analogamente, una circolare (Caishui [2016] n. 70) esenta dall'IVA i guadagni realizzati da QFII su titoli negoziabili in Cina.

Sulla base del parere di un consulente fiscale indipendente, attualmente non sono previste disposizioni per quanto riguarda la tassazione delle plusvalenze sulla cessione di (i) Azioni cinesi di classe A o di classe B, o di (ii) titoli cinesi a reddito fisso quotati o negoziati in borsa o sul mercato obbligazionario interbancario cinese né la tassazione degli interessi su detti titoli a reddito fisso onshore. Anche se il Gestore degli investimenti riesamina frequentemente la politica di accantonamento fiscale, la somma accantonata potrebbe in ultima analisi risultare eccessiva o insufficiente a fronte dell'effettivo debito fiscale e l'eventuale carenza influirebbe negativamente sul Valore Patrimoniale Netto.

Imposte applicabili agli Azionisti persone fisiche

(i) Azionisti persone fisiche non residenti

Ai sensi delle leggi in vigore, gli azionisti persone fisiche non residenti in Lussemburgo ai fini fiscali non sono soggetti, con riferimento alle loro Azioni, alle seguenti imposte lussemburghesi: imposta sui redditi da capitale, ritenuta d'acconto,

imposta sulle donazioni, imposta sulle proprietà immobiliari, imposta di successione né a qualsiasi altro tipo di imposta della SICAV.

(ii) Azionisti persone fisiche residenti in Lussemburgo

Regime fiscale dei dividendi ricevuti

Il reddito prodotto da Azionisti persone fisiche residenti ai fini fiscali in Lussemburgo è soggetto a imposta sul reddito in Lussemburgo. Gli Azionisti persone fisiche residenti ai fini fiscali in Lussemburgo possono beneficiare tuttavia di un'esenzione fiscale annuale applicabile alle distribuzioni imponibili fino a un importo massimo di 1.500 Euro (3.000 Euro per contribuenti coniugati / conviventi che presentano dichiarazione congiunta). Le distribuzioni superiori al massimale annuo esente vengono tassate secondo l'aliquota progressiva. A partire dal 2017, l'aliquota marginale massima sarà pari al 45,78%. Inoltre sulla distribuzione lorda sono dovuti un contributo per familiare a carico dell'1,4%, se gli Azionisti sono soggetti al regime previdenziale lussemburghese.

Regime fiscale delle plusvalenze realizzate

Plusvalenze realizzate da Azionisti persone fisiche residenti ai fini fiscali in Lussemburgo sono esentasse nel caso in cui:

- (a) la loro partecipazione (detenuta direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente con le rispettive famiglie (coniuge/partner e figli minori)) nella SICAV non superi il 10% del capitale versato della SICAV, e
- (b) la cessione abbia luogo dopo più di sei mesi dall'acquisto della stessa (oppure la cessione abbia luogo entro sei mesi ma le plusvalenze totali non superino EUR 500).

Plusvalenze realizzate da Azionisti persone fisiche residenti ai fini fiscali in Lussemburgo sono tassabili nel caso in cui:

- (a) le Azioni della SICAV vengono cedute entro sei mesi dall'acquisto (indipendentemente dal livello di partecipazione), oppure
- (b) le Azioni della SICAV vengono cedute sei mesi dopo l'acquisto e la partecipazione (detenuta direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente con le rispettive famiglie (coniuge/partner e figli minori)) rappresenta più del 10% del capitale versato della SICAV.

Nel caso (a) le plusvalenze realizzate saranno soggette a imposta sul reddito fino al 45,78% a partire dal 2017.

Nel caso (b) le plusvalenze realizzate saranno soggette a imposta sul reddito previa deduzione di un importo massimo di 50.000 Euro (100.000 Euro per contribuenti coniugati/conviventi che presentano dichiarazione congiunta) disponibile per un periodo superiore a 10 anni. Il saldo risultante sarà soggetto a imposta sul reddito alla metà dell'aliquota applicabile per il rispettivo contribuente (fino al 22,89% a partire dal 2017).

L'aliquota di imposta sul reddito marginale in Lussemburgo è del 45,78% a partire dal 2017. Inoltre, sulla distribuzione lorda sono dovuti un contributo per familiare a carico pari all'1,4% se gli Azionisti sono soggetti al regime previdenziale lussemburghese.

(iii) Azionisti persone fisiche residenti nel Regno Unito

L'*HM Revenue & Customs* ("HMRC") ha garantito lo status di "fondi dichiaranti nel Regno Unito", ai fini delle *Offshore Funds (Tax) Regulations 2009* (e successive integrazioni e modificazioni), relativamente a tutti i comparti e le classi di Azioni della SICAV registrati nel Regno Unito a partire dal periodo fiscale con inizio 1° ottobre 2010 o, se successiva, alla data in cui il comparto / classe di Azioni sono stati inizialmente registrati per la distribuzione agli Azionisti residenti nel Regno Unito. Questo regime ha sostituito quello precedente in base al quale tutti i comparti e le classi di Azioni della SICAV registrati nel Regno Unito hanno ottenuto lo stato di "fondi di distribuzione" per periodi massimi di un anno, compreso quello chiuso il 30 settembre 2010. Si noti comunque che non c'è la sicurezza che questi comparti o queste classi di Azioni manterranno la certificazione, una volta ottenuto lo status di fondo dichiarante da parte dell'HMRC per i singoli comparti/classi di Azioni, lo stesso resterà valido per tutti i periodi successivi, a condizione che i requisiti di dichiarazione annuali siano soddisfatti. Gli Amministratori s'impegnano a gestire la SICAV in modo da consentire ai comparti / classi di Azioni corrispondenti di soddisfare i requisiti annuali ai sensi del regime dei fondi dichiaranti del Regno Unito.

Imposte applicabili agli Azionisti persone giuridiche

(i) Azionisti persone giuridiche non residenti

Ai sensi della legislazione corrente, gli azionisti persone giuridiche non residenti in Lussemburgo ai fini fiscali non sono soggetti a imposta sui redditi da capitale, ritenuta d'acconto, imposta sulle proprietà immobiliari, imposta di successione né a qualsiasi altro tipo di imposta della SICAV.

(ii) Azionisti persone giuridiche residenti e Azionisti persone giuridiche non residenti in Lussemburgo che detengono le Azioni mediante una stabile organizzazione in Lussemburgo

Le distribuzioni di dividendi e le plusvalenze realizzate da Azionisti persone giuridiche residenti in Lussemburgo ai fini fiscali sono tassabili ad un'aliquota complessiva del 24,94% valida per la città di Lussemburgo a partire dal 1° gennaio 2020.

Gli Azionisti persone giuridiche residenti in Lussemburgo e quelli non residenti che hanno uno stabilimento permanente o un rappresentante permanente in Lussemburgo, a cui vengono attribuite le Azioni, dovrebbero anche essere soggetti all'imposta sul patrimonio netto in Lussemburgo, calcolata ogni anno sul valore netto della società al 1° gennaio. Dal 1° gennaio 2016 trova applicazione un'aliquota differenziata dell'imposta sul patrimonio netto, come di seguito precisato:

- 0,5% sulla base imponibile fino ad EUR 500 milioni.
- Sulla base imponibile superiore a EUR 500 milioni: l'imposta sul patrimonio netto è di EUR 2,5 milioni, più lo 0,05% sulla parte della base imponibile del patrimonio netto che supera i 500 milioni.

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2016, tutti gli Azionisti persone giuridiche in Lussemburgo e quelli non residenti che hanno uno stabilimento permanente o un rappresentante permanente in Lussemburgo dovrebbero essere soggetti ad un'imposta minima sul patrimonio netto, compresa tra EUR 535 ed EUR 32.100, a seconda dell'attivo totale lordo della società. Per i soggetti per i quali il totale delle immobilizzazioni finanziarie, dei valori mobiliari e della liquidità in banca

supera il 90% dell'attivo totale lordo ed EUR 350.000, l'imposta minima sul patrimonio netto dovrebbe essere pari ad EUR 4.815.

Le conseguenze fiscali delle operazioni di acquisto, sottoscrizione, acquisizione, possesso, conversione, vendita, rimborso o lasciate in eredità delle Azioni della SICAV per ogni Azionista dipendono dalle leggi in materia applicabili nel paese d'appartenenza di detto Azionista. Gli investitori come gli interessati all'investimento devono ottenere personalmente una consulenza professionale in materia, come anche in relazione ad un eventuale controllo dei cambi o ad altre leggi o normative applicabili. Le leggi e la prassi fiscale, come pure le aliquote d'imposta applicabili alla SICAV e agli Azionisti, possono variare nel tempo.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

L'*Hiring Incentives to Restore Employment Act* ("Legge sugli incentivi alla creazione di posti di lavoro") è stato convertito in legge negli USA nel marzo del 2010. La legge contiene disposizioni in materia di conformità fiscale dei clienti esteri, note in generale come *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA), la cui finalità è imporre agli istituti finanziari esteri l'obbligo di dichiarare all'agenzia delle entrate USA (*Internal Revenue Services* - IRS) i dati relativi ai contribuenti USA che possiedono (direttamente o in alcuni casi indirettamente) Conti finanziari fuori dagli USA, allo scopo di combattere l'evasione fiscale.

Il 28 marzo 2014 il Lussemburgo ha stipulato un accordo ("IGA") con gli Stati Uniti per l'attuazione della FATCA da parte di tutti gli istituti finanziari con sede in Lussemburgo. L'IGA nella forma recepita dalla "legge FATCA" richiede che gli istituti finanziari lussemburghesi comunichino alle autorità fiscali del Lussemburgo, l'*Administration des contributions directes* ("ACD"), i dati dei contribuenti statunitensi che possiedono (direttamente o in alcuni casi indirettamente) Conti finanziari presso tali istituti finanziari in modo che il Lussemburgo possa scambiare tali dati con gli USA automaticamente. L'IGA entra in vigore il 1° luglio 2014 ed è applicabile anche alla SICAV in quanto istituto finanziario lussemburghese, e dal 1° luglio 2014 impone che la SICAV stessa ottenga all'atto della sottoscrizione la prova obbligatoria (nella maggior parte dei casi si tratta di un'autocertificazione) se esistano o meno Intestatari di nuovi conti dal 1° luglio 2014 (in questo caso, Azionisti ed eventuali detentori del debito) che siano considerati soggetti statunitensi, Passive NFFE con Soggetti controllanti statunitensi o istituzioni finanziarie Nonparticipating specificati ai sensi dell'IGA. Alla SICAV è stato inoltre fatto obbligo di identificare eventuali Azionisti preesistenti (ed eventuali detentori del debito), vale a dire al 30 giugno 2014 che siano considerati soggetti statunitensi, Passive NFFE con Soggetti controllanti statunitensi o istituzioni finanziarie Nonparticipating specificati ai sensi dell'IGA sulla base delle registrazioni in possesso della SICAV stessa o attraverso l'acquisizione di ulteriore documentazione (nella maggior parte dei casi un'autocertificazione FATCA).

Inoltre, ai sensi della legge lussemburghese di recepimento dell'IGA, alla SICAV è fatto obbligo di comunicare le informazioni che possano essere richieste ai sensi dell'IGA alle autorità fiscali lussemburghesi sui singoli Azionisti (o eventuali detentori del debito) che siano considerati Soggetti statunitensi o Passive NFFE con Soggetti controllanti statunitensi specificati ai sensi dell'IGA. I singoli azionisti (ed eventuali detentori del debito) devono immediatamente comunicare alla SICAV eventuali cambiamenti di circostanze ai sensi della FATCA. Gli investitori devono rivolgersi a consulenti fiscali di fiducia per quanto riguarda gli eventuali obblighi ad essi incombenti ai sensi delle disposizioni dell'IGA o dei regolamenti FATCA statunitensi allargati.

Ai sensi dell'IGA la SICAV, in quanto istituto finanziario lussemburghese, non è soggetta ad ulteriori imposte USA o a ritenute FATCA, a meno che non venga considerata sostanzialmente non conforme alla legge FATCA lussemburghese. Inoltre, poiché la SICAV non paga redditi di origine USA agli Azionisti (o eventuali detentori del debito), non è tenuta ad operare alcuna ritenuta fiscale USA o a ritenute FATCA sul pagamento di distribuzioni e rimborsi a meno che il Lussemburgo non decida prima del 31 dicembre 2018 di applicare la ritenuta fiscale USA sui redditi ottenuti indirettamente da fonti USA (i cosiddetti *foreign passthru payments*). In tal caso, solo gli Azionisti (o i detentori del debito, se del caso) che siano istituzioni finanziarie Nonparticipating dovrebbero essere soggetti a questa ritenuta fiscale.

La Società di gestione è stata registrata presso lo *US Internal Revenue Service* ("IRS") come Sponsor prima di luglio 2014. Inoltre, ai sensi dell'Accordo intergovernativo, la Società di Gestione ha registrato la SICAV come Entità d'investimento sponsorizzata presso l'IRS prima del termine del 31 dicembre 2016. Pertanto, la SICAV è considerata un'istituzione finanziaria in regola con le normative USA.

Common Reporting Standard ("CRS") dell'OCSE

Oltre alla convenzione stipulata con gli USA per l'attuazione della FATCA, il Lussemburgo ha stipulato la convenzione *Multilateral Competent Authority Agreement* per l'attuazione del CRS. I dati relativi ai paesi firmatari sono consultabili su <http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/mcaa-signatories.pdf>.

L'UE ha recepito la CRS attraverso la Direttiva UE sulla cooperazione amministrativa (DAC 2) modificata, adottata il 9 dicembre 2014, che gli Stati membri dell'UE dovevano recepire nelle legislazioni nazionali entro il 31 dicembre 2015. In proposito, la legge lussemburghese CRS del 18 dicembre 2015 (la "legge CRS"), è stata pubblicata sul *Mémorial A* – N°244 il 24 dicembre 2015.

La legge CRS impone agli istituti finanziari del Lussemburgo soggetti ad obbligo di dichiarazione di dichiarare annualmente all'ACD, a partire dal 2017 (per l'anno 2016), determinate informazioni sui conti finanziari degli azionisti (e degli eventuali detentori del debito) e (in alcuni casi) dei rispettivi Soggetti controllanti residenti fiscalmente in una Giurisdizione soggetta a dichiarazione (identificata da un Decreto granducale), cosicché il Lussemburgo possa scambiare le informazioni con il paese interessato in modo automatico. La SICAV quale istituto finanziario lussemburghese è soggetta alla Legge CRS.

In generale, la legge CRS impone alla SICAV, in quanto tale, di farsi rilasciare all'atto della sottoscrizione obbligatoriamente autocertificazioni comprendenti in particolare la dichiarazione sulla residenza fiscale di ogni azionista (ed eventuale detentore del debito) divenuto tale a partire dal 1° gennaio 2016 e, nel caso delle persone giuridiche, anche la classificazione CRS e informazioni sui rispettivi Soggetti controllanti a seconda dello stato CRS dichiarato. La SICAV deve inoltre individuare le residenze fiscali degli eventuali azionisti esistenti al 31 dicembre 2015 e, nel caso delle persone giuridiche, anche la loro classificazione CRS, sulla base delle registrazioni possedute dal comparto (se possibile) e/o di un'autocertificazione dell'azionista (o dell'eventuale detentore del debito) e/o dei rispettivi Soggetti controllanti, se del caso. Quando viene dichiarata o individuata una residenza fiscale in una Giurisdizione soggetta a dichiarazione, la SICAV può essere tenuto a dichiarare annualmente, se previsto dal CRS, determinate informazioni sui

conti personali e finanziari dell'Azionista (o del detentore del debito) interessato e/o dei rispettivi Soggetti controllanti all'ACD, la quale scambierà automaticamente tali informazioni con le autorità fiscali estere competenti.

Inoltre, ai sensi della legge CRS, la SICAV è tenuta a dichiarare le informazioni annualmente, se previsto dal CRS, all'ACD degli Azionisti (o degli eventuali detentori del debito) che sono considerati essere divenuti residenti ai fini fiscali di un altro paese a seguito di cambiamento delle circostanze ai sensi del CRS. Se intervengono dei cambiamenti di circostanze che comportino uno o più indizi, la SICAV deve trattare l'azionista (o l'eventuale detentore del debito) come residente ai fini fiscali nelle diverse Giurisdizioni soggette a dichiarazione per le quali venga individuato un indizio, a meno che l'azionista (o l'eventuale detentore del debito) non fornisca la prova della sua effettiva residenza fiscale. I singoli azionisti (e gli eventuali detentori del debito) devono comunicare immediatamente alla SICAV eventuali cambiamenti di residenza ai sensi del CRS. Gli investitori sono invitati a consultare i loro fiscalisti di fiducia sulle potenziali conseguenze dell'applicazione del CRS nel loro caso specifico.

Aspetti relativi alla tutela dei dati per quanto riguarda FATCA e CRS

Ai sensi delle leggi lussemburghesi CRS e FATCA in materia di privacy, le persone fisiche interessate devono essere informate sul trattamento dei loro dati personali prima che gli stessi vengano elaborati dalla *Reporting Luxembourg Financial Institution*. Se la persona fisica è considerata una Persona soggetta a dichiarazione in base alle leggi FATCA o CRS, la SICAV glielo comunica ai sensi della normativa lussemburghese sulla privacy. Gli Azionisti che si qualificano come Passive NF(F)E si impegnano a informare i rispettivi Soggetti controllanti, se del caso, del trattamento delle loro informazioni da parte della SICAV

- In proposito la SICAV e la *Reporting Luxembourg Financial Institution* sono responsabili dell'elaborazione dei dati personali e fungono da titolari del trattamento ai fini delle leggi CRS e FATCA.
- È previsto il trattamento dei dati personali ai fini delle leggi CRS e FATCA.
- I dati possono essere comunicati all'ACD, che può a sua volta renderli noti alle autorità competenti di una o più Giurisdizioni soggette a dichiarazione e all'IRS (ai soli fini FATCA).
- La persona fisica interessata deve rispondere a tutte le richieste inviate dall'autorità competente ai fini delle leggi CRS e FATCA. La mancata risposta entro il termine prestabilito può comportare una dichiarazione errata o una doppia dichiarazione del cliente all'ACD.
- Le persone fisiche interessate hanno diritto ad accedere ai dati comunicati all'ACD ai sensi delle leggi CRS e FATCA e, se del caso, a far rettificare i dati in caso d'errore.

3.4. Investitori Autorizzati e limitazioni alla proprietà

Sebbene le Azioni siano liberamente trasferibili, l'Atto Costitutivo riserva alla SICAV il diritto di impedire o limitare la proprietà effettiva delle Azioni da parte di qualsiasi persona che non sia un Investitore autorizzato.

Il Consiglio ha adottato la definizione di "Soggetto statunitense" di seguito riportata. In virtù dei poteri suddetti, la SICAV può rimborsare le Azioni possedute oltre il limite suddetto o detenute da detto "Soggetto statunitense" secondo i termini dell'Atto Costitutivo e può limitare l'esercizio dei diritti relativi a tali Azioni.

"Investitore autorizzato" indica:

- i) qualsiasi persona, società o persona giuridica il cui possesso di Azioni non possa provocare (i) pregiudizio alla SICAV, a un comparto, una classe o una maggioranza di Azionisti della stessa, (ii) violazione di eventuali leggi o normative, lussemburghesi ed estere, o (iii) esposizione della SICAV o dei suoi Azionisti a conseguenze negative sotto il profilo normativo, fiscale o impositivo (compresi gli eventuali obblighi fiscali derivanti tra l'altro dall'eventuale violazione delle disposizioni FATCA come indicato nella Parte III, 3.3 "Regime fiscale"); e
- ii) qualsiasi persona che non sia un Soggetto statunitense e che sottoscriva o acquisti le Azioni (indifferentemente dalla SICAV o da altro soggetto) purché non:
 - a. mentre tale soggetto si trovi fisicamente presente negli Stati Uniti d'America o
 - b. in relazione ad una sollecitazione a sottoscrivere mentre tale soggetto era fisicamente presente negli Stati Uniti d'America;

A tal fine, la SICAV può:

1. rifiutarsi di emettere Azioni e rifiutarsi di registrare il trasferimento di un'Azione, nel caso in cui risulti che detta registrazione o detto trasferimento possano comportare la proprietà legale o beneficiaria di dette Azioni da parte di un soggetto che non sia un Investitore autorizzato o di un soggetto che, a seguito di detta registrazione o trasferimento, perderebbe la qualifica di Investitore autorizzato;
2. in qualsiasi momento richiedere a qualsiasi soggetto a nome del quale sono registrate le Azioni o a qualsiasi soggetto che richieda la registrazione del trasferimento delle Azioni nel registro degli Azionisti della SICAV, di fornire eventuali informazioni sotto forma di dichiarazione giurata da essa ritenute necessarie ai fini della determinazione se la proprietà beneficiaria di dette Azioni resti ad un Investitore autorizzato o se detta registrazione comporti il passaggio della proprietà beneficiaria delle Azioni ad un soggetto che non sia un Investitore autorizzato;
3. rifiutarsi di accettare nelle assemblee degli Azionisti il voto di soggetti che non siano Investitori autorizzati e, nel caso in cui si tratti di soggetti proprietari di una quota superiore del tre per cento (come di seguito definito);
4. qualora dovesse risultare alla SICAV che un soggetto che non è un Investitore autorizzato, personalmente o assieme ad altri soggetti, è proprietario beneficiario di Azioni, o di una determinata quota delle Azioni in circolazione, rimborsare o far rimborsare obbligatoriamente a detto Azionista tutte le Azioni in suo possesso o quelle che eccedano la quota come sopra definita posseduta dall'Azionista, e nel caso in cui lo stesso sia proprietario del tre per cento, rimborsare o far rimborsare obbligatoriamente all'Azionista tutte le Azioni da esso possedute in misura superiore a detto limite, alle condizioni e con le modalità precisate nell'Atto costitutivo.

Secondo quanto precisato nel Prospetto, e ferme restando le variazioni eventualmente comunicate a chi richiede la registrazione o il trasferimento di Azioni, con "proprietario del tre per cento" s'intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che come proprietario legale o beneficiario detenga più del tre per cento del numero di Azioni della SICAV al momento in circolazione.

Secondo quanto precisato nel Prospetto, ma subordinatamente alle leggi statunitensi applicabili e ai cambiamenti che possano essere comunicati ai richiedenti o ai trasferenti le azioni, il termine "Soggetto statunitense" indica:

- a. un cittadino o residente degli Stati Uniti d'America;
- b. una società di persone, società di capitali, società a responsabilità limitata o entità simile, organizzata o costituita ai sensi del diritto degli Stati Uniti d'America oppure un'entità tassata come tale o assoggettata come tale a dichiarazione delle imposte ai sensi della legislazione statunitense delle imposte sul reddito;
- c. un patrimonio o un trust il cui esecutore, curatore o fiduciario sia un Soggetto statunitense a meno che, nel caso di trust il cui fiduciario sia un affidatario di professione rispondente ai criteri di Soggetto statunitense, un fiduciario che non sia Soggetto statunitense abbia discrezionalità esclusiva o condivisa in materia di investimenti in relazione all'attivo del trust, il trust non abbia scelto di essere un Soggetto statunitense ai fini dell'imposta federale sul reddito, e nessun beneficiario del trust (e nessun costituente se il trust è revocabile) sia un Soggetto statunitense;
- d. un patrimonio o trust il cui reddito da fonti esterne agli Stati Uniti d'America si possa includere nel reddito lordo ai fini del calcolo delle imposte statunitensi sul reddito da esso dovute;
- e. un'agenzia o filiale di un'entità straniera situata negli Stati Uniti d'America;
- f. un conto amministrato o non amministrato oppure un conto simile (ad eccezione di un patrimonio o un trust) tenuto da un intermediario o altro fiduciario situato negli o al di fuori degli Stati Uniti d'America a favore o per conto di un Soggetto statunitense;
- g. un conto amministrato o un conto simile (ad eccezione di un patrimonio o un trust) tenuto da un intermediario o altro fiduciario organizzato, costituito o (se persona fisica) residente negli Stati Uniti d'America, a eccezione di un conto amministrato o conto simile (ad eccezione di un patrimonio o trust) tenuto a favore o per conto di un Soggetto non statunitense da un intermediario o altro fiduciario professionista organizzato, costituito o (se persona fisica) residente negli Stati Uniti d'America, che non sarà considerato Soggetto statunitense;
- h. un'impresa, società o altra entità, indipendentemente da cittadinanza, domicilio, stato o residenza qualora, ai sensi della legislazione statunitense delle imposte sul reddito al momento vigente, una percentuale del reddito corrispondente sia tassabile per un Soggetto statunitense anche in caso di mancata distribuzione, ad eccezione di una società d'investimento estera passiva;
- i. una società di persone, società di capitali o altra entità se (A) organizzata o costituita ai sensi del diritto di qualsiasi paese estero e (B) posseduta o formata da un Soggetto statunitense o da Soggetti statunitensi principalmente al fine di investire in titoli non registrati ai sensi dello *US Securities Act* del 1933 (incluse – senza intento limitativo – Azioni della SICAV);
- j. un piano previdenziale per i dipendenti, a meno che siffatto piano non sia costituito e amministrato in conformità alle leggi di un paese diverso dagli Stati Uniti d'America e alla documentazione e prassi consuete in tale paese e sia tenuto principalmente a favore di soggetti tutti sostanzialmente stranieri non residenti in riferimento agli Stati Uniti d'America, e
- k. qualsiasi altra persona fisica o giuridica il cui possesso di Azioni o la cui richiesta di possedere Azioni in Fidelity Investments Institutional Services Company Inc., FIL Distributors International Limited o SICAV, agendo tramite i rispettivi funzionari o amministratori, possa violare il diritto dei valori mobiliari degli Stati Uniti d'America o di qualsiasi stato o giurisdizione statunitense.

(Salvo che un Soggetto statunitense non includa una persona fisica o giuridica, nonostante siffatta persona fisica o giuridica possa rientrare in una delle categorie suddette, in relazione alla quale FIL Distributors International Limited o la SICAV, agendo tramite i rispettivi funzionari o amministratori, decidano che il possesso di Azioni o la richiesta di possedere Azioni non violi il diritto dei valori mobiliari degli Stati Uniti d'America o di qualsiasi stato o giurisdizione statunitense.)

Ai sensi del presente documento, con Stati Uniti d'America si intendono compresi i relativi stati, unioni, territori, possedimenti e il District of Columbia.

In caso di rimborso obbligatorio da parte degli Azionisti di Azioni da essi detenute, ferme restando le condizioni di cui all'Atto costitutivo/Statuto, il relativo investimento verrà automaticamente rimborsato nella valuta della rispettiva classe di Azioni (salvo diversa disposizione), senza alcuna commissione di rimborso, al Valore Patrimoniale Netto per Azione calcolato, e i proventi verranno bonificati sul conto bancario dell'Azionista interessato.

3.5. Liquidazione dei Comparti FAST e delle Classi di Azioni

Nel caso in cui per qualsiasi ragione il valore complessivo delle Azioni di un determinato comparto o di una determinata classe di Azioni dovesse scendere al di sotto di USD 50.000.000 (o importo equivalente) o qualora un cambiamento della situazione economica o politica relativa al comparto o alla classe di Azioni interessati o se gli interessi degli Azionisti lo dovessero giustificare, il Consiglio potrà decidere di liquidare il comparto o la classe di Azioni interessati. La decisione di liquidazione verrà pubblicata o comunicata agli Azionisti dalla SICAV prima della data di validità della liquidazione, e nella pubblicazione o nella comunicazione verranno indicate le motivazioni e le procedure di liquidazione. Salvo diversa decisione da parte del Consiglio nell'interesse degli Azionisti o per garantir loro un trattamento paritetico, gli Azionisti o il comparto o la classe di Azioni interessati potranno continuare a chiedere il rimborso o la conversione delle azioni. I proventi che non possono essere distribuiti ai rispettivi beneficiari entro un massimo di 9 mesi dall'inizio della liquidazione del comparto o della classe di Azioni interessati saranno tenuti in conti fiduciari dalla *Caisse de Consignation* per conto dei beneficiari stessi. A seconda del processo di liquidazione, il periodo di 9 mesi potrà essere prorogato con l'approvazione della CSSF. Gli importi non rivendicati da conti fiduciari entro 30 anni potranno essere confiscati secondo le disposizioni di legge lussemburghesi.

In tutti gli altri casi, o nel caso in cui il Consiglio dovesse stabilire che la decisione debba essere sottoposta all'approvazione degli Azionisti, la decisione di liquidazione di un comparto o di una classe di Azioni potrà essere adottata dall'assemblea degli Azionisti del comparto o della classe di Azioni da liquidare. In occasione dell'assemblea

suddetta non sarà necessario alcun quorum e la delibera di liquidazione verrà presa a maggioranza semplice dei voti espressi. La decisione dell'assemblea verrà comunicata e/o pubblicata dalla SICAV ai sensi delle leggi e delle normative in vigore.

L'eventuale fusione di un comparto dovrà essere decisa dal Consiglio, a meno che lo stesso non decida di sottoporre la decisione di fusione all'assemblea degli Azionisti del comparto interessato. In occasione di detta assemblea non sarà necessario alcun quorum e le decisioni verranno prese a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di fusione di uno o più comparti a séguito della quale la SICAV dovesse cessare di esistere, la fusione dovrà essere decisa dall'assemblea degli Azionisti, in occasione della quale non sarà necessario alcun quorum, la quale potrà decidere a maggioranza semplice dei voti espressi. Troveranno inoltre applicazione le disposizioni in materia di fusione degli OICVM contenute nella Legge del 2010 e dei relativi regolamenti di attuazione (in particolare per quanto attiene alla comunicazione agli Azionisti).

Inoltre, nei casi previsti al primo paragrafo della presente sezione 3.5, il Consiglio potrà decidere la riorganizzazione dei singoli comparti mediante suddivisione in due o più comparti separati. Ai sensi delle disposizioni del diritto lussemburghese tale decisione verrà pubblicata o comunicata, se del caso, con le stesse modalità di cui al primo paragrafo di questa sezione e, inoltre, la pubblicazione o la notifica conterranno le informazioni relative a comparti risultanti dalla riorganizzazione. Il paragrafo che precede trova inoltre applicazione alla suddivisione di Azioni delle singole classi di Azioni.

Nei casi previsti al primo paragrafo della presente sezione 3.5 il Consiglio potrà inoltre - salva l'eventuale approvazione dell'ente di controllo (se necessaria) - decidere di consolidare o suddividere qualsiasi classe di Azioni di un comparto. Ai sensi delle disposizioni del diritto lussemburghese tale decisione verrà pubblicata o comunicata con le stesse modalità di cui al primo paragrafo della presente sezione 3.5 e la pubblicazione e/o la comunicazione conterranno le informazioni relative alla suddivisione o al consolidamento proposti. Il Consiglio potrà inoltre decidere di sottoporre la questione del consolidamento o della suddivisione delle classi di Azioni all'assemblea degli Azionisti di dette classi. In occasioni di tale assemblea non è previsto alcun quorum e le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.

La SICAV è stata costituita con durata illimitata ma può essere liquidata in qualsiasi momento mediante delibera degli Azionisti ai sensi della legge lussemburghese. I proventi netti dalla liquidazione corrispondenti a ogni comparto saranno distribuiti dai liquidatori agli Azionisti in quel dato comparto in proporzione al loro possesso di Azioni in quel comparto. Gli importi non rivendicati dagli Azionisti entro un periodo massimo di nove mesi dall'inizio della liquidazione saranno tenuti in conti fiduciari dalla *Caisse de Consignation*. A seconda del processo di liquidazione, il periodo di nove mesi potrà essere prorogato con l'approvazione della CSSF. Gli importi non rivendicati da conti fiduciari entro 30 anni potranno essere confiscati secondo le disposizioni della legge lussemburghese.

Verrà convocata un'assemblea generale degli Azionisti per valutare la liquidazione della SICAV qualora il Valore Patrimoniale Netto della SICAV scenda a meno di due terzi del capitale minimo richiesto dalla legge. Il capitale minimo richiesto dalla legge lussemburghese è pari attualmente all'equivalente di Euro 1.250.000.

PARTE IV

4. DETTAGLI SULL'AMMINISTRAZIONE, COMMISSIONI E SPESE

Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio è responsabile della strategia generale della SICAV.

La composizione generale del Consiglio è indicata nella sezione "Generalità: Gestione della SICAV".

Il Consiglio ha affidato alla Società di gestione la responsabilità della gestione e dell'amministrazione quotidiana e delle attività di marketing in relazione alla SICAV. La Società di gestione può delegare interamente o parzialmente a terzi le sue funzioni a condizione che mantenga il controllo e la supervisione generali.

Un Amministratore può ricoprire qualsiasi altra carica o incarico retribuito per la SICAV (ad eccezione della carica di Revisore) e può stipulare contratti con la SICAV senza correre il rischio di decadere dalla sua carica di Amministratore secondo i termini stabiliti dagli Amministratori. Un Amministratore potrà inoltre operare in qualità di professionista (ma non come Revisore) e in tal caso lui o la sua azienda avranno diritto ad un compenso per tali prestazioni come se non fosse un Amministratore.

Di norma, un Amministratore non può votare in relazione ad eventuali contratti nei quali è personalmente interessato. Eventuali contratti saranno riportati nei rapporti finanziari della SICAV.

Gli Amministratori non assunti dalla Società di gestione, dal Gestore degli investimenti o un Collocatore o le sue controllate saranno legittimati a percepire una retribuzione annua in qualità di Amministratori ed un compenso per ogni partecipazione ad un'assemblea del Consiglio. La retribuzione totale riconosciuta agli Amministratori è esposta nella relazione e nei dati contabili annuali. Tutti gli Amministratori possono essere rimborsati di tutte le spese di viaggio, albergo e di altro tipo sostenute per la partecipazione alle assemblee del Consiglio o comunque attinenti all'attività della SICAV.

Gli Amministratori saranno risarciti dalla SICAV per qualsiasi responsabilità e spesa connessa in relazione a reclami avanzati contro di loro per il fatto di ricoprire le cariche di Amministratore o funzionario, tuttavia non saranno concessi risarcimenti per responsabilità verso la SICAV o i suoi Azionisti in caso di esercizio arbitrario di un diritto, malafede, negligenza o grave inadempimento dei doveri in relazione a qualsiasi materia per la quale venga sentenziato in maniera definitiva che quell'Amministratore non ha agito in buona fede o nell'interesse della SICAV.

Società di gestione e Funzionari responsabili

La SICAV ha nominato Società di gestione con un Contratto di incarico alla Società di gestione del 1° giugno 2012 la FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., ai sensi del quale la SICAV paga commissioni in base alle aliquote commerciali concordate di volta in volta tra le parti più le ragionevoli spese vive come meglio precisato nella sezione Contratti di servizi. Per ulteriori informazioni sulla Commissione di gestione di tutte le classi di Azioni vedere Parte II sezione 2

La Società di gestione è una *Société Anonyme* di diritto del Granducato del Lussemburgo costituita con atto notarile del 14 agosto 2002, pubblicato nel *Mémorial* del 23 agosto 2002. La società è stata costituita a tempo indeterminato ed è iscritta al *Registre de Commerce et des Sociétés* al n. B 88 635. Le ultime modifiche allo Statuto apportate il 22 giugno 2011 sono state pubblicate nel *Mémorial* del 22 luglio 2011. La Società di gestione possiede un capitale azionario autorizzato ed emesso di EUR 500.000.

La Società di gestione è autorizzata a svolgere le sue funzioni ai sensi della Direttiva CE 2009/65 e come tale soddisfa i requisiti del Capitolo 15 della Legge del 2010. L'oggetto sociale della Società di gestione è la gestione ai sensi dell'art. 101(2) della Legge del 2010, compresi senza intento limitativo la creazione, l'amministrazione, la gestione e il marketing di organismi di investimento collettivo.

La Società di gestione è responsabile della gestione, dell'amministrazione – compresa l'amministrazione generale degli investimenti della SICAV – e delle attività di marketing.

La Società di gestione tratta sottoscrizioni, rimborsi, conversioni e trasferimenti di Azioni e iscrive queste operazioni nel registro degli Azionisti della SICAV. La stessa fornisce servizi alla SICAV in relazione alla tenuta dei conti della SICAV, alla determinazione del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni in ogni comparto ad ogni Giorno di Valutazione, all'invio di pagamenti dei dividendi agli Azionisti registrati, alla preparazione e distribuzione di rapporti agli Azionisti ed alla fornitura di altri servizi amministrativi.

Con il consenso della SICAV la Società di gestione ha incaricato il Gestore degli investimenti e il Collocatore generale. I particolari relativi agli accordi con le suddette parti e la descrizione delle commissioni e delle spese a carico della SICAV sono di seguito indicati.

Tra l'altro, la Società di gestione avrà il compito di garantire in qualsiasi momento che le mansioni del Gestore degli investimenti, del Collocatore generale e delle funzioni amministrative di cui sopra vengano svolte nel rispetto del diritto lussemburghese, dello Statuto e del Prospetto. Tra l'altro, la Società di gestione e i Funzionari responsabili da essa nominati dovranno garantire la conformità della SICAV alle limitazioni di investimento (vedere Parte V) e supervisionare l'attuazione della politica di investimento dei singoli comparti.

La Società di gestione e/o i Funzionari responsabili dovranno riferire al Consiglio in via trimestrale e i Funzionari responsabili dovranno informare tempestivamente la Società di gestione e il Consiglio su eventuali aspetti sostanzialmente negativi derivanti dall'attività del Gestore degli investimenti, del Collocatore generale e della Società di gestione in relazione alle funzioni amministrative sopra descritte.

Politica di remunerazione

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. è soggetta a politiche, procedure e prassi di remunerazione (complessivamente, la "Politica di remunerazione") a norma della direttiva OICVM V (la "Direttiva"), ed in particolare del regolamento di attuazione in vigore alla data del Prospetto. La Politica di remunerazione è coerente con - e promuove - una gestione sana ed efficace del rischio e disincentiva l'assunzione di rischi non conformi ai profili di rischio dei comparti o dell'Atto Costitutivo. La Politica di remunerazione è allineata alle strategie, agli obiettivi, ai valori e agli

interessi commerciali della Società di gestione, dei comparti e degli investitori, e prevede misure per evitare i conflitti d'interesse. La Politica di remunerazione trova applicazione al personale le cui attività professionali hanno un effetto sostanziale sul profilo di rischio della Società di gestione o dei comparti, e garantisce che nessuno intervenga ai fini della determinazione o dell'approvazione della sua remunerazione. La valutazione della performance è inquadrata in un contesto pluriennale coerente con i periodi di detenzione consigliati agli investitori, allo scopo di garantire che il processo di valutazione sia basato sulla performance di lungo periodo del comparto e sui rischi di investimento e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sulla performance venga distribuito sullo stesso periodo. Inoltre, le componenti fisse e variabili della remunerazione complessiva sono opportunamente bilanciate, mentre la componente della remunerazione fissa rappresenta una proporzione della remunerazione totale sufficientemente elevata per consentire la gestione di una politica completamente flessibile delle componenti variabili, compresa la possibilità di soprassedere al pagamento della componente di remunerazione variabile. Informazioni sintetiche sulla Politica di remunerazione sono disponibili all'indirizzo <https://www.fil.com>. È possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea richiedendola in inglese alla sede della Società di gestione.

Gestore degli investimenti

La Società di gestione con il consenso della SICAV ha incaricato FIL Fund Management Limited ("Gestore degli investimenti"), mediante un Contratto di Gestione degli investimenti e successive modificazioni e integrazioni del 1° ottobre 2020 stipulato tra la Società di gestione, la SICAV e il Gestore degli investimenti ("Contratto di Gestione degli investimenti"), di fornire alla SICAV la gestione quotidiana degli investimenti di ogni comparto, sotto la supervisione e l'esposizione al controllo della Società di gestione e dei suoi funzionari responsabili. Il Gestore degli investimenti è autorizzato ad agire per conto della SICAV e a selezionare agenti, operatori o intermediari tramite i quali svolgere operazioni e a fornire alla Società di gestione e al Consiglio i rapporti che essi potranno richiedere.

La SICAV, unitamente ad altri OIC oggetto di consulenza o gestiti da FIL Fund Management Limited, potrà effettuare ordini di acquisto o vendita di titoli in cui la SICAV possa investire insieme a società collegate di FIL Fund Management Limited e altre Persone collegate, purché, fra le altre condizioni, sia ragionevolmente prevedibile che effettuino l'operazione a condizioni altrettanto favorevoli di quelle prevedibilmente ottenibili da altri intermediari qualificati ad effettuare l'operazione e in base a percentuali di commissione paragonabili a quelle applicate da tali altri intermediari. Subordinatamente all'ottenimento della migliore esecuzione, la SICAV potrà prendere in considerazione la vendita di Azioni da parte di intermediari e operatori al momento della loro selezione per l'esecuzione delle operazioni.

Il Gestore degli investimenti fornisce inoltre servizi di gestione e di consulenza ad altri Mutual Funds e Unit Trust del Gruppo FIL, e di investitori istituzionali e privati.

Il Gestore degli investimenti potrà ricevere pareri sugli investimenti, e operare sulla base dei pareri ricevuti, da qualsiasi Persona Collegata al Gestore degli investimenti o ad eventuali consulenti terzi. Inoltre, il Gestore degli investimenti potrà sub-delegare le attività di gestione degli investimenti a qualsiasi Persona Collegata dello stesso o di altro soggetto idoneo ai sensi dei regolamenti applicabili. Il Gestore degli investimenti rimarrà responsabile del corretto adempimento di tali responsabilità da parte di detto soggetto.

Alla data del presente Prospetto, il Gestore degli investimenti ha subdelegato le attività di gestione degli investimenti ai seguenti soggetti:

FIL Investments International	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Beech Gate, Millfield Lane, Lower Kingswood, Tadworth, Surrey, KT20 6RP Regno Unito	Level 21, Two Pacific Place 88 Queensway, Admiralty Hong Kong
FIL Investment Management (Singapore) Limited	
8 Marina View #35-06 Asia Square Tower 1 Singapore 018960	

Alla data del presente Prospetto, il Gestore degli investimenti può subdelegare le attività di Gestione degli investimenti ai seguenti soggetti:

FIL Gestion	FIL Investments Japan Limited
21, avenue Kléber 75784 Paris Cedex 16 Francia	7-7 7 Roppongi, Minato-ku, Tokyo, Giappone
FIL Investment Management (Australia) Limited	FIL Asset Management (Korea) Limited
Level 17, 60 Martin Place Sydney, NSW 2000 Australia	4/F, Seoul Finance Center 84 Taepyung Ro 1-Ga, Chung-Gu Seoul, Corea

Risoluzione o modifica

Il Contratto di Gestione degli investimenti è stato stipulato per un periodo di tempo indefinito, salvo risoluzione da parte di una delle parti con preavviso scritto di 90 giorni.

Qualora il Contratto di Gestione degli investimenti venga risolto per qualsiasi ragione, la SICAV, su richiesta del Gestore degli investimenti, dovrà modificare sollecitamente il proprio nome con uno non contenente la parola "Fidelity" né qualsiasi altro nome connesso al Gestore degli investimenti.

Commissione di gestione dell'investimento e commissione di performance

Il Gestore degli investimenti riceve dalla SICAV una commissione di gestione annuale, che viene prelevata dal Valore patrimoniale netto dei singoli comparti. La commissione varia a seconda del tipo di comparto, come riportato nella tabella seguente. L'attuale struttura della commissione è indicata nella stessa tabella. La commissione annuale di gestione viene calcolata giornalmente e pagata mensilmente di norma in Dollari USA. La commissione potrà essere aumentata di volta in volta in relazione ad uno o più comparti, a condizione che la commissione non superi una percentuale annua del 3% (esclusa qualsiasi eventuale Commissione di performance) del Valore Patrimoniale Netto del comparto. L'eventuale aumento comporta il preavviso agli Azionisti e la modifica del Prospetto.

Tipo di comparto	Comparti azionari								
Classe di Azioni	Azioni di classe A	Azioni di classe E	Azioni di classe I	Azioni di classe NP	Azioni di classe Y	Azioni di classe W	Azioni di classe R	Azioni di classe RA	Azioni di classe RY
Commissione di gestione annuale massima corrente	1,50%		0,80%	0,80%	1,00%	1,00%	0,80%	1,50%	1,00%
Commissione di performance	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

Inoltre, il Gestore degli investimenti può anche incassare una Commissione di performance. Il metodo è spiegato dettagliatamente qui di seguito.

Ai fini del calcolo dell'eventuale rispettiva Commissione di performance, l'aliquota della Commissione di performance, il tasso di rendimento minimo e l'indice per ogni comparto dovranno essere quelli di seguito indicati:

Comparti con indici azionari	Aliquota della commissione di performance	Tasso di rendimento minimo	Indice	Amministratore dell'indice
FAST – Asia Fund	20%	2%	MSCI AC Asia ex Japan Index (Net)	MSCI Limited
FAST – Emerging Markets Fund	20%	2%	MSCI Emerging Markets Index (Net)	MSCI Limited
FAST – Europe Fund	20%	2%	MSCI Europe Index (Net)	MSCI Limited
FAST – Global Fund	20%	2%	MSCI ACWI Index (Net)	MSCI Limited

*Per le classi di Azioni coperte in valuta viene utilizzato un idoneo indice di liquidità, denominato nella valuta di riferimento della Classe di Azioni

I rispettivi indici total return (tenendo conto del reinvestimento dei dividendi) vengono calcolati dopo la chiusura del mercato sottostante, che può essere successiva all'orario di valutazione del comparto. In questo caso, per stabilire la performance dell'Indice nel Periodo di verifica della performance (definito più avanti), verrà utilizzato un elemento sostitutivo per calcolare la performance dell'Indice tra il giorno corrente (T) e quello precedente (T-1). L'elemento sostitutivo sarà l'Indice dei prezzi (senza reinvestimento dei dividendi), rilevato quanto più possibile vicino al momento della valutazione del comparto. Per quanto riguarda i cambi verranno utilizzati i tassi in vigore al momento della valutazione del rispettivo comparto per la conversione della performance dell'Indice dei prezzi nella valuta di riferimento per la valuta della Classe di Azioni. Lo stesso dicasi per le Classi di Azioni coperte, ma non verranno fatti ulteriori aggiustamenti per tener conto degli eventuali movimenti della performance tra T e T-1 dovuti alla copertura. Ciò consente un allineamento più stretto all'esperienza del cliente rispetto a basare il calcolo sulla performance tra T-1 e T-2.

La Società di gestione, il Gestore degli investimenti e gli Amministratori degli Indici non saranno responsabili (per negligenza o altro) nei confronti degli Azionisti per eventuali errori, ritardi o variazioni della frequenza di comunicazione, messa a disposizione, composizione, calcolo o trasmissione degli Indici e non saranno tenuti a dare comunicazione in tal senso agli Azionisti.

La SICAV, la Società di gestione e il Gestore degli investimenti non sono patrocinati, sottoscritti, venduti o promossi dai rispettivi Amministratori degli Indici e questi ultimi non rilasciano alcuna garanzia, dichiarazione o valutazione della SICAV, della Società di gestione e del Gestore degli Investimenti o dell'uso degli Indici.

Il Gestore degli investimenti potrà rinunciare interamente o in parte alle sue commissioni in relazione a qualsiasi comparto, di volta in volta e a propria discrezione. Il Gestore degli investimenti si fa carico di tutte le spese sostenute da lui e da sue collegate e da consulenti e da qualsiasi Persona collegata relativamente ai servizi da lui prestati per la SICAV. Commissioni d'intermediazione, spese per le operazioni ed altri costi di esercizio della SICAV sono a carico della SICAV.

Metodo di determinazione della commissione di performance per Comparti con Indici azionari

Il Gestore degli investimenti ha diritto a ricevere una Commissione di performance per alcune Classi di Azioni se il NAV per Azione di dette Classi di Azioni, fermi restando alcuni adeguamenti di seguito descritti, supera il relativo Indice, o il Tasso di rendimento minimo rispetto al relativo Indice, nel corso del Periodo di calcolo (come definito più avanti). Per informazioni sulle aliquote applicabili alla Commissione di performance, gli Indici e i Tassi di rendimento minimi consultare la tabella della sezione precedente.

L'uso di un relative Index Model con un Tasso di rendimento minimo, anziché di un modello high water mark, è adatto per determinare la Commissione di performance di un comparto che cerca di ottenere un rendimento relativo positivo superiore a quello di un Indice, dato che l'Indice presenta un livello di rischio inerente relativo alla strategia del relativo comparto. L'uso di un Tasso di rendimento minimo intende garantire che agli investitori non verrà addebitata alcuna commissione di performance fino a quando il Gestore degli investimenti non avrà raggiunto un maggior rendimento

rispetto all'Indice. Occorre tener presente che se una Classe di Azioni è stata lanciata parzialmente nell'esercizio finanziario della SICAV, il Tasso di rendimento minimo verrà calcolato in proporzione alla lunghezza di detto periodo.

Calcolo della commissione di performance

La Commissione di performance viene calcolata sulla base del NAV per Azione, salvo alcuni aggiustamenti, che comprendono l'aggiunta dell'eventuale Commissione di performance maturata e delle eventuali distribuzioni di dividendi, l'eliminazione dell'aggiustamento di mercato del valore equo di cui alla sezione 2.3 e dell'eventuale aggiustamento di prezzo di cui alla sezione 2.4 della Parte II del Prospetto, risultanti nel "NAV per Azione aggiustato", e viene inoltre aggiustata per tener conto di tutte le sottoscrizioni e di tutti i rimborsi (vedere più avanti "**Neutralizzazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi**").

La Commissione di performance è pari alla sovraperformance complessiva del NAV per Azione o - se del caso - del tasso di rendimento minimo rispetto all'Indice, a partire dall'inizio del Periodo di calcolo, moltiplicata per l'Aliquota della Commissione di performance, moltiplicata per il numero di Azioni emesse, calcolata e maturata ai singoli Giorni di Valutazione. La Commissione di performance viene calcolata e maturata per le singole Classi di Azioni corrispondenti ai singoli Giorni di valutazione.

La Commissione di performance eventualmente dovuta ("cristallizzata") al Gestore degli investimenti è pari alla Commissione di performance totale maturata l'ultimo Giorno di valutazione dell'esercizio finanziario della SICAV, salvo quanto previsto nella successiva sezione "Periodo di calcolo e azzeramento quinquennale" (Periodo di riferimento della performance)".

Se la sovraperformance complessiva del NAV per Azione aggiustato diminuisce durante il periodo di calcolo, le disposizioni per quanto riguarda la Commissione di performance vengono ridotte di conseguenza. Se le disposizioni scendono a zero, non si dà luogo al pagamento della Commissione di performance (salvo il caso di cristallizzazione all'atto del rimborso, vedere "Neutralizzazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi" più avanti).

La Commissione di performance può maturare se il NAV per Azione aggiustato ha fatto registrare una sovraperformance o un tasso di rendimento minimo superiore all'Indice, **anche se il rendimento del NAV per Azione aggiustato** è negativo.

Negli esempi seguenti sono riportati ipotetici scenari di cristallizzazione, supponendo un periodo di calcolo di un esercizio finanziario, un Tasso di rendimento minimo del 2% e un'aliquota della Commissione di performance del 20%:

Scenario	Performance cumulativa della classe di azioni	Performance cumulativa dell'Indice	Maggiore rendimento cumulativo della classe di azioni rispetto all'Indice	Maggiore rendimento cumulativo della classe di azioni rispetto al tasso di rendimento minimo	Cristallizzazione della Commissione di performance?	Commissione di performance
1	+10%	+5%	+5%	+3%	Sì	0,60%
2	+2%	+5%	-3%	-5%	No	n/d
3	-2%	-5%	+3%	+1%	Sì	0,20%
4	-10%	-5%	-5%	-7%	No	n/d

Non esiste alcun tetto massimo di Commissione di performance dovuto al Gestore degli investimenti. Le Commissioni di performance eventualmente dovute al Gestore degli investimenti in un qualsiasi esercizio finanziario non sono rimborsabili negli esercizi finanziari successivi. Il Consiglio può effettuare gli aggiustamenti, a livello di ratei e risconti, nella misura da esso ritenuta opportuna per garantire che venga contabilizzato in modo esatto ed accurato il debito in termini di Commissione di performance eventualmente dovuta al Gestore degli investimenti da una Classe di Azioni di un comparto con indice azionario.

Periodo di calcolo e azzeramento quinquennale (Periodo di riferimento della performance rotativo)

Il Periodo di calcolo per i singoli comparti corrisponde all'esercizio finanziario della SICAV, o va dal lancio della rispettiva Classe di Azioni fino alla fine del primo esercizio finanziario completo. L'esercizio finanziario della SICAV inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre.

In caso di sottoperformance il Periodo di calcolo parte dalla data di lancio o dall'ultima data di cristallizzazione della Commissione di performance, e dura al massimo 5 esercizi finanziari applicato a rotazione, e viene indicato come Periodo di riferimento della performance (PRP). Il PRP è l'orizzonte temporale nel quale la performance viene misurata e confrontata con quella dell'Indice, alla fine del quale il meccanismo di compensazione della sottoperformance pregressa (o della performance negativa) può essere azzerato.

Esempio di PRP: si consideri che l'ultima cristallizzazione di una Classe di Azioni sia il 30 settembre 2021; se non vi è nessuna cristallizzazione alla fine dei singoli esercizi finanziari fino al 30 settembre 2026 compreso, dal 1° ottobre 2026 l'inizio del PRP diventerà il 30 settembre 2022; pertanto il PRP sarà di 5 esercizi finanziari entro il 30 settembre 2027; le eventuali perdite tra il 30 settembre 2021 e il 30 settembre 2022 non dovranno più essere compensate onde consentire il pagamento della Commissione di performance. Se non vi è nessuna cristallizzazione della Commissione di performance al 30 settembre 2027, dal 1° ottobre 2027 l'inizio del PRP diventerà il 30 settembre 2023, pertanto il PRP sarà di 5 esercizi finanziari entro il 30 settembre 2028: eventuali perdite anteriori al 30 settembre 2023 non dovranno più essere compensate onde consentire il pagamento della Commissione di performance. Se, tuttavia, vi è una cristallizzazione il 30 settembre 2027, quella data diventerà l'inizio del successivo Periodo di calcolo con decorrenza 1° ottobre 2027.

In caso di liquidazione o fusione di un comparto o di una Classe di Azioni cui sia applicabile la Commissione di performance, quest'ultima dovrebbe essere cristallizzata l'ultima Data di valutazione prima della liquidazione o della fusione del comparto o della Classe di Azioni in questione.

Neutralizzazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi

Nel caso delle sottoscrizioni il calcolo della Commissione di performance viene aggiustato per evitare che gli abbonamenti influiscano sull'importo delle Commissioni di performance maturate. Per effettuare l'aggiustamento la

sovrapformance del NAV per Azione aggiustato - o tasso di rendimento minimo - rispetto all'Indice fino alla data della sottoscrizione non viene preso in considerazione nel calcolo della Commissione di performance. Questo importo di aggiustamento è basato sul numero di Azioni sottoscritte moltiplicato per la differenza positiva tra il NAV per Azione alla data di sottoscrizione rispetto al NAV per Azione aggiustato all'ultima data di cristallizzazione, o al NAV per Azione iniziale o all'inizio del PRP, aggiustato per l'Indice o per il tasso di rendimento minimo rispetto all'Indice alla data di sottoscrizione. Questo importo di aggiustamento cumulativo viene utilizzato per il calcolo della Commissione di performance fino alla fine del Periodo di calcolo, che può essere esteso fino a un PRP massimo di 5 anni, e viene aggiustato nel caso di successivi rimborsi durante il Periodo di calcolo.

Se viene effettuata una sottoscrizione quando vi è una sottoperformance cumulativa per la relativa Classe di Azioni, la sottoscrizione beneficia di un "free ride" dal momento che le eventuali sottoperformance precedenti devono essere recuperate perché possa maturare una Commissione di performance.

Se vengono rimborsate delle Azioni durante il periodo di calcolo in qualsiasi Giorno di valutazione quando matura una Commissione di performance positiva, l'eventuale Commissione di performance maturata in relazione alle Azioni rimborsate viene cristallizzata a tale Giorno di valutazione, ma non viene pagata al Gestore degli investimenti fino all'ultimo Giorno di valutazione dell'esercizio finanziario, o all'ultimo Giorno di valutazione del primo esercizio finanziario completo nel caso di Classi di Azioni lanciate di recente.

Depositario

La SICAV ha nominato come banca depositaria Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. (il "Depositario") per (i) la custodia del patrimonio della SICAV, (ii) il monitoraggio della liquidità, (iii) le funzioni di sorveglianza e (iv) altri servizi concordati nel Contratto di incarico al Depositario. Il Depositario è un istituto di credito di diritto lussemburghese con sede in 80, route d'Esch, L-1470 Lussemburgo, iscritto nel registro di commercio e delle società del Lussemburgo al numero B 0029923. È autorizzato a svolgere attività bancaria ai sensi della legge lussemburghese sul settore dei servizi finanziari del 5 aprile 1993 e successive integrazioni e modificazioni, ed è specializzato nella custodia, nell'amministrazione dei fondi e servizi relativi. Le commissioni pagate dalla SICAV al Depositario variano a seconda dei mercati in cui viene investito il patrimonio della stessa e tipicamente vanno dallo 0,003% allo 0,35% del patrimonio netto della SICAV (escluse le commissioni di transazione e le ragionevoli spese e le spese vive).

(i) Obblighi del Depositario

Il Depositario deve garantire la custodia del patrimonio della SICAV, direttamente o nella misura consentita dalle leggi e dalle normative vigenti tramite terzi agenti in veste di delegati. Inoltre, il Depositario deve garantire che i flussi di cassa della SICAV vengano opportunamente monitorati ed in particolare che i proventi delle sottoscrizioni vengano incassati e che tutta la liquidità della SICAV venga registrata nel conto liquidità a nome (i) della SICAV, (ii) della Società di gestione per conto della SICAV o (iii) del Depositario per conto della SICAV.

Inoltre, il Depositario deve garantire:

- che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso e la cancellazione delle Azioni vengano effettuati ai sensi del diritto lussemburghese e dell'Atto costitutivo/Statuto;
- che il valore delle Azioni venga calcolato ai sensi del diritto lussemburghese e dell'Atto costitutivo/Statuto;
- l'attuazione delle istruzioni della SICAV e della Società di gestione, a meno che non siano in conflitto con il diritto lussemburghese o con l'Atto costitutivo/Statuto;
- che nelle transazioni che riguardano il patrimonio della SICAV l'eventuale corrispettivo venga accreditato alla SICAV nei termini consueti;
- che il reddito della SICAV venga impiegato ai sensi del diritto lussemburghese e dell'Atto costitutivo/Statuto.

(ii) Delega delle funzioni

Ai sensi del disposto dell'articolo 34bis della Legge del 2010 e del Contratto di incarico al Depositario, il Depositario può - fatte salve determinate condizioni ed allo scopo di svolgere efficacemente le sue mansioni, delegare interamente o parzialmente le sue attività di custodia del patrimonio della SICAV di cui all'articolo 34(3) della Legge del 2010, ad uno o più terzi delegati nominati di volta in volta dal Depositario. Il Depositario deve agire in modo oculato e diligente nella scelta e nella nomina dei terzi delegati in modo da garantire che ognuno di essi abbia e conservi l'esperienza e le competenze richieste. Il Depositario deve inoltre verificare periodicamente che i terzi delegati soddisfino i requisiti legali e normativi vigenti e deve altresì esercitare una supervisione costante dei singoli terzi delegati per garantire che i loro obblighi vengano costantemente adempiuti con la necessaria professionalità. I compensi degli eventuali terzi delegati nominati dal Depositario sono a carico della SICAV.

La responsabilità del Depositario resterà invariata anche nel caso in cui lo stesso abbia affidato a terzi delegati la custodia dell'intero patrimonio della SICAV o di una parte dello stesso.

L'elenco aggiornato dei terzi delegati nominati è disponibile su bbh.com/luxglobalcustodynetworklist.

Ai sensi dell'articolo 34bis(3) della Legge del 2010, il Depositario e la SICAV devono garantire che (i) se la legge di un paese terzo prevede che determinati strumenti finanziari della SICAV devono essere custoditi da un soggetto locale e non esistono nel paese terzo soggetti locali sottoposti ad un regolamento prudenziale (compresi requisiti minimi di capitale) e ad una supervisione efficaci e (ii) la SICAV dà istruzione al Depositario di delegare la custodia di tali strumenti finanziari al soggetto locale, gli investitori della SICAV devono essere opportunamente informati prima di procedere all'investimento dell'obbligo di delega previsto dalla legge del paese terzo, delle circostanze che giustificano la delega e dei rischi che essa comporta.

(iii) Conflitti d'interesse

Il Depositario dispone di politiche e procedure aziendali complete e particolareggiate che lo obbligano al rispetto delle leggi e delle normative in vigore. Il Depositario dispone di politiche e procedure che disciplinano la gestione dei conflitti d'interesse. Si tratta di politiche e procedure che riguardano i conflitti d'interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi alla SICAV. Le politiche del Depositario prevedono che tutti i conflitti d'interesse sostanziali riguardanti soggetti interni od esterni vengano tempestivamente segnalati, affidati alla dirigenza superiore, registrati, ridotti e/o evitati, a seconda dei casi. Nel caso in cui non sia possibile evitare un conflitto d'interessi, il Depositario deve avere e gestire efficaci procedure organizzative ed amministrative per poter adottare tutte le ragionevoli misure atte a (i) segnalare opportunamente i conflitti d'interesse alla SICAV e agli azionisti e (ii) gestire e monitorare efficacemente tali conflitti. Il Depositario garantisce che i dipendenti ricevano tutte le informazioni, la formazione e la consulenza

necessarie sulle politiche e sulle procedure sui conflitti d'interesse e che gli obblighi e le responsabilità siano opportunamente separati per evitare problemi legati a conflitti d'interesse. Il rispetto delle politiche e delle procedure sui conflitti d'interesse viene controllato e monitorato dal Consiglio di amministrazione interno in quanto general partner del Depositario e dalla direzione autorizzata dal Depositario, come pure dalle funzioni conformità, verifiche interne e gestione rischi del Depositario. Il Depositario deve adottare tutte le misure ragionevoli per individuare e limitare i potenziali conflitti d'interesse, tra cui l'attuazione di proprie politiche sui conflitti d'interesse idonee alle dimensioni, alla complessità e alla natura della sua attività. Queste politiche devono individuare le circostanze che danno o possono dare luogo a conflitti d'interesse e contenere le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire i conflitti d'interesse. Il Depositario cura e controlla un registro dei conflitti d'interesse, e lo stesso fa la Società di gestione. Ad oggi, in tali registri non sono stati segnalati conflitti d'interesse tra il Depositario e il Gruppo FIL.

Può presentarsi un rischio potenziale di conflitto di interessi nel caso in cui i terzi delegati del Depositario istituiscono o portano avanti rapporti commerciali e/o aziendali separati con il Depositario in parallelo ai rapporti di custodia delegati. Nello svolgimento delle attività possono insorgere conflitti di interesse tra il Depositario e i terzi delegati. Quando un terzo delegato ha un legame con il Depositario a livello di gruppo, il Depositario s'impegna a individuare gli eventuali potenziali conflitti di interesse da ciò derivanti e adottare tutte le misure ragionevoli per limitarli.

Il Depositario non prevede che insorgeranno specifici conflitti di interesse a seguito dell'eventuale delega a terzi. Il Depositario comunicherà al Consiglio e/o al C.d.A. della Società di gestione l'insorgenza di eventuali conflitti. Nella misura in cui esistano eventuali altri potenziali conflitti di interesse che riguardino il Depositario, gli stessi sono stati individuati, limitati e risolti nel rispetto delle politiche e delle procedure del Depositario. Informazioni aggiornate sugli obblighi di custodia del Depositario e sui conflitti di interesse che possono insorgere possono essere richieste gratuitamente al Depositario.

(iv) **Varie**

Il Depositario o la SICAV possono risolvere il Contratto di incarico al Depositario in qualsiasi momento, con un preavviso scritto di 90 (novanta) giorni solari (o precedentemente in caso di determinate violazioni del Contratto, tra cui l'insolvenza di una delle parti), fermo restando che il Contratto di incarico al Depositario non potrà essere risolto fino a quando non sarà stato nominato un depositario sostitutivo. Gli investitori possono richiedere alla sede legale della SICAV informazioni aggiornate sul contenuto degli obblighi del Depositario, sui conflitti di interesse che possono insorgere e sulle eventuali funzioni di custodia delegate dal Depositario, l'elenco dei terzi delegati e gli eventuali conflitti di interesse che possono insorgere a seguito della delega.

Collocatore generale e Collocatori

La Società di gestione con il consenso della SICAV ha nominato il Collocatore generale quale suo assistente nella promozione delle Azioni della SICAV. Il Collocatore generale ha nominato i Collocatori per la distribuzione delle Azioni. I Collocatori agiscono sempre in qualità di agenti del Collocatore generale. Il Collocatore generale agisce quale mandante nelle transazioni di acquisto e di vendita di Azioni tramite i Collocatori e le Azioni vengono emesse o rimborsate dalla SICAV al Collocatore generale alle condizioni riportate nel Prospetto. Il Collocatore generale non può riconoscere agli ordini ricevuti un prezzo meno favorevole di quello ottenibile direttamente presso la SICAV.

Il Collocatore generale e i Collocatori delle Azioni sono stati nominati Collocatori delle Azioni in base ai seguenti contratti in vigore: Contratto di incarico al Collocatore generale; Contratti di incarico ai Sub-Collocatori di Azioni stipulati con FIL (Luxembourg) S.A., FIL Investments International, FIL Investment Services GmbH, FIL Distributors International Limited, FIL Investment Management (Singapore) Limited, FIL Gestion e FIL Pensions Management.

I singoli contratti possono essere risolti da ognuna delle parti con preavviso scritto di 90 giorni.

Al Collocatore generale viene riconosciuta l'eventuale commissione di sottoscrizione (fino al 5,25% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni) raccolta dai Collocatori delle Azioni (in quanto agenti del Collocatore generale). Al Collocatore generale viene riconosciuta l'eventuale commissione di sottoscrizione delle Azioni, se effettuata direttamente attraverso la Società di gestione, nonché le eventuali commissioni di distribuzione e di conversione, rimborso e vendita. La commissione di distribuzione per le Azioni di classe E matura quotidianamente e viene pagata ogni 3 mesi al Collocatore generale. Il Collocatore generale remunera i Collocatori delle Azioni attingendo alle eventuali commissioni di sottoscrizione. Dalle commissioni di sottoscrizione possono essere pagate commissioni iniziali ad intermediari o istituti finanziari. Nel caso in cui agli intermediari finanziari vengano pagate commissioni di natura continuativa o altre commissioni e spese, tali commissioni e spese di norma sono a carico del Gestore degli investimenti a fronte della commissione di gestione e/o del Collocatore generale a fronte della commissione di distribuzione e in ogni caso vengono pagate tramite il Collocatore generale.

Ai sensi dell'Atto Costitutivo, la commissione di sottoscrizione può eventualmente essere aumentata fino a un massimo dell'8% del Valore Patrimoniale Netto.

Salvo quanto descritto nel Prospetto, nessuna commissione, sconto, intermediazione o altra condizione speciale è stata concessa dalla Società di gestione in relazione ad Azioni emesse o da emettere dalla SICAV. Su qualsiasi emissione o vendita di Azioni, un Collocatore (compreso il Collocatore generale) potrà, attingendo ai fondi propri o alle eventuali commissioni di sottoscrizione, pagare commissioni o altri oneri su richieste ricevute tramite intermediari ed altri agenti professionisti o concedere sconti.

Contratti di servizi

Con un Contratto di servizi stipulato in data 1° giugno 2012 (il "Contratto di servizi"), la Società di gestione e la SICAV hanno incaricato FIL Limited di fornire servizi in relazione agli investimenti dei comparti, comprese valutazioni, statistiche, assistenza tecnica, reportistica ed altri tipi di assistenza. La Società di Gestione e/o FIL Limited hanno esternalizzato determinati servizi amministrativi ad altre entità del gruppo Fidelity.

A fronte dei servizi di cui al Contratto con la Società di gestione e al Contratto di servizi, la SICAV paga delle commissioni in base alle aliquote commerciali di volta in volta concordate fra le parti più le ragionevoli spese vive. La commissione massima pagata dalla SICAV per tali servizi sarà dello 0,35% delle attività nette (escluse le ragionevoli spese vive).

I contratti possono essere risolti da ognuna delle parti con preavviso scritto di 90 giorni.

Revisori

Deloitte Audit S.à.r.l., Lussemburgo, è stata nominata Revisore della SICAV. La nomina è subordinata ad approvazione da parte degli Azionisti in occasione di ogni assemblea generale annuale.

Informazioni generali su commissioni e spese

I costi, gli oneri e le spese che possono essere imputabili alla SICAV includono: tutte le imposte pagabili sulle attività e gli utili della SICAV; le consuete commissioni bancarie e d'intermediazione dovute per operazioni relative ai titoli in portafoglio della SICAV (queste ultime da includere nel prezzo di acquisizione e da detrarre dal prezzo di vendita) ed eventuali altre spese sostenute per l'acquisto e la cessione di investimenti; le spese assicurative, postali e telefoniche; i compensi per gli Amministratori, quelli per la Società di gestione e le retribuzioni per dirigenti e impiegati della SICAV; il compenso per il Gestore degli investimenti, il Depositario, ogni Agente per i Pagamenti ed eventuali rappresentanti in altri paesi in cui le Azioni sono ammesse alla vendita, e tutti gli altri agenti incaricati per conto della SICAV; detto compenso potrà essere calcolato sull'attivo netto della SICAV o in base alle operazioni o potrà essere un importo fisso; spese di costituzione; costi di preparazione, stampa e pubblicazione nelle lingue necessarie e distribuzione di informazioni o documenti di offerta relativi alla SICAV, di relazioni annuali e semestrali e ad altri rapporti o documenti richiesti o previsti dalle leggi o norme applicabili dalle suddette autorità; costo di stampa di certificati e deleghe; costo di preparazione e deposito dell'Atto Costitutivo e di tutti gli altri documenti relativi alla SICAV, compresi gli atti di registrazione e i prospetti d'offerta, a tutte le autorità (comprese le associazioni locali di operatori finanziari) aventi giurisdizione sulla SICAV o sull'offerta di Azioni; costo di abilitazione della SICAV o di abilitazione alla vendita di Azioni in qualsiasi paese o di quotazione presso qualsiasi borsa; costi di contabilità e di tenuta libri; costi di calcolo del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di ogni comparto; costi di preparazione, stampa, pubblicazione e distribuzione o invio di avvisi pubblici ed altre comunicazioni (comprese documentazione elettronica o documentazione contrattuale convenzionale) agli Azionisti; spese legali e di revisione contabile; spese di registro; tutti gli altri costi e spese analoghi. Le spese amministrative e di altra natura, sia regolari che ricorrenti, potranno essere calcolate in via estimativa relativamente a periodi annuali o di altra durata e contabilizzate, in eguali proporzioni, in tali periodi.

Costi, oneri e spese attribuibili ad un comparto saranno sostenuti da quel comparto. In caso contrario, saranno attribuiti, proporzionalmente in Dollari Usa, al Valore Patrimoniale Netto di tutti i comparti, o di tutti quelli appropriati, in base al metodo giudicato ragionevole dal Consiglio.

Fintantoché investe in altri OICVM od OIC che sono gestiti direttamente o tramite delega dalla Società di gestione o da un'altra società alla quale la Società di gestione è collegata mediante gestione o controllo comuni o mediante una partecipazione sostanziale diretta o indiretta o è gestita da una società del Gruppo FIL, ad un comparto possono non essere addebitate le commissioni di sottoscrizione o di rimborso o di gestione, salvo diversa indicazione per i singoli comparti contenuta nel presente Prospetto.

Parte delle commissioni pagate a intermediari selezionati per certe operazioni di portafoglio potranno, se consentito dai regolamenti, essere rimborsate ai comparti che hanno generato le commissioni a favore di quegli intermediari e utilizzate per bilanciare le spese.

Salvo quanto descritto nel Prospetto, nessuna commissione, sconto, intermediazione o altra condizione speciale è stata concessa dalla SICAV e/o dalla Società di gestione in relazione ad Azioni emesse o da emettere dalla SICAV. Su qualsiasi emissione o vendita di Azioni, un Collocatore (compreso il Collocatore generale) potrà, attingendo ai fondi propri o alle eventuali commissioni sulle vendite, pagare commissioni o altri oneri e spese su richieste ricevute tramite intermediari ed altri agenti professionisti o concedere sconti.

Le transazioni in valuta estera a condizioni di mercato da o mediante società del Gruppo FIL le quali società potranno trarre benefici dalle predette operazioni.

Le commissioni di cui sopra possono essere oggetto di rinuncia permanente o temporanea o sostenute dal Gestore degli investimenti.

PARTE V

5. Limitazioni agli investimenti

5.1. Poteri e Garanzie di Investimento

L'Atto Costitutivo conferisce agli Amministratori, in base al principio di ripartizione del rischio e ferme restando le disposizioni dell'Atto Costitutivo stesso e delle leggi lussemburghesi, ampi poteri di stabilire le politiche societarie e d'investimento della SICAV e dei singoli comparti nonché le limitazioni agli investimenti di volta in volta applicabili.

A. Limitazioni agli investimenti

- I 1. La SICAV può investire in:
 - a) Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati in un Mercato autorizzato;
 - b) Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario di recente emissione, purché i termini di emissione comprendano l'impegno a chiedere l'ammissione alla quotazione ufficiale in un Mercato autorizzato e tale ammissione sia garantita entro un anno dall'emissione;
 - c) quote/azioni di OICVM e/o altri OIC, situati o meno in uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo (uno "Stato membro"), purché:
 - detti OIC siano stati autorizzati ai sensi di leggi che sanciscono che gli stessi sono soggetti alla supervisione considerata dalla CSSF equivalenti a quelle emanate in base al diritto dell'UE e che la cooperazione tra le autorità sia sufficientemente garantita,
 - il livello di tutela dei possessori di quote/azioni di detti OIC sia equivalente a quello riconosciuto ai possessori di unità/azioni di un OICVM e, in particolare, che le regole sulla separazione del patrimonio, sul prestito e la vendita allo scoperto di Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della direttiva 2009/65/CE,
 - l'attività di detti altri OIC sia attestata da bilanci annuali e situazioni semestrali che consentano la valutazione delle attività e delle passività, dei redditi e delle operazioni nel periodo contabile,
 - non più del 10% del patrimonio di OICVM o degli altri OIC, di cui sia prevista l'acquisizione, possa, sulla base dei documenti costitutivi, essere investito complessivamente in unità/azioni di altri OICVM o altri OIC;
 - d) depositi presso istituti di credito, ripagabili o ritirabili a prima richiesta e con scadenza non superiore ai 12 mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia sede in uno Stato membro o, nel caso in cui la sede dell'istituto di credito si trovi in un paese terzo, a condizione che sia soggetto a regole prudenziali considerate dalla CSSF, equivalenti a quelle emanate in base al diritto dell'UE;
 - e) strumenti finanziari derivati, compresi gli strumenti equivalenti con regolamento in contanti negoziati su un Mercato autorizzato e/o strumenti finanziari derivati negoziati over-the-counter ("derivati OTC"), a condizione che:
 - il sottostante sia costituito da strumenti contemplati in questa sezione I 1., indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute estere, in cui i comparti possono investire in conformità ai rispettivi obiettivi d'investimento;
 - le controparti delle transazioni in derivati OTC siano istituzioni soggette a prudenziale supervisione ed appartengano alle categorie approvate dall'autorità di controllo lussemburghese;
 - i derivati OTC siano soggetti ad una valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera e possano essere venduti, liquidati o chiusi mediante una transazione di compensazione in qualsiasi momento al valore equo su decisione della SICAV;
 - e/o
 - f) Strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati in un Mercato autorizzato, di cui alle "Definizioni", se l'emissione o l'emittente di detti strumenti siano essi stessi regolamentati ai fini della protezione degli investitori e dei risparmi, ed a condizione che tali strumenti siano:
 - emessi o garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca Centrale Europea, dall'UE o dalla Banca d'investimento Europea, da uno Stato non membro o, nel caso degli Stati federali, da uno dei membri che compongono la federazione, o da un ente pubblico internazionale cui appartengano uno o più Stati membri, o
 - emessi da un organismo di cui qualsiasi titolo venga negoziato sui Mercati autorizzati, o
 - emessi o garantiti da un'organizzazione soggetta alla supervisione prudenziale, in conformità ai criteri definiti dal diritto dell'UE o da un'organizzazione soggetta e aderente a regole prudenziali considerate dalla CSSF altrettanto rigorose quanto quelle definite dal diritto dell'UE, o
 - emessi da altri enti appartenenti alle categorie approvate dal CSSF, a condizione che gli investimenti in tali strumenti siano soggetti ad una protezione dell'investitore equivalente a quella definita nel primo, nel secondo o nel terzo comma ed a condizione che l'emittente sia una società con capitale e riserve almeno pari a Euro 10.000.000 (diconsi dieci milioni di Euro) e che presenti e pubblichi i bilanci annuali ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE, sia un organismo che, all'interno di un gruppo di società comprendente una o più società quotate, si occupi del finanziamento del gruppo, o un organismo che si occupi del finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che utilizzano una linea di credito bancaria.
 2. Inoltre, la SICAV potrà investire fino al 10% del patrimonio netto di ogni comparto in Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario diversi da quelli indicati al precedente punto 1.
 3. Alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla Legge del 2010, la SICAV può, nella massima misura consentita dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi, (i) costituire qualsiasi comparto che si configuri come un OICVM feeder (un "OICVM feeder") o un OICVM master (un "OICVM master"), (ii) convertire qualsiasi comparto esistente in un OICVM feeder o (iii) cambiare l'OICVM master di qualsiasi OICVM feeder.
- Un OICVM feeder deve investire almeno l'85% dei suoi attivi nelle quote di un altro OICVM master. Un OICVM feeder può detenere fino al 15% dei suoi attivi in una o più delle seguenti tipologie di investimento:
- attività liquide ausiliarie ai sensi del paragrafo II;
 - strumenti finanziari derivati, utilizzabili esclusivamente a fini di copertura;
 - beni mobili e immobili, essenziali per lo svolgimento diretto dell'attività.
- Ai fini della conformità con l'articolo 42 (3) della Legge del 2010, l'OICVM feeder dovrà calcolare la propria esposizione globale rispetto ai derivati finanziari sommando la sua esposizione diretta ai sensi del secondo comma del primo sottoparagrafo:
- con l'esposizione effettiva dell'OICVM master ai derivati finanziari in proporzione all'investimento dell'OICVM feeder nell'OICVM master; oppure

- con l'esposizione globale massima potenziale dell'OICVM master ai derivati finanziari, prevista nei regolamenti di gestione o negli strumenti di costituzione dell'OICVM master in proporzione all'investimento dell'OICVM feeder nell'OICVM master.
- II La SICAV potrà detenere attività liquide ausiliarie fino al 49% del patrimonio netto di ogni comparto, percentuale che potrà in via eccezionale essere superata nel caso in cui gli Amministratori dovessero considerare ciò nel superiore interesse degli Azionisti.
- III 1. a) La SICAV investirà non più del 10% del patrimonio netto di qualsiasi comparto in Valori mobiliari o Strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso ente emittente.
- b) La SICAV non investirà più del 20% del patrimonio netto di qualsiasi comparto in depositi presso lo stesso ente emittente.
- c) L'esposizione al rischio di una controparte di un comparto in una transazione su derivati OTC non potrà superare il 10% del suo patrimonio netto quando la controparte sia un istituto di credito di cui al precedente punto I 1. d), il 5% del patrimonio netto negli altri casi.
2. Inoltre, se la SICAV deterrà per conto di un comparto investimenti in Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario di enti emittenti che singolarmente superano il 5% del patrimonio netto di tale comparto, il totale di tutti gli investimenti non dovrà essere superiore al 40% del patrimonio netto totale del comparto.
- Questa limitazione non trova applicazione in caso di a depositi e transazioni su derivati OTC effettuati con istituti finanziari soggetti a supervisione prudenziale.
- Indipendentemente dai limiti individuali di cui al paragrafo III 1, la SICAV non potrà investire per ogni comparto nel caso in cui ciò possa comportare un investimento superiore al 20% del suo patrimonio in un unico ente, in una combinazione dei seguenti componenti:
- investimenti in Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario emessi da un unico ente,
 - depositi presso un unico ente, e/o
 - esposizioni derivanti da transazioni in derivati OTC effettuate con un unico ente.
3. Il limite del 10% di cui al precedente sottoparagrafo 1. a) viene aumentato fino al 35% in relazione a Valori mobiliari o Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, dalle relative autorità locali, da uno Stato autorizzato o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri.
4. Il limite del 10% di cui al precedente sottoparagrafo 1. a) viene aumentato fino al 25% per determinate obbligazioni emesse da un istituto di credito con sede in uno Stato membro e soggetto per legge ad uno speciale regime di controllo pubblico inteso a tutelare i portatori di obbligazioni. In particolare, le somme derivanti dall'emissione di queste obbligazioni dovranno essere investite a norma di legge in attività che, durante l'intero periodo di validità delle obbligazioni, siano in grado di far fronte a rivendicazioni in relazione alle obbligazioni e che, in caso di fallimento dell'emittente, possano essere utilizzate su base prioritaria per il rimborso del capitale e degli interessi maturati.
- Se un comparto investirà più del 5% del patrimonio netto nelle obbligazioni di cui al presente sottoparagrafo emesse da un unico emittente, il valore totale degli investimenti non potrà superare l'80% del patrimonio netto del comparto medesimo.
- Fermo restando quanto precede, la SICAV è autorizzata ad investire fino al 100% del patrimonio netto di ogni comparto, in conformità al principio della diversificazione del rischio, in Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, dalle relative autorità locali, da uno Stato non membro dell'UE accettato dalla CSSF (che alla data del presente Prospetto sia uno Stato membro dell'OCSE, Singapore o un qualsiasi stato membro del G20) o da enti pubblici di carattere internazionale di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che ogni comparto investa in titoli provenienti da almeno sei emissioni diverse e che i valori di una unica emissione non superino il 30% del patrimonio netto del comparto.**
5. I Valori mobiliari e gli Strumenti del mercato monetario di cui ai paragrafi 3 e 4 non verranno inseriti nel calcolo del limite del 40% di cui al paragrafo 2.
- I limiti definiti ai sottoparagrafi 1., 2., 3. e 4. non potranno essere accorpati e, di conseguenza, gli investimenti in Valori mobiliari o Strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso ente emittente, in depositi o strumenti derivati effettuati con lo stesso ente emittente non potranno, in nessun caso, superare un totale del 35% del patrimonio netto dei singoli comparti.
- Le società che fanno parte dello stesso gruppo ai fini del bilancio consolidato, secondo la definizione della Direttiva 83/349/CEE o secondo regole contabili internazionali riconosciute, sono considerate come singolo ente ai fini del calcolo dei limiti di cui al presente paragrafo III.
- La SICAV può investire cumulativamente fino al 20% del patrimonio netto di un comparto in Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario all'interno dello stesso gruppo.
- IV 1. Fermo restando i limiti di cui al paragrafo V, i limiti previsti al paragrafo III vengono aumentati al massimo del 20% per investimenti in azioni e titoli di debito emessi dallo stesso ente emittente, nel caso in cui l'obiettivo della politica d'investimento di un comparto consista nel riprodurre la composizione di un determinato indice azionario od obbligazionario che sia sufficientemente diversificato, rappresenti un parametro adeguato per il mercato a cui si riferisce e sia pubblicato in modo adeguato e dichiarato nella politica d'investimento del comparto corrispondente.
2. Il limite di cui al paragrafo 1. è aumentato al 35% nel caso in cui ciò risulti giustificato da eccezionali condizioni di mercato, in particolare su Mercati regolamentati in cui determinati Valori mobiliari o Strumenti del mercato monetario siano decisamente predominanti. Gli investimenti fino a questo limite sono consentiti solamente per un singolo emittente.
- V 1. La SICAV non può acquisire azioni con diritto di voto tali da metterla in condizione di esercitare una significativa influenza sulla gestione di un ente emittente.
2. Per ogni comparto, la SICAV non potrà acquisire più del:
- 10% delle azioni senza diritto di voto dello stesso emittente;
 - 10% dei titoli di debito dello stesso emittente;
 - 25% delle unità dello stesso OICVM o di altro OIC;
 - 10% degli Strumenti del mercato monetario dello stesso emittente.
3. I limiti di cui ai precedenti numeri 2 e 4 potranno venire ignorati se, all'atto dell'acquisto, l'ammontare lordo dei titoli di debito o degli Strumenti del mercato monetario non sia valutabile.
- Le disposizioni del paragrafo V non saranno applicabili a Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o dalle sue autorità locali o da qualsiasi altro Stato non membro dell'UE, o emessi da enti pubblici di carattere internazionale di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE.
- Queste disposizioni vengono derogate anche per quanto riguarda azioni detenute dalla SICAV e facenti parte del capitale di una società costituita in uno Stato non membro dell'UE che investa le proprie attività primariamente in titoli di enti emittenti aventi sede legale nello stesso Stato, nel caso in cui, secondo la legislazione di detto Stato, detta partecipazione azionaria rappresenti l'unica modalità d'investimento della SICAV nei titoli di emittenti di tale Stato, fermo restando sempre che la politica d'investimento della società dello Stato non membro dell'UE rispetti i limiti indicati ai paragrafi III, V 1. e 2. e VI.
- I limiti qui sopra definiti non trovano applicazione quando gli investimenti dei singoli comparti vengono fatti nel capitale di società controllate che svolgano in via esclusiva per conto della SICAV o di detto comparto attività di gestione, consulenza o marketing nel paese in cui ha sede la controllata, per quanto riguarda il rimborso di Azioni su richiesta degli Azionisti.

- VI 1. Salvo diversa disposizione che lo consenta espressamente contenuta nell'obiettivo di investimento di un comparto, ogni comparto non può acquistare unità/azioni dell'OICVM e/o di altri OIC di cui al paragrafo I 1. c), complessivamente per più del 10% del suo patrimonio netto. Se ad un comparto è espressamente consentito investire più del 10% del suo patrimonio netto in unità/azioni di OICVM e/o altri OIC, al comparto non sarà consentito investire più del 20% del suo patrimonio nelle unità/azioni di un unico OICVM o altro OIC. Ai fini dell'applicazione di tale limite d'investimento, ogni comparto di un OICVM o OIC dev'essere considerato come un emittente separato a patto che sia garantita l'osservanza del principio di separazione degli obblighi dei diversi comparti nei confronti di terzi.
- Gli investimenti effettuati in unità/azioni di OIC diversi dagli OICVM non possono superare complessivamente il 30% delle attività di un comparto.
2. Gli investimenti sottostanti detenuti dall'OICVM o altro OIC in cui la SICAV investe non devono essere considerati ai fini delle limitazioni d'investimento di cui al precedente punto III.
3. Quando la SICAV investe in unità di OICVM e/o altro OIC gestiti, direttamente o per delega, dal Gestore degli Investimenti o da qualsiasi altra società alla quale il Gestore degli Investimenti sia collegato mediante gestione o controllo comuni, o una partecipazione sostanziale diretta o indiretta, non possono essere applicate alla SICAV commissioni di sottoscrizione o di rimborso per conto dei suoi investimenti nelle unità di detti OICVM e/o altro OIC.
- Nel caso in cui un comparto investa una parte considerevole delle sue attività in OICVM e altro OIC, la commissione di gestione totale (esclusa l'eventuale commissione di performance) applicata a detto comparto e ai singoli OICVM o altro OIC in questione non potrà superare il 3% dei rispettivi patrimoni netti in gestione. La SICAV indicherà nel bilancio annuale le commissioni di gestione totali applicate al rispettivo comparto e all'OICVM e altro OIC in cui detto comparto ha investito durante l'esercizio.
4. La SICAV non può acquisire più del 25% delle unità dello stesso OICVM e/o altro OIC. Questo limite può essere ignorato al momento dell'acquisizione se in quel momento non sia possibile calcolare l'importo netto delle unità in emissione. Nel caso di un OICVM o altro OIC con più comparti, questa limitazione è applicabile in riferimento a tutte le unità emesse dall'OICVM o altro OIC in questione, tenendo conto di tutti i comparti combinati.
5. Un comparto (il "comparto feeding") può sottoscrivere, acquisire e/o detenere titoli da emettere o emessi da uno o più comparti della SICAV (ognuno di essi, un "comparto recipient"), fermo restando che:
- Il comparto feeding non può investire più del 10% del suo valore patrimoniale netto in un unico comparto recipient, limite che può essere aumentato fino al 20% se al comparto feeding, in linea con i suoi obiettivi di investimento, è consentito investire più del 10% del patrimonio netto in quote di OICVM o altri OIC o in un unico OICVM o altri OIC; e
 - Il comparto recipient, a sua volta, non può investire nel comparto feeding; e
 - La politica di investimento dei comparti recipient di cui si prevede l'acquisizione, non può consentire che il comparto recipient investa più del 10% del suo valore patrimoniale netto in OICVM o altri OIC; e
 - Gli eventuali diritti di voto spettanti alle Azioni dei comparti recipient detenute dal comparto feeding devono essere sospesi fintantoché sono spettano al comparto feeding interessato e ferme restando le opportune scritturazioni contabili e rendicontazioni periodiche; e
 - In ogni caso, fintantoché i titoli sono detenuti dal comparto feeding, il loro valore non può essere preso in considerazione ai fini del calcolo del patrimonio netto della SICAV, allo scopo di verificare la soglia minima del patrimonio netto prevista dalla Legge del 2010; e
 - Nella misura prevista dal diritto lussemburghese, non sono previste duplicazioni delle commissioni di gestione/sottoscrizione o rimborso a livello del comparto feeding.
- VII La SICAV garantirà per ogni comparto che l'esposizione globale relativa a strumenti derivati non superi il patrimonio netto del relativo comparto. L'esposizione globale di un comparto non potrà pertanto superare il 200% delle sue attività totali nette. Inoltre, questa esposizione globale non potrà essere aumentata di oltre il 10% tramite mutui temporanei (cfr. sezione B. 2.), per cui l'esposizione massima totale di un comparto non potrà in nessun caso superare il 210% delle sue attività totali nette.
- L'esposizione verrà calcolata tenendo conto del valore corrente delle attività sottostanti, del rischio della controparte, dei prevedibili movimenti del mercato e del tempo disponibile per liquidare le posizioni. La presente disposizione trova applicazione anche ai sottoparagrafi che seguono.
- Se la SICAV investe in strumenti finanziari derivati, l'esposizione alle attività sottostanti non può superare complessivamente i limiti d'investimento stabiliti al precedente paragrafo III. Se la SICAV investe in strumenti finanziari derivati basati su indice, tali strumenti non devono essere accorpati ai limiti stabiliti al precedente paragrafo III.
- Quando un Titolo trasferibile o uno Strumento del mercato monetario contengono uno strumento derivato, quest'ultimo dev'essere considerato ai fini del rispetto dei requisiti di questo paragrafo VII.
- VIII 1. La SICAV non può prendere a prestito per nessun comparto importi che superino il 10% del patrimonio netto del comparto stesso. Gli eventuali prestiti dovranno essere effettuati con banche e solo su base temporanea, a condizione che la SICAV possa acquistare valuta estera mediante mutui back to back.
2. La SICAV non può concedere mutui né agire come garante per conto di terzi.
- Questa limitazione non impedisce alla SICAV di acquisire Valori mobiliari, Strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui ai punti I 1 c), e) ed f) che non siano stati completamente pagati.
3. La SICAV non può effettuare vendite allo scoperto di Valori mobiliari, Strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari.
4. La SICAV non può acquisire beni mobili o immobili.
5. La SICAV non può acquisire metalli preziosi né certificati che li rappresentino.
- IX 1. La SICAV non è tenuta a rispettare i limiti indicati nel presente capitolo in sede di esercizio dei diritti di sottoscrizione spettanti a Valori mobiliari o Strumenti del mercato monetario facenti parte del suo patrimonio. Fermo restando l'obbligo di garantire il principio della ripartizione del rischio, i comparti di recente costituzione possono derogare dai paragrafi III, IV e VI 1., 2. e 3. per un periodo di sei mesi dalla loro data di costituzione.
2. Se i limiti di cui al paragrafo 1 vengono superati per motivi al di fuori del controllo della SICAV o a seguito dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione, la stessa deve adottare come obiettivo prioritario per le sue transazioni di vendita le opportune misure per rimediare a questa situazione, tenendo conto degli interessi degli Azionisti.
3. Nella misura in cui un emittente sia un organismo legale multicomparto nel quale il patrimonio del comparto sia esclusivamente riservato agli investitori di detto comparto e ai creditori le cui rivendicazioni siano state avanzate in relazione alla costituzione, al funzionamento o alla liquidazione del comparto medesimo, i singoli comparti devono essere considerati come emittenti separati ai fini dell'applicazione delle regole di ripartizione del rischio di cui ai paragrafi III, IV e VI.

B. Altre garanzie

Inoltre, la SICAV non potrà:

- prendere denaro in prestito se non a breve termine, e in tal caso a concorrenza del 10% del Valore Patrimoniale Netto totale della SICAV;
- impegnare, ipotecare, vincolare o comunque cedere a titolo di garanzia del suo debito qualsiasi delle attività della SICAV se non nella misura necessaria in relazione all'indebitamento consentito (entro il predetto limite del 10%), fermo restando che quanto precede non impedirà alla SICAV di accantonare o impegnare attività nella misura necessaria a costituire margini allo scopo di utilizzare operazioni e strumenti finanziari derivati come più dettagliatamente descritto al successivo punto D.;
- sottoscrivere o partecipare (se non in qualità d'investitore) alla commercializzazione di titoli di altre società;

4. concedere prestiti né garantire obblighi di terzi, fermo restando che potrà effettuare depositi presso il Depositario o qualsiasi banca o istituto di deposito approvato dal Depositario o detenere titoli di debito. Il prestito di titoli non rappresenta un prestito ai fini della presente limitazione;
5. emettere warrant o altri diritti di sottoscrizione di azioni nella SICAV a favore dei propri Azionisti o di terzi;
6. salvo col consenso degli Amministratori, acquistare, vendere, prendere o dare in prestito investimenti di portafoglio ed effettuare comunque operazioni con qualsiasi gestore o consulente degli investimenti della SICAV, regolarmente incaricato, od altra Persona collegata (secondo la definizione di cui alla Parte V, 5.1, H. "Varie" del Prospetto) ad uno di essi;
7. investire in documenti rappresentativi di merci.

C. Procedure di gestione del rischio

La Società di gestione adotterà un processo di gestione del rischio che consenta di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio delle posizioni ed il rispettivo contributo al profilo di rischio globale dei singoli comparti. La Società di gestione adotterà, se del caso, un processo di valutazione accurata e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC. Ulteriori informazioni sul processo di gestione del rischio sono disponibili su richiesta presso la Società di gestione.

D. Esposizione globale relativa agli strumenti derivati e grado di leverage

Nell'ambito del processo di gestione del rischio, viene monitorata per ogni comparto l'esposizione globale relativa agli strumenti derivati, che misura sostanzialmente l'ulteriore esposizione al rischio di mercato derivante dall'uso di strumenti derivati. La Società di gestione utilizza l'approccio dell'impegno, del VaR (valore a rischio) relativo o del VaR assoluto come indicato per i singoli comparti. La metodologia segue le linee guida stabilite nella circolare CSSF 11/512 relativa alla presentazione dei principali cambiamenti normativi nella gestione del rischio intervenuti successivamente alla pubblicazione dei regolamenti CSSF 10-4 e delle circolari interpretative ESMA, di ulteriori circolari interpretative della CSSF sulle regole di gestione del rischio e alla definizione del contenuto e del formato del processo di gestione del rischio da comunicare alla CSSF.

In base all'approccio dell'impegno le singole posizioni in derivati (compresi derivati impliciti) vengono in linea di massima convertite nel valore di mercato della posizione equivalente negli attivi sottostanti o mediante il valore nozionale o il prezzo dei contratti future se più conservativo (l'impegno della posizione in derivati). Se le posizioni in derivati possono essere soggette a compensazione (netting) possono essere escluse dal calcolo. Per le posizioni di copertura si tiene conto solo della posizione netta. Possono essere escluse anche le posizioni in derivati che scambiano le posizioni di rischio dei titoli detenuti con altre esposizioni finanziarie in determinate circostanze, come pure le posizioni derivate coperte da posizioni cash, che non sono considerate produrre maggiori esposizioni e indebitamento o rischio di mercato.

L'esposizione globale relativa agli strumenti derivati è il totale dei valori assoluti di detti impegni netti e viene normalmente espressa come percentuale degli attivi netti totali di un comparto. L'esposizione globale relativa agli strumenti derivati è limitata al 100% per i comparti che utilizzano l'approccio dell'impegno.

Con l'approccio del VaR relativo ad ogni comparto viene assegnato un portafoglio di riferimento. Vengono quindi effettuati i seguenti calcoli:

- a) VaR delle partecipazioni correnti del comparto
- b) VaR del portafoglio di riferimento

Il VaR viene calcolato in un orizzonte temporale di 20 giorni con un livello di confidenza del 99%. In base all'approccio del VaR relativo, il VaR delle partecipazioni correnti del comparto non sarà superiore al doppio del VaR del portafoglio di riferimento. In base all'approccio del VaR assoluto, il VaR delle partecipazioni correnti del comparto non sarà superiore ad un determinato valore. Il VaR assoluto delle partecipazioni attuali del comparto viene calcolato nuovamente con l'approccio del VaR assoluto (con lo stesso orizzonte temporale e lo stesso intervallo di confidenza). Il VaR delle attuali partecipazioni del comparto non può superare il valore specificato per lo stesso.

Il livello di indebitamento atteso (calcolato con l'approccio del totale nozionale) viene indicato per i singoli comparti tramite l'approccio del VaR; non si tratta comunque di un limite e possono aversi anche livelli di indebitamento più elevati.

E. Operazioni di prestito titoli e transazioni di riacquisto

Ai sensi del diritto lussemburghese applicabile ed in particolare del disposto dell'articolo 11 del Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008 e delle circolari e prese di posizione della CSSF, il Gestore degli investimenti in relazione ai singoli comparti può, ai fini di una Gestione efficiente del portafoglio, (a) effettuare, come acquirente o venditore, transazioni di riacquisto (*opérations à réméré*) e transazioni di riacquisto su contratti reverse e su contratti di riacquisto repo (*opérations de prise/mise en pension*) e (b) effettuare transazioni di prestito titoli. Ulteriori informazioni sull'uso delle singole transazioni sopra indicate sono riportate più avanti.

1. Transazioni di riacquisto su contratti reverse e su contratti di riacquisto repo
Alla data del presente prospetto nessuno dei comparti è impegnato come acquirente né come venditore in transazioni di riacquisto (*opérations à réméré*) e transazioni di riacquisto su contratti reverse e su contratti di riacquisto repo (*opérations de prise/mise en pension*). Questo Prospetto dev'essere modificato di conseguenza nel caso in cui un comparto decidesse di effettuare questo tipo di transazioni.
2. Prestito titoli
Le operazioni di prestito titoli sono transazioni con le quali la SICAV trasferisce i titoli a fronte dell'impegno del prestatore a restituire titoli equivalenti in una data futura o quando la SICAV lo richieda.

• Uso del prestito titoli

La SICAV intende effettuare operazioni di prestito titoli con azioni e altri strumenti azionari ai fini di una Gestione efficiente del portafoglio, nel rispetto dei livelli previsti e di quelli massimi indicati nell'Appendice III al presente prospetto. Alla data del presente prospetto nessuno dei comparti ha in corso operazioni di prestito titoli.

Le operazioni di prestito titoli verranno effettuate a seconda delle opportunità offerte dal mercato e in particolare a seconda della domanda del mercato di titoli detenuti nel portafoglio dei singoli comparti in qualsiasi momento e del ricavato previsto della transazione rispetto alle condizioni di mercato sul versante degli investimenti.

Le operazioni di prestito titoli da effettuare sono finalizzate esclusivamente a produrre ulteriore capitale o ulteriori redditi. Pertanto non vi sono limitazioni per quanto riguarda la frequenza con cui un comparto può effettuare questo tipo di transazioni.

In nessun caso le operazioni suddette possono comportare lo scostamento di un comparto dagli obiettivi d'investimento definiti nel Prospetto né ulteriori rischi rispetto a quanto qui indicato.

La Società di gestione garantirà il mantenimento del volume di tali transazioni a un livello tale da poter far fronte in qualsiasi momento alle richieste di rimborso.

Inoltre la SICAV chiederà al prestatore di fornire una garanzia reale corrispondente in qualsiasi momento durante il periodo di validità del contratto ad almeno il 105% del valore totale dei titoli prestati nel caso dei titoli azionari.

• Controparti

Le controparti di tali transazioni di prestito titoli devono essere soggette ai regolamenti di controllo prudenziale previsti dalla CSSF, equivalenti a quelli prescritti dal diritto dell'UE e specifici per questo tipo di transazioni. Le controparti di queste transazioni saranno in genere istituti finanziari con sede in stati membri dell'OCSE, in possesso di un rating del credito investment grade. Le controparti scelte soddisfano i requisiti dell'Articolo 3 del Regolamento SFTR.

- **Ricavi pagati ai comparti**

Per quanto concerne le operazioni di prestito titoli l'87,5% del ricavato lordo delle transazioni viene restituito ai comparti, mentre una commissione del 12,5% viene pagata al Lending Agent (che non è una controllata del Gestore degli investimenti). Gli eventuali costi operativi (diretti o indiretti) sostenuti dal Lending Agent in relazione alle attività di prestito titoli sono coperti dalla commissione. Ulteriori informazioni sul rendimento effettivo vengono pubblicate nelle relazioni e nei bilanci annuali della SICAV.

- **Lending Agent, Collateral Agent e Collateral Manager**

La SICAV ha affidato a Brown Brothers Harriman & Co., una srl di diritto newyorkese con sede a Boston, Massachusetts (il "Lending Agent") l'incarico di effettuare le operazioni di prestito titoli e di gestione delle garanzie reali. Il Lending Agent non è una controllata del Gestore degli investimenti.

F. Total Return Swap ed altri strumenti derivati finanziari con caratteristiche simili

I Total Return Swap ("TRS") sono contratti derivati in cui una controparte trasferisce a un'altra controparte la performance economica totale, compresi il reddito da dividendi, le cedole, gli interessi e le commissioni, gli utili e le perdite dovuti a movimenti dei prezzi e le perdite su crediti di un'obbligazione di riferimento.

La SICAV può utilizzare Total Return Swap o altri derivati finanziari con caratteristiche simili (alla data del presente Prospetto, "contratti per differenza") (le "Transazioni TRS/CFD") nel rispetto delle disposizioni sull'uso dei derivati finanziari contenute nella sua politica di investimento e entro i livelli massimo e atteso indicati nell'Appendice III al presente prospetto.

Ogniqualvolta la SICAV utilizzerà Transazioni TRS/CFD troveranno applicazione le seguenti disposizioni:

- le Transazioni TRS/CFD verranno effettuate su azioni dello stesso emittente e indici finanziari o strumenti a reddito fisso, a condizione che si tratti di attività autorizzate per OICVM ai sensi delle leggi e dei regolamenti dell'UE;
- le singole controparti dell'operazione in Transazioni TRS/CFD saranno soggette ai regolamenti di vigilanza prudenziale adottati dalla CSSF ed equivalenti a quelli previsti dalle leggi dell'UE e dovranno essere specializzate in tale tipo di Transazioni TRS/CFD;
- i rischi sostenuti dai rispettivi comparti e dagli Azionisti sono indicati nella Parte I, 1.2., "Strumenti finanziari derivati" del Prospetto;
- le Transazioni TRS/CFD verranno effettuate nel rispetto dei requisiti indicati nella Parte V 5. "Limitazioni agli investimenti", 5.1. "Poteri e Garanzie di Investimento" del Prospetto;
- nessuna controparte dell'operazione potrà operare scelte discrezionali sulla composizione o sulla gestione del portafoglio di investimenti del rispettivo comparto né sui derivati finanziari sottostanti; e
- nessuna delle transazioni del portafoglio di investimenti della SICAV dovrà essere approvata da terzi.

I seguenti tipi di attivi possono essere oggetto di TRS/CFD: azioni dello stesso emittente e indici finanziari o strumenti a reddito fisso.

Per quel che concerne i TRS/CFD, il 100% dei ricavi (o delle perdite) derivanti dalla loro esecuzione viene attribuito ai comparti. Il Gestore degli investimenti non addebita ulteriori costi o commissioni né riceve ulteriori ricavi in relazione a tali operazioni. Se ulteriori costi possono essere specifici di determinati prodotti (ad esempio, la gamba finanziaria di un CFD), si tratta di costi imposti dalla controparte sulla base della determinazione del prezzo di mercato, fanno parte dei ricavi o delle perdite prodotti dal prodotto specifico e vengono attribuiti al 100% ai comparti. I dati relativi ai rendimenti e ai costi effettivi per ogni tipo di SFT e di TRS/CFD (in termini assoluti e in percentuale ai rendimenti complessivi prodotti dai singoli tipi di STF o di TRS/CFD) sono pubblicati nelle relazioni e nei bilanci annuali del comparto.

G. Gestione del collaterale per transazioni di prestito titoli e derivati finanziari OTC bilaterali

Il collaterale delle transazioni di prestito titoli e di quelle in derivati OTC dev'essere sotto forma di: (i) asset liquidi (vale a dire, contante e certificati bancari a breve, strumenti del mercato monetario come definito nella Direttiva del Consiglio 2007/16/CE del 19 marzo 2007) e loro equivalenti (comprese lettere di credito e fidejussioni a prima richiesta concesse da un primario istituto di credito non consociato con la controparte); (ii) obbligazioni emesse da uno stato membro dell'OCSE o un suo ente locale o da istituzioni sovranazionali o da imprese operanti nell'UE o su scala regionale o mondiale; (iii) azioni o quote emesse da comparti del mercato monetario che calcolino il valore patrimoniale netto su base giornaliera e abbiano ricevuto un rating AAA o equivalente; (iv) azioni o quote emesse da OICVM che investano principalmente in obbligazioni/azioni conformi ai requisiti di cui ai successivi punti (v) e (vi); (v) obbligazioni emesse o garantite da primari emittenti con un sufficiente grado di liquidità, o (vi) azioni ammesse o scambiate su un mercato regolamentato o in una borsa valori di uno stato membro dell'OCSE, a condizione che le stesse facciano parte di un indice principale.

Una volta trasferito alla SICAV, il collaterale è legalmente detenuto dalla SICAV stessa e mantenuto dalla Banca Depositaria in un conto collaterale separato. La SICAV ha un diritto contrattuale di compensazione sul collaterale ad essa concesso dalla sua controparte e può esercitare tale diritto su qualsiasi collaterale ad essa concesso (e da essa detenuto) a copertura di eventuali posizioni "in-the-money" della SICAV, senza doverne dare comunicazione alla controparte.

Il collaterale cash ricevuto dalla SICAV a fronte di tali transazioni non verrà reinvestito, salvo esplicita autorizzazione per un comparto specifico ai sensi del Prospetto. In tal caso, il collaterale cash ricevuto dal comparto in relazione alle transazioni in discorso potrà essere reinvestito in modo coerente con gli obiettivi d'investimento del comparto medesimo in (a) azioni o quote emesse da organismi d'investimento collettivo operanti sul mercato monetario che calcolino il valore patrimoniale netto su base giornaliera ed abbiano ricevuto un rating AAA o equivalente, (b) depositi bancari a breve, (c) strumenti del mercato monetario secondo la definizione del citato Regolamento del 2008, (d) obbligazioni a breve emesse o garantite da uno stato membro dell'UE, dalla Svizzera, dal Canada, dal Giappone o dagli Stati Uniti o da un loro ente locale da istituzioni sovranazionali o da imprese operanti nell'UE o su scala regionale o mondiale ed (e) obbligazioni emesse o garantite da primari emittenti con un sufficiente grado di liquidità. Tali reinvestimenti verranno considerati ai fini del calcolo dell'esposizione globale relativa a strumenti derivati dei singoli comparti interessati, in particolare qualora dovessero indurre un effetto leva. Il collaterale non-cash ricevuto in relazione a dette transazioni non sarà venduto, reinvestito o dato in pegno.

Il collaterale ricevuto deve soddisfare determinati criteri previsti dalla Legge 2010 e dal Regolamento del 2008 e deve essere finalizzato a fornire liquidità elevata con un pricing facilmente determinabile, un valido prezzo di vendita simile alla valutazione di prevendita, una bassa correlazione con le controparti per garantire un'indipendenza della determinazione del prezzo del collaterale e un elevato rating del credito. Il collaterale viene valutato quotidianamente e viene applicata una decurtazione al collaterale non-cash. Le decurtazioni non vengono applicate al collaterale cash. Il collaterale è diversificato e monitorato per rientrare nei limiti previsti per la controparte della SICAV.

	Attività autorizzate	Decurtazione
Transazioni in strumenti finanziari OTC	Contante (USD, EUR, GBP, AUD o JPY)	0%
Transazioni di prestito titoli	Titoli di stato emessi da paesi del G10 (soggetti a modifiche di volta in volta)	5%

I rischi legati alla gestione del collaterale, ad esempio quelli operativi e legali, vengono identificati, gestiti e limitati tramite il processo di gestione del rischio.

H. Varie

- La SICAV non è tenuta a rispettare le percentuali massime d'investimento sopra fissate quando eserciti i diritti di sottoscrizione connessi ai titoli che fanno parte del suo patrimonio.
- Tali limitazioni si applicheranno a ogni comparto, e alla SICAV nella sua globalità.

3. Qualora le percentuali massime d'investimento sopra fissate siano superate a séguito di eventi o atti successivi all'investimento indipendenti dalla volontà della SICAV o in ragione dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione connessi ai titoli da essa posseduti, la SICAV darà priorità, nell'interesse superiore degli Azionisti, rispetto alla vendita, alla cessione di tali titoli nella misura in cui essi superino le predette percentuali; tuttavia, nei casi in cui le predette percentuali siano inferiori a quelle imposte dalla legge Lussemburghese, la SICAV non sarà tenuta a dare priorità alla cessione di detti titoli fino a quando i maggiori limiti di legge non siano stati superati e in tal caso solo nella misura della loro eccedenza.
4. La SICAV segue una strategia di ripartizione dei rischi per quanto riguarda gli investimenti di liquidità ed altre attività liquide.
5. La SICAV non acquisterà o venderà proprietà immobiliari o diritti d'opzione o partecipazioni in tali proprietà, ma potrà investire in titoli garantiti da proprietà immobiliari o relative partecipazioni o emessi da società che investono in proprietà immobiliari o relative partecipazioni.
6. Il Gestore degli investimenti e qualsiasi dei suoi delegati possono effettuare operazioni tramite altra persona con la quale il Gestore degli investimenti e qualsiasi dei suoi delegati abbia un accordo in forza del quale quella persona di volta in volta fornisce o procura al Gestore degli investimenti e qualsiasi dei suoi delegati beni, servizi o altri benefici (come prestazioni di ricerca e sviluppo, solo se consentito dal regolamento) la cui natura sia tale per cui la loro fornitura possa essere ragionevolmente considerata proficua per la SICAV nella sua globalità e possa contribuire ad un miglioramento della performance della SICAV e di quella del Gestore degli investimenti o qualsiasi dei suoi delegati in termini di prestazione di servizi alla SICAV e per i quali non venga effettuato alcun pagamento diretto ma, al contrario, il Gestore degli investimenti e qualsiasi dei suoi delegati si impegnino a svolgere operazioni con tale persona. A scanso di equivoci, i beni e servizi suddetti non includono viaggi, soggiorni, spese voluttuarie, beni o servizi amministrativi di natura generale, attrezzature o locali per ufficio in senso generale, tasse d'iscrizione, retribuzioni a dipendenti o pagamenti diretti.
7. Il Gestore degli investimenti e qualsiasi delegato non tratterranno i benefici di eventuali sconti su commissioni in contanti (quando il rimborso in contanti delle commissioni viene effettuato da un operatore o intermediario al Gestore degli investimenti e/o delegato) pagati o pagabili da qualsiasi detto operatore o intermediario in relazione a qualsiasi transazione d'affari svolta con tale operatore o intermediario da parte del Gestore degli investimenti o qualsiasi delegato per o a nome della SICAV. Qualsiasi sconto su commissioni in contanti percepito da un operatore o intermediario sarà trattenuto dal Gestore degli investimenti e qualsiasi delegato per conto della SICAV. Le percentuali d'intermediazione non saranno superiori alle consuete analoghe percentuali. Tutte le operazioni saranno svolte al meglio.
8. Qualsiasi comparto con esposizione a indici finanziari dovrà riequilibrare il portafoglio in funzione del riequilibrio dei titoli che costituiscono l'indice, quando si tratti di un comparto basato su un indice o, nel caso dei comparti che non riproducono espressamente l'indice, in linea con la strategia del comparto. Gli effetti sui costi dipenderanno dalla frequenza del riequilibrio.

Appendice I

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI INVESTITORI IN ALCUNI PAESI

DANIMARCA	64
FINLANDIA	64
IRLANDA	66
ITALIA	69
JERSEY	69
NORVEGIA	69
PAESI BASSI	72
REGNO UNITO	73
SINGAPORE	76
SVEZIA	76

DANIMARCA

Rappresentante

P/F BankNordik è stata nominata come rappresentante danese (il "Rappresentante") della SICAV ai sensi della Sezione 8 dell'*Executive Order* danese n. 746 del 28 giugno 2011 sui fondi d'investimento esteri in Danimarca. I dati del Rappresentante sono di seguito indicati:

P/F BankNordik
Attn.: Backoffice
Amagerbrogade
DK-2300 Copenhagen S
CVR no. 32049664
Danimarca
Telefono: +45 32 66 66 66
Fax: +45 32 66 66 01
e-mail: kontakt@banknordik.dk

Informazioni

È fatto obbligo alla Società di gestione di mettere a disposizione le seguenti informazioni agli investitori in Lussemburgo: il Prospetto, i KIID e i bilanci annuali e semestrali della SICAV. Tali informazioni saranno sempre disponibili in inglese per i singoli investitori, che potranno farne richiesta alla Società di gestione e agli uffici dei Collocatori.

Procedura in caso di cessazione

Nel caso in cui la SICAV o un comparto dovessero cessare la vendita di azioni in Danimarca, gli investitori ne saranno opportunamente informati. Agli investitori verrà comunicato che le informazioni e la documentazione resteranno ancora disponibili con le stesse modalità di prima. Tuttavia, verrà evidenziato che i KIID non saranno più disponibili in lingua danese. Inoltre, la procedura per il pagamento dei dividendi e il rimborso o i proventi della vendita subiranno variazioni per gli investitori danesi, a meno che la procedura generale della SICAV o il quadro normativo danese non subiscano variazioni.

FINLANDIA

Registrazione e controllo

Ai sensi di una delibera dell'Autorità di controllo finanziario finlandese ("FSA") la SICAV è autorizzata a vendere Azioni al pubblico in Finlandia.

Gli investitori finlandesi hanno a disposizione i seguenti comparti nell'ambito della SICAV: FAST – Asia Fund, FAST – Emerging Markets Fund, FAST – Europe Fund e FAST – Global Fund.

Di seguito sono descritti gli strumenti a disposizione degli investitori residenti in Finlandia e le procedure relative alle operazioni di compravendita delle Azioni della SICAV. Tali informazioni vanno ad aggiungersi a quanto illustrato nel Prospetto attualmente vigente e nei KIID, all'ultima relazione e alle registrazioni contabili annuali e, se pubblicate successivamente, all'ultima relazione e alle registrazioni contabili semestrali. Eventuali modifiche sostanziali al Prospetto o all'Atto Costitutivo della SICAV, come pure alle relazioni e alle registrazioni contabili annuali e semestrali saranno depositate presso la FSA. Gli investitori saranno informati circa i cambiamenti sostanziali della SICAV o nella misura richiesta dalle leggi dello stato di appartenenza o secondo quando disposto dall'Atto costitutivo o dal Prospetto, in vigore di volta in volta.

Marketing e acquisto di azioni

I canali di investitori/distribuzione della SICAV includeranno i gestori patrimoniali, banche grandi e piccole, compagnie di assicurazioni sulla vita e IFA. Ci si avvarrà di marketing sia ordinario che straordinario per la promozione della SICAV, inclusi commercio e stampa nazionale, cartelloni e pubblicità online, nonché brochure, mail, teleconferenze ed eventi.

FIL (Luxembourg) S.A. è il Collocatore per la Finlandia ed opera in nome e per conto del Collocatore generale, FIL Distributors. Un elenco completo dei Rappresentanti di Vendita finlandesi è disponibile contattando il seguente numero verde: 0800 113 582.

Gli investitori possono impartire istruzioni per iscritto o nella forma prevista (direttamente, tramite la propria banca o altro rappresentante finanziario) al Collocatore per la Finlandia sopra indicato o a qualsiasi altro Collocatore elencato nel Prospetto, a un Rappresentante di Vendita finlandese o a FIL (Luxembourg) all'indirizzo riportato di seguito:

2a, Rue Albert Borschette
BP 2174
L-1021 Lussemburgo
Telefono: (352) 250 404 1
Fax: (352) 26 38 39 38

Gli investitori che acquistano le Azioni per la prima volta devono compilare il modulo di sottoscrizione. Le istruzioni per acquisti successivi generalmente contengono tutti i dettagli della registrazione, il nome del/dei comparto/i, classe/i di azioni, valuta/e di rimborso e il valore delle azioni da acquistare. Le istruzioni di acquisto verranno di regola eseguite solo dopo la comunicazione da parte della banca del ricevimento del pagamento effettuato.

Gli ordini di acquisto contenuti nei moduli di sottoscrizione compilati unitamente al corrispondente importo che siano ricevuti da parte del Collocatore durante l'orario lavorativo del Collocatore e della Società di gestione prima dell'orario di chiusura degli scambi in un qualsiasi Giorno di Valutazione, verranno generalmente eseguiti in giornata a un prezzo pari al Valore Patrimoniale Netto dell'azione determinato in occasione del primo calcolo successivo, oltre le eventuali commissioni di vendita applicabili.

Il pagamento dovrebbe essere effettuato a mezzo bonifico bancario al netto di tutte le commissioni bancarie e sul conto bancario indicato dal Collocatore in base alla valuta del pagamento.

Per eventuali altri metodi di pagamento è richiesta la preventiva approvazione del Collocatore. L'evasione delle richieste verrà normalmente effettuata solo dopo aver incassato il pagamento. L'importo ricevuto verrà investito al netto delle commissioni bancarie d'incasso.

Dopo l'acquisto o la sottoscrizione, gli Azionisti devono attendere almeno quattro Giorni Lavorativi prima di convertire o vendere ulteriormente le Azioni o chiederne il rimborso.

Il prezzo d'acquisto è costituito dal Valore Patrimoniale Netto delle Azioni della classe interessata calcolato in un Giorno di Valutazione, maggiorato delle commissioni di vendita applicabili. La Commissione di sottoscrizione per Azioni di classe A può

essere al massimo del 5,25% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni, mentre per le Azioni di classe I e di classe NP può essere al massimo dell'1,00% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni.

Gli investitori possono conferire un ordine per delle azioni ai Collocatori in qualsiasi valuta tra le principali convertibili oltre alla Valuta di Negoziazione Principale dei singoli comparti e/o classi di azioni. Gli investitori possono contattare i Collocatori per ottenere informazioni sulle valute. I Collocatori possono pubblicare dettagli di altre valute che possono essere accettate.

Il Depositario

La SICAV ha nominato Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. come Depositario della SICAV e l'ha incaricata di detenere tutta la liquidità, i titoli e altre proprietà della SICAV per conto della stessa. Il Depositario può, previa approvazione della SICAV, nominare altre banche e istituzioni finanziarie per detenere le attività della SICAV. Il Depositario deve eseguire tutti i doveri di un depositario così come indicato dall'Articolo 33 della Legge del 2010.

Pagamenti agli Azionisti

Dividendi

Non saranno distribuiti dividendi per azioni a capitalizzazione. Tutti gli interessi e i rendimenti ottenuti dall'investimento saranno capitalizzati.

Per le Azioni a distribuzione gli Amministratori prevedono di raccomandare sostanzialmente la distribuzione dell'intero reddito netto da investimenti della rispettiva classe per l'esercizio. I dividendi vengono dichiarati su tutte le Azioni a distribuzione il primo Giorno Lavorativo di dicembre.

A meno che gli Azionisti non specifichino altrimenti per iscritto, i dividendi delle azioni collocate vengono reinvestiti in ulteriori classi di azioni collocate del comparto.

I dividendi da reinvestire saranno accreditati alla Società di gestione che agisce per conto degli Azionisti e investe l'importo dei dividendi in ulteriori Azioni della stessa classe a distribuzione. Le azioni vengono emesse al Valore Patrimoniale Netto determinato alla data in cui è stato dichiarato il dividendo, sempre che si tratti di un Giorno di Valutazione, altrimenti alla data del Giorno di Valutazione successivo. Su tali Azioni non si applica alcuna commissione di vendita. Le azioni emesse mediante tale servizio legato ai dividendi sono detenute in un conto registrato per l'investitore. Le azioni si calcolano a due punti decimali e la rimanente frazione di contanti che ne risulta (il cui valore è inferiore allo 0,01 di un'azione) è trattenuto dalla SICAV per essere incluso nei successivi calcoli.

I possessori di Azioni a distribuzione registrate possono decidere di ricevere il pagamento dei dividendi che normalmente viene effettuato entro cinque Giorni Lavorativi, o appena possibile trascorso tale termine, mediante bonifico elettronico, al netto delle commissioni bancarie. In tal caso, se non diversamente specificato, il pagamento viene generalmente effettuato nella Valuta di Negoziazione Principale della classe di azioni a distribuzione della SICAV. Se richiesto, il pagamento può essere effettuato in qualsiasi altra valuta convertibile al tasso di cambio applicabile.

Ove il pagamento dei dividendi sia inferiore a USD 50 (o all'importo equivalente in un'altra valuta) il dividendo verrà automaticamente reinvestito in ulteriori Azioni a distribuzione dello stesso comparto anziché essere pagato direttamente agli Azionisti.

Generalmente i dividendi vengono pagati entro cinque Giorni Lavorativi oppure non appena possibile dopo tale data.

Rimborso di Azioni

Le istruzioni di vendita delle Azioni devono essere indirizzate a un Collocatore e devono essere ricevute dal Collocatore o dalla Società di gestione prima dei rispettivi orari di chiusura delle negoziazioni. Le istruzioni devono contenere tutti i dati di registrazione, il nome dei comparti, le classi di Azioni, le valute di pagamento, il numero o il valore delle Azioni da vendere e le coordinate bancarie. Le istruzioni ricevute in un giorno di apertura del Collocatore o della Società di gestione prima dei rispettivi orari di chiusura delle negoziazioni in un Giorno di Valutazione, vengono di norma regolate al Valore Patrimoniale Netto successivamente calcolato della rispettiva classe.

Potrà essere applicata una commissione di uscita o di rimborso di importo massimo pari all'1% del Valore Patrimoniale Netto, spese comprese, entrambe di competenza del Collocatore generale.

Solitamente la liquidazione si effettua tramite bonifico bancario elettronico. All'atto della ricezione di istruzioni scritte, il pagamento avviene normalmente in una delle principali valute di negoziazione della rispettiva classe di Azioni entro quattro Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione. Qualora in circostanze eccezionali al di fuori della possibilità di controllo della Società di gestione, non dovesse essere possibile effettuare il pagamento nel periodo prestabilito, lo stesso dovrà essere effettuato non appena ragionevolmente possibile e senza interessi. Gli importi delle liquidazioni possono essere soggetti a commissioni bancarie da parte della banca dell'Azionista (o da una banca corrispondente).

I pagamenti possono essere effettuati anche in una qualsiasi delle principali valute liberamente convertibili qualora richiesto dall'Azionista (o dagli Azionisti) al momento di consegna dell'istruzione. Le operazioni di cambio estero richieste per gestire gli acquisti/rimborsi dei clienti possono essere accumulate ed eseguite dal dipartimento centrale del tesoro del Gruppo FIL, a condizioni di mercato, mediante alcune società del Gruppo FIL, le quali potranno trarre benefici dalle predette operazioni.

Pubblicazione dei prezzi

I prezzi delle Azioni della SICAV si possono richiedere a qualsiasi Collocatore o ai Rappresentanti di Vendita finlandesi. Le Azioni sono quotate presso la Borsa del Lussemburgo. Le informazioni relative possono essere pubblicate e su alcuni organi d'informazione decisi di volta in volta.

Documenti a disposizione degli investitori

L'ultimo Prospetto, i KIID, l'Atto Costitutivo, la relazione e le registrazioni contabili annuali certificate e la relazione e le registrazioni contabili semestrali non certificate si possono richiedere gratuitamente presso le sedi dei Rappresentanti di Vendita finlandesi, presso la sede legale della Società di gestione o presso le sedi dei Collocatori.

Regime fiscale

Gli Amministratori della SICAV sono al corrente dei seguenti effetti fiscali per le persone fisiche residenti in Finlandia ("Persone fisiche") e per le società che esercitano l'attività in Finlandia ("Persone giuridiche"):

- a) In una sentenza pronunciata dalla Suprema Corte Amministrativa finlandese, le distribuzioni provenienti da una SICAV di diritto lussemburghese sono state equiparate a dividendi ai fini fiscali finlandesi. In quest'ottica, sembra che i dividendi dichiarati in relazione alle Azioni debbano essere considerati reddito da dividendi ai fini fiscali finlandesi.

Qualora tali dividendi dovessero essere considerati come reddito da dividendi ai fini fiscali finlandesi:

- i. per le Persone fisiche, il 100% di tali dividendi dovrebbe essere soggetto a imposta sul reddito
- ii. per le Persone giuridiche, il 100% dovrebbe essere reddito imponibile.

Ciononostante, nel caso in cui i dividendi dichiarati relativamente alle Azioni non dovessero essere considerati dividendi ai fini fiscali finlandesi, ma distribuzione di utili da parte di un fondo d'investimento, il reddito sarebbe considerato reddito da capitale imponibile, per le Persone fisiche, e reddito completamente tassabile per le Persone giuridiche.

- b) Le plusvalenze realizzate sulle cessioni o sui rimborsi di Azioni sono soggette all'imposta sui redditi finlandese per quanto riguarda le Persone fisiche. Per le Persone fisiche le plusvalenze sono in generale esentasse se il totale dei prezzi di cessione per tutte le cessioni, con determinate eccezioni, non supera 1.000 EUR per l'esercizio fiscale. Ai fini del calcolo della plusvalenza tassabile percepita dalle Persone fisiche, il maggiore tra il costo di acquisizione reale e il costo di acquisizione presunto dovrà essere dedotto dal prezzo di cessione. Il costo di acquisizione presunto dovrà essere pari al 40% del prezzo di cessione nel caso in cui il periodo di possesso della proprietà ceduta sia almeno di 10 anni e al 20% in altri casi.
- c) Per quanto riguarda le Persone giuridiche le plusvalenze sono soggette all'imposta finlandese sul reddito delle persone giuridiche.
- d) I redditi di capitale delle Persone fisiche fino ad un massimo di 30.000 EUR sono attualmente tassabili al 30% mentre quelli superiori ai 30.000 EUR sono attualmente tassabili al 34%. Gli altri redditi sono tassati all'aliquota progressiva separate. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le Persone giuridiche è attualmente pari al 20%.
- e) Le Persone fisiche che abbiano subito una minusvalenza netta di capitale, ad esempio una minusvalenza a seguito di cessione, conversione o rimborso di Azioni in genere dovrebbero detrarre la perdita dalle plusvalenze nello stesso esercizio fiscale e nei cinque successivi. Le persone fisiche possono detrarre una minusvalenza dalle plusvalenze ordinarie nello stesso esercizio fiscale e nei cinque esercizi successivi in cui è stato prodotto il reddito nel caso in cui non vi siano plusvalenze sufficienti a compensare la perdita. Le minusvalenze non sono tuttavia deducibili per le Persone fisiche, con alcune eccezioni nel caso in cui i costi di acquisizione delle proprietà cedute nell'esercizio fiscale corrispondente non superino 1.000 Euro. Pertanto, le minusvalenze sono trattate in modo diverso dalle normali spese in conto capitale. Se le spese ordinarie in conto capitale sostenute da una Persona fisica in un determinato anno fiscale sono superiori ai redditi da capitale, è possibile ottenere una detrazione dall'imposta sulle plusvalenze per lo stesso anno ("credito di imposta per perdita di capitale").

La deduzione fiscale ottenibile è attualmente pari al 30% delle spese in eccesso e il suo ammontare non potrà superare la somma di Euro 1.400. L'importo massimo sarà aumentato di Euro 400 se l'individuo da solo o congiuntamente con il rispettivo coniuge ha mantenuto un figlio nel corso dell'anno. L'aumento è di Euro 800 nel caso in cui, alle stesse circostanze, i figli sono più di uno.

Per le Società le minusvalenze realizzate all'atto della cessione o del rimborso di Azioni dovrebbero essere completamente deducibili nel caso in cui le Azioni stesse non fossero considerate "altri attivi". Le perdite possono essere compensate nello stesso esercizio fiscale e nei dieci successivi.

Se le Azioni vengono considerate "altri attivi", le minusvalenze da esse derivanti possono essere compensate solo con le plusvalenze derivanti dalla cessione o dal rimborso di "altri attivi" nello stesso esercizio fiscale e nei cinque successivi.

- f) Occorre tener presente che quanto sopra indicato non trova applicazione a tutte le società finlandesi. La normativa e il regime fiscale applicabili alle plus e minusvalenze derivanti dalle cessioni di Azioni dovrebbero pertanto essere confermati caso per caso.
- g) Alla luce dell'attuale prassi fiscale, la conversione di Azioni di un comparto in un altro dovrebbe essere generalmente considerato come evento tassabile, indipendentemente dal fatto che la conversione avvenga nell'ambito della SICAV. A fini di completezza, la conversione di una classe di Azioni dello stesso comparto non dovrebbe secondo l'attuale fiscale essere considerata un evento imponibile, anche se ciò non può essere affermato con certezza.
- h) Occorre tener presente che la Suprema Corte Amministrativa finlandese con sentenza del 19 giugno 2019, ha investito del caso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Il caso in questione riguarda se la percezione del reddito da parte di una persona fisica finlandese pagato da una SICAV lussemburghese sia da considerare imponibili ai fini fiscali finlandesi. A seconda del pronunciamento della Corte, il regime fiscale degli investitori potrebbe essere soggetto a cambiamenti.

Il regime fiscale degli investimenti nella SICAV può variare a seconda della situazione dei singoli investitori e dovrebbe essere verificato caso per caso.

- i) Si noti che la summenzionata analisi delle implicazioni fiscali si basa sulla normativa e sulle prassi fiscali attualmente in essere. Le normative e le prassi fiscali e le aliquote applicabili sono soggette a variazioni nel tempo. Si consiglia altresì agli investitori di avvalersi di consulenza professionale circa le conseguenze fiscali prima d'investire in Azioni della SICAV.

IRLANDA

Registrazione e controllo

La Società di gestione, per conto della SICAV, pur avendo ottemperato agli obblighi di notifica alla Banca Centrale Irlandese (la "Banca Centrale") per l'offerta delle proprie Azioni al pubblico in Irlanda, non è controllata o autorizzata in Irlanda dalla Banca Centrale. Essa è costituita in Lussemburgo e pertanto soggetta alle leggi e ai regolamenti lussemburghesi. Si noti che i seguenti comparti o classi di Azioni non sono stati autorizzati al collocamento in Irlanda: Azioni di classe E.

Di seguito vengono descritti gli strumenti a disposizione degli investitori e le procedure relative alle operazioni di compravendita delle Azioni della SICAV. Le presenti informazioni vanno lette congiuntamente al vigente Prospetto della SICAV, all'ultima relazione e alle ultime registrazioni contabili annuali e, se pubblicate successivamente, all'ultima relazione e alle ultime registrazioni contabili semestrali. I termini definiti nel Prospetto hanno lo stesso significato nel testo seguente.

Agente Operativo in Irlanda

FIL Fund Management (Ireland) Limited, George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irlanda, viene nominata Agente Operativo della SICAV in Irlanda. Gli ordini di rimborso delle Azioni possono essere trasmessi tramite l'Agente Operativo. È inoltre possibile sporgere reclami sulla SICAV, sulla Società di gestione o sul Collocatore presso l'Agente Operativo che provvederà a trasmetterli alla società interessata.

Rappresentante irlandese: FIL Fund Management (Ireland) Limited, George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, DO2 VK65, Irlanda.

Procedure di negoziazione

Gli investitori possono impartire istruzioni di negoziazione a qualunque Collocatore elencato nel Prospetto o in alternativa possono trattare direttamente con la Società di gestione.

Ulteriori informazioni in merito alla SICAV e sulle procedure di negoziazione sono disponibili presso qualsiasi Collocatore o Agente Operativo.

FIL Investments International è il Collocatore per l'Irlanda. Tutte le istruzioni possono essere inviate al Collocatore al seguente indirizzo:

FIL Investments International
Beech Gate,
Millfield Lane,
Lower Kingswood,
Tadworth,
Surrey, KT20 6RP
Regno Unito
(Autorizzata e disciplinata nel Regno Unito dall'Autorità per le Attività Finanziarie)
Telefono: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

Gli investitori devono accertarsi che le sottoscrizioni di Azioni o le istruzioni di negoziazione siano impartite al Collocatore per iscritto, nella forma prescritta dal Collocatore. Appositi moduli sono disponibili su richiesta presso qualsiasi Collocatore.

L'acquisto di Azioni può essere effettuato in una delle valute principali liberamente convertibili. Qualora l'investitore effettui l'acquisto in una valuta diversa dalla Valuta di Negoziazione Principale del comparto in questione, l'importo verrà convertito nella Valuta di Negoziazione Principale prima dell'investimento come specificato nel Prospetto. Analogamente, i proventi delle vendite potranno essere incassati dall'investitore in una qualunque delle valute principali liberamente convertibili.

Verrà rilasciata una nota d'eseguito, di norma entro 24 ore dalla determinazione dei relativi prezzi e tassi di cambio esteri. Le richieste vengono evase di norma al momento dell'incasso del pagamento. Tutti i particolari sono indicati nei moduli di sottoscrizione e nel Prospetto.

Pubblicazione dei prezzi

Informazioni sui più recenti prezzi di negoziazione delle Azioni della SICAV sono disponibili presso qualsiasi Collocatore o presso l'Agente Operativo. I Valori Patrimoniali Netti dei vari comparti sono pubblicati con le modalità di volta in volta decise dagli Amministratori.

Regime fiscale

Una società con direzione e controllo centrali in Irlanda può essere considerata residente in Irlanda ai fini fiscali. Gli Amministratori intendono condurre gli affari della SICAV in modo che essa non diventi residente in Irlanda per scopi fiscali. Pertanto, a condizione che la SICAV non commerci in Irlanda direttamente o per mezzo di una filiale o di un'agenzia, la SICAV non sarà soggetta a imposte irlandesi sul reddito e sulle plusvalenze se non quelle relative a determinati redditi e plusvalenze aventi origine in Irlanda.

Fondi pensione irlandesi ai sensi delle Sezioni 774, 784 e 785 del Taxes Consolidation Act, 1997 (e successive modificazioni e integrazioni).

Se si tratta di fondi pensione interamente approvati ai sensi delle sezioni suddette, gli stessi sono esenti dall'imposta irlandese sui redditi per quanto riguarda i redditi derivati dagli investimenti o dai depositi da essi effettuati. Analogamente, tutti gli utili maturati a favore di una persona all'atto della cessione di investimenti in fondi pensione irlandesi approvati sono esenti dall'imposta sulle plusvalenze in Irlanda ai sensi della Sezione 608(2) del Taxes Consolidation Act, 1997 (e successive integrazioni e modificazioni).

Altri Azionisti irlandesi

Sulla base delle circostanze personali, gli Azionisti residenti o normalmente residenti in Irlanda per scopi fiscali risponderanno dell'imposta irlandese sul reddito o dell'imposta sulle società in relazione a qualsiasi distribuzione di reddito effettuata dalla SICAV (se distribuito o reinvestito in nuove Azioni).

Si richiama l'attenzione dei soggetti residenti o normalmente residenti in Irlanda per scopi fiscali sul Capitolo 1 della Parte 33 del *Taxes Consolidation Act* del 1997 (e successive integrazioni e modificazioni), in base al quale possono essere responsabili dell'imposta sul reddito relativamente a redditi o profitti della SICAV non distribuiti. Queste disposizioni mirano a prevenire l'elusione dell'imposta sul reddito da parte di alcune persone fisiche tramite un'operazione che abbia come risultato il trasferimento di attività a seguito del quale debbano essere pagate a persone (comprese quelle giuridiche) residenti o domiciliate all'estero somme a fronte del cui pagamento le stesse possano essere tenute a pagare l'imposta sul reddito o sulle società relativamente ai redditi o ai profitti della SICAV non distribuiti su base annuale.

Si richiama l'attenzione dei soggetti residenti o normalmente residenti in Irlanda (e che, nel caso in cui si tratti di persone fisiche, siano domiciliate in Irlanda) sul fatto che le disposizioni di cui al Capitolo 4 (Sezione 590) della Parte 19 del *Taxes Consolidation*

Act del 1997 (e successive integrazioni e modificazioni) potrebbero essere pertinenti a qualsiasi persona che detenga il 5% o più delle Azioni della SICAV nel caso in cui, contemporaneamente, la SICAV sia controllata in modo da renderla una società che, se fosse stata residente in Irlanda, sarebbe stata una società "vicina" ai fini fiscali in Irlanda. Queste disposizioni, se applicate, potrebbero far sì che una persona sia trattata, ai fini della tassazione irlandese degli utili imponibili, come se parte di qualsiasi guadagno della SICAV (come in caso di vendita degli investimenti che costituiscono un utile soggetto ad imposta a quei fini) sia stata percepita direttamente da quella persona; e che quella parte sia uguale alla proporzione delle attività della SICAV cui quella persona avrebbe diritto al momento della liquidazione della SICAV quando l'utile imponibile fu percepito dalla SICAV.

Le Azioni della SICAV costituiranno una "partecipazione sostanziale" in un fondo offshore sito in un paese qualificato ai fini del Capitolo 4 (Sezioni da 747B a 747E) della Parte 27 del *Taxes Consolidation Act* del 1997 (e successive integrazioni e modificazioni), dato che la SICAV è un fondo OICVM autorizzato residente ai fini fiscali in uno stato membro dell'Unione Europea. Tale Capitolo prevede che se un investitore residente o normalmente residente in Irlanda per scopi fiscali detiene una "partecipazione sostanziale" in un fondo offshore e tale comparto si trova in un "paese qualificato" (ad esempio, un Paese Membro dell'UE, un Paese Membro dello Stato Economico Europeo o un Membro dell'OCSE con cui l'Irlanda ha concluso trattati in materia di doppia tassazione), allora, i dividendi o altre distribuzioni o eventuali guadagni (calcolati senza il beneficio degli sgravi dell'indicizzazione) attribuiti all'investitore in seguito alla vendita o a qualsiasi atto di cessione della partecipazione saranno tassati all'aliquota del 41%.

Gli Azionisti residenti fiscalmente in Irlanda saranno obbligati a presentare una dichiarazione fiscale redditi agli *Irish Revenue Commissioners* sull'acquisto di Azioni nella quale dovranno essere indicati il nome e l'indirizzo della SICAV, una descrizione delle Azioni acquistate (compreso il costo di acquisizione), e il nome e l'indirizzo della persona attraverso la quale le Azioni sono state acquistate.

Regime fiscale irlandese per i dividendi o altre distribuzioni effettuate dalla SICAV

I dividendi o altre distribuzioni effettuate dalla SICAV a un investitore che sia persona giuridica residente in Irlanda o tutti i guadagni (calcolati senza il beneficio degli sgravi di indicizzazione) derivanti all'investitore in seguito alla cessione della propria partecipazione nella SICAV sono altresì soggetti all'imposta sulle società all'aliquota del 25%, se i pagamenti non sono presi in considerazione nel calcolo dei profitti o delle perdite di un'operazione commerciale realizzata dalla società. Se un calcolo produce una perdita, il guadagno sarà considerato come se fosse pari a zero e non si considererà alcuna perdita su tale cessione. Gli investitori persone giuridiche residenti in Irlanda le cui azioni sono detenute in relazione ad un'operazione saranno soggetti a imposta al tasso del 12,5% sui redditi o sulle plusvalenze nell'ambito di detta operazione.

La detenzione di Azioni al termine di un periodo di 8 anni dall'acquisizione (e per i successivi periodi di 8 anni) costituirà una cessione e una riacquisizione immediata al valore di mercato da parte dell'Azionista delle Azioni in questione. Quanto sopra troverà applicazione alle Azioni acquistate a partire dal 1° gennaio 2001. L'importo imponibile sulla suddetta cessione equivarrà alla cessione di un "interesse sostanziale" in un fondo offshore (ad esempio: l'utile ad esso legato è soggetto attualmente a tassazione al tasso del 41% per le persone fisiche e del 25% in caso di investitore persona giuridica) e i pagamenti non verranno considerati tra i proventi realizzati dalla società con l'operazione. Nella misura in cui qualsiasi tipo di imposta emerga in relazione alla cessione, suddetta imposta sarà presa in considerazione al fine di assicurare che qualsiasi importo imponibile sul successivo incasso, rimborso, cancellazione o trasferimento delle Azioni rilevanti non ecceda l'imposta che sarebbe stata applicata laddove la cessione non fosse avvenuta.

Un fondo offshore sarà considerato un Organismo di investimento di portafogli personali (*Personal Portfolio Investment Undertaking*, "PPIU") in relazione ad uno specifico investitore quando questi sia in grado di influenzare la scelta di alcuni o di tutti gli attivi detenuti dal fondo stesso, direttamente o tramite persone che agiscano per conto dell'investitore stesso o siano ad esso collegate. A seconda delle circostanze specifiche delle persone fisiche, un organismo di investimento può essere considerato un PPIU in relazione ad alcuni, a nessuno o a tutti gli investitori individuali (vale a dire, sarà considerato un PPIU solo in relazione alle persone fisiche in grado di "influenzare" la scelta). Gli eventuali guadagni derivanti da un evento tassabile in relazione a un fondo offshore considerato un PPIU riguardante una persona fisica saranno tassati all'aliquota del 60%. Può essere applicata un'aliquota maggiore (80%) se i dati del pagamento/cessione non vengono dichiarati correttamente nella denuncia dei redditi delle persone fisiche e se le stesse non soddisfano i requisiti di cui al Capitolo 4 della Parte 27 del *Taxes Consolidation Act*, 1997, e successive modificazioni e integrazioni. Trovano applicazione esenzioni speciali nel caso in cui la proprietà investita sia stata chiaramente identificata nella documentazione promozionale e di marketing del fondo offshore e l'investimento sia collocato in misura considerevole tra il pubblico. Ulteriori limitazioni possono trovare applicazione in caso di investimenti in paesi o in azioni non quotate che derivino il loro valore da detti paesi. Non si considerano PPIU gli organismi di investimento nel caso in cui la proprietà che può essere o è stata scelta è stata acquistata a condizioni di mercato nell'ambito di un'offerta generale al pubblico.

Ai fini della tassazione irlandese una conversione di Azioni della SICAV da una classe ad un'altra non costituisce atto di disposizione. Le Azioni oggetto della sostituzione saranno trattate come se fossero state acquisite allo stesso tempo per lo stesso importo della partecipazione delle Azioni originali cui si riferiscono. Ci sono regole speciali relative a situazioni in cui viene pagato un corrispettivo addizionale in relazione alla conversione di Azioni, o nel caso in cui un Azionista riceva un corrispettivo diverso da Azioni oggetto di sostituzione di un comparto. Possono trovare inoltre applicazione regole speciali quando un comparto opera sulla base di accordi di perequazione.

Si richiama l'attenzione sul fatto che le regole summenzionate possono non essere pertinenti a particolari tipi di Azionisti (come gli istituti finanziari) che possono essere soggetti a regole speciali. Si consiglia altresì agli investitori di avvalersi di consulenza professionale circa le conseguenze fiscali prima d'investire in Azioni della SICAV. Le normative e le prassi fiscali e le aliquote applicabili possono essere soggette a variazioni nel tempo.

Documenti a disposizione degli investitori

I seguenti documenti sono a disposizione e possono essere visionati gratuitamente nei normali orari d'ufficio nei giorni feriali (eccetto sabato, domenica e festività pubbliche) presso la sede dell'Agente Operativo:

- a) atto Costitutivo della SICAV;
- b) i contratti di importanza sostanziale di cui al Prospetto;
- c) le ultime relazioni annuali e semestrali della SICAV;
- d) il testo integrale del Prospetto;
- e) gli ultimi KIID.

Le copie dell'Atto Costitutivo della SICAV, del Prospetto e dei KIID (ognuno con le modifiche apportate di volta in volta) e delle ultime relazioni annuali e semestrali della SICAV, possono essere richieste gratuitamente presso la sede dell'Agente Operativo.

ITALIA

Procedure di distribuzione

Per le Azioni negoziate in Italia possono trovare applicazione diverse procedure di distribuzione (compresi, senza intento limitativo, commissioni, oneri ed investimenti minimi), come precisato nel modulo di sottoscrizione italiano, che dev'essere letto in abbinamento al presente Prospetto

Si noti che possono essere imposti costi aggiuntivi da parte degli intermediari per i servizi forniti secondo modelli di distribuzione locale, in base ai requisiti normativi locali.

Gli investitori possono acquistare le Azioni senza regolamento singolo (ad es., attraverso piani di risparmio) e possono anche incaricare l'agente per i pagamenti locale a tal fine. Ulteriori informazioni sono riportate sul modulo di sottoscrizione italiano.

JERSEY

È stato ottenuto il consenso dalla Commissione per i Servizi Finanziari di Jersey (la "Commissione"), ai sensi del *Control of Borrowing (Jersey) Order* del 1958 e successive modifiche, alla circolazione del Prospetto. Va specificato espressamente che, nel concedere questa autorizzazione, la Commissione non si assume alcuna responsabilità circa la correttezza finanziaria dei piani o l'esattezza di dichiarazioni rilasciate od opinioni espresse al riguardo. La Commissione è tutelata dalla *Control of Borrowing (Jersey) Law* del 1947, come modificata, contro la responsabilità derivante dall'adempimento delle sue funzioni ai sensi di tale legge.

NORVEGIA

Registrazione e controllo

La Direttiva del Consiglio 2009/65/CE, e successive modificazioni e integrazioni, per la commercializzazione in taluni stati membri dell'UE è stata recepita in Norvegia mediante la Legge del 25 novembre 2011 n. 44 e il regolamento FOR 2011-12-21 n. 1467 del 21 dicembre 2011. La SICAV è stata registrata, e la diffusione del Prospetto autorizzata, dall'Autorità norvegese preposta ai controlli finanziari (Finanstilsynet).

Le informazioni esposte di seguito descrivono gli strumenti a disposizione degli investitori in Norvegia e le relative procedure applicabili alle operazioni di compravendita di Azioni della SICAV. Si forniscono inoltre ulteriori informazioni sulle conseguenze dell'acquisto o possesso e alienazione di Azioni. Tali informazioni vanno lette congiuntamente al vigente Prospetto della SICAV. I termini definiti nel Prospetto hanno lo stesso significato nel testo seguente.

Rappresentante

FIL Luxembourg (S.A.) all'indirizzo specificato di seguito è stata nominata Collocatore delle Azioni e Rappresentante della SICAV:

FIL (Luxembourg) S.A.
2a, Rue Albert Borschette
BP 2174
L-1021 Lussemburgo
Telefono: (352) 250 404 1
Fax: (352) 26 38 39 38

L'elenco dei Rappresentanti di Vendita norvegesi è disponibile contattando il seguente numero verde: (47) 800 11 507.

Procedure di negoziazione

I moduli di sottoscrizione sono disponibili su richiesta presso il Rappresentante nel Lussemburgo, la Società di gestione o qualsiasi altro Collocatore elencato nel Prospetto.

Ulteriori informazioni sulla SICAV e le relative procedure di negoziazione sono disponibili presso qualsiasi Collocatore, presso il Rappresentante della SICAV o presso i Rappresentanti di Vendita.

Pubblicazione dei prezzi

Informazioni sugli ultimi prezzi delle Azioni della SICAV sono disponibili presso il Rappresentante nel Lussemburgo. Il Valore Patrimoniale Netto dei vari comparti sarà di norma pubblicato quotidianamente sul sito web <https://www.fidelity.no/funds/pricing-and-performance>.

Regime fiscale

Le informazioni sotto riportate non costituiscono parere legale o fiscale e non sono esaustive. Gli attuali o i potenziali investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti per quanto concerne le implicazioni della sottoscrizione, dell'acquisto, del possesso, della conversione, del rimborso e della disposizione, da parte loro, di azioni ai sensi delle leggi del paese nel quale essi possono essere soggetti a tassazione. Inoltre le norme e le prassi fiscali e le aliquote applicate, sono soggette a future modifiche.

Gli Amministratori della SICAV sono al corrente dei seguenti effetti fiscali per le persone fisiche ("Persone fisiche") e per le società ("persone giuridiche") norvegesi.

A condizione che la SICAV sia considerata fiscalmente residente e abbia un patrimonio sufficiente in Lussemburgo, gli investimenti nella SICAV dovrebbero rientrare tra i casi di esenzione previsti in Norvegia nella misura in cui l'investimento sia classificato come investimento azionario come di seguito definito e che l'investitore sia un azionista persona giuridica. Ogni investitore norvegese dovrà tuttavia cercare di capire se l'investimento sia soggetto alle regole fiscali norvegesi.

- a) La tassazione degli investimenti classificati come fondi di titoli ai fini fiscali norvegesi, detenuti da possessori di unità residenti in Norvegia dipende dalla tipologia degli investimenti del fondo. Le distribuzioni da parte di fondi comuni d'investimento in cui più dell'80% degli investimenti sottostanti consiste in azioni sono tassate come dividendi. Le distribuzioni da parte di fondi comuni d'investimento in cui meno del 20% degli investimenti sottostanti consiste in azioni sono tassate come interessi attivi. Le distribuzioni da parte di fondi comuni d'investimento in cui la parte azionaria dell'investimento sottostante è compresa tra il 20 e l'80% sono suddivise in una parte tassata come dividendi ed una come interessi attivi, calcolata pro rata come precisato al punto b.

- b) La parte azionaria - di cui al precedente punto (a) - dell'investimento sottostante del fondo viene calcolata in base al rapporto tra il valore delle azioni e degli altri titoli (ad es., obbligazioni, derivati, compresi quelli con sottostante in azioni, ed altri strumenti di debito) all'inizio del periodo reddituale. La liquidità non viene considerata ai fini del calcolo del rapporto tra le azioni e gli altri titoli. Per i fondi istituiti nel corso del periodo reddituale la parte azionaria viene calcolata sulla base del rapporto alla fine del periodo reddituale. Le azioni dei fondi sottostanti sono considerate ai fini del calcolo per la rispettiva parte proporzionale. Se il fondo sottostante non dichiara gli investimenti alle autorità fiscali norvegesi, le quote detenute nei fondi sottostanti vengono considerate ai fini del calcolo solo se d'importo superiore al 25% del valore totale del fondo in questione all'inizio del periodo reddituale. Vengono considerate solo le azioni possedute direttamente dal fondo sottostante, per la parte proporzionale corrispondente. Gli investimenti posseduti dai fondi sottostanti al di sotto di un livello nella catena di proprietà non vengono considerati. Se la parte azionaria di un fondo costituito da titoli, o di un comparto di un fondo costituito da titoli, non è sufficientemente documentata dallo stesso fondo o dal detentore di quote norvegese, l'investimento viene considerato alla stregua di titoli diversi dalle azioni.
- c) I dividendi su azioni legittimamente ricevuti da azionisti persone giuridiche residenti in Norvegia (definiti come società a responsabilità limitata, casse di risparmio ed altri istituti finanziari autonomi, società di mutua assicurazione, cooperative, fondi azionari, associazioni, fondazioni, alcune amministrazioni fallimentari, comuni, province, società intercomunali, società controllate al 100% dallo Stato, società e cooperative SE) dovrebbero beneficiare del metodo di esenzione dalle imposte norvegesi. Azioni etc. che rientrano nei casi di esenzione fiscale sono le azioni delle entità norvegesi a responsabilità limitata, casse di risparmio, società di mutua assicurazione, cooperative, fondi azionari, aziende intercomunali e delle società estere comparabili. Beneficiano dell'esenzione fiscale le distribuzioni da parte dei fondi di titoli a condizione che la distribuzione sia considerata dividendo da azioni (cfr. precedenti punti (a) e (b)). Le esenzioni corrispondenti sono indicate più avanti.
- d) I dividendi leciti sulle azioni (secondo la definizione di cui al precedente punto (c)) percepiti da azionisti persone giuridiche norvegesi da soggetti residenti in Norvegia (di cui al precedente punto (c)) sono fiscalmente esenti al 97%. Tutte le spese di gestione del portafoglio, tranne quelle per acquisti/vendite etc., relative a redditi esenti da azioni, sono completamente deducibili ai fini fiscali. Per limitare i vantaggi di tali deduzioni, il metodo di esenzione fiscale è limitato al 97% del reddito da dividendi, mentre il residuo 3% è soggetto ad imposta norvegese sulle persone giuridiche (0,75% di aliquota effettiva per gli azionisti cui trova applicazione il regime fiscale, 0,66% di aliquota effettiva per gli altri azionisti persone giuridiche). Sono esenti dalla regola del 3% i dividendi distribuiti in un gruppo fiscale (vale a dire, una società controllante che detiene, direttamente o indirettamente, più del 90% delle azioni e dei diritti di voto della società ed è effettivamente costituita in uno Stato del SEE e svolge una effettiva attività commerciale economica). Per investimenti in società del SEE, l'esenzione fiscale del 97% per i dividendi legali delle azioni si applicherà solo se la Società straniera in cui si è investito non è residente in un paese a bassa tassazione. Tuttavia, se la Società è residente in un paese a bassa tassazione, si applicherà ancora l'esenzione fiscale del 97% se la società ha correntemente sede legale in un paese del SEE e vi svolge una reale attività economica. Deve essere documentato che i requisiti menzionati sono stati rispettati. Salvo i casi di esenzione tasse di cui al precedente punto c), i dividendi pagati da una società estera agli azionisti persone giuridiche residenti in Norvegia potrebbero essere soggetti all'imposta del 22% (25% per i soggetti cui trova applicazione il regime fiscale). I dividendi su azioni di cui al successivo punto (i) pagati ad azionisti persone giuridiche norvegesi saranno di conseguenza imponibili in Norvegia. I dividendi percepiti da azionisti persone giuridiche residenti in Norvegia su azioni in società NOKUS non sono soggetti a tassazione purché gli stessi vengano pagati a livello di reddito NOKUS già soggetto a tassazione; si veda il successivo punto (r).
- e) Per le persone fisiche residenti in Norvegia saranno imponibili unicamente dividendi (come indicato alla precedente lettera (c)) ricevuti in misura superiore ad una "deduzione scudo" calcolata (pari all'interesse medio aritmetico a tre mesi dello scacchiere norvegese, al netto delle imposte, moltiplicata per il prezzo di costo delle azioni), più le deduzioni scudo degli anni precedenti all'aliquota del 22%. La deduzione della deduzione scudo è condizionata al fatto che i dividendi vengano pagati nel rispetto delle leggi/normative societarie e contabili applicabili. La deduzione scudo è legata alle singole azioni. Al netto della deduzione scudo, la base imponibile del dividendo viene aumentata in ragione di un fattore di aggiustamento di 1,44, il che fa sì che l'aliquota fiscale effettiva sul dividendo per le persone fisiche sia pari al 31,68% ($22\% \times 1,44$).
- f) Le distribuzioni classificate come interessi attivi ai sensi del precedente punto (a) non rientrano nel metodo d'esenzione delle partecipazioni norvegese e non hanno diritto a deduzioni scudo. Ciò significa che gli interessi ricevuti da un fondo dagli azionisti persone fisiche e persone giuridiche residenti in Norvegia sono tassati all'aliquota del 22% (25% per gli azionisti persone giuridiche cui trova applicazione il regime fiscale).
- g) Le plusvalenze realizzate dagli azionisti persone giuridiche residenti in Norvegia sulla cessione, sulla conversione o sul rimborso delle unità dei fondi in cui il 100% degli investimenti sottostanti è costituito da titoli diversi dalle azioni sono tassate all'aliquota iniziale del 25% per gli azionisti persone giuridiche cui trova applicazione il regime fiscale e 22% per gli altri azionisti persone giuridiche. In questa situazione le minusvalenze sono deducibili. Le plusvalenze e le minusvalenze vengono calcolate come differenza tra il prezzo di costo (compresi i costi relativi all'acquisizione delle azioni) e quello di vendita delle unità di azioni.
- h) Le plusvalenze realizzate dagli azionisti persone giuridiche residenti in Norvegia (come definite al precedente punto (c)) sulla cessione, sulla conversione e sul rimborso di unità dei fondi in cui il 100% degli investimenti sottostanti è costituito da azioni (come definite al precedente punto (c)) dovrebbero essere esenti in base al metodo di esenzione delle partecipazioni norvegese. Le plusvalenze realizzate su azioni di società residenti nello Spazio Economico Europeo hanno diritto all'esenzione se la società non è considerata residente in un paese a bassa imposizione. Se la società è considerata tale può comunque avere diritto all'esenzione se la società estera in cui viene effettuato l'investimento ha sede effettivamente in uno stato del SEE ed è stata ivi costituita ed ivi svolge effettivamente una vera e propria attività economica. Dev'essere comprovato il soddisfacimento di questi requisiti.
- i) Le plusvalenze - indicate al precedente punto (i) - realizzate su azioni di società residenti in paesi a bassa imposizione esterni al SEE non rientrano tra quelle che beneficiano dell'esenzione norvegese e, pertanto, le stesse restano imponibili (aliquota del 25% per gli azionisti persone giuridiche cui trova applicazione il regime fiscale e 22% per gli altri azionisti persone giuridiche). Di conseguenza, le eventuali perdite subite su tali azioni sono deducibili. Lo stesso vale per le plusvalenze e le minusvalenze su investimenti di portafoglio in società esterne al SEE. Ai fini delle plusvalenze sussiste un investimento di portafoglio se il contribuente non ha posseduto continuativamente negli ultimi due anni il 10% o più del capitale e il 10% o più delle azioni con diritto di voto alle assemblee generali. Per le minusvalenze l'investimento di portafoglio sussiste se i contribuenti da soli o insieme a una persona in stretta relazione con essi non hanno posseduto consecutivamente negli ultimi due anni il 10% o più del capitale e il 10% o più dei diritti con diritto di voto alle assemblee generali.

- j) Per le persone giuridiche residenti in Norvegia azionisti di fondi che detengono azioni ed altri titoli come investimenti sottostanti il diritto a beneficiare del metodo di esenzione delle partecipazioni norvegese sulle plusvalenze è limitato pro quota alla parte azionaria calcolata del fondo. La parte azionaria viene calcolata sulla base della media tra la parte azionaria nell'anno di acquisizione e in quello della vendita. Il rapporto delle azioni tra anno d'acquisizione ed anno di vendita viene calcolato in base ai principi di cui al precedente punto (b).
- k) Agli azionisti persone giuridiche come definiti al punto (c) non è concessa la detrazione delle minusvalenze nella misura in cui le plusvalenze sarebbero state esenti.
- l) Le plusvalenze o le minusvalenze per persone giuridiche diverse da quelle definite al punto (c), se imponibili, vengono calcolate come differenza tra il prezzo di costo delle azioni (compresi i costi relativi all'acquisto delle azioni) e il prezzo di vendita (aliquota fiscale al 25% per gli azionisti persone giuridiche cui trova applicazione il regime fiscale e al 22% per gli altri azionisti persone giuridiche).
- m) Per le persone fisiche residenti in Norvegia solamente le plusvalenze e minusvalenze sulla cessione, sulla conversione o sul rimborso di unità eccedenti il limite di deduzione scudo (come definito al precedente punto e)) sono tassabili all'aliquota del 22%. La deduzione scudo spetta solamente su investimenti in azioni e secondo il rapporto delle azioni nei fondi di titoli calcolato nell'anno d'investimento nel fondo. La deduzione scudo è operabile sull'intera plusvalenza sugli investimenti in titoli di fondi e non solo sulla parte di plusvalenza derivante dalle azioni. La deduzione scudo non utilizzata non può essere superiore alla plusvalenza e provocare o aumentare una perdita fiscalmente deducibile. La plusvalenza o minusvalenza tassabile corrisponde alla differenza tra il prezzo di costo (compresi i costi relativi all'acquisizione delle azioni) ed il prezzo di vendita delle azioni. Per la parte di plusvalenza o minusvalenza relativa agli investimenti sottostanti del fondo costituiti da azioni la base per la tassazione della plusvalenza o minusvalenza, dopo la deduzione scudo, viene aumentata in ragione dell'1,44 e quindi tassata all'aliquota del 22% (aliquota fiscale effettiva 31,68%).
- n) Le persone fisiche e le eventuali entità che non rientrano nel campo di applicabilità delle esenzioni fiscali di cui alla lettera c), che abbiano subito una minusvalenza netta di capitale, ad esempio una minusvalenza a seguito di vendita, conversione, rimborso etc. di azioni possono richiedere una deduzione sul reddito ordinario (aliquota del 22% per gli azionisti persone giuridiche (25% per gli azionisti persone giuridiche cui trova applicazione il regime fiscale), ma non ai fini dell'applicazione dell'imposta lorda (l'imposta lorda si applica solo alle persone su redditi classificati come salari).
- o) Se la plusvalenza è imponibile, l'aliquota fiscale applicabile è pari al 25% per gli azionisti cui trova applicazione il regime fiscale e 22% per tutti gli altri contribuenti (vale a dire, altre persone fisiche e giuridiche).
- p) La maggior parte degli investitori istituzionali norvegesi viene tassata come gli azionisti persone giuridiche (vedere il precedente punto (c)) per quanto concerne i dividendi e le plusvalenze sulla cessione di azioni. Ai fini fiscali, i fondi obbligazionari norvegesi hanno diritto alla detrazione degli interessi (distribuzioni) pagati ai titolari di quote. Oltre a rientrare nei casi previsti dal metodo di esenzione dalle imposte norvegese, i fondi di titoli norvegesi rientrano anche nel campo di applicazione di una speciale normativa fiscale ai sensi della quale le plusvalenze su azioni in società non SEE sono esentasse. I fondi di titoli norvegesi non hanno diritto a dedurre le perdite sulla cessione di azioni in società residenti in paesi non appartenenti al SEE. I fondi pensione e le società assicuratrici norvegesi in possesso di una licenza ai sensi della Legge norvegese sugli organismi finanziari possono compensare il reddito derivante da investimenti detenuti negli attivi tecnici/portafoglio collettivo con i futuri pagamenti ai beneficiari. Di conseguenza, il reddito derivante da investimenti detenuti come parte di attivi tecnici è in effetti esentasse. Gli investimenti in azioni etc. detenuti nel portafoglio d'investimento della società sono comunque soggetti alla normativa fiscale ordinaria, per cui gli investimenti in azioni etc. possono aver diritto a beneficiare di metodi di esenzione fiscale.
- q) Gli investitori norvegesi sono tenuti a verificare se l'investimento è tassabile ai fini della tassazione NOKUS norvegese (imposta CFC). I residenti norvegesi (persone fisiche o persone giuridiche) verranno tassati direttamente per la quota di loro spettanza del reddito della Società/SICAV estere se la società stessa ha sede in un paese a bassa tassazione, a prescindere dalla circostanza che sia avvenuta alcuna distribuzione nei riguardi dell'investitore. Ai fini del presente documento, si considera a bassa tassazione un paese in cui le imposte sui redditi accertati sugli utili della società sono inferiori ai due terzi delle imposte accertate calcolate in base alla normativa fiscale norvegese se si fosse trattato di società con sede (residente) in Norvegia. Condizione per tale tassazione è che almeno il 50% delle azioni o del capitale della società estera sia posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da contribuenti norvegesi (singolarmente o congiuntamente), sulla base della proprietà azionaria calcolata all'inizio ed alla fine dell'anno di produzione del reddito. Inoltre, se contribuenti norvegesi detengono o controllano più del 60% delle azioni o del capitale alla fine dell'esercizio fiscale, sussiste controllo norvegese indipendentemente dall'entità del controllo all'inizio dell'esercizio. Il controllo norvegese cessa di esistere se i contribuenti norvegesi possiedono o controllano meno del 50% delle azioni o del capitale all'inizio o alla fine dell'esercizio fiscale o meno del 40% delle azioni o del capitale alla fine dell'esercizio fiscale. Per quanto riguarda i fondi multicomparto occorre tener presente che il requisito della proprietà viene calcolato sulla base della proprietà a livello dei diversi comparti. A condizione che la Norvegia abbia sottoscritto una Convenzione fiscale con il paese interessato e che il soggetto in questione rientri nell'ambito di applicabilità di tale Convenzione, le norme NOKUS si applicheranno unicamente nel caso in cui il reddito della società in questione sia prevalentemente un reddito passivo. Inoltre, l'imposta NOKUS è vietata se la società in questione è effettivamente residente e svolge la sua attività genuina in uno Stato del SEE. Le disposizioni norvegesi in proposito più o meno in conformità con la pronuncia relativa al "patto completamente artificiale" della sentenza dell'ECJ nella causa Cadbury Schweppes.
- r) Le persone fisiche (e i patrimoni delle persone decedute) saranno soggette all'imposta patrimoniale in funzione delle rispettive partecipazioni nel comparto, con un'aliquota massima dello 0,85% (pari allo 0,15% dell'imposta statale e allo 0,7% di quella municipale). L'imposta patrimoniale netta non è dovuta da chi detenga una partecipazione in, o ricavi un reddito da società a responsabilità limitata, fondi di garanzia, imprese a partecipazione statale ai sensi della relativa legge (*State-Owned Enterprise Act*), aziende intercomunali e società, quando la responsabilità per le passività delle società sia limitata alla partecipazione al capitale delle stesse. Alcuni investitori istituzionali, come le società di mutua assicurazione, le casse di risparmio, le cooperative, i fondi pensione tassabili, gli istituti finanziari autonomi e le associazioni di credito ipotecario sono soggette all'imposta patrimoniale con aliquota dello 0,15%. Negli altri casi l'aliquota netta massima dell'imposta patrimoniale dovuta dalle persone giuridiche è dello 0,85%. Le azioni detenute in società a responsabilità limitata e la parte azionaria dei fondi di titoli, come sopra definito ai punti a e b, sono valutate al 90% del valore quotato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione del reddito. Altri attivi detenuti in fondi di titoli vengono valutati al 100% del valore ai fini dell'imposta patrimoniale al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il reddito è stato prodotto. Se quotato sia sulla Borsa norvegese che su una Borsa estera, si applicherà il valore norvegese quotato. Se non quotato, la base di tassazione sono le attività della Società ai fini dell'imposta patrimoniale netta al 1° gennaio dell'anno in cui il reddito è stato

prodotto. La base imponibile per azioni non quotate di società estere è considerato un punto di partenza per il valore di mercato assunto dalle azioni al 1° gennaio dell'anno di valutazione.

- s) Si consiglia agli investitori di leggere la sezione dedicata al regime fiscale nella Parte III del presente Prospetto, che descrive le ulteriori conseguenze fiscali per la SICAV e per gli investitori.

Documenti a disposizione degli investitori

I seguenti documenti sono a disposizione e possono essere visionati gratuitamente nei normali orari d'ufficio nei giorni feriali (eccetto sabato, domenica e festività pubbliche) presso la sede legale della Società di gestione. Tali documenti, unitamente a una traduzione della Legge del 2010 possono essere visionati gratuitamente anche presso la sede dei Collocatori e della Società di gestione.

- a) Atto Costitutivo della SICAV
- b) Contratto con la Società di gestione
- c) Contratto di incarico al Depositario
- d) Contratti di incarico ai Collocatori
- e) Contratto di Gestione degli Investimenti
- f) Contratto di servizi
- g) KIID

I contratti di cui sopra possono essere modificati di volta in volta mediante accordo tra le parti. Gli eventuali contratti saranno stipulati per conto della SICAV o della Società di gestione dagli Amministratori, o con il loro consenso, salvo quanto riportato nella Parte IV, "Dettagli sull'Amministrazione, Commissioni e Spese, Risoluzione o Modifica".

L'Atto Costitutivo (e successive integrazioni e modificazioni) può essere inoltre visionato presso le sedi dei Rappresentanti di Vendita.

Le copie del Prospetto, degli ultimi KIID e delle ultime relazioni e registrazioni contabili annuali certificate e di quelle semestrali non certificate della SICAV possono essere richieste gratuitamente presso la sede legale della SICAV, le sedi dei Collocatori, della Società di gestione e dei Rappresentanti di Vendita.

PAESI BASSI

Registrazione e controllo

Le seguenti informazioni descrivono gli strumenti a disposizione degli investitori residenti nei Paesi Bassi e le procedure relative applicabili alle operazioni di compravendita di Azioni. Tali informazioni vanno lette congiuntamente al Prospetto e agli ultimi KIID attualmente vigenti, all'ultima relazione e alle registrazioni contabili annuali e, se pubblicate successivamente, all'ultima relazione e alle registrazioni contabili semestrali. I termini definiti nel Prospetto hanno lo stesso significato nel testo seguente.

La SICAV è stata autorizzata dalla Autoriteit Financiële Markten ("AFM") alla distribuzione delle Azioni nei Paesi Bassi ai sensi dell'art. 2:72 della Legge olandese sul controllo finanziario (Wet op het financieel toezicht, la "FSA") e in quanto tale è stata iscritta nel registro detenuto dalla AFM ai sensi dell'art. 1:107 FSA.

Procedure di negoziazione

Gli investitori olandesi possono impartire istruzioni di negoziazione (direttamente o tramite la loro banca o il proprio intermediario) a FIL (Luxembourg) S.A., all'indirizzo riportato di seguito, o in alternativa alla Società di gestione presso la sua sede legale.

FIL (Luxembourg) S.A. è il Collocatore per i Paesi Bassi ed opera in qualità di agente per il Collocatore generale, FIL Distributors.

Tutte le istruzioni possono essere indirizzate al Collocatore:

FIL (Luxembourg) S.A.
2a, Rue Albert Borschette
BP 2174
L-1021 Lussemburgo
Telefono: (352) 250 404 1
Fax: (352) 26 38 39 38

Si rende noto agli investitori che le richieste di acquisto e sottoscrizione di Azioni o le istruzioni operative vanno impartite al Collocatore per iscritto, nella forma prescritta dal Collocatore. Gli appositi moduli sono disponibili su richiesta presso il Collocatore.

L'acquisto di Azioni può essere effettuato in una qualunque delle valute principali liberamente convertibili come specificato nel Prospetto. Qualora l'investitore acquisti Azioni in una valuta diversa dalla Valuta di Negoziazione Principale della classe in questione, l'importo dell'investimento verrà convertito nella Valuta di Negoziazione Principale prima dell'investimento. Analogamente, i proventi delle vendite potranno essere incassati dall'investitore in una qualunque delle valute principali liberamente convertibili.

Regime fiscale

Gli Amministratori della SICAV sono al corrente dei seguenti effetti fiscali sul reddito per gli investitori residenti ai fini fiscali nei Paesi Bassi.

- a) Gli azionisti persone giuridiche che risiedono ai fini fiscali nei Paesi Bassi soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche olandesi saranno in linea di principio soggetti a tale imposta per quanto riguarda il reddito derivato da Azioni all'aliquota del 25% con uno scaglione del 15% sui primi 245.000 € di reddito imponibile (aliquota 2021). Il reddito imponibile comprende tra l'altro dividendi e altre distribuzioni di utili effettuate dalla SICAV e plusvalenze realizzate sulla cessione o sul rimborso delle Azioni. In base alla normativa vigente, l'aliquota progressiva del 15% sarà applicabile agli utili imponibili fino ad EUR 395.000 nel 2022.
- b) In principio, alcuni investitori istituzionali residenti ai fini fiscali nei Paesi Bassi (ad esempio fondi pensionistici, organizzazioni senza fini di lucro, fondazioni familiari aventi diritto e istituzioni d'investimento esenti da imposte ("VBI")) sono, in linea di principio, completamente esenti dall'imposta sul reddito olandese relativa ai dividendi e altre distribuzioni di utili ricevuti dalle Azioni e da plusvalenze sulla cessione o sul rimborso di Azioni.

- c) Le istituzioni di investimento olandesi ("FBI") sono soggette ad imposta olandese sul reddito delle persone giuridiche all'aliquota dello 0%.
- d) A meno che non trovino applicazione i casi di cui ai punti e) e f), le Azioni detenute da singoli Azionisti residenti ai fini fiscali nei Paesi Bassi saranno considerate come fonti di reddito soggette all'aliquota progressiva sul valore equo di mercato delle Azioni all'inizio di ogni anno solare. Il rendimento presunto considerato dipende dall'ammontare della base imponibile di rendimento del possessore (in olandese *rendementsgrondslag*) e, di conseguenza, va dall'1,90% al 5,69% (aliquota 2021). Il reddito presunto sarà tassato all'aliquota del 31%. Il reddito effettivo derivante dalle Azioni, come ad esempio dividendi e plusvalenze, non sarà soggetto all'imposta olandese sul reddito delle persone fisiche.
- e) Come eccezione al trattamento fiscale descritto al precedente punto d), i singoli Azionisti che detengono o hanno il diritto di detenere (da soli o con i loro soci o con determinati parenti come definito nella Legge olandese sulle imposte sui redditi delle persone fisiche 2001) Azioni pari al 5% o più del capitale emesso e in circolazione (i) della SICAV, (ii) di un comparto o (iii) di una classe separata di Azioni di un comparto (una cosiddetta "partecipazione rilevante") sono soggetti a imposta all'aliquota del 26,9% (aliquota 2021), sui dividendi e altre distribuzioni di utili ricevute dalla SICAV e sulle plusvalenze realizzate sulla cessione o sul rimborso delle Azioni della SICAV. Inoltre, i possessori di una partecipazione rilevante nella SICAV devono dichiarare un reddito presunto pari al 5,69% del valore equo di mercato delle Azioni (all'inizio dell'anno solare) meno il reddito effettivo derivante dalle Azioni (purché non inferiore a zero), tassato all'aliquota del 26,9% (aliquota 2021). Le plusvalenze realizzate sulla cessione o sul rimborso delle Azioni verranno ridotte dell'eventuale reddito presunto già tassato. Si consiglia agli investitori che hanno una partecipazione rilevante di avvalersi di un parere professionale relativo agli effetti fiscali della partecipazione da essi appartenuta.
- f) Come eccezione al trattamento fiscale descritto ai precedenti punti d) ed e), i singoli Azionisti residenti nei Paesi Bassi che gestiscono un'impresa o un'attività indipendente cui le Azioni possono essere assegnate, in linea di principio risponderanno delle tasse sul reddito delle persone fisiche olandesi ad aliquote progressive fino al 49,5% nel 2021. Ciò riguarda, tra l'altro, distribuzioni dei dividendi e di altri utili ricevute e plusvalenze realizzate dalla cessione o dal rimborso di Azioni.
- g) Si rimandano gli investitori alla sezione Imposte del Prospetto che descrive gli ulteriori effetti fiscali sugli investitori. Si consiglia altresì agli investitori di avvalersi di consulenza professionale circa le conseguenze fiscali prima d'investire nelle Azioni.

Si precisa che queste informazioni non costituiscono un parere legale o fiscale e gli investitori attuali e futuri sono vivamente invitati a chiedere consulenza professionale in merito alla normativa fiscale applicabile all'acquisizione, detenzione e cessione di Azioni, ivi compresa la normativa relativa a distribuzioni effettuate dalla SICAV. Il trattamento fiscale descritto nella presente sezione si riferisce alla normativa e alle prassi fiscali che trovano applicazione alla data del Prospetto. Le normative e le prassi fiscali e le aliquote applicabili possono essere soggette a variazioni nel tempo, con o senza effetto retroattivo.

Pubblicazione dei prezzi

Informazioni sugli ultimi prezzi di compravendita delle Azioni sono disponibili rivolgendosi al Collocatore o alla sede secondaria nei Paesi Bassi.

Informazioni generali

Ulteriori informazioni sulla SICAV e sulle relative procedure di negoziazione possono essere richieste alla Società di gestione, 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Lussemburgo.

REGNO UNITO

Registrazione e controllo

La SICAV è riconosciuta ai sensi della Sezione 264 del *Financial Services and Markets Act* del 2000. Si fa presente agli investitori che le operazioni su Azioni della SICAV o il possesso delle stesse non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni del *Financial Services Compensation Scheme*, né di altri analoghi organismi in Lussemburgo.

Il Prospetto deve essere consultato unitamente ai corrispondenti KIID. Insieme, costituiscono una promozione finanziaria di offerta diretta e gli investitori del Regno Unito che facciano richiesta di Azioni solo sulla base di tali documenti non avranno alcun diritto di annullare o recedere dalla richiesta ai sensi delle disposizioni in merito all'annullamento e recesso indicate nella *Conduct of Business Sourcebook* (Raccolta di documenti per la Gestione degli Affari) pubblicata dall'Autorità per le Attività Finanziarie del Regno Unito qualora la richiesta sia stata accettata dal Collocatore nel Regno Unito (come di seguito definito). Non spetterà inoltre all'investitore alcun diritto di annullamento nel caso in cui conduca negoziazioni direttamente con la Società di gestione o con altri Collocatori. Il diritto di annullamento sarà garantito in conformità alle norme FCA per le richieste presentate mediante intermediari autorizzati.

Il Prospetto, i KIID e il presente foglio informativo sono stati approvati per la pubblicazione nel Regno Unito da parte di FIL Pensions Management, autorizzata e regolamentata dall'Autorità per le Attività Finanziarie.

Rappresentante nel Regno Unito

La Società di gestione, per conto della SICAV, ha conferito a FIL Pensions Management l'incarico di rappresentare la SICAV stessa nel Regno Unito. FIL Pensions Management è autorizzata e disciplinata dall'Autorità per le Attività Finanziarie.

Eventuali reclami nei confronti della SICAV o della Società di gestione si possono presentare al Rappresentante nel Regno Unito che provvederà a inoltrarli alla SICAV o della Società di gestione.

Procedure di negoziazione

Gli investitori possono impartire istruzioni al Rappresentante o al Collocatore.

FIL Pensions Management è stata nominata Collocatore di Azioni della SICAV nel Regno Unito:

Beech Gate,
Millfield Lane,
Lower Kingswood,
Tadworth,
Surrey, KT20 6RP
Regno Unito

(Autorizzata e disciplinata nel Regno Unito dall'Autorità per le Attività Finanziarie)

Telefono: 0800 414161 (investitori privati)

0800 414181 (consulenti professionali)

Fax: 01732 777262

Le richieste di sottoscrizione, rimborso o conversione di Azioni possono essere presentate a FIL Pensions Management per iscritto o (con la limitazione per cui la prima sottoscrizione di un investitore va fatta su un modulo di sottoscrizione) telefonicamente all'indirizzo riportato sopra. L'investitore può altresì impartire istruzioni a mezzo fax, previo ottenimento di opportuna autorizzazione (contenuta nel modulo di sottoscrizione). I moduli di sottoscrizione possono essere richiesti al Collocatore nel Regno Unito o alla Società di gestione.

Nel Prospetto viene illustrato come un investitore può acquistare, convertire o vendere Azioni della Società di gestione e le relative procedure di liquidazione. Tutte le operazioni sulle Azioni saranno effettuate sulla base del prezzo successivo. Ciò significa che, salvo eventuali sospensioni temporanee delle operazioni sulle Azioni, le richieste di sottoscrizione, conversione o rimborso di Azioni ricevute dal Collocatore nel Regno Unito in un Giorno di Apertura prima delle 12:00 (ora del Regno Unito) (le 13.00 ora dell'Europa centrale) in un Giorno di Valutazione saranno eseguite in giornata utilizzando i prezzi al successivo Valore Patrimoniale Netto calcolato (unitamente alla relativa commissione di vendita o di conversione applicabile).

Gli investitori possono emettere ordini per Azioni in Sterline inglesi o in un'altra delle valute principali liberamente convertibili come specificato nel Prospetto. Qualora un investitore operi in una valuta diversa dalla Valuta di Negoziazione Principale della classe in questione, l'importo dell'investimento sarà convertito nella Valuta di Negoziazione Principale prima dell'acquisto. Analogamente, i proventi da rimborsi potranno essere incassati dall'investitore in Sterline inglesi o in altra valuta liberamente convertibile. Le operazioni sui cambi relativamente a tali transazioni saranno effettuate di norma all'inizio di ogni Giorno Lavorativo nel Regno Unito successivo al ricevimento delle istruzioni.

Verrà rilasciata una nota d'eseguito, di norma entro 24 ore dalla determinazione dei relativi prezzi e tassi di cambio esteri.

Ulteriori informazioni sulla SICAV e sulle relative procedure di negoziazione possono essere richieste al Collocatore nel Regno Unito.

Pubblicazione dei prezzi

Informazioni sugli ultimi prezzi delle Azioni della SICAV possono essere richieste al Collocatore nel Regno Unito. I Valori Patrimoniali Netti dei vari comparti vengono solitamente pubblicati ogni giorno su numerosi quotidiani internazionali di volta in volta decisi dagli Amministratori.

Regime fiscale

La sintesi di seguito riportata intende essere unicamente una guida generale per i potenziali investitori e non costituisce alcuna consulenza fiscale. Chi intende realmente investire è pertanto vivamente invitato a contattare un professionista in merito al possibile regime fiscale ed alle problematiche relative alla sua situazione specifica.

Si fa presente ai potenziali investitori che le seguenti informazioni si riferiscono esclusivamente al regime fiscale del Regno Unito e si basano sulla consulenza ricevuta dagli Amministratori in merito alle attuali norme e prassi. Tali informazioni possono pertanto essere soggette a successivi cambiamenti.

Gli Amministratori della SICAV sono al corrente dei seguenti effetti fiscali generali a carico degli investitori residenti nel Regno Unito e soggetti al regime fiscale del Regno Unito:

- a) Le *Offshore Funds (Tax) Regulations* 2009 e successive integrazioni e modificazioni (i "Regolamenti") prevedono che se un investitore residente nel Regno Unito ai fini fiscali possiede una partecipazione in un fondo offshore e questo non è certificato come "fondo dichiarante" per l'intero periodo contabile in cui l'investitore possiede tale partecipazione gli eventuali guadagni (calcolati senza il beneficio dell'indicizzazione) realizzati dall'investitore alla vendita o alla cessione della partecipazione (compresa una cessione a seguito di una operazione di conversione) verranno tassati come reddito e non come una plusvalenza. Gli investitori (o i loro consulenti) non devono utilizzare lo "*Statutory Residence Test*" al fine di determinare se l'individuo è residente nel Regno Unito ai fini fiscali.
- b) Nella sezione 355 del TIOPA (*Taxation (International and Other Provisions) Act*) 2010 viene definita l'espressione "fondo offshore" ai fini dell'applicazione dei Regolamenti. A tal fine, i singoli fondi e classi di Azioni della SICAV vengono considerati fondi offshore separati. Di conseguenza, i singoli fondi e/o classi di Azioni della SICAV devono ottenere lo status di "fondo dichiarante".
- c) L'*HM Revenue & Customs* ("HMRC") ha garantito lo status di "fondi dichiaranti nel Regno Unito", ai fini delle *Offshore Funds (Tax) Regulations* 2009 (e successive integrazioni e modificazioni), relativamente a tutti i fondi e le classi di Azioni della SICAV registrati nel Regno Unito a partire dal periodo fiscale con inizio 1° maggio 2010 o, se successiva, alla data in cui il comparto/la classe di Azioni sono stati certificati per la prima volta per la distribuzione ad Azionisti residenti nel Regno Unito. Questo regime ha sostituito quello precedente in base al quale tutti i fondi e le classi di Azioni della SICAV registrati nel Regno Unito hanno ottenuto lo stato di "fondi di distribuzione" per periodi massimi di un anno, compreso quello chiuso il 30 settembre 2010 (vedere anche punto e) qui sotto). Si noti comunque che non c'è la sicurezza che questi fondi o queste classi di Azioni manterranno la certificazione, una volta ottenuto lo status di fondo dichiarante da parte dell'HMRC per i singoli fondi/classi di Azioni, lo stesso resta valido per tutti i periodi successivi, a condizione che i requisiti di dichiarazione annuali stabiliti nei Regolamenti siano soddisfatti. Gli Amministratori s'impegnano a gestire la SICAV in modo da consentire ai fondi / classi di Azioni corrispondenti di soddisfare i requisiti annuali ai sensi del regime dei fondi dichiaranti del Regno Unito.
- d) Ai sensi dei Regolamenti, tutti i "fondi dichiaranti" devono dichiarare annualmente agli investitori e all'HMRC il "reddito totale dichiarabile" derivante dai singoli fondi / classi di Azioni certificati per poter mantenere lo status di "fondo dichiarante". Gli Azionisti residenti nel Regno Unito che possiedono interessi alla fine del periodo di dichiarazione cui si riferiscono i redditi dichiarati saranno soggetti all'imposta sui redditi o quella sulle società sulle eventuali distribuzioni pagate in contanti o, se più elevato, sull'importo complessivo dichiarato per i relativi comparti o classi di Azioni

- posseduti. Tenere presente che il riferimento temporale per gli investitori in relazione al maggior reddito dichiarato rispetto alle distribuzioni in contanti è 6 mesi dalla fine del periodo contabile del fondo.
- e) Per gli azionisti che detengono un interesse in uno o più fondi durante i periodi fiscali fino al 30 settembre 2010 compreso, la certificazione di "fondo dichiarante" sarà applicabile in conformità alle disposizioni transitorie dei Regolamenti, che riguardano quei fondi precedentemente certificati come "fondo a distribuzione" ai fini fiscali del Regno Unito. In particolare, i fondi dichiaranti e le classi di Azioni della SICAV registrati nel Regno Unito e che sono stati classificati come "fondi a distribuzione" per tutti i periodi contabili fino al 30 settembre 2010 saranno considerati aver ottenuto lo status di "fondi dichiaranti" per tali periodi, ai fini dell'applicabilità dei Regolamenti. Gli Azionisti che detenevano interessi in fondi / classi di Azioni non classificati in precedenza come "fondi a distribuzione" ai fini fiscali del Regno Unito saranno considerati come detentori di interessi in "fondi offshore non-dichiaranti" ai fini dei Regolamenti e, come tali, saranno soggetti all'imposta sui redditi o sulle società su eventuali redditi realizzati offshore successivamente derivanti dalla cessione di questi interessi.
- f) Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo (a), le plusvalenze derivanti da un'alienazione di Azioni da parte di persone fisiche saranno soggette a imposta sulle plusvalenze qualora, unitamente ad altre plusvalenze nette, superino l'esenzione annua, pari a 12.300 sterline per l'esercizio fiscale chiuso il 5 aprile 2021. L'aliquota d'imposta applicabile sulle plusvalenze per investitori diversi dalle persone giuridiche sarà un'aliquota fissa del 10% per i contribuenti soggetti all'aliquota base e del 20% per quelli soggetti ad un'aliquota maggiorata/addizionale. Per le società, le plusvalenze realizzate con l'alienazione di Azioni sono di norma soggette all'imposta sulle società. L'aliquota convenzionale dell'imposta sulle società è attualmente pari al 19%. Le aliquote possono essere diverse per i successivi esercizi finanziari e il governo del Regno Unito ha annunciato che l'aliquota fiscale per le società aumenterà al 25% (per gli utili imponibili oltre la soglia delle £250.000) a partire dal 1° aprile 2023.
- g) I dividendi percepiti dagli Azionisti soggetti a imposta sul reddito nel Regno Unito o reinvestiti per loro conto in ulteriori Azioni, o gli utili dichiarati in misura superiore ai dividendi ricevuti dagli Azionisti, da parte di fondi offshore corporate che sono in larga misura investiti in azioni, verranno considerati fiscalmente imponibili come dividendi pagati da una società residente fuori dal Regno Unito. Queste fonti di reddito devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi dell'investitore e saranno tassabili all'aliquota applicabile dell'imposta sul reddito. L'aliquota sarà del 7,5% per i contribuenti soggetti all'aliquota base, del 32,5% per quelli soggetti all'aliquota superiore e del 38,1% per quelli soggetti alla addizionale. Dal 5 aprile 2018 gli Azionisti persone fisiche residenti ai fini fiscali nel Regno Unito hanno diritto a un'esenzione annua di reddito da dividendo di £2.000. Non esiste più il credito fiscale del 10% sul reddito da dividendo.
- h) Occorre notare che, se il 60% o più degli attivi del fondo sono investiti in prodotti produttivi d'interesse, le persone fisiche beneficiarie delle distribuzioni e/o il reddito dichiarato verranno considerate ai fini fiscali del Regno Unito come se avessero percepito interessi sul reddito anziché dividendi. Ciò significa che le aliquote fiscali applicabili saranno quelle relative agli interessi attivi, attualmente 0% come aliquota minima (per i soli redditi da risparmio fino a un reddito massimo di £5.000 nel caso in cui l'ulteriore reddito imponibile sia inferiore a GBP 12.500, ridotto di GBP 1 per ogni GBP 1 di ulteriore reddito imponibile eccedente GBP 12.500 per l'esercizio finanziario chiuso il 5 aprile 2021); il 20% aliquota base, il 40% aliquota maggiorata, ulteriore aliquota del 45% per redditi imponibili superiori a GBP 150.000) e senza il beneficio del credito fiscale. È inoltre prevista un'esenzione annua sui risparmi pensionistici di £1.000 per i contribuenti soggetti ad aliquota base e di £500 per quelli soggetti all'aliquota più elevata. Nella relazione consegnata agli investitori verrà indicato se un determinato fondo dev'essere considerato "fondo obbligazionario" ai fini fiscali del Regno Unito con conseguente applicazione del trattamento sopra descritto.
- i) Gli accordi di perequazione del reddito si applicano per tutte le classi di Azioni in tutte le gamme di fondi. Di conseguenza, salvo quanto indicato, si prevede che per le distribuzioni o i redditi dichiarati percepiti a partire dal 1° maggio 2010 gli Azionisti residenti nel Regno Unito non saranno soggetti ai fini fiscali all'imposta sulla prima distribuzione o il primo reddito dichiarato ad essi attribuiti dopo l'emissione delle Azioni, a condizione che sia stato dichiarato ad essi un importo di perequazione corrispondente al reddito maturato alla data della sottoscrizione; tale perequazione verrà invece dedotta dal costo di base delle Azioni.
- j) Si rimandano gli Azionisti persone fisiche nel Regno Unito alle disposizioni del Capitolo 2 della Parte 13 dell'*Income Tax Act 2007*. Tali disposizioni sono volte a impedire l'evasione dell'imposta sul reddito attraverso operazioni risultanti nel trasferimento di beni o redditi a persone (comprese persone giuridiche) con residenza o domicilio al di fuori del Regno Unito e possono assoggettarle ad imposizione fiscale in relazione a reddito e utili della SICAV non distribuiti su base annua. Alla luce della politica di distribuzione e reporting degli utili della SICAV, non si prevede che tali disposizioni avranno effetti sostanziali sulle persone fisiche titolari di Azioni e residenti nel Regno Unito. Questa normativa non trova applicazione per la tassazione degli utili da capitale.
- k) Si richiama l'attenzione degli investitori residenti nel Regno Unito (e che, se persone fisiche, sono anche domiciliati a tal fine nel Regno Unito) sulle previsioni della Sezione 3 (ex Sezione 13) del *Taxation of Chargeable Gains Act* del 1992 ("Sezione 3"). Ai sensi di dette previsioni, ove un reddito tassabile conseguito da una società non residente nel Regno Unito e che tuttavia sarebbe una società a ristretta partecipazione azionaria qualora fosse residente nel Regno Unito, il soggetto potrebbe essere trattato come se una quota proporzionale di quel reddito tassabile, calcolata in base alla sua partecipazione nella società, fosse stata percepita dal soggetto stesso. Ai sensi di detta Sezione 3, il soggetto non incorre in alcuna responsabilità a condizione che tale quota non superi un quarto del reddito complessivo.
- l) I dividendi percepiti dagli Azionisti soggetti a imposta sulle società nel Regno Unito o reinvestiti per loro conto in ulteriori Azioni saranno trattati come fonti di reddito. Per gli Azionisti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche del Regno Unito la maggior parte delle tipologie di dividendi esteri sarà esente da detta imposta a condizione che rientrino tra le classi di distribuzione esenti di cui alla Parte 9A del *Corporation Tax Act* del 2009.
- m) Si richiama l'attenzione degli Azionisti persone giuridiche sulla Parte 6, Capitolo 3 del *Corporation Tax Act* del 2009, in base al quale una partecipazione rilevante da parte di società in fondi offshore può essere considerata come un rapporto di prestito, il che comporta che tutti i profitti e le perdite relativi a tale partecipazione possono essere contabilizzati ai fini dell'imposta sulle società, in conformità a un criterio contabile di valore equo. Le disposizioni pertinenti valgono nel caso in cui il valore di mercato dei titoli fruttiferi sottostanti e di altri investimenti qualificati di un comparto a beneficiare di tali disposizioni risulta superiore, in un qualsiasi periodo contabile, al 60% del valore di tutti gli investimenti della SICAV.
- n) Gli Azionisti persone giuridiche residenti nel Regno Unito devono considerare che la Parte 9A del TIOPA 2010 ha introdotto una vasta riforma dei regolamenti relativi alle società estere controllate (CFC) nel Regno Unito, che può essere applicata alle Persone giuridiche del Regno Unito azionisti della SICAV nel caso in cui vengano soddisfatte determinate condizioni. Queste

disposizioni prevedono la possibilità di assoggettare le società residenti nel Regno Unito all'imposta sui profitti delle società non residenti che sono controllate da persone residenti nel Regno Unito, in cui detengano una "partecipazione rilevante". Se una società rientra nella definizione di CFC, l'attribuzione dell'utile imponibile agli investitori persone giuridiche del Regno Unito verrà stabilita nella misura in cui l'utile imponibile non possa essere ridotto tramite una qualsiasi delle esenzioni previste. Il rischio di rientrare nell'ambito di applicabilità del regime CFC del Regno Unito dipenderà in larga misura dalla composizione dell'azionariato della SICAV e dal fatto che gli eventuali Azionisti persone giuridiche del Regno Unito preoccupati dell'applicazione di tali disposizioni ai loro interessi nella SICAV si rivolgeranno a consulenti di fiducia.

- o) Qualora l'investitore sia una compagnia di assicurazione sottoposta al regime fiscale previsto per le società del Regno Unito e detenga Azioni della SICAV per fini legati alle proprie attività commerciali a lungo termine (escluse quelle pensionistiche) si considererà come se la società abbia ceduto e immediatamente riacquisito tali Azioni alla fine di ogni periodo contabile.
- p) Si consiglia agli investitori di leggere la sezione dedicata al regime fiscale nella Parte III del Prospetto, che descrive le ulteriori conseguenze fiscali per gli investitori. Si consiglia agli Azionisti di avvalersi di professionisti circa gli effetti fiscali prima d'investire in Azioni della SICAV. Le norme e la prassi fiscale e i livelli delle aliquote applicabili sono soggetti a variazioni future.

Documenti a disposizione degli investitori

L'Atto Costitutivo della SICAV (e successive integrazioni e modificazioni), unitamente agli altri documenti elencati nella sezione 1.1 della Parte I del Prospetto, sono visionabili gratuitamente tutti i giorni feriali (eccetto le festività pubbliche) durante il normale orario d'ufficio presso la sede legale della Società di gestione e presso le sedi del Collocatore nel Regno Unito. È possibile richiedere gratuitamente altre copie del Prospetto, degli ultimi KIID e delle ultime relazioni e registrazioni contabili annuali certificate e di quelle semestrali non certificate della SICAV presso la sede legale della stessa e presso le sedi della Società di gestione e del Collocatore nel Regno Unito.

Commissioni e spese

Il prezzo delle Azioni della SICAV sarà rappresentato dal Valore Patrimoniale Netto delle Azioni del comparto di pertinenza più una commissione di vendita fino al 5,25% del Valore Patrimoniale Netto. Sulle conversioni sarà applicata una commissione pari a un massimo del 2,00% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni in emissione. Per ulteriori dettagli vedere la sezione 2.2.3 della Parte II del Prospetto.

Il Collocatore nel Regno Unito potrà utilizzare parte di tutte le commissioni di vendita per remunerare gli intermediari tramite i quali le Azioni sono state acquistate, in percentuale non superiore alla percentuale delle commissioni di vendita. In caso di conversione dell'investimento da un comparto a un altro, potranno essere corrisposte all'intermediario autorizzato interessato commissioni in percentuale non superiore alla commissione di conversione. Potrà essere inoltre riconosciuta agli intermediari una commissione continua sulla base del valore posseduto dall'Azionista. Un intermediario è a disposizione degli Azionisti per ulteriori dettagli al riguardo.

Ulteriori informazioni sulla SICAV e sulle relative procedure di negoziazione possono essere richieste al Collocatore nel Regno Unito.

La diffusione del Prospetto e delle informazioni ivi riportate nel Regno Unito è stata approvata da FIL Investments International, autorizzata e disciplinata dall'Autorità per le Attività Finanziarie.

SINGAPORE

Occorre notare che per gli investitori di Singapore il Prospetto è corredato da un'apposita Dichiarazione, la quale contiene le informazioni specifiche per quel paese.

SVEZIA

Registrazione e controllo

La SICAV è una società d'investimento a capitale variabile costituita in Lussemburgo il 14 settembre 2004.

In forza della decisione dell'Autorità di controllo finanziario svedese (*Finansinspektionen*) in data 9 maggio 2008, la SICAV è autorizzata alla vendita al pubblico delle Azioni in Svezia.

Le seguenti informazioni descrivono gli strumenti a disposizione degli investitori residenti in Svezia e le procedure applicabili alle operazioni di compravendita di Azioni della SICAV. Le presenti informazioni vanno lette congiuntamente al vigente Prospetto della SICAV, all'ultima relazione e alle ultime registrazioni contabili annuali e, se pubblicate successivamente, all'ultima relazione e alle ultime registrazioni contabili semestrali. Modifiche al Prospetto, al regolamento o all'Atto Costitutivo della SICAV o a qualsiasi altra informazione saranno messe a disposizione presso la sede del Rappresentante. Le modifiche sostanziali al Prospetto, al regolamento o all'Atto Costitutivo della SICAV saranno depositate presso l'Autorità di controllo finanziario svedese.

Rappresentante

La gestione della SICAV ha designato Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), SE-106 40 Stoccolma, Svezia, quale Rappresentante della SICAV in Svezia. Per quanto riguarda le Azioni distribuite in Svezia, l'Agente per i Pagamenti, il luogo di esecuzione ed il foro competente sono stati unificati presso la sede legale del Rappresentante.

Procedure di negoziazione

Gli investitori possono impartire istruzioni (direttamente o tramite la loro banca o altro rappresentante finanziario) al Rappresentante o ai Collocatori elencati nel Prospetto o alla sede centrale della Società di gestione. Gli investitori possono chiedere inoltre il rimborso delle Azioni e ottenerne il pagamento tramite il Rappresentante.

FIL (Luxembourg) S.A. è il Collocatore per la Svezia e agisce in qualità di agente per il Collocatore generale, FIL Distributors. Tutte le istruzioni possono essere indirizzate al Rappresentante e a FIL (Luxembourg) S.A. all'indirizzo riportato di seguito:

2a, Rue Albert Borschette
BP 2174
L-1021 Lussemburgo
Telefono: (352) 250 404 1
Fax: (352) 26 38 39 38

Gli investitori devono tener presente che le richieste di acquisto di Azioni o le istruzioni per il passaggio da una categoria di Azioni ad un'altra devono esser fatte pervenire per iscritto al Rappresentante o al Collocatore, nella forma prescritta dal Rappresentante o dal Collocatore.

I moduli di sottoscrizione sono disponibili in Svezia presso il Rappresentante o il Collocatore. Gli investitori possono fare richiesta di Azioni in una qualsiasi delle valute principali liberamente convertibili. Qualora un investitore operi in una valuta diversa dalla Valuta di Negoziazione Principale della classe in questione, l'importo dell'investimento sarà convertito nella Valuta di Negoziazione Principale prima dell'acquisto. Analogamente, i proventi delle vendite possono essere incassati dall'investitore in un'altra delle valute principali liberamente convertibili come specificato nel Prospetto.

Ulteriori informazioni sulla SICAV e le procedure di richiesta e rimborso possono essere richieste a un Collocatore, al Rappresentante in Svezia.

Pubblicazione dei prezzi

I prezzi delle Azioni della SICAV possono essere chiesti al Collocatore o al Rappresentante in Svezia. Le Azioni sono quotate presso la Borsa del Lussemburgo. I Valori Attivi Netti dei vari comparti sono pubblicati generalmente con l'indicazione "più le spese" sul *Dagens Industri* almeno due volte al mese.

Regime fiscale

Gli Amministratori della SICAV sono al corrente delle seguenti informazioni sintetiche su alcuni effetti fiscali svedesi in relazione al possesso di Azioni da parte di persone fisiche e società a responsabilità limitata residenti in Svezia ai fini fiscali. Tali informazioni hanno uno scopo puramente orientativo e non riguardano problematiche fiscali qualora le Azioni vengano detenute come attività correnti nelle operazioni commerciali o da una società di persone. Il trattamento fiscale dipende anche dalla situazione specifica dei singoli investitori. Prima di investire in Azioni della SICAV è opportuno rivolgersi a un consulente fiscale di fiducia per stabilire gli effetti fiscali del possesso delle Azioni nel caso specifico.

- a) Per le persone fisiche, i dividendi dichiarati sulle Azioni e le plusvalenze realizzate dall'alienazione, conversione o rimborso di Azioni sono classificati come imposta sui redditi di capitale e sono tassati con l'aliquota del 30%. Occorre notare che la conversione di Azioni di un comparto in Azioni di un altro comparto è assimilata ad un atto di disposizione di Azioni.
- b) Per le persone fisiche, le minusvalenze su titoli quotati in borsa tassati come azioni sono di regola interamente deducibili dalle plusvalenze su tutti i titoli quotati come azioni e da quelle sulle azioni non quotate. Il 70% delle minusvalenze eccedenti le plusvalenze è deducibile da altri redditi di capitale. Se si produce una minusvalenza netta nella categoria dei redditi di capitale in un determinato anno, essa può abbattere l'imposta sui redditi da lavoro e da attività commerciali come pure l'imposta patrimoniale. Questa riduzione è riconosciuta nella misura del 30% della perdita netta non eccedente SEK 100.000 e del 21% della perdita netta per l'eventuale parte residua. Le minusvalenze nette non compensate da queste riduzioni fiscali non possono essere portate a nuovo nei successivi esercizi fiscali.
- c) Per le società a responsabilità limitata tutti i redditi devono essere ascritti alla categoria delle attività commerciali e vengono tassati con l'aliquota del 20,6%. Per quanto riguarda gli eventi tassabili vedere il precedente punto a).
- d) Per le società a responsabilità limitata le minusvalenze su Azioni possedute come investimenti di capitale possono essere dedotte solo dalle plusvalenze su titoli tassati come azioni. Le minusvalenze non dedotte da dette plusvalenze possono essere portate a nuovo nell'esercizio successivo per ridurre le plusvalenze future senza limiti di tempo.
- e) Gli investitori persone fisiche e giuridiche devono inserire un reddito nozionale nelle denunce dei redditi sulla base del valore dei fondi di investimento posseduti. Il reddito nozionale è pari allo 0,4% del valore delle unità del comparto all'inizio dell'anno solare. Il reddito nozionale verrà tassato all'aliquota del reddito da investimento del 30% per gli investitori persone fisiche e del 20,6% per quelli persone giuridiche.
- f) Un regime di scelta per la tassazione delle plusvalenze e delle distribuzioni di dividendi può trovare applicazione alle persone fisiche. Per gli attivi depositati in conti di risparmio di investimento ("investeringssparkonto") non è prevista la tassazione degli utili e dei dividendi, ma il titolare del conto deve dichiarare un reddito nozionale sulla base del valore medio del conto nel corso dell'anno. Il reddito nozionale è calcolato considerando il tasso di interesse sui titoli di stato alla fine di novembre dell'anno precedente aumentato dell'1% moltiplicato per il saldo medio del conto. Per l'esercizio reddituale 2021 il tasso di interesse da applicare è pari all'1,25%. Il reddito nozionale viene tassato all'aliquota del reddito da investimento del 30%.

Per le persone fisiche che decidono di scegliere questo regime non trovano applicazione le disposizioni dei precedenti punti a) e b). Inoltre, le stesse non devono dichiarare il reddito nozionale indicato al precedente punto e).

- g) Specifici effetti fiscali possono riguardare determinate categorie di società, ad esempio quelle d'investimento, le compagnie assicuratrici e i fondi pensione.
- h) Si consiglia agli investitori di leggere la sezione dedicata al regime fiscale del Prospetto, che descrive le ulteriori conseguenze fiscali per gli investitori. Si consiglia altresì agli investitori di avvalersi di consulenza professionale circa le conseguenze fiscali prima d'investire in Azioni della SICAV. Le normative e prassi fiscali e le aliquote applicabili, sono soggette a variazioni future.

Documenti a disposizione degli investitori

L'Atto Costitutivo (e successive integrazioni e modificazioni) può essere visionato presso la sede legale della Società di gestione, le sedi dei Collocatori e il Rappresentante in Svezia. Copie del Prospetto, degli ultimi KIID e delle ultime relazioni e registrazioni contabili annuali certificate e semestrali non certificate della SICAV si possono richiedere gratuitamente presso la sede legale della Società di gestione e le sedi dei Collocatori e del Rappresentante in Svezia.

Appendice II

ELENCO DI CLASSI DI AZIONI

L'elenco delle classi di Azioni di seguito riportato e le relative informazioni sono validi al 9 dicembre 2021. L'elenco può essere modificato di volta in volta. L'elenco completo di tutte le classi di Azioni disponibili può essere richiesto gratuitamente alla sede legale della SICAV in Lussemburgo. Alcune classi di Azioni potrebbero essere soggette a *corporate action* e il nome di altre classi di Azioni può anche cambiare in seguito al cambio di nome del relative. Per ulteriori informazioni relative ai comparti vedere la Parte I del Prospetto.

Gli investitori devono accertarsi se le Azioni che sono interessati ad acquistare possono essere distribuite al pubblico nel loro paese.

Alla data del presente Prospetto alcune classi non sono disponibili per l'investimento. Tali classi di Azioni verranno lanciate a discrezione del Consiglio o dei suoi delegati e il Prospetto sarà conseguentemente aggiornato.

Gli investitori devono tenere presente che l'aliquota della Commissione di gestione annuale di seguito indicata per le Classi di Azioni R, RA, RY è quella massima.

Comparto	Codice ISIN	Aliquota commissione di gestione annuale* (%)	Aliquota commissione di collocamento annuale (%)	Metodologia di copertura*	Data di lancio
FAST - Asia Fund A-ACC-EUR	LU1048814831	1,50		3	02/04/2014
FAST - Asia Fund A-ACC-SGD	LU1402946674	1,50			16/05/2016
FAST - Asia Fund A-ACC-USD	LU0862795175	1,50			31/01/2013
FAST - Asia Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged)	LU1533062656	1,50			14/12/2016
FAST - Asia Fund I-ACC-USD	LU0862795332	0,80			31/01/2013
FAST - Asia Fund Y-ACC-EUR	LU1575863276	1,00			16/03/2017
FAST - Asia Fund Y-ACC-GBP	LU0862795506	1,00			31/01/2013
FAST - Asia Fund Y-ACC-USD	LU0862795688	1,00			31/01/2013
FAST - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR	LU1206943596	1,50	0,75	2	01/04/2015
FAST - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR (hedged)	LU0688698975	1,50			31/10/2011
FAST - Emerging Markets Fund A-ACC-USD	LU0650957938	1,50			31/10/2011
FAST - Emerging Markets Fund E-ACC-EUR	LU0650958076	1,50			07/05/2013
FAST - Emerging Markets Fund I-ACC-USD	LU0650958233	0,80			31/10/2011
FAST - Emerging Markets Fund I-DIST-USD	LU1907598657	0,80			14/11/2018
FAST - Emerging Markets Fund Y-ACC-EUR	LU1338165936	1,00			25/01/2016
FAST - Emerging Markets Fund Y-ACC-GBP	LU0688696094	1,00			31/10/2011
FAST - Emerging Markets Fund Y-ACC-USD	LU0650958159	1,00			31/10/2011
FAST - Emerging Markets Fund Y-DIST-USD	LU1295632571	1,00			05/10/2015
FAST - Europe Fund A-ACC-EUR	LU0202403266	1,50	0,75		01/10/2004
FAST - Europe Fund A-DIST-EUR	LU1355508687	1,50			08/02/2016
FAST - Europe Fund A-DIST-GBP	LU0348529529	1,50			22/02/2008
FAST - Europe Fund E-ACC-EUR	LU0348529792	1,50			22/02/2008
FAST - Europe Fund I-ACC-EUR	LU0348529958	0,80			22/02/2008
FAST - Europe Fund I-DIST-GBP	LU2291806656	0,80			29/01/2021
FAST - Europe Fund W-ACC-GBP	LU1033632099	1,00			11/03/2014
FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR	LU0348529875	1,00			22/02/2008
FAST - Global Fund A-ACC-EUR	LU1048657123	1,50	0,75		02/04/2014
FAST - Global Fund A-ACC-USD	LU0966156126	1,50			30/09/2013
FAST - Global Fund E-ACC-EUR	LU0966156399	1,50			30/09/2013
FAST - Global Fund I-ACC-USD	LU0966156555	0,80			30/09/2013
FAST - Global Fund Y-ACC-EUR	LU0966156712	1,00			30/09/2013
FAST - Global Fund Y-ACC-GBP	LU0966156639	1,00			30/09/2013
FAST - Global Fund Y-ACC-USD	LU0966156472	1,00			30/09/2013

Appendice III

REGOLAMENTO EUROPEO SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI

Le informazioni contenute nell' Appendice III sono valide alla data del Prospetto e verranno riesaminate in occasione delle successive revisioni del Prospetto.

Nell'Appendice sono riportati i dati relativi all'uso massimo e a quello previsto delle operazioni di prestito titoli, dei contratti di vendita con patto di riacquisto per la controparte che vende i titoli o le merci e dei contratti di vendita con patto di riacquisto passivo per la controparte che li acquista e dei TRS/CFD. Indipendentemente dalla definizione di "total return swap" di cui alla sezione "Glossario dei derivati" e a scanso di equivoci, gli eventuali riferimenti a TRS in questa Appendice devono essere considerati relativamente solamente ai "total return swaps" definiti nel Regolamento under SFTR.

La percentuale prevista del NAV per comparto da utilizzare per le operazioni di prestito titoli, per i contratti di vendita con patto di riacquisto per la controparte che vende i titoli o le merci e per i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo per la controparte che li acquista e per i TRS/CFD è in linea con gli attuali obiettivi d'investimento indicati nel Prospetto. La percentuale prevista non costituisce un limite e può fluttuare tra lo 0% e la percentuale massima in funzione di fattori quali, senza intento limitativo, le condizioni di mercato.

Nel caso in cui la percentuale del NAV per fondo da utilizzare per il prestito titoli, per i contratti di vendita con patto di riacquisto per la controparte che vende i titoli o le merci e i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo per la controparte che li acquista e per le operazioni in TRS/CFD dovesse cambiare, il Prospetto verrà modificato di conseguenza-

Denominazione del comparto	CFD		TRS		Prestito titoli*		Contratti di vendita con patto di riacquisto per la controparte che vende i titoli o le merci e contratti di vendita con patto di riacquisto passivo per la controparte che li acquista*	
	Livello massimo (in % al TNA)	Livello previsto (in % al TNA)	Livello massimo (in % al TNA)	Livello previsto (in % al TNA)	Livello massimo (in % al TNA)	Livello previsto (in % al TNA)	Livello massimo (in % al TNA)	Livello previsto (in % al TNA)
FAST - Asia Fund	165	75	10	0	30	5	0	0
FAST - Emerging Markets Fund	165	75	10	0	30	5	0	0
FAST - Europe Fund	165	50	10	0	30	5	0	0
FAST - Global Fund	165	75	10	0	30	5	0	0

Appendice IV

ELENCO DEI COMPARTI CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATI "FONDI AZIONARI" O "FONDI MISTI" AI FINI DELLA NORMATIVA FISCALE TEDESCA A PARTIRE DAL 2018

A partire dal 1° gennaio 2018 gli azionisti tedeschi di fondi d'investimento che possono essere considerati "fondi azionari" (sezione 2 sottosezione 6 della legge tedesca sulla tassazione dei fondi d'investimento, "ITA tedesca") o "fondi misti" (sezione 2 sottosezione 7 dell'ITA tedesca) potranno beneficiare di una agevolazione fiscale parziale sui redditi imponibili derivanti da dividendi prodotti da investimenti nei comparti (sezione 20 ITA tedesca).

- Per poter essere considerati *fondi azionari*, i fondi d'investimento OICVM devono investire in modo permanente più del 50% del patrimonio in "partecipazioni azionarie" come definite nella sezione 2 sottosezione 8 dell'ITA tedesca.
- Per poter essere considerati *fondi misti*, i fondi d'investimento OICVM devono investire in modo permanente almeno il 25% del patrimonio in "partecipazioni azionarie" come sopra definite.

Nell'elenco seguente sono riportati i fondi che, sulla base delle rispettive politiche e condizioni d'investimento, soddisfano i requisiti di *fondo azionario* o *fondo misto*. Lo stato dei singoli fondi vale per tutte le loro classi di azioni.

Denominazione del comparto	Fondo azionario		Fondo misto	
	Ai sensi della sezione 2 sottosezione 6 dell'ITA tedesca con più del 50% di partecipazioni azionarie		Ai sensi della sezione 2 sottosezione 7 dell'ITA tedesca con almeno il 25% di partecipazioni azionarie	
FAST – Asia Fund	✓			
FAST – Emerging Markets Fund	✓			
FAST – Europe Fund	✓			
FAST – Global Fund	✓			



Fidelity, Fidelity International, il logo Fidelity International e il simbolo **F** sono marchi commerciali di FIL Limited.